

1 *rassegna* **2006** *penitenziaria* *e criminologica*

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI TINEBRA

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA

PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE

GIOVANNI CONSO

COMITATO DI DIREZIONE

SALVATORE ALEO, RENATO BREDÀ, FRANCO DELLA CASA, GIUSEPPE DI GENNARO, FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, FRANCESCO PAOLO GIORDANO, GIUSEPPE LA GRECA, LUIGIA MARIOTTI CULLA, MASSIMO PAVARINI, EMILIO SANTORO, ERNESTO SAVONA, RICCARDO TURRINI VITA

COMITATO DI GARANZIA

AUGUSTO BALLONI, LUIGI CANCRINI, ADOLFO CERETTI, SALVATORE CIRIGNOTTA, FRANCESCO DE FAZIO, GAETANO DE LEO, EMILIO DOLCINI, LUCIANO EUSEBI, VITTORIO GREVI, ALESSANDRO MARGARA, MARCELLO MARINARI, TULLIO PADOVANI, GIOVANNI TAMBURINO

REDATTORE CAPO

GIUSEPPE CAPOCCIA

REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO, LAURA CESARIS, DANIELE DE MAGGIO, LUCIA MARZO, GRAZIANO PUJIA

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non sono restituiti, decide il Comitato di direzione. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto in italiano, inglese e francese; testo; bibliografia; note.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di direzione e non verranno restituiti.

N.B. - Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione, seguirà l'eventuale riferimento alla pagina preceduto dal segno di due punti (:). Es (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione, Es. (LAMBERTI 1988a; LAMBERTI 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA. VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico degli Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o

annata in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

Esempi:

DI PAOLO M. C. - FIUME S. (1989), *Il tatuaggio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XI, 1-3, pp. 115-139);

SALES I. (1983), *Relazione introduttiva*, in *Che cos'è la camorra*, Ed. Sintesi, Salerno;

(1998), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma; LAMBERTI A. (1988a), *Il modello mafia*, in *Il Manifesto*, 1/4/1988;

(1988), *L'economia criminale*, in TAMBURINO L. - VILLARI M. (a cura di), *Questioni del mezzogiorno*, Editori Riuniti, Roma;

c) le parole in lingua straniera saranno in corsivo; per le citazioni letterali da altri Autori si userà il segno « » (caporali); per termini usati in accezione metaforica o in particolare evidenza si userà il segno " " (doppi apici);

d) i riferimenti bibliografici saranno riuniti alla fine dell'articolo o saggio, eventuali note esplicative e/o discorsive potranno essere poste a piè di pagina.

e) la lunghezza consigliata degli elaborati è di 25 cartelle circa (30 righe x 70 caratteri).

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

A. CENTONZE

*Il controllo penale dell'immigrazione clandestina:
l'equilibrio precario tra tutela dell'ordine pubblico
e integrazione sociale dello straniero* pag. 1

S. D'AURIA

*Cesare Lombroso. La vita, gli studi ed i "successori"
del grande antropologo* » 51

DIBATTITI

E. SANTORO - R. TUCCI

*L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime
indicazioni e problemi per una ricerca sistematica* » 79

C. RAGGI - R. A. CASELLA - L. BRUNORI

*Il Gruppo Nuovi Giunti. Un progetto di supporto ai
detenuti nella fase di ingresso in carcere* » 159

GIURISPRUDENZA

S. TOVANI

*Misure alternative alla detenzione e status
di straniero irregolare al vaglio delle
Sezioni Unite* » 175

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

G. PALMIERI

*Un'importante decisione della Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo in tema di speciale regime
detentivo di cui all'articolo 41 bis o.p.* pag. 205

RECENSIONI

G. CAPOCCIA

*Salvatore Aleo, Criminologia e sistema
penale, CEDAM, Padova, 2006* » 223

IL CONTROLLO PENALE DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: L'EQUILIBRIO PRECARIO TRA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLO STRANIERO

ALESSANDRO CENTONZE *

SOMMARIO: 1. L'esplosione del fenomeno migratorio nel nostro Paese nell'ultimo decennio. – 2. Le dimensioni transnazionali e globalizzate del fenomeno migratorio. – 3. Le politiche di controllo dei flussi migratori e l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40. – 4. L'evoluzione delle politiche di controllo dei flussi migratori e l'entrata in vigore della legge 10 settembre 2002 n. 189. – 5. Gli strumenti sanzionatori introdotti dalla legge 11 agosto 2003 n. 228. – 6. Le questioni terminologiche e definitorie collegate alla dimensione transnazionale dei fenomeni migratori illegali. – 7. Il controllo penale dell'immigrazione clandestina e il problema dell'inquadramento dei fenomeni criminali transnazionali. – 8. Il controllo penale dei flussi migratori illegali e l'inadeguatezza del modello causale classico a inquadrare i fenomeni criminali transnazionali. – 9. Il controllo penale dell'immigrazione clandestina e la prospettiva di un'analisi funzionalistica dei flussi migratori illegali.

1. L'esplosione del fenomeno migratorio nel nostro Paese nell'ultimo decennio

Le ondate migratorie che hanno colpito il territorio europeo nell'ultimo decennio sono un fenomeno caratteristico della nostra epoca, anche se non se ne può affermare l'assoluta novità per il mondo occidentale. Si tratta, comunque, di un fenomeno che si è manifestato con aspetti di indubbia originalità, soprattutto sotto il profilo degli interessi economici e delinquenziali che ne rappresentano lo sfondo e che ne permettono il dilagare nelle nazioni industrializzate⁽¹⁾.

Si registra, infatti, ormai da diversi anni, un flusso migratorio inarrestabile tra alcuni Paesi in via di sviluppo appartenenti alle aree africana, sud-americana e asiatica sud-orientale e le nazioni

* Sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

⁽¹⁾ Per un primo approccio ai problemi collegati all'esplosione del fenomeno migratorio registrato negli ultimi anni nel mondo occidentale, con particolare

occidentali industrializzate ed economicamente più sviluppate del pianeta. In particolare, il nostro Paese è stato stabilmente investito da continue ondate migratorie, che hanno avuto inizio sul finire degli anni ottanta e proseguono tuttora in modo pressoché inarrestabile. In precedenza, invece, si era registrata l'esplosione di tale fenomeno migratorio in una direzione inversa, assistendosi – soprattutto nel ventennio successivo al secondo dopoguerra – all'emigrazione di milioni di italiani verso le nazioni dell'Europa settentrionale⁽²⁾.

Le ragioni che hanno dato origine a tali inarrestabili flussi migratori sono molteplici, benché ormai si concordi sul fatto che l'esplosione del fenomeno migratorio sia la conseguenza di due fattori scatenanti: il crescente divario socio-economico determinatosi tra i Paesi occidentali industrializzati e quelli in via di sviluppo o sottosviluppati; il clima di diffusa instabilità geo-politica che ha caratterizzato, per tutto il ventesimo secolo, vaste aree del pianeta.

A questi due concomitanti fattori – che possiamo definire obiettivamente predominanti – ne risultano correlati almeno altri tre: la sovrappopolazione e l'inarrestabile crescita demografica di numerose nazioni del terzo mondo; i conflitti bellici interni che soffocano vaste aree dei continenti africano e asiatico; la disomogeneità etnica e religiosa che caratterizza numerosi Paesi del cosiddetto terzo mondo.

In questa direzione, a titolo meramente esemplificativo di quanto si sta affermando in queste prime pagine, si consideri

riferimento alle tematiche dell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, si vedano S. Aleo, *Sul problema della definizione della criminalità organizzata. Con riferimento alla Convenzione di Palermo ed a margine dei lavori della Commissione Nordio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2003, n. 1, pp. 22 ss.; M. Barbagli, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998; G. Chinnici, *La criminalità tra migranti in Italia e immigrati stranieri*, in *Rass. it. criminologia*, 1998, II, pp. 277 ss.; A. Coluccia-F. Ferretti, *Immigrazione: nuove realtà e nuovi cittadini*, Franco Angeli, Milano, 1998; G. Marotta, *Immigrati: devianza e controllo sociale*, Cedam, Padova, 1995; G. Tinebra-A. Centonze, *Il traffico internazionale di persone e il controllo dell'immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d'indagine*, in AA.VV., *Il traffico internazionale di persone* (a cura di G. Tinebra e A. Centonze), Giuffrè, Milano, 2004, pp. 3 ss.

⁽²⁾ Si vedano A. Coluccia-F. Ferretti, *Immigrazione cit.*, pp. 16 ss., che, nell'analizzare le politiche di contrasto, nazionali e internazionali, all'immigrazione clandestina, sottolineano la necessità di non dimenticare la nostra storia nazionale e di non perdere di vista la dimensione complessiva del problema migratorio, per come lo stesso si è sviluppato nello spazio europeo nell'ultimo cinquantennio.

che, secondo i dati statistici forniti dai più autorevoli organismi di monitoraggio internazionale, il reddito pro capite dei venti Paesi più ricchi del mondo è di circa quaranta volte superiore a quello dei venti Paesi più poveri del pianeta. Senza considerare che queste indicazioni statistiche, di per sé particolarmente rappresentative, assumono proporzioni addirittura eclatanti se si considera che il divario esistente tra i parametri economici di questi due gruppi di nazioni tende ad ampliarsi in misura sempre più consistente. Basti considerare, a questo proposito, che, negli ultimi settantacinque anni, il dato differenziale tra tali valori si è sostanzialmente triplicato⁽³⁾.

Si tenga presente, ancora, che questo fenomeno presenta caratteristiche assolutamente peculiari nell'Europa occidentale, dove, negli ultimi dieci anni, si sono fronteggiati consistenti flussi migratori derivati dai cambiamenti di regime intervenuti nei Paesi europei che facevano parte del cosiddetto blocco filo-sovietico. Da questi mutamenti geo-politici, infatti, è scaturita una nuova e inarrestabile ondata migratoria, che ha imposto una rivisitazione dei modelli di analisi dei flussi di popolazione straniera che hanno investito il territorio italiano.

In tale ambito, estremamente composito e diversificato, il nostro Paese è risultato esposto a queste incontrollabili ondate migratorie per una pluralità di concomitanti ragioni. Tale esposizione è soprattutto la conseguenza delle peculiarità geografiche del nostro territorio, che rappresenta la porta d'ingresso principale dell'area balcanica occidentale e – insieme alle frontiere spagnole – il limite meridionale dell'intero territorio europeo. Il nostro Paese, inoltre, con la sua frontiera marittima mediterranea, mette in comunicazione diretta i territori di tre continenti: l'Europa, l'Africa e l'Asia⁽⁴⁾.

Tutto questo ha determinato la necessità di fronteggiare con strumenti normativi di carattere emergenziale tali inaspettate ondate migratorie e al contempo ha provocato un abbassamento dei limiti di tolleranza sociale della popolazione italiana rispetto alla popolazione straniera immigrata. Tale abbassamento dei limiti di tolleranza sociale, a sua volta, è la conseguenza dei problemi di ordine pubblico e di sicurezza metropolitana che inevitabilmente si accompagnano – in tutte le nazioni dell'area occidentale – a questi complessi fenomeni geo-politici⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Questi dati sono tratti da A. COLUCCIA-F. FERRETTI, *op. ult. cit.*, pp. 22 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. A. COLUCCIA-F. FERRETTI, *op. ult. cit.*, pp. 18-19.

⁽⁵⁾ Sul punto, si veda G. MAROTTA, *Immigrazione, criminalità e giustizia*, in

In ogni caso, a prescindere dalle esasperazioni giornalistiche – troppo spesso legate a episodi occasionali per nulla rappresentativi dell'insieme della popolazione immigrata presente sul territorio italiano – è necessario mantenere una visione obiettiva del fenomeno. Tutto ciò, naturalmente, impone l'utilizzo di modelli di analisi che contemperino le ineludibili istanze di difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini con le esigenze di integrazione sociale degli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Si tenga, altresì, presente che sottrarsi, con un atteggiamento di rigida chiusura istituzionale alle incontrovertibili trasformazioni provocate dall'imponenza del fenomeno non costituisce un approccio lungimirante al problema migratorio. Infatti, solo una politica di apertura regolamentata – e conseguentemente controllata – tendente a realizzare un processo di integrazione graduale della popolazione immigrata straniera, commisurato alle nostre effettive capacità di accoglienza socio-economica, può consentire di contenere la pressione migratoria proveniente dal resto del mondo, canalizzandola in ambiti quantitativi fisiologici e riducendo i pericoli di ordine pubblico e di rifiuto sociale connessi a tale inarrestabile pressione.

In ogni caso, l'esperienza comune dei Paesi occidentali investiti da questo fenomeno ha evidenziato che alle ipotesi di rigida chiusura dei canali legali di accesso al territorio nazionale generalmente si accompagna un aumento significativo della pressione dei flussi migratori irregolari, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di opportunità per le consorterie criminali impegnate nel controllo di tali flussi e nello sfruttamento degli immigrati clandestini.

Infatti, una parte rilevante della criminalità riconducibile ai cittadini stranieri deve essere messa in relazione con le operazioni di traffico e di sfruttamento attuate dalle consorterie criminali che si dedicano al controllo e all'impiego delle vittime di tali ondate migratorie illegali. Con l'ulteriore conseguenza, che tanto più i gruppi transnazionali che controllano l'immigrazione illegale sono

Immigrazione. Riflessione e ricerche (a cura di A. Coluccia), Giuffrè, Milano, 1999, p. 3, dove si osserva acutamente: «L'Italia, già caratterizzata da una forte emigrazione verso l'estero e da fenomeni migratori interni si è trasformata negli ultimi anni in un paese di forte immigrazione o in una zona di transito per flussi migratori di notevoli dimensioni. Ne sono derivati non pochi problemi di ordine pubblico per la sicurezza interna dello Stato, soprattutto a causa dell'intensificarsi delle immigrazioni clandestine. Tale flusso, per lo più di "povertà estreme" – termine con cui si definiscono quelle aree di privazione, disagio ed esclusione che occupano i gradini più bassi della stratificazione sociale e

organizzati in strutture articolate e ramificate territorialmente, tanto più elevata risulterà la possibilità che gli immigrati stranieri siano fatti entrare clandestinamente nel territorio dello Stato di destinazione con la finalità – generalmente sconosciuta alle stesse vittime di questi traffici illeciti – di essere introdotti in circuiti e in mercati criminali paralleli, per venire impiegati quale terminale operativo di un'associazione a delinquere o comunque come manovalanza delittuosa⁽⁶⁾.

Quello che abbiamo di fronte, dunque, non è un fenomeno inquadrabile con i canoni tradizionali dell'analisi sociologica dei flussi migratori regolari, che storicamente – e ciclicamente – investono le aree geografiche economicamente più sviluppate del nostro pianeta; ma, al contrario, è un fenomeno che deve essere valutato nella più generale prospettiva del riassetto della popolazione mondiale e del riequilibrio delle risorse economiche planetarie. Di conseguenza, nell'analizzare il fenomeno migratorio non si può fare a meno di partire dal dato di fatto incontrovertibile secondo il quale esso rappresenta la conseguenza di una pluralità di concomitanti fattori – che si intersecano inscindibilmente tra loro – di ordine demografico, bellico, delinquenziale, etnico, economico e religioso⁽⁷⁾.

D'altra parte, le ondate migratorie che hanno investito – con le drammatiche proporzioni che si sono evidenziate in queste pagine

non usufruiscono, se non in minima parte, di protezione legislativa e delle garanzie del *welfare state* – costituisce un fertile terreno di "coltura" dove potere reclutare lavoratori in modo irregolare o addirittura manovalanza per il crimine. Tale situazione ha prodotto, poi, un'inasprirsi dei conflitti sociali, provocati a volte da insufficiente conoscenza del fenomeno e da discutibili campagne-stampa».

⁽⁶⁾ In questa direzione, di grande utilità ci sembra il richiamo a COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *Relazione sul traffico di esseri umani*, Documento XIII, n. 49, pp. 13 ss., dove, a proposito del ruolo di controllo delle rotte dell'immigrazione clandestina da parte delle grandi organizzazioni transnazionali, si utilizza l'espressione di "business criminale e violazione dei diritti umani". Con tale efficace espressione, in particolare, si punta a descrivere il rapporto di proporzionalità diretta esistente tra le politiche legislative tendenzialmente restrittive degli Stati europei occidentali impegnati ad arginare il fenomeno migratorio e l'espansione oggettivamente inarrestabile delle grandi organizzazioni transnazionali che controllano i flussi migratori clandestini e impongono le proprie regole criminali su tali complessi ambiti delinquenziali.

⁽⁷⁾ Sul punto ci sembra utile il riferimento all'analisi di L. PEPINO, *Immigrazione, politica, diritto*, in *Questione giustizia*, 1999, 1, pp. 23 ss., che analizza le dinamiche che caratterizzano il fenomeno migratorio nel nostro Paese partendo dal convincimento della sua natura multi-fattoriale, tale per cui lo stesso costituirebbe la conseguenza di una concomitanza di elementi determinanti, che si intrecciano tra di loro in una miscellanea socio-politica nell'ambito della quale diventa obiettivamente difficile individuare i fattori eziologici predominanti.

– il mondo occidentale negli ultimi anni si sono caratterizzate per le loro peculiarità sia quantitative che qualitative, producendo come conseguenza quella per cui le tradizionali classificazioni provenienti dalle letterature sociologica e penalistica si sono rivelate inadatte a spiegare la portata planetaria di questo fenomeno, che comporta la risoluzione di problemi metodologici particolarmente complessi.

In questa direzione, si consideri anche che le analisi dei flussi migratori imperniate su modelli tradizionali peccano per il disinteresse rispetto alla centralità assunta dalle organizzazioni transnazionali che controllano questo fenomeno. Da questo punto di vista, ad esempio, si consideri l'inadeguatezza del modello di diritto penale classico ad affrontare i fenomeni migratori clandestini – che sono espressione di attività illecite transnazionali e globalizzate – in una prospettiva ancorata alla tipicità delle fattispecie di reato applicabili alle condotte che li supportano⁽⁸⁾.

In questa prospettiva, è evidente che non ha senso continuare a valutare i fenomeni migratori – legali o illegali – utilizzando le tradizionali categorie della sociologia giuridica, che classificano le immigrazioni in volontarie, economiche, politiche, demografiche, etniche e belliche. Utilizzando tali distinzioni, infatti, non si riuscirebbero a inquadrare alcune ondate che hanno investito il mondo occidentale nell'ultimo decennio – come quella curda o quella kossovara – che sono appunto espressione di fenomeni globalizzati e transnazionali.

Si tratta, infine, di comprendere che il “problema migratorio” si manifesta con forme assolutamente originali rispetto al passato anche recente, che devono essere esaminate in modo da

⁽⁸⁾ Si tratta della critica al modello di diritto penale classico che discende dall'utilizzazione della teoria generale dell'organizzazione per inquadrare i fenomeni criminali associativi. In questo contesto, di particolare interesse ci sembra il rinvio all'analisi di S. ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 31, che, a questo proposito, osserva testualmente: «La giustificazione della responsabilità individuale nei termini della funzionalità del contributo, rispetto ad una dimensione generale organizzativa, presuppone ed esprime, invero, la consapevolezza epistemologica circa il carattere relativo, e, quindi l'inevitabile approssimazione di qualsiasi determinazione astratta, formale, in termini di modelli comportamentali e di soglia, e piuttosto di criteri (indici di valutazione), della rilevanza – appunto, funzionale – del comportamento individuale rispetto alla forma collettiva, ed organizzata; quindi l'essenzialità, il carattere definitorio, dell'argomentazione in concreto. Il modello generale è definibile solo in modo sintetico; e, peraltro, si auto-definisce continuamente, secondo il senso stesso della nozione di organizzazione, nella concreta attività realizzata. La nozione di “concorso”, di “partecipazione”, come di “aiuto”, di “sostegno”, di “assistenza”, definiscono modelli comportamentali ampi, ed in tal senso generici, in quanto criteri – molto più propriamente – d'imputazione

evitare il rischio di analisi superficiali o peggio ancora inadatte a comprenderne le dinamiche reali⁽⁹⁾.

2. Le dimensioni transnazionali e globalizzate del fenomeno migratorio

Alla stregua di quanto si è detto appare indispensabile qualche puntualizzazione sulle caratteristiche strutturali delle organizzazioni criminali che controllano, su scala internazionale, i flussi migratori illegali, al fine di comprendere quali sono i punti di riferimento di questa analisi.

È indubbio, infatti, che l'immigrazione clandestina rappresenta il momento terminale di un più vasto fenomeno che riguarda la sfera di operatività e gli interessi criminali delle organizzazioni transnazionali che la controllano, sfruttando le condizioni di disagio economico e sociale che condizionano vaste aree del pianeta⁽¹⁰⁾.

Tutto ciò si rende necessario in ragione del fatto che molteplici sono le attività delittuose attraverso le quali si estrinseca il controllo dell'immigrazione clandestina da parte delle organizzazioni criminali transnazionali del pianeta, la cui forza e il cui potere economico

fondati sulla correlazione con il comportamento altrui: il contenuto di tali relazioni dipende, per un verso, nei fatti, dall'inventiva, dalla fantasia, inesauribile, dei protagonisti; per altro verso, dallo stesso modello definitorio adottato dal soggetto del giudizio, nel senso dell'ampiezza di tale modello, che ne costituisce l'aspetto intrinsecamente valutativo; comunque, dalla coscienza e volontà dell'Autore, in ordine appunto a tale rilevanza, funzionale, della sua condotta, rispetto a quella altrui».

⁽⁹⁾Si veda M. PASTORE, *Le politiche degli Stati europei, in I diritti di Odisseo. Appunti sparsi in materia di immigrazione* (a cura di S. Lonni), Einaudi, Torino, 1998, pp. 41 ss., in cui si sottolinea la necessità di prendere adeguatamente in considerazione il fenomeno interno al più vasto problema dell'immigrazione illegale, consistente nell'aumento esponenziale delle componenti politiche di taluni gruppi etnici o nazionali – a sua volta conseguenza dell'instabilità politica di vaste aree geografiche del pianeta – che hanno fatto prepotentemente ingresso nel continente europeo nell'ultimo decennio. Per un approccio di respiro internazionale, anche ai fini di una possibile comparazione con la realtà nazionale del fenomeno, ci sembra utile il riferimento a ICMPO, *Asilo in Europa-Asilo in Svizzera. Uno studio comparato dell'International Center of Migration Policy Development sulla politica di immigrazione e di asilo di alcuni Paesi occidentali*, Ufficio Federale dei Rifugiati, Berna, 1995, pp. 45 ss.

⁽¹⁰⁾In questa direzione, si veda G. MAROTTA, *Immigrazioni* cit., pp. 3-4, dove si afferma: «Il problema, in effetti nasce dal fatto che non ci si è resi conto dell'inevitabilità delle migrazioni – evento planetario dovuto a una molteplicità di fattori – che rappresentano una realtà non oscurabile con norme repressive atteggiamenti razzistici e di difesa delle posizioni di privilegio godute dai cittadini dei paesi industrializzati. È certamente indispensabile limitare l'ingresso degli extra-comunitari, specie dei clandestini; appare del tutto inutile infierire sul singolo

rappresentano il presupposto organizzativo indispensabile di questo fenomeno. Infatti, le attività delittuose attraverso le quali si sostanzia questo traffico sono gestite da gruppi transnazionali, che curano tutte le fasi del trasporto e del trasferimento illegale degli immigrati stranieri, raccordandosi con le varie frange criminali presenti sul territorio degli Stati di destinazione.

All'interno di questo unitario fenomeno criminale – che possiamo definire convenzionalmente “traffico internazionale di persone” – devono essere comprese due differenti tipologie criminologiche. In questo caso, il riferimento al concetto di tipologia criminologica – o al concetto sostanzialmente equivalente di fenomeno criminale – è il frutto di una scelta mirata, fondata sulla consapevolezza che le attività delittuose riconducibili alla sfera di operatività di gruppi criminali organizzati non costituiscono una fattispecie nel senso classico del termine, corrispondente a un modello generale e astratto. È evidente, infatti, che nel caso della criminalità organizzata è più opportuno parlare di fenomeni criminali da intendere come complesso di fatti e accadimenti considerati nel loro divenire e nella loro dimensione sociale concreta⁽¹¹⁾.

In questa prospettiva, il riferimento al “traffico internazionale di persone”, innanzitutto, punta a comprendere quel complesso di attività delittuose che sono inquadrabili giuridicamente nell'ambito della “tratta di persone”, la quale è finalizzata allo sfruttamento degli immigrati stranieri trasferiti clandestinamente e alla loro preordinata destinazione a un mercato criminale dello Stato straniero d'ingresso. Il riferimento a questo fenomeno, allo stesso tempo,

soggetto, costretto dalla miseria e da vere e proprie necessità di sopravvivenza, sia esso profugo economico o politico, se non si attiva, in primo luogo, il controllo repressivo verso le organizzazioni criminali che fanno del traffico di esseri umani l'ultimo, in ordine di tempo, redditizio business».

⁽¹¹⁾Per un'analisi critica del modello di normazione introdotta nel nostro sistema con riferimento alle fattispecie delittuose associative, si veda L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma/Bari, 1990, p. 859, dove l'estraneità di tali figure rispetto al nostro ordinamento, viene così riassunta: ««Il fatto, in queste figure normative, sfuma nel percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dell'imputato, ed è come tale tanto poco verificabile dall'accusa quanto poco confutabile dalla difesa. E si configura tendenzialmente come un reato di *status*, più che come un reato di azione e di evento, identificabile, anziché con prove, con valutazioni riferite alla soggettività eversiva o sostanzialmente anti-giuridica del suo autore. Ne è risultato un modello di anti-giuridicità sostanziale anziché formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anziché sui reati, e che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica – etica o naturalistica – del reato come male *quia peccatum* e non solo *quia prohibitum* e l'idea che si debba punire non per *quel che si è fatto* ma per *quello che si è*».

punta a comprendere quel complesso di attività delittuose che vanno inquadrare giuridicamente nell'ambito del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", che è finalizzato all'introduzione nel territorio di uno Stato straniero degli immigrati clandestini, a prescindere dal loro successivo inserimento in uno o più mercati illeciti e senza che in questo caso assuma rilievo immediato la prospettiva di uno sfruttamento lavorativo dello straniero⁽¹²⁾.

Il riferimento al "traffico internazionale di persone" ci consente di affermare che le figure delittuose associative non sono delle fattispecie nel senso classico del termine, corrispondente al modello generale e astratto di responsabilità penale canonizzato dal diritto penale tradizionale. È indubbio, d'altra parte, che le norme elaborate dal legislatore italiano in funzione di contrasto alla criminalità organizzata sono obiettivamente difformi – per non dire incompatibili – rispetto ai principi generali del diritto penale classico di ispirazione germanica, caratterizzandosi per una carenza di determinatezza che coinvolge la stessa pregnanza del principio di tassatività per il nostro sistema penale⁽¹³⁾.

Si vedrà, più avanti, che le due tipologie criminologiche sono state definitivamente consacrate sul piano internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata, sottoscritta a Palermo nel dicembre del 2000, che ha dedicato a ciascuna di tali figure un'apposita disciplina. Quello che, comunque,

(12) Si veda UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLY, CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE, Report of the Ad Hoc Committee on Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session, Annex II, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 2000, che, in particolare, all'articolo 3, afferma: «Trafficking in Persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at minimum, the exploitation of prostitution, or other form of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs».

(13) Negli stessi termini critici, si veda l'analisi di S. MOCCIA, *La perenne emergenza*, Esi, Napoli, 1995, pp. 28-29, che, a proposito della funzione simbolica del diritto penale con specifico riferimento alla legislazione antimafia e alla fattispecie dell'articolo 416-bis del codice penale, che ne rappresenta l'espressione più tipica e comunque più rappresentativa, osserva causticamente: «Le risposte ufficiali, viceversa, sono state di tipo emergenziale, di mero ordine pubblico, tendenti a contrastare, e neppure efficacemente, i sintomi del malessere, senza preoccuparsi di ipotizzare neppure un'azione di tipo strutturale. E l'emergenzialismo ha generato l'uso simbolico del diritto penale per presunte

ci sembra opportuno evidenziare fin da adesso è che solo attraverso la comprensione delle dinamiche di questo complesso fenomeno possiamo affrontare tutte le questioni collegate all'esplosione dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese.

In questa direzione, deve evidenziarsi che con l'espressione "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" si indicano tutte le attività delittuose tendenti a sfruttare l'ingresso illegale di una o più persone in uno Stato straniero. In questo ambito, vengono in rilievo tutte quelle attività illecite poste in essere da organizzazioni criminali transnazionali, strumentali al trasporto e all'ingresso degli immigrati clandestini in uno Stato straniero.

Invece, con l'espressione "tratta di persone" si definiscono quelle attività criminose consistenti nel reclutamento, attraverso forme di coazione fisica o psichica, di immigrati clandestini in funzione del loro sfruttamento criminale, successivo al loro ingresso nello Stato straniero di destinazione. Questa figura delittuosa, dunque, s'incentra sullo sfruttamento dell'immigrato clandestino conseguente al suo trasporto nello Stato straniero e presuppone la sua sottomissione agli scopi di un'organizzazione criminale.

In ambedue le ipotesi è chiaro che le organizzazioni criminali transnazionali sfruttano l'inevitabile condizione di sottomissione fisio-psichica degli immigrati clandestini per impiegarla nei mercati illegali degli Stati di destinazione, come quelli della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti, della pedo-pornografia, dell'accattonaggio, del lavoro nero. Si tratta, in buona sostanza, di forme di sfruttamento personale che hanno come obiettivo quello di limitare la libertà personale dell'immigrato, asservendolo agli interessi della consorteria che lo gestisce in un'ottica di

esigenze di politica criminale dell'efficienza, che ha finito per soppiantare la ricerca di ben più efficienti soluzioni di politica sociale generale». In questo contesto, ci sembra utile richiamare anche il passaggio successivo dello stesso paragrafo, dove l'Autore osserva: «La funzione simbolica del diritto penale è, infatti, quella di mostrare il carattere imprescindibile dell'intervento punitivo, accreditando una situazione di insicurezza; essa scoraggia una soluzione extrapenale, meno "rappresentativa" di quella penale, che, invece, per la maggior parte dei casi è la più idonea a risolvere *in radice* il problema; viene, invece, generata e coltivata l'illusione di sicurezza, che può attirare consensi dei cittadini verso lo Stato. In questo caso, l'approccio simbolico tende a privilegiare l'indagine sulle strutture associative a detrimento della più affidabile prospettiva della persecuzione di singoli reati scopo, e il rischio che si corre è quello di scambiare tipi di autore per eventi. In realtà, un diritto penale del fatto, quale emerge dal nostro assetto normativo fondamentale, impone di risalire dagli eventi ai soggetti e non, viceversa, dalla individuazione di soggetti ipotizzare degli eventi».

massimizzazione dei profitti illeciti, rispetto a cui rimangono estranee le vittime di questo traffico che rappresentano solo una "merce criminale"⁽¹⁴⁾.

In questi termini, ci sembra di potere affermare che con l'espressione "traffico internazionale di persone" si punta a definire un sistema criminale autonomo nell'ambito del quale deve essere inquadrata l'esplosione dell'immigrazione illegale nel nostro Paese, che rappresenta uno degli aspetti di un più ampio obiettivo rappresentato dal controllo dei flussi migratori del mondo occidentale. L'affermazione di questo sistema criminale costituisce la concretizzazione di un percorso evolutivo recente, di cui, sul piano giudiziario, solo da qualche anno, si è riusciti a decifrare compiutamente le dinamiche⁽¹⁵⁾.

Di conseguenza, il riferimento alle figure del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" e della "tratta di persone" – da intendersi nell'ampia accezione di fenomeni criminali ricompresi in tali ambiti definitivi – punta a rappresentare tutte le attività illecite attraverso cui si concretizza il controllo del mercato dell'immigrazione illegale da parte della criminalità organizzata transnazionale.

⁽¹⁴⁾ Sul punto, ci si permette di rinviare a G. TINEBRA-A. CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone e il controllo dell'immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d'indagine*, in AA.VV., *Il traffico internazionale* cit., p. 9, che a questo proposito affermano: «Più in generale, deve osservarsi che il massiccio ingresso di cittadini stranieri in Italia non è stato bilanciato da una corrispondente richiesta di manodopera e di forza lavoro industriale, con la conseguenza che spesso tali soggetti, giunti nel nostro Paese, sono stati costretti a vivere di espedienti, a svolgere attività produttive marginali o addirittura abusive, a rinforzare le fila numerose degli immigrati clandestini, facendo sorgere – soprattutto in quest'ultimo caso – gravi problemi di ordine pubblico e di sicurezza delle località urbane nelle quali vengono ad insediarsi. Tale moltitudine di immigrati stranieri, sostanzialmente emarginati, quindi, ha finito per costituire un bacino ideale per il reclutamento da parte della criminalità organizzata, rappresentando, al contempo, uno dei principali canali di sfruttamento illecito del "lavoro nero" del Paese».

⁽¹⁵⁾ Queste caratteristiche di sistematicità fanno del controllo dei flussi migratori illegali un "sistema autoreferenziale", come tale regolato da logiche criminali e dinamiche soggettive autonome. Per la ricostruzione della nozione di "sistema autoreferenziale" ci sembra indispensabile richiamare il modello teorico esposto in N. LUHMANN, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 82-83, che a tal proposito afferma: «Possiamo a questo punto precisare la nostra tesi sull'esistenza di sistemi autoreferenziali. In un senso molto generico, ciò significa che vi sono sistemi dotati della capacità di stabilire relazioni con se stessi e differenziare questo tipo di relazioni rispetto alle relazioni con il proprio ambiente. Questa tesi comprende la fattispecie "sistema" insieme alle condizioni della sua descrizione ed analisi ad opera di altri sistemi (anch'essi autoreferenziali). Essa non indica però il livello di astrazione dell'analisi teorico-concettuale che il sistema scientifico consente di realizzare. Anche qui occorre distinguere diversi livelli sistemici. Il sistema scientifico è in grado di

In questi termini, si può comprendere più facilmente la necessità di affermare un rapporto di proporzionalità diretta tra il dilagare dell'immigrazione illegale sul territorio italiano e il controllo dei flussi migratori illegali da parte delle organizzazioni transnazionali del pianeta. Soltanto così, inoltre, si potrà comprendere il ruolo marginale e passivo degli immigrati clandestini, che di tali traffici sono le vittime, mantenendosi estranei a ogni profilo organizzativo o collettivo.

Fin d'ora, dunque, si può affermare che, per la comprensione delle dinamiche collegate all'esplosione del fenomeno migratorio, risulta determinante l'analisi degli interessi delle organizzazioni transnazionali che lo gestiscono. Al contempo, deve essere chiara l'inscindibilità delle due tipologie sopra richiamate, che rappresentano due aspetti complementari di un unico fenomeno criminale di matrice *extranazionale* e *transnazionale* che necessita di un inquadramento omogeneo e unitario⁽¹⁶⁾.

3. Le politiche di controllo dei flussi migratori e l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40

La vulnerabilità geografica dell'Italia alle rotte dell'immigrazione clandestina rende di drammatica evidenza il problema dell'individuazione degli strumenti normativi più efficaci per disciplinare questo fenomeno. Tutto ciò impone una breve ricostruzione dei percorsi seguiti dal legislatore italiano, per comprendere l'evoluzione delle strategie di controllo dell'immigrazione nel nostro Paese.

Il nostro punto di partenza è costituito dalla legge 6 marzo 1998 n. 40, che rappresenta il primo organico tentativo di disciplinare i flussi migratori che hanno investito l'Italia negli ultimi anni. Si tratta, invero, di una disciplina che, fin da subito, ha mostrato alcuni limiti

analizzare altri sistemi sotto determinati aspetti che risultano inaccessibili ai sistemi stessi. In questo senso esso è capace di svelare e di formulare strutture e funzioni latenti. Viceversa si verifica spesso, proprio nell'ambito della sociologia, che i sistemi, autoanalizzandosi autonomamente, sviluppano forme di accesso alla complessità che non sono accessibili all'analisi ed alla simulazione scientifica».

⁽¹⁶⁾ In questa direzione, si veda il resoconto presentato dal COMITATO PARLAMENTARE SCHENGEN-EUROPOL, *Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tratta di esseri umani depositato*, Documento XIII, n. 30, p. 2, in cui si afferma: «Vale la pena precisare, anzitutto, che nell'espressione traffico internazionale di persone, che indica, genericamente, tutte le forme di attività criminose che si fondano sul trasferimento, apparentemente legale o totalmente illegale, di persone da uno Stato all'altro, sono

nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina; ma che al contempo ha rappresentato il definitivo superamento dell'approccio riduttivistico che in passato aveva caratterizzato il problema del controllo dei flussi migratori⁽¹⁷⁾.

L'ambito di applicazione di questa normativa è essenzialmente definito dai primi due commi dell'articolo 1. In particolare, nell'articolo 1 comma 1, si stabilisce: «La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri». Nel secondo comma dell'articolo 1, invece, si prevede: «La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45».

La legge 6 marzo 1998 n. 40, dunque, rappresenta un passaggio fondamentale per il controllo dell'immigrazione illegale del Paese, che, per la prima volta, considera dalla parte dello straniero, con l'introduzione di politiche pluriennali di inserimento e di importanti misure di protezione degli immigrati clandestini, finalizzate a interrompere i vincoli di omertà e di sudditanza che troppo legano trafficanti e trafficati⁽¹⁸⁾.

Più in generale, deve rilevarsi che il sistema di controllo dell'immigrazione introdotto dalla legge 40/1998 punta all'introduzione di forme di controllo sistematico dei flussi e delle quote migratorie, che vengono definite periodicamente con riferimento al numero massimo di stranieri che si ritiene – sulla base di ragionevoli e attendibili previsioni – possano essere assorbiti dal tessuto sociale ed economico.

In questo ambito programmatico, di fondamentale importanza

comprese, di regola, due tipi distinti di situazioni. Da un lato abbiamo il traffico, in Italia chiamato soprattutto tratta, finalizzato allo sfruttamento delle persone che ne sono oggetto *trafficking of human beings*. Dall'altro abbiamo il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina *smuggling of migrants*, letteralmente contrabbando di migranti».

⁽¹⁷⁾ Per una panoramica sulle principali questioni interpretative sollevate dall'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, si veda B. NASCIMBENE, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il commento*, in *Diritto penale e processo*, 1998, n. 4, pp. 421 ss.

⁽¹⁸⁾ Si veda L. PEPINO, *Immigrazione* cit., pp. 25 ss., che sottolinea come nel nostro Paese si sia passati a considerare l'immigrazione illegale dalla parte della vittima del "traffico internazionale di persone", introducendo importanti misure di protezione degli immigrati clandestini nella loro veste di vera e propria "merce criminale". Si è puntato in questo modo a interrompere i vincoli di sottomissione che legano i trafficanti e i trafficati, che nel passato hanno rappresentato un ostacolo insormontabile all'individuazione di tali attività di sfruttamento.

è la norma dell'articolo 3 comma 1 della legge 40/1998, dove si afferma testualmente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico».

Nella stessa direzione, si consideri l'articolo 3 comma 4, dove si stabilisce: «Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro autonomo, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro subordinato, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea disposte a norma dell'art. 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente».

Si tratta, tuttavia, com'è deducibile dalla breve stagione di questa disciplina normativa – e dal tenore dell'articolo 3 comma 1 che si è appena esposto – di un percorso programmatico non facilmente perseguibile, perché così si stabilisce un rapporto artificiale tra il controllo dei flussi migratori che investono il nostro territorio e l'andamento del mercato, con particolare riferimento alla disponibilità di forze lavorative e alle capacità di ricezione produttiva della nazione. Non è facile, peraltro, prevedere le capacità di

assorbimento produttivo della popolazione straniera, anche in considerazione del fatto che storicamente nel nostro Paese, in materia di controllo dell'immigrazione clandestina, ci si muove – senza possibilità di alcuna mediazione istituzionale e culturale – tra opzioni liberistiche secondo le quali i flussi migratori come tutti i fenomeni economici e sociali devono essere spontaneamente regolati dal mercato senza alcun intervento regolatore dell'autorità statale e contrapposte opzioni rigoristiche secondo le quali al contrario deve essere negato ogni spazio di tolleranza all'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri, a prescindere dalla valutazione delle condizioni di assorbimento economico degli immigrati della nazione ⁽¹⁹⁾.

In ogni caso, quali che siano le valutazioni sulle contrapposizioni ideologiche che caratterizzano l'attuale dibattito politico e culturale sul "problema migratorio", ci sembra evidente che la legge 40/1998 si fonda su un'opzione largamente condivisibile sul piano metodologico. Non v'è dubbio, infatti, che è la stessa natura dei flussi migratori che richiede una valutazione complessiva delle cause che li determinano e delle capacità di assorbimento dell'immigrazione straniera da parte del nostro sistema socio-economico. Con la sua entrata in vigore, dunque, si è compiuto un fondamentale passo in avanti nell'elaborazione di strategie di contrasto più efficaci per contrastare l'immigrazione clandestina, tanto è vero che – con gli adattamenti conseguenti a una diversa paternità legislativa – questa impostazione è stata recepita dalla legge 10 settembre 2002 n. 189, anche nota al pubblico come *legge Bossi-Fini*.

Il problema, semmai, è quello di comprendere che continuare a considerare i flussi migratori nella sola prospettiva della capacità di assorbimento lavorativo ed economico degli stranieri costituisce un'operazione che solo in parte è corrispondente alla realtà sociologica del fenomeno, perché si emigra senza avere un'esatta cognizione del segmento professionale nel quale ci si collocherà nello Stato di destinazione. Di più, si emigra per andare a cercare un lavoro che ancora non c'è e non per occupare un posto di lavoro predeterminato, perché i flussi migratori – al contrario delle previsioni contenute nell'articolo 3 comma 1 della legge 40/1998 e del riferimento ai piani di inserimento triennali – sono caratterizzati da un andamento spontaneo e dall'assenza di forme di inserimento coordinato.

⁽¹⁹⁾ Cfr. G. BOLAFFI, *Una politica per gli immigrati*, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 43 ss.

Tutto questo ha reso inevitabilmente astratta la strategia d'ingresso controllato dei lavoratori stranieri, non tenendo in adeguata considerazione i percorsi spontanei dei flussi migratori che investono i Paesi occidentali. Tali flussi, infatti, si caratterizzano perché gli immigrati si offrono senza alcuna mediazione al sistema produttivo italiano, che, spesso, non è nelle condizioni di assorbirli legalmente e che tende a indirizzarli – quantomeno nell'immediatezza del loro ingresso sul territorio nazionale – verso il circuito produttivo precario o illegale. Né le previsioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge 40/1998 – rispettivamente dedicate a "Ingresso nel territorio dello Stato" e "Permesso di soggiorno" – sono apparsi idonei a superare le difficoltà di inserimento professionale ed economico di cui si sta parlando.

Del resto, queste carenze hanno costituito il terreno di scontro del dibattito preparatorio all'entrata in vigore della legge 10 settembre 2002 n. 189, che ha cercato di colmare tali lacune, introducendo strumenti più flessibili per affrontare in tempi rapidi eventuali ondate migratorie inaspettate.

In questi termini, è evidente che l'elaborazione di efficaci strategie di contrasto a un fenomeno così complesso necessita di un atteggiamento duttile, fondato su una verifica continua delle misure adottate e dei correttivi necessari per contrastarlo. Diversamente, si finisce per disciplinare con modelli eccessivamente teorici i flussi migratori regolari e irregolari, finendo per controllare un fenomeno astratto e non tenere in debito conto il suo andamento e le sue dinamiche reali. È necessaria, dunque, una verifica dei flussi migratori che investono il Paese, che prescinda da astrazioni programmatiche, anche alla luce dell'esigenza di contrastare il fenomeno del "traffico internazionale di persone", che richiede un monitoraggio istituzionale costante.

Deve, infine, osservarsi che l'approccio metodologico delineato dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 – con particolare riferimento alla disciplina dell'introduzione e della permanenza sul territorio nazionale degli immigrati stranieri prevista dagli artt. 3 e 4 – presenta anche un ulteriore profilo negativo, che, nel lungo periodo, si è rivelato l'elemento di maggiore debolezza del suo impianto normativo.

Infatti, questa legge mirando all'individuazione di un equilibrio tra i flussi migratori e le capacità di recettività produttiva del nostro sistema economico punta a disciplinare un fenomeno nella sua *fisiologia*, trascurando o sottostimando tutte le problematiche collegate alla sua *patologia*, alle quali vengono dedicate le sole previsioni – che sono obiettivamente marginali – contenute

nell'articolo 10.

Tali aspetti patologici, tuttavia, rappresentano una delle principali cause della crescente xenofobia che, negli ultimi anni, ha caratterizzato l'atteggiamento della popolazione italiana nei confronti degli immigrati stranieri. La disciplina introdotta dalla legge 40/1998, pertanto, si è mostrata carente sotto il profilo della valutazione dei fenomeni di criminalità diretta e indotta che costituiscono un portato inevitabile del "problema migratorio", trascurando le questioni di ordine pubblico che sono collegate all'immissione di ingenti quantitativi di stranieri nel territorio di uno Stato.

In questi termini, ci sembra di potere affermare che un percorso normativo più aderente alla realtà del fenomeno migratorio – e soprattutto più efficace per contrastarne le disfunzioni criminali – avrebbe dovuto contemperare i modelli di analisi sociologica applicabili con le sue specificità delinquenziali. Tutto questo costituisce una dimostrazione del fatto che l'aumento esponenziale dei flussi migratori clandestini che investono una nazione è strettamente collegato con il ruolo svolto dalle organizzazioni criminali transnazionali che li controllano, allo scopo di alimentare i circuiti illegali degli Stati di destinazione degli stranieri⁽²⁰⁾.

4. L'evoluzione delle politiche di controllo dei flussi migratori e l'entrata in vigore della legge 10 settembre 2002 n. 189

L'aumento della criminalità straniera è un fenomeno collegato all'aumento dei flussi migratori irregolari che colpiscono il territorio di un determinato Stato. Allo stesso tempo, l'esplosione di tale fenomeno reca con sé un irrigidimento dell'opinione pubblica nei confronti della popolazione straniera che rende più difficile l'elaborazione di efficaci strategie di inserimento sociale degli immigrati.

⁽²⁰⁾ Si veda l'importante analisi di E. SAVONA-U. DI NICOLA, *Migrazioni e criminalità. Trent'anni dopo*, in *Rass. it. criminologia*, 1998, I, p. 181, dove si sottolinea l'importanza della valutazione della criminalità straniera di tipo indotto per il corretto inquadramento del fenomeno criminale in esame. In particolare, nel contesto di tale analisi, gli autori affermano: «Si tratta della catena sempre più stretta che va dal traffico alla criminalità indotta passando per lo sfruttamento. Occorre, infatti, tenere conto di un fattore che, in anni recenti, si è inserito nella realtà dei processi migratori: l'organizzazione dei gruppi criminali. Un modello più aderente alla realtà dovrebbe tentare di combinare le teorizzazioni sopra esposte con una teoria capace di considerare la criminalità dell'immigrato come dipendente in modo parziale dall'ingresso delle organizzazioni criminali nel traffico dei migranti».

L'aver trascurato tale rapporto ha costituito un limite per la legge 6 marzo 1998 n. 40, che si è rivelata inadatta a contrastare l'esplosione dell'immigrazione nel Paese. Di conseguenza, l'assenza di una normativa di contrasto efficace dell'immigrazione illegale ha rappresentato la causa principale del superamento in senso repressivo della legge 10 settembre 2002 n. 189.

Infatti, tanto più i gruppi che gestiscono l'immigrazione clandestina sono organizzati, tanto più elevata risulterà la possibilità che gli immigrati clandestini che hanno seguito le rotte imposte dai sodalizi transnazionali siano introdotti nei circuiti criminali degli Stati di destinazione. Non v'è dubbio, allora, che soltanto un'adeguata comprensione delle dinamiche operative di queste consorterie può portare all'elaborazione di strategie di contrasto istituzionale efficaci e multiformi, in grado di sintetizzare in un unico sforzo il potere di repressione degli Stati coinvolti da questi fenomeni.

Tutto questo postula che i fenomeni migratori siano valutati senza pregiudiziali rigori interpretativi, inutili per l'elaborazione di efficaci metodologie di contrasto del fenomeno sul piano internazionale. Di tutto questo, ad esempio, è espressione l'articolo 1, che sotto il titolo "Cooperazione con gli Stati stranieri", introduce alcune previsioni funzionali all'elaborazione e alla revisione di programmi bilaterali di cooperazione internazionale e di aiuti economici non umanitari per gli Stati non appartenenti all'Unione europea che si impegnano sul fronte della repressione dell'immigrazione clandestina. Nello stesso contesto normativo si colloca la previsione dell'articolo 1 comma 1 che inserisce, dopo la previsione dell'articolo 2 della legge 40/1998, l'articolo 2-bis, istituendo il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni contenute nella legge 189/2002.

In buona sostanza, la legge 189/2002 è frutto della consapevolezza – esplicitamente affermata nell'articolo 1 comma 2 – che aumentando la forza di controllo dell'immigrazione clandestina da parte dei gruppi transnazionali aumenta la possibilità che i trafficanti rimangano in balia di queste organizzazioni per venire sfruttati con il compimento di attività illecite. Ne consegue che l'esplosione della criminalità connessa a tali fenomeni comporta un aumento della criminalità straniera con un irrigidimento della popolazione nei confronti degli stranieri, la crescita di un diffuso atteggiamento xenofobico e le difficoltà di inserimento sociale di tutta la popolazione immigrata.

Tutto questo, costituisce una conseguenza inevitabile del fatto che negli Stati di destinazione l'aumento della popolazione immigrata clandestinamente determina l'aumento della criminalità

di matrice straniera, in relazione a un'area delittuosa che genera particolare allarme sociale nella popolazione, come i reati connessi alla prostituzione e lo spaccio di stupefacenti. Ciò perché tali fenomenologie colpiscono soprattutto le aree cittadine e metropolitane più degradate, dove già elevata risulta la soglia di intollerabilità dei cittadini residenti a ogni inquinamento da parte della popolazione straniera, a cui è più facile attribuire la causa delle difficili condizioni di vivibilità urbana.

Pertanto, in questa fase storica, non si può prescindere dall'individuazione delle forme di coordinamento internazionale più adeguate in funzione della repressione dei flussi migratori illegali e delle organizzazioni criminali transnazionali che li controllano, rappresentando tutto ciò un passaggio indispensabile per aumentare il livello di tolleranza all'immigrazione da parte della popolazione autoctona di uno Stato. Ed è proprio per questa ragione che nell'articolo 1 comma 3 della legge 189/2002 si prevede la possibilità di rivedere gli accordi stabiliti con gli Stati stranieri non appartenenti all'Unione europea, affermandosi: «Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi».

Diversamente, si recepiscono politiche migratorie che anziché risultare efficaci nel contrasto al fenomeno costituiscono uno strumento che incentiva sentimenti di risentimento sociale e di chiusura verso il mondo dell'immigrazione, accentuando quelle difficoltà di inserimento fisiologiche per popolazioni straniere e di cultura estranea al Paese di destinazione.

In ogni caso, quanto si è riferito in queste pagine rende evidente la dinamicità dell'apparato di contrasto normativo all'immigrazione illegale, che nell'ultimo quinquennio è stato oggetto di diverse riforme organiche della materia.

Tale apparato normativo, innanzitutto, è stato potenziato con la legge 10 settembre 2002 n. 189, che costituisce lo sviluppo del percorso iniziato cinque anni prima con l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40.

I trentotto articoli di cui è composta questa legge hanno modificato parti importanti della legge 6 marzo 1998 n. 40, introducendo alcuni correttivi normativi sui quali, fin da subito, si è scatenato un aspro dibattito politico, che in questa sede si eviterà di ripercorrere, limitandoci a considerare le sole modifiche utili a comprendere le strategie di contrasto all'immigrazione illegale che stanno a fondamento di tale disciplina.

In questa direzione, ci sembra esemplare la previsione dell'articolo 3 comma 1 della legge 189/2002, che, sotto il titolo "Politiche migratorie", introduce alcuni correttivi agli strumenti a disposizione del Governo, che si sono esaminati nel paragrafo precedente. Ad esempio, tale norma rinvia all'articolo 3 comma 1 della legge 40/1998, che stabilisce il limite di tre anni per la durata delle politiche programmate d'ingresso degli immigrati stranieri, stabilendo però che tale termine opera «salva la necessità di un termine più breve».

Si consideri, ancora, che la normativa in esame introduce alcune modifiche all'ingresso e alla permanenza di cittadini stranieri nel territorio italiano, che sono disciplinati dall'articolo 4, intitolato "Ingresso nel territorio dello Stato".

In tale ambito, in particolare, con l'articolo 4 comma 1 lettera a) si modifica il comma 2 dell'articolo 4 della legge 40/1998, stabilendosi: «Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera».

Sul piano delle sanzioni penali poste a presidio del fenomeno migratorio ci sembra fondamentale il riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 11 della legge 189/2002. In questo ambito,

riteniamo utile il riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 11 comma 1 lettere a) e b), che hanno introdotto alcuni significativi correttivi all'articolo 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

Più precisamente, con l'articolo 11 comma 1 lettera a) della legge 189/2002 si modifica il primo comma dell'articolo 12 della legge 40/1998, disponendosi: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona». Con l'articolo 11 comma 1 lettera b) si prosegue nella riformulazione dell'articolo 12 di cui si modifica il terzo comma, stabilendosi: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Più in generale, trarre una conclusione sulle norme della legge 189/2002 e valutarne la capacità di contrasto al fenomeno dell'immigrazione illegale appare problematico. A meno, naturalmente, di non compiere valutazioni di segno squisitamente politico o di matrice, peggio ancora, ideologica estranee all'oggetto di questo lavoro e comunque inadeguate rispetto al problema del controllo delle frontiere esterne del nostro territorio.

È indubbio, infatti, che – in considerazione della breve vita di questa disciplina – occorrerà qualche anno per comprendere se gli adempimenti burocratici e patrimoniali imposti ai cittadini stranieri vengano ritenuti dalla popolazione immigrata come un dovere per sottrarsi a una condizione di illegalità o al contrario come ulteriori obblighi da eludere perché eccessivamente onerosi.

Si consideri, del resto, che uno dei grandi temi dell'immigrazione clandestina, soprattutto nell'ultimo decennio, è rappresentato dalla corretta valutazione delle capacità di assorbimento burocratico della popolazione straniera del Paese ospitante, rispetto alla quale l'adozione di una strategia di semplificazione delle

procedure amministrative riguardanti la posizione del cittadino extracomunitario costituisce il banco di prova fondamentale per la valutazione delle concrete possibilità di assorbimento della popolazione immigrata⁽²¹⁾.

D'altra parte, la situazione, quantitativa e qualitativa, dell'immigrazione illegale nel territorio italiano appare, da troppi anni ormai, fuori dal controllo statale a causa delle dimensioni raggiunte dal fenomeno e dall'impreparazione culturale del nostro tessuto sociale e amministrativo, che, quotidianamente, si trova ad affrontare questa emergenza. Tutto ciò ha determinato una crescente paura dei fenomeni collegati alla presenza di immigrati stranieri e un crescente sentimento di ostilità – se non addirittura di vera xenofobia – per il terminale di questi flussi soggettivi, rappresentato dal cittadino straniero emigrato nel nostro Paese.

Per di più, in questo periodo storico – a prescindere dagli esiti applicativi della legge 189/2002 – appare difficile prevedere un rallentamento dei flussi migratori clandestini verso il nostro Paese per i prossimi anni, anche in considerazione della situazione di incertezza politica di vaste aree del pianeta.

5. Gli strumenti sanzionatori introdotti dalla legge 11 agosto 2003 n. 228

Delle difficoltà di contrasto istituzionale evidenziate nel paragrafo precedente costituisce un'ulteriore dimostrazione il percorso parlamentare che ha portato alla definitiva approvazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, intitolato "Misure contro la tratta di persone"⁽²²⁾.

A questo proposito, si consideri che il progetto di legge dal

⁽²¹⁾ Cfr. E. SAVONA-G. DA COL-U. DI NICOLA, *Migrazioni e criminalità*, in *Razzismo e società pluriethnica. Conflitti etnici e razzismi giovanili in Europa*, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 24 ss.

⁽²²⁾ Con questo testo normativo si è introdotta una nuova disciplina della tratta di persone, attraverso la riformulazione degli articoli 600, 601, 602 del codice penale e l'adeguamento dell'impianto codicistico alle nuove esigenze di contrasto al fenomeno. Tutto questo si colloca in piena sintonia con quanto stabilito nell'articolo 3 lettera a) del protocollo addizionale II della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata, che, in particolare, ha canonizzato l'ipotesi della tratta di persone, definendola: «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglimento di persone, con la minaccia del ricorso o il ricorso alla violenza o ad altre forme di assoggettamento, mediante rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona avente autorità su un'altra al fine dello sfruttamento. Lo

quale trae origine questo testo è stato presentato nel corso della passata legislatura a opera di ventisei deputati dello schieramento di centro-sinistra con il numero 1255.

Ad esso veniva affiancato il disegno di legge n. 1584, presentato dal Governo in questa legislatura e recante quale primo sottoscrittore il Presidente del Consiglio. La sostanziale convergenza dei due progetti normativi faceva sperare l'opinione pubblica in una rapida approvazione, anche in considerazione del fatto che si trattava di una riforma legislativa condivisa da tutto il Parlamento e lungamente auspicata dal Paese.

Una conferma di tutto questo era anche rappresentata dall'unificazione dei due progetti di legge e dalla contestuale trattazione davanti al Senato delle due proposte, che così venivano riunite in un unico disegno, che era approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre 2001.

Il successivo percorso parlamentare, tuttavia, si rivelava tutt'altro che agevole. Infatti, nonostante l'apparente concordia delle forze politiche, il disegno di legge giaceva in Senato per oltre un anno, fino a quando non era approvato con modifiche che ne comportavano il ritorno alla Camera, il 26 febbraio 2003. Quindi, la Camera dei Deputati, riprendeva l'esame del disegno di legge apportandovi altre modifiche che ne comportavano l'ulteriore passaggio al Senato, che lo licenziava il 3 luglio 2003. Infine, il disegno di legge era approvato dal Senato il 24 luglio 2003 e, dopo la trasmissione all'altro ramo del Parlamento, era definitivamente licenziato dalla Camera il 30 luglio 2003.

A questo punto, senza addentrarci nel merito di questa complessa disciplina normativa, ci sembra opportuno sottolineare alcuni profili particolarmente innovativi di essa, allo scopo di comprendere su quali presupposti si fondi la disciplina introdotta dal legislatore italiano per contrastare il fenomeno della tratta di persone⁽²³⁾.

In questa direzione, di fondamentale importanza è la

sfruttamento comprende, al minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelevamento d'organi».

⁽²³⁾ In generale, ci sembra di condividere il favore che ha accompagnato l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2003 n. 228, che ci viene ad esempio testimoniato nella ricostruzione di C. NEGRI, *La tutela penale contro la tratta di persone*, in AA.VV., *Il traffico internazionale* cit., p. 235, che a questo proposito afferma testualmente: «Si tratta di un articolato normativo che novella profondamente il tessuto normativo del vigente diritto penale in materia di prevenzione e repressione dei fatti di tratta di persone, che, nel suo complesso, testimonia una rinnovata attenzione del legislatore che, sulla scia delle importanti prese di posizione assunte nelle varie sedi internazionali, intende offrire risposta forte e concreta al dilagare di questo fenomeno criminale».

riformulazione dell'articolo 600 del codice penale delineata dall'articolo 1 della legge 228/2003, dove, al primo comma, si definisce la riduzione in schiavitù quella attività delittuosa attraverso la quale un soggetto «esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» ovvero «riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». La stessa norma specifica, quindi, al secondo comma che si ha un'attività di riduzione in uno stato di soggezione «quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». L'articolo 600 del codice penale, così come riformulato dalla legge n. 228 del 2003, si conclude con l'introduzione di una circostanza aggravante al suo terzo comma, dove si dispone: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi»⁽²⁴⁾.

Di analoga importanza è la riformulazione dell'articolo 601 del codice penale, al quale è dedicata la previsione dell'articolo 2 della legge 228/2003, che così definisce la tratta di persone:

(24) Per definire il nuovo ambito di applicazione dell'articolo 600 del codice penale, ci sembra fondamentale il riferimento a Cass., 10 settembre 2004, Braidich, in *Cass. pen.*, 2005, n. 1060, p. 2545. In particolare, nella prima parte della massima di tale pronuncia ci si sofferma sul concetto di riduzione in schiavitù, affermandosi: «La nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p., come modificato dalla l. n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, di obblighi di fare imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609-*decies* c.p.». In questo contesto esegetico, inoltre, particolare importanza deve essere attribuita anche al passaggio successivo della massima della pronuncia in esame, dove, a proposito della circostanza aggravante prevista dall'articolo 600 comma 3 del codice penale, così come modificato dalla legge n. 228 del 2003, si afferma: «La circostanza aggravante prevista dal comma 3 dell'art. 600 c.p., come sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto, 2003 n. 228, concorrendo ad interpretare l'espressione "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà" di cui al comma 1, utilizza una nozione di schiavitù, secondo il senso fatto proprio dall'art. 600 c.p. antecedentemente alla riforma, come di proprietà assoluta sull'individuo e non di potere di utilizzazione della persona».

«Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni».

Di fondamentale importanza, inoltre, ci appare la norma dell'articolo 602 del codice penale, così come riformulata dall'articolo 3 della legge 228/2003, dove, a proposito dell'acquisto e dell'alienazione di schiavi, si prevede: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

In altre parti della legge 228/2003, infine, sono state introdotte importanti modifiche all'impianto normativo di questo fenomeno criminale. Basti soltanto pensare che il testo definitivo, approvato alla Camera il 30 luglio 2002, non interviene sui soli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, ma introduce alcuni significativi correttivi all'articolo 416 del codice penale e agli articoli 5 comma 1 lettera b), 51 comma 3-bis e 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale.

Viene, infine, istituito, uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale. In particolare, nell'articolo 13 comma 1 della legge 228/2003, si prevede: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 16 bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia».

Come si può vedere, con la legge 228/2003, è stata introdotta una disciplina estremamente composita e articolata, che si propone di rafforzare l'azione di contrasto ai fenomeni criminali della tratta di persone e della riduzione in schiavitù degli immigrati clandestini, sul presupposto – che ci sembra metodologicamente ineccepibile – che gli strumenti previsti dal vecchio codice Rocco, ancorché disapplicati, fossero ormai inadeguati a sanzionare comportamenti illeciti nuovi e incomprensibili in un'ottica repressiva autarchica e nazionale.

6. Le questioni terminologiche e definitorie collegate alla dimensione transnazionale dei fenomeni migratori illegali

A questo punto della disamina è opportuna qualche precisazione terminologica, allo scopo di comprenderne i contenuti e i punti di riferimento scientifico. Tutto ciò si rende necessario perché l'assenza di interventi dottrinari organici su questo argomento rende indispensabile una ricognizione preliminare sulle scelte sistematiche che si sono seguite⁽²⁵⁾.

In via preliminare, cominciamo con il rilevare che l'espressione "traffico internazionale di persone" è utilizzata per indicare tutte le attività delittuose organizzate che si fondano sullo sfruttamento di immigrati clandestini. In tale ambito, devono essere comprese due distinte tipologie criminologiche: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di persone.

Pertanto, nell'espressione "traffico internazionale di persone" devono essere compresi sia la "tratta di persone", che è finalizzata allo sfruttamento di soggetti che sono stati trasferiti clandestinamente sul territorio di uno Stato straniero, che viene definito convenzionalmente come *trafficking of human beings*; sia il "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" che è finalizzato all'introduzione nel territorio di uno Stato straniero di un elevato numero di immigrati clandestini, che viene definito convenzionalmente come *smuggling of migrants*⁽²⁶⁾.

Questa differenziazione tipologica trae fondamento

⁽²⁵⁾ Cfr. G. TINEBRA-A. CENTONZE, *I flussi migratori clandestini ed il traffico internazionale*, in *Il traffico* cit., pp. 149 ss.

⁽²⁶⁾ Si vedano G. TINEBRA-A. CENTONZE, *I flussi migratori* cit., p. 150, che a questo proposito osserva: «Invero, nell'espressione utilizzata nel corso di questa ricerca

dall'esperienza maturata nei più autorevoli organismi di cooperazione internazionale. Tale opzione poi è stata formalizzata in alcuni documenti dell'Unione Europea, trovando spazio sia in strumenti di diritto comunitario sia in strumenti di diritto internazionale. Tale distinzione così è diventata di larga diffusione, al punto tanto da essere generalmente utilizzata nei documenti ufficiali dell'Unione Europea e nelle analisi più attente ai profili comparativistici del fenomeno.

D'altra parte, se ci si sposta sul piano del diritto interno, non si può fare a meno di osservare che l'approvazione delle nuove misure contro la "tratta di persone", con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2003 n. 228, rende questa differenziazione tipologica l'unica conforme all'assetto normativo previsto dal legislatore per contrastare il "traffico internazionale di persone".

Infatti, la riforma degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale introdotta dalla legge 228/2003 chiarisce quale sia l'assetto normativo di contrasto a questo fenomeno, che, da una parte, è sanzionato dalla fattispecie del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" disciplinato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40 così come modificato dall'articolo 11 della legge 10 settembre 2002 n. 189; dall'altro, è sanzionato dalla fattispecie riformate dalla legge 228/2003.

Più in generale, fermo restando che nel prosieguo di questo intervento si avrà modo di precisare il contesto criminale al quale di volta in volta si intende fare riferimento, deve osservarsi che con l'espressione "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" si indicano quelle attività delittuose attraverso cui si punta a

scientifica, che è intitolata al traffico internazionale di persone, devono essere compresi sia il fenomeno della tratta di persone che è finalizzata allo sfruttamento dei soggetti che precedentemente sono stati trasferiti clandestinamente sul territorio di uno Stato straniero e che viene definito convenzionalmente anche come *trafficking of human beings*, sia il differente fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che viene anche definito come *smuggling of migrants* e che è, invece, finalizzato all'introduzione illegale, realizzata attraverso forme associative più o meno strutturate e composite all'interno del territorio di uno Stato straniero, di un elevato numero di immigrati clandestini». E ancora: «Questa distinzione terminologica ha origine nella prassi applicativa degli organismi investigativi internazionali, anche se, a partire dalla seconda metà del decennio conclusosi, ha trovato spazio in alcuni documenti ufficiali, finendo per essere utilizzata sia nell'ambito di strumenti normativi di diritto interno sia nell'ambito di strumenti normativi di diritto comunitario europeo sia, infine, nell'ambito di strumenti normativi di diritto internazionale. In questo modo, essa è diventata di larga diffusione, tanto da essere abitualmente utilizzata in tutti i documenti ufficiali che, a vario livello normativo, si sono occupati di disciplinare questo fenomeno o di monitorarne periodicamente le dinamiche criminali».

ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio di carattere finanziario o materiale, sfruttando l'ingresso illegale di una o più persone in uno Stato straniero di cui i soggetti trasportati non sono cittadini o residenti permanenti. In questo ambito, vengono in rilievo tutte quelle attività illecite gestite da organizzazioni criminali transnazionali, che sono strumentali al trasporto e all'ingresso illegale degli immigrati in uno Stato straniero. Di conseguenza, questa fattispecie s'incentra sulla condotta di trasporto organizzato, sul presupposto che lo stesso sia gestito da gruppi transnazionali e sia funzionale all'ingresso degli immigrati clandestini nel territorio di uno Stato straniero.

Invece, con l'espressione "tratta di persone" – che ha un suo efficace sinonimo nella locuzione "traffico di esseri umani" – si definiscono quelle attività delittuose consistenti nell'offerta iniziale di servizi di trasporto migratorio illegale e nel successivo reclutamento, tramite l'impiego della forza fisica o di altre forme di coercizione morale, di immigrati clandestini in funzione del loro sfruttamento per scopi criminali, una volta giunti nel luogo di destinazione del trasporto. Questa fattispecie, dunque, s'incentra sulla condotta di sfruttamento del migrante, che presuppone come perfezionato il viaggio di trasporto nello Stato straniero e per la quale è determinante la soggezione fisio-psichica dell'immigrato clandestino in funzione della sua immissione in un mercato illegale.

In ipotesi di questo genere, l'attività illecita di sfruttamento soggettivo tende a consentire l'impiego coatto degli immigrati clandestini in alcuni mercati illegali dello Stato di destinazione. Si tratta di forme di sfruttamento assolutamente peculiari, realizzate attraverso attività illecite che mirano a limitare la libertà personale dell'immigrato clandestino per il raggiungimento di profitti rispetto ai quali rimangono estranei i soggetti sfruttati⁽²⁷⁾.

Sulla base di quanto si è osservato in queste pagine, dunque,

⁽²⁷⁾ In questa direzione, si veda F. FREZZA-N. PACE-F. SPIEZIA, *Il traffico e lo sfruttamento degli esseri umani*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 41, dove, con riferimento alle modalità attraverso le quali si esercita il controllo del traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali transnazionali, si afferma: «Il ricorso alla violenza, al ricatto ed all'inganno, quale connotazione specifica dei rapporti tra trafficanti e loro vittime è un dato costantemente emerso dalle indagini svolte». E ancora: «I trafficanti ricorrono alle descritte forme per espropriare sostanzialmente la persona della propria autonomia ed individualità, al fine di sopprimere ogni volontà di resistenza o di reazione, dissuandendola da eventuali tentativi di fuga. L'obiettivo criminale proposto è quello di sfruttare al massimo la persona, utilizzata come un vero e proprio oggetto, divenendo "cosa" al servizio del suo padrone».

è evidente che l'espressione "traffico internazionale di persone" si presta a essere utilizzata in relazione a entrambi i fenomeni criminali presi in considerazione. Attraverso di essa si punta a definire quelle attività delittuose attraverso le quali si realizza nel mondo occidentale il controllo dei flussi migratori clandestini da parte della criminalità transnazionale.

Questa formalizzazione normativa ha riguardato innanzitutto la disciplina del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", in ragione del fatto che il problema del controllo dei flussi migratori illeciti ha assunto per gli Stati europei occidentali, dalla fine degli anni ottanta, proporzioni quantitative drammatiche.

Infatti, il "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" è stato – con largo anticipo sui tempi dell'esplosione del "traffico internazionale di persone" – disciplinato dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen stipulata il 19 giugno 1990, con uno sviluppo consistente della normativa comunitaria di contrasto al fenomeno. Si è avuto, in questo modo, un primo riconoscimento dell'esistenza di un problema collegato alla gestione dei flussi migratori clandestini, con la presa d'atto istituzionale che ne è conseguita.

Le due fattispecie, invece, figurano espressamente distinte nella Convenzione che ha istituito un Ufficio di Polizia Europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995. Nell'allegato di cui all'articolo 2 della Convenzione, si fa riferimento al reato di "organizzazione clandestina di immigrazione", che è caratterizzato dalla realizzazione di azioni intese ad agevolare a scopo di lucro, l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea di immigrati, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili agli Stati membri. Nello stesso contesto normativo, si fa riferimento al reato di "tratta di persone", che viene distinto formalmente dal "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" e che risulta connotato da elementi strutturali autonomi, anche se per una prima e organica definizione di tale tipologia delittuosa si dovrà attendere un altro triennio e l'intervento del Consiglio dell'Unione Europea⁽²⁸⁾.

Invero, a fronte dell'indiscussa affermazione sul piano

⁽²⁸⁾ In particolare, ci si riferisce alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 1998, che integra l'allegato dell'articolo 2 della Convenzione, definendo la fattispecie della "tratta di persone" come «il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui o forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti

comunitario di tali articolazioni del “traffico internazionale di persone”, bisognerà attendere un biennio, per fare riferimento a una distinzione normativa largamente condivisa sul piano internazionale delle due fattispecie, essendo risultato particolarmente complesso il percorso di riconoscimento formale del fenomeno.

Questo percorso giunge a compimento soltanto con l'adozione dei due protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12 dicembre 2000, con cui si è affermata la necessità di un'azione di contrasto alla criminalità organizzata che si fondi su una disciplina armonica sul piano del diritto internazionale e delle scelte di cooperazione giudiziaria. Si tratta di un documento di eccezionale importanza per il diritto nazionale e internazionale, che ha posto le basi per una visione comune dei problemi collegati alla sfera di operatività della criminalità transnazionale.

In questo contesto di larga condivisione internazionale, è stato dedicato ampio spazio ai fenomeni del “favoreggiamento dell'immigrazione clandestina” e della “tratta di persone”, che sono stati efficacemente differenziati sia sotto l'aspetto normativo che sotto l'aspetto criminologico, con l'accoglimento delle definizioni, ormai largamente in uso, di *smuggling of migrants*⁽²⁹⁾ e di *trafficking of human beings*⁽³⁰⁾.

Sono stati così dedicati il secondo e il terzo protocollo

di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedo-pornografico».

⁽²⁹⁾ Nella Convenzione di Palermo, nell'articolo 3 lettera a) del “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria”, lo *smuggling of migrants* viene così definito: «“Traffico di migranti” indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente».

⁽³⁰⁾ Nella Convenzione di Palermo, il *trafficking of human beings*, nell'articolo 3 lettera a) del “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare i donne e di bambini” viene così definito: «“Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

addizionale della Convenzione di Palermo per disciplinare i due fenomeni criminali, i quali, per la prima volta, sono stati definiti in un ambito convenzionale largamente condiviso. Tutto questo, naturalmente, non si muove in una direzione diversa rispetto a quello che abbiamo affermato a proposito della complessa linea di demarcazione che separa la fattispecie dello *smuggling of migrants* da quella del *trafficking of human beings*, che non sempre risulta di agevole individuazione sulla base dei dati che ci provengono dall'esperienza giudiziaria⁽³¹⁾.

Invero, non esiste alcuna certezza che nei casi in cui gli immigrati clandestini dispongono di un capitale proprio, anche consistente, al momento del loro ingresso sul territorio italiano sono per ciò solo immuni dalla possibilità di diventare l'oggetto di un "traffico internazionale di persone". In altre parole, se si assume come punto di riferimento della nostra analisi la figura dell'immigrato clandestino nella sua veste di persona offesa dal reato - o, in senso criminologico, di vittima del crimine - nella maggior parte dei casi risulta difficile verificare se costui rappresenta l'oggetto di un'ipotesi di *smuggling of migrants* ovvero l'oggetto di un'ipotesi di *trafficking of human beings*.

Pertanto, la differenziazione tra le due figure, dal punto di vista criminologico, non è agevole, in considerazione del fatto che i trafficanti non si limitano a garantire il trasporto degli immigrati clandestini e l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato, ma, sempre più frequentemente, fanno proseguire il loro rapporto con lo straniero trasportato nel Paese di destinazione. In questo modo, privato di ogni effettiva libertà di movimento, l'immigrato clandestino finisce per essere considerato esclusivamente una "merce criminale", come tale interamente sottoposta al potere di controllo del trafficante⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ Si vedano G. TINEBRA-A. CENTONZE, *I flussi migratori* cit., p. 155, che affermano: «In questo modo, giunge a conclusione un percorso normativo lento ma inarrestabile, che ha portato all'affermazione, all'interno dell'unitario fenomeno del traffico internazionale di persone, delle due fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, con le quali, nel corso di questa ricerca scientifica, ci si è già confrontati. Sono passati, infatti, almeno quindici anni da quando nel panorama normativo comunitario, sulla scorta di avvenimenti politici che stavano scuotendo l'intero continente europeo, si affermava l'esigenza di elaborare un'efficace strategia di contrasto al fenomeno dell'immigrazione illegale».

⁽³²⁾ Si veda la ricostruzione compiuta COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *Relazione sul traffico* cit., p. 2, dove si afferma: «Come in tutti i mercati illeciti, anche nel

7. Il controllo penale dell'immigrazione clandestina e il problema dell'inquadramento dei fenomeni criminali transnazionali

Nei termini evidenziati in queste pagine, non ci sembra di potere dubitare del fatto che il controllo dei flussi migratori clandestini da parte delle organizzazioni transnazionali deve essere valutato in una prospettiva globalizzata, necessaria per comprendere che questo fenomeno investe dimensioni sovra-nazionali poco conosciute dagli stessi addetti ai lavori, che si cimentano in analisi scarsamente documentate e frutto di approcci tendenzialmente emergenziali.

Infatti, se è vero che le stime dei flussi migratori clandestini che investono il globo terrestre oscillano dai trenta ai cento milioni di unità – a testimonianza di un'oggettiva difficoltà a inquadrare scientificamente il fenomeno – è altrettanto vero che tali stime assumono un significato addirittura preoccupante se si considera che riguardano movimenti soggettivi che si realizzano solo in direzione dei Paesi del mondo occidentale. A questo proposito, si consideri che nel solo territorio dell'Unione Europea, che vanta una popolazione complessiva di circa trecentottanta milioni di cittadini europei e di circa venti milioni di cittadini extracomunitari, gli immigrati clandestini sarebbero da stimare in un ammontare variabile tra i quattro e i dieci milioni di persone⁽³³⁾.

Un traffico di queste proporzioni si traduce inevitabilmente nella costituzione di un enorme "mercato criminale", che comporta la gestione di ingenti quantitativi di denaro e l'impiego di forze in grado di coordinare un'attività illecita che si estrinseca nei territori di diversi Stati e che richiede la collaborazione di un elevato quantitativo di persone.

L'analisi delle attuali dinamiche evolutive del crimine organizzato per come si desume dai dati processuali acquisiti negli ultimi anni permette di affermare la centralità di gruppi transnazionali nella

traffico degli esseri umani vigono regole diverse rispetto a quelle esistenti nei mercati leciti e i rapporti di potere tra le parti contraenti, sia nello *smuggling* che nel *trafficking*, sono completamente gestiti dai trafficanti, che dispongono di una quantità di mezzi, informazioni e capitali in misura assolutamente impensabile per i migranti».

⁽³³⁾ Si veda K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 31 ss., in cui, tra l'altro, si evidenzia che una larga parte della popolazione immigrata nel nostro pianeta, in questa fase storica, finisce per sottrarsi a ogni monitoraggio istituzionale, con la conseguenza di rendere estremamente complesso ogni tentativo di elaborare efficaci strategie di accoglienza da parte dei Paesi occidentali maggiormente colpiti da questo fenomeno.

gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Tutto ciò rappresenta una conseguenza della globalizzazione dell'economia e della moltitudine di persone coinvolte nelle grandi migrazioni di questo ventennio, che hanno spostato milioni di persone dalle parti più povere del mondo a quelle più ricche⁽³⁴⁾.

Per realizzare questo mercato le organizzazioni criminali dei Paesi coinvolti nel "traffico internazionale di persone" stabiliscono delle alleanze tra loro e si pongono in condizione di operare nel territorio nel quale si dovrà realizzare il passaggio dei flussi migratori clandestini. In questo modo, la dimensione organizzativa del crimine transnazionale diventa una condizione strutturale per il controllo dell'immigrazione clandestina, attesa la complessità delle attività delittuose da realizzare⁽³⁵⁾.

Tutto ciò comporta la necessità di elaborare strumenti di contrasto normativo differenti rispetto a quelli utilizzati nel nostro sistema penale in relazione al crimine organizzato tradizionale, storicamente presente dentro le frontiere nazionali o addirittura entro confini regionali. Questi, infatti, sono i confini del crimine organizzato nostrano, dominato da quattro grandi sodalizi – *Cosa Nostra*, *Ndrangheta*, *Camorra*, *Sacra Corona Unita* – tradizionalmente radicati in territori circoscritti e con interessi che hanno la loro ragione di svilupparsi solo con riferimento a un ambiente caratterizzato in senso localistico. Non si tratta, allora, di compiere un'operazione di adeguamento degli strumenti normativi già esistenti a una realtà delinquenziale nuova, ma di comprendere che tutti i fenomeni collegati all'immigrazione clandestina si

⁽³⁴⁾ Si veda K. BALES, *I nuovi schiavi*, cit., pp. 33-34, che evidenzia come le "merci umane" trafficate dalla criminalità transnazionale sono soggette a complessi movimenti territoriali, attuati con il passaggio da territori di nazioni diverse, fino al raggiungimento della destinazione finale. Tutto ciò, peraltro, vale per tutti i principali mercati illeciti mondiali, in cui le altre "merci" sono rappresentate dalle armi e dalle sostanze stupefacenti.

⁽³⁵⁾ Sul tema della complessità delle attività delittuose riconducibili alla sfera di operatività delle organizzazioni criminali, si rinvia a S. ALEO, *Sistema penale* cit., p. 23, che osserva: «Il contributo personale ad una forma organizzata stabile può essere apprezzato nei termini della funzionalità, rispetto alla dimensione generale organizzativa, e quindi all'insieme dei fatti che ne dipendono. Funzionale può essere sia la relazione personale stabile, sia l'efficacia della singola condotta rispetto alla dinamica complessiva e al programma dell'organizzazione, nel cui contesto vengono utilizzati e valorizzati gli effetti di ciascuna condotta. L'accordo va considerato il presupposto, il fondamento comunque sottostante, della relazione funzionale che caratterizza ed invero definisce la dimensione organizzativa. L'organizzazione è costituita da un'insieme di relazioni funzionali stabili, di cui esprime propriamente la coordinazione, circa la realizzazione di un'attività, che presuppongono, come tali, ovvero implicano, degli accordi».

riconnettono a un'idea di globalizzazione dei sistemi criminali che non è più possibile affrontare con i modelli proposti dalle codificazioni penali del secolo scorso.

Di tutto questo costituisce una dimostrazione l'inadeguatezza delle analisi di tipo condizionalistico. Si pone il problema della necessità di accelerare la ricerca di modelli di analisi nuovi e più aggiornati e soprattutto idonei a rappresentare fenomeni criminali complessi o organizzati che non sono più riconducibili all'interno degli schemi vetusti con i quali le teorie sulla causalità materiale – tuttora vigenti e dominanti per larga parte della giurisprudenza italiana da più di un ventennio – tentano di inquadrare tutte le condotte delittuose: tanto quelle semplici quanto quelle complesse, tanto quelle individuali quanto quelle plurime, tanto quelle collettive quanto quelle associate. D'altra parte, se ci si sofferma con attenzione ad esaminare la rilevanza dell'impostazione condizionalistica ai fini dell'inquadramento delle condotte di partecipazione associativa, l'inadeguatezza del modello causale classico ci appare ancora più evidente⁽³⁶⁾.

In questi termini, ci sembra evidente che l'analisi delle condotte individuali riconducibili alla sfera di operatività delle organizzazioni criminali transnazionali non appare giustificabile alla luce della teoria classica della causalità penale incentrata sul modello condizionalistico e fondata sull'ormai inaccettabile clausola della *condicio sine qua non*⁽³⁷⁾.

Il modello causale classico di diritto penale trascura che nelle interazioni sociali e in particolare nei comportamenti coordinati degli aderenti a una collettività organizzata il singolo agente agisce sempre in modo simultaneo ai componenti del gruppo, con la

⁽³⁶⁾ Per un riferimento alle pronunce della suprema Corte che meglio definiscono il concetto di partecipazione associativa, si vedano Cass., 16 gennaio 1991, Marin, in *Cass. pen.*, 1992, n. 1234, p. 1904; Cass., 27 gennaio 1986, Scala, in *Cass. pen.*, 1986, n. 1652, p. 1719. In questo ambito giurisprudenziale, quello di partecipazione viene ritenuto un reato "a forma libera", nel senso che può assumere forma e contenuti diversi e variabili, con la conseguenza che, per la sua configurazione, è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico. Secondo tale impostazione esegetica la partecipazione associativa si deve concretizzare in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale e idoneo a determinare il rafforzamento o anche solo il mantenimento in vita della consorteia criminale che si sta considerando.

⁽³⁷⁾ Per un riferimento alle teorie condizionalistiche si veda l'ormai classico lavoro di F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fa azione ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 12 ss., che ha influenzato tutti gli esponenti della dottrina nostrana che si sono occupati del problema della causalità nel diritto penale. Negli ultimi anni, tuttavia, questo Autore

conseguenza che è plausibile che lo stesso abbia a disposizione più di una causa che potrebbe dare luogo a un determinato effetto. Nella stessa direzione, appare altrettanto probabile che il suo comportamento sia influenzato dalle condotte degli altri soggetti operanti all'interno della stessa collettività organizzata – in questo caso transnazionale – e sia orientato dalla consapevolezza di una comune appartenenza associativa, oltre che dalla volontà di contribuire con il suo comportamento funzionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione⁽³⁸⁾.

L'impostazione esegetica riconducibile al modello classico di diritto penale, per altro verso, trascura un dato incontrovertibile, rappresentato dal fatto che in presenza di più condotte riconducibili a un unitario disegno criminale che costituisce il progetto di una ramificata struttura associativa, non è possibile selezionare le cause determinanti nel processo volitivo di un singolo agente, senza stravolgere le regole del suo percorso intellettuale che non è conoscibile se non artificiosamente, con tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di elemento soggettivo del delitto associativo considerato. Queste ultime considerazioni valgono a maggior ragione con riferimento alla gestione dei flussi migratori illegali, che costituisce la conseguenza di una strategia criminale organizzata con il contributo di interventi soggettivi collegati tra loro, in modo da realizzare, attraverso condotte reiterate, una sistematica manipolazione dei meccanismi di ingresso nei Paesi

si è fatto portatore di un'esigenza di rinnovamento del modello condizionalistico, esponendolo in F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Giuffrè, Milano, 2001, passim, dove si conduce uno studio approfondito sulle ragioni che nei sistemi occidentali fanno ritenere centrali le esigenze sottese all'utilizzazione del modello classico di diritto penale, spostando in questo ambito la tutela dei beni protetti dalle norme penali sul piano dell'accertamento processuale attraverso il *principio del ragionevole dubbio*. È strano, però, che tali esigenze revisionistiche provengano dal capofila della cosiddetta scuola di Milano, che si è sempre caratterizzata per una difesa delle posizioni più tradizionali a proposito della rilevanza delle teorie condizionalistiche nel nostro sistema penale.

⁽³⁸⁾ In tal senso, si veda il lavoro di S. ALEO, *Sistema penale* cit., p. 38, che su quest'ultimo aspetto riferisce: «Il comportamento individuale è definibile, così, nei termini della correlazione di carattere funzionale, oggettivamente e soggettivamente (nel senso appunto della relativa consapevolezza), con (l'insieme dei fatti che concorrono a costituire) la dimensione generale ("il movimento") di natura organizzativa, di una attività delittuosa complessa». E ancora: «La nozione di relazione funzionale esprime, come si è visto, in confronto a quella di finalità, il significato ulteriore della verifica oggettiva, circa la rispondenza (razionalità) del mezzo allo scopo, quale dipende, in concreto, dal contesto; quest'ultimo significato, della contestualità, in confronto alla nozione di causalità, implica l'insufficienza rispetto alla spiegazione (così, soprattutto, della singola relazione alla spiegazione dell'insieme)».

occidentali⁽³⁹⁾.

In quest'ottica, diventa essenziale soffermarsi sul rapporto tra il controllo dei flussi migratori clandestini e quello della criminalità transnazionale, in ragione del fatto che il problema della migrazione di milioni di uomini su scala mondiale verso le zone ricche del mondo rappresenta la base su cui tali organizzazioni hanno costituito un nuovo "mercato criminale". Soltanto partendo da questo punto di vista si è nelle condizioni di comprendere quale sia l'effettivo sostrato criminale sul quale s'innesta e si sviluppa territorialmente il fenomeno del "traffico internazionale di persone", che non è obiettivamente inquadrabile senza una corretta visione delle relazioni funzionali esistenti tra la sfera di operatività della criminalità transnazionale e gli imponenti flussi migratori che, da anni, investono il mondo occidentale.

D'altra parte, l'Italia rappresenta le frontiere meridionali e orientali dell'Europa per chi proviene dall'area balcanica, dal continente africano e dall'area mediorientale. Si è detto, infatti, del consistente aumento dei flussi migratori clandestini provenienti da Paesi economicamente depressi, tendenti alla ricerca di migliori condizioni di vita; ma, al contempo, non è possibile trascurare le ondate migratorie determinate dall'esodo di gruppi, etnici o politici, perseguitati nei Paesi di provenienza e quelle provenienti dagli Stati appartenuti al blocco europeo filo-sovietico⁽⁴⁰⁾.

In conseguenza di ciò, il nostro Paese è diventato il punto

⁽³⁹⁾ Si veda, ancora, S. ALEO, *Sistema penale* cit., pp. 32-33, che a proposito delle relazioni che connotano la dimensione organizzativa di un'attività complessa, afferma: «Nella forma organizzata, la responsabilità per concorso di persone nel delitto è costituita sia dalla corrispondenza del delitto all'accordo, sia, comunque, dalla consapevolezza circa la figura delittuosa alla cui concreta realizzazione il comportamento contribuisce. Nella dimensione organizzativa di un'attività complessa, costituita da una pluralità di delitti, il singolo contributo è funzionale – in quanto, appunto, alla dimensione organizzativa – oggettivamente, all'insieme di tali delitti; della cui specificità il soggetto può non avere, tuttavia, consapevolezza. Nella complessità dell'organizzazione, e data, soprattutto, in concreto l'eterogeneità sotto il profilo delittuoso delle attività realizzate in forma organizzata stabile, i nessi causali sbiadiscono: nel senso della relativa consapevolezza, sia da parte del soggetto stesso del comportamento, che oggettivamente costituisce un contributo, sia, comunque, da parte del soggetto del giudizio; ed assumono rilevanza, perciò, le relazioni funzionali di carattere generale».

⁽⁴⁰⁾ Si veda G. MAROTTA, *Immigrazione* cit., p. 10, dove si afferma: «A monte delle cause sopra accennate vi è, comunque, quella "originaria" consistente nel forte divario tra tassi di natalità della popolazione dei sistemi sociali ad economia avanzata e quella dei Paesi sottosviluppati. In sostanza, si tratta della discrasia demografica, oltre che economica, Nord – Sud del Mondo». Sul punto, si vedano anche i risultati dell'importante analisi di matrice internazionalistica avente a oggetto i flussi migratori specificamente collegati alla condizione dei cittadini stranieri esiliati o rifugiati politici contenuta in SECRETARIAT OF THE INTER GOVERNMENTAL CONSULTATIONS ON ASYLUM, REFUGEE AND MIGRATIONS POLICIES IN EUROPE, *Illegal Aliens: A preliminary study*, Ginevra, 1995.

di arrivo e in ogni caso un luogo di transito necessario per una moltitudine di immigrati clandestini, la cui gestione costituisce l'oggetto del "traffico internazionale di persone" e uno degli scopi di maggiore interesse per le organizzazioni transnazionali attive sul territorio europeo⁽⁴¹⁾.

Non è facile, in definitiva, ricostruire in modo unitario le cause dell'esplosione del fenomeno migratorio clandestino che ha investito il nostro Paese negli ultimi anni. In questa sede, comunque, deve affermarsi che l'ingente quantitativo di immigrati che aspirano a entrare illegalmente nel nostro Paese ha causato un rafforzamento delle organizzazioni transnazionali che gestiscono l'immigrazione clandestina e di tutti i gruppi criminali alleati con gli stessi tanto su scala nazionale quanto su scala internazionale.

8. Il controllo penale dei flussi migratori illegali e l'ineadeguatezza del modello causale classico a inquadrare i fenomeni criminali transnazionali

L'ineadeguatezza delle analisi di tipo condizionalistico impone la ricerca di modelli di analisi più aggiornati e più adeguati a rappresentare i fenomeni criminali transnazionali che non sono più riconducibili all'interno degli schemi vetusti quali le teorie sulla causalità materiale – dominanti nella dottrina italiana da oltre un trentennio – con cui si tentano di inquadrare tutte le condotte delittuose: tanto quelle semplici quanto quelle complesse, tanto quelle individuali quanto quelle plurime, tanto quelle collettive

⁽⁴¹⁾ Si vedano G. TINEBRA-A. CENTONZE, *I flussi migratori* cit., pp. 159-160, che affermano: «Tutto questo, ancora, finisce per costituire la causa ultima di fattori riconducibili a fenomeni storici, demografici ed etnici, difficilmente conciliabili tra loro, i quali affondano le loro radici in situazioni geopolitiche variabili a seconda delle realtà territoriali e continentali che, di volta in volta, si possono prendere in considerazione. Tutto ciò, inoltre, affonda le sue radici in un più complesso problema rappresentato dalla situazione di inestricabili conflitti etnici e politici che attualmente investe vaste aree dell'area cosiddetta sottosviluppata del nostro pianeta, che è tuttora investito da ben settantaquattro conflitti bellici di tale natura». E ancora: «Si è detto, infatti, del consistente aumento dei flussi migratori clandestini provenienti da Paesi economicamente depressi e tendenti alla ricerca di migliori condizioni di vita, ma, al contempo, non appare possibile trascurare la consistente ondata migratoria clandestina determinata dall'esodo di gruppi etnici o politici perseguitati dai regimi dei loro Paesi di provenienza e l'ondata altrettanto consistente, se non addirittura prevalente, proveniente dagli Stati appartenenti al blocco europeo orientale filosovietico».

quanto quelle associate⁽⁴²⁾.

La risoluzione di tale problema è improcrastinabile per il nostro sistema penale, dove, allo stato, non è possibile sanzionare condotte delittuose associative a prescindere dall'analisi concreta del programma criminoso e dell'attività delittuosa realizzata dai singoli componenti dell'associazione. L'approccio condizionalistico è inadeguato sotto un altro profilo, rappresentato dal fatto che il concetto di causalità riguarda la spiegazione di eventi delittuosi che interferiscono con il corso degli accadimenti che può essere considerato come normale; mentre, tale approccio si rivela obiettivamente inadeguato a spiegare i fenomeni complessi, che possono essere determinati da una pluralità di cause concomitanti ovvero da una pluralità di elementi funzionalmente rilevanti⁽⁴³⁾.

Le associazioni criminali – ancor più se caratterizzate per la loro dimensione organizzativa transnazionale – devono sempre essere considerate nel loro concretizzarsi e per la struttura organizzativa, più o meno articolata, sulla quale si fonda l'intesa dei vari consociati. Tali consorterie, inoltre, devono essere considerate

⁽⁴²⁾ A proposito dei problemi posti dall'applicazione del modello causale classico ci sembra innanzitutto utile il riferimento M. BONAFEDE, *Il rapporto di causalità materiale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol. I, Utet, Torino, 1996, p. 330, dove l'Autore, pur partendo da un'impostazione dogmatica tradizionale, afferma: «Nel complesso, dunque, una visione più unitaria del problema causale, che conduce ad un procedimento di accertamento causale complesso articolato, il quale finisce con il coincidere coll'accertamento della responsabilità penale: e rispetto al quale il momento relazionale oggettivo si presenta solo come parte, indicante un legame condizionale, che mai, in sé considerato, può elevarsi a rango di legame causale definitivo». E ancora: «L'esame del dato giurisprudenziale, porrà in luce come l'interprete, il quale si trova ad affrontare problemi concreti di accertamento causale che deve risolvere evitando di arrivare a conseguenze "inique", abbia spesso deciso sulla scorta di considerazioni che, implicitamente, facevano riferimento proprio a questa unitaria e complessa visione del problema giuridico della causalità; ricomprendendo così, all'interno di detto problema, valutazioni sia oggettive che soggettive».

⁽⁴³⁾ In questa direzione, si veda S. ALEO, *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 60, che, in relazione al problema interpretativo dell'insufficienza delle nozioni causali tradizionali, rispetto ai fenomeni criminali complessi, afferma: «Le teorie, e le nozioni, causali tradizionali appaiono insufficienti quando l'analisi e la spiegazione riguardano una pluralità di fattori (cause?). (L'uso del termine "cause" presuppone la modificazione del significato tradizionale, con il che si creerebbe confusione con i significati precedenti). La complessità esprime l'analisi multi-fattoriale in relazione, comunque, ad un contesto. La complessità non organizzata è l'analisi dei flussi. La complessità organizzata è l'analisi dei sistemi: la macchina; il sistema informatico; l'organismo; l'organizzazione. Nell'analisi di contesto (e di sistema), a rigore, non ci sono "cause", bensì fattori funzionali».

per quella che – sulla base di una rigorosa verifica empirica – risulta l'attività delittuosa realizzata dai singoli aderenti in attuazione degli obiettivi programmatici dell'associazione.

Tuttavia, è proprio l'esigenza di un'analisi concreta della struttura aggregativa di un'associazione criminale caratterizzata dalla sua dimensione transnazionale a mettere in crisi il modello causale classico, che "decontestualizza" la condotta dell'agente dalle relazioni funzionali interne alla consorteria, individuando un normotipo umano nella realtà inesistente. Questo percorso mira a dimostrare artificiosamente che la condotta di un agente, in un contesto associativo, può essere ritenuta la causa di un determinato reato solo se, in sua assenza, l'evento delittuoso non si sarebbe verificato, prescindendo da ogni valutazione sui modelli utilizzati dall'organizzazione – in questo transnazionale – e dagli obiettivi che cementano l'intesa tra i suoi consociati⁽⁴⁴⁾.

In questo modo, però, non si individuano mai le condotte delittuose individuali funzionali per la costituzione e al mantenimento in vita di una consorteria criminale transnazionale, essendo evidente, che – in una dimensione organizzativa extra-territoriale e sovra-nazionale quale è quella rappresentata dalle consorterie in esame – nessuna condotta è in astratto passibile di valutazioni di utilità o di inutilità. In queste ipotesi, al contrario, diventa indispensabile valutare l'insieme dei comportamenti interni alla collettività organizzata, le loro relazioni di reciproco affidamento consortile e il programma criminoso nell'ambito del quale tali condotte devono essere inquadrate.

L'apporto del singolo compartecipe, allora, può risultare anche non permanente e circoscritto nel tempo, purché implichi pur

⁽⁴⁴⁾ L'assoluta inadeguatezza di questa prospettiva esegetica, invero, si coglie efficacemente dalle parole utilizzate da S. ALEO, *op. ult. cit.*, p. 120, che, a questo proposito, osserva: «La funzione delle figure delittuose autonome associative può essere considerata, soprattutto, di generalizzazione: di definizione della responsabilità per il contributo personale all'esistenza e all'attività di un'associazione, considerata in generale, distintamente dai delitti che concorrono a costituire quest'attività. Ed è di distinzione, appunto, della responsabilità per il contributo all'esistenza dell'attività dell'associazione, considerata in generale, dalla responsabilità per i singoli delitti che concorrono a costituire questa attività». Nello stesso contesto espositivo, tendente a individuare le peculiarità sistematiche delle fattispecie associative, ci sembra opportuno richiamare il passaggio immediatamente successivo del paragrafo, in cui si afferma: «La funzione di aggravamento della responsabilità dei delitti realizzati nel contesto dell'attività dell'associazione, conformemente alle finalità di questa, può essere considerata implicita in quella così definita».

sempre l'inserimento del soggetto nell'apparato strutturale della consorteria criminale di volta in volta in volta considerata attraverso l'assunzione di un ruolo specifico, il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi dell'organizzazione. Infatti, solo quando si riesca a dimostrare l'inserimento funzionale del soggetto nell'apparato strutturale, pur se qualificato da un contributo occasionale e temporalmente limitato, si potrà affermare la partecipazione di un singolo all'associazione a delinquere⁽⁴⁵⁾.

In altri termini, il modello causale classico di diritto penale trascura che nelle interazioni sociali e in particolare nei comportamenti coordinati degli aderenti a una collettività organizzata, il singolo agente agisce sempre in modo simultaneo ai componenti del gruppo, con la conseguenza che è plausibile che lo stesso abbia a disposizione più di una causa che potrebbe dare luogo a un determinato effetto. Nella stessa direzione, è altrettanto probabile – per non dire certo – che il suo comportamento sia influenzato da quello degli altri consociati, sia orientato dalla consapevolezza di una comune appartenenza associativa e sia caratterizzato dalla volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

Per altro verso, l'impostazione esegetica riconducibile al modello classico di diritto penale trascura un dato incontrovertibile, rappresentato dal fatto che in presenza di più condotte riconducibili a un unitario disegno criminale che costituisce il progetto di una ramificata struttura associativa, non è possibile selezionare le cause determinanti nel processo volitivo di un singolo agente, senza stravolgere le regole del suo percorso intellettuale che non è intelligibile, con tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di elemento soggettivo del delitto associativo considerato. La dimensione organizzativa di un fenomeno criminale collettivo influisce in modo rilevante sulla valutazione delle condotte individuali degli associati che vi contribuiscono e lo alimentano, per i quali risulta indispensabile la preventiva valutazione del progetto criminoso sul quale si fonda l'esistenza della consorteria e il grado di affidamento preventivo, che nella dimensione collettiva organizzata, ciascuno degli aderenti fa sul ruolo e sulla disponibilità

⁽⁴⁵⁾ In questi termini inequivocabilmente "funzionalistici" si esprime ad esempio la più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, come ci viene testimoniato dalle seguenti pronunce: Cass., 10 giugno 2002, D'Amicis, in Cass. pen., 2003, n. 112, p. 262; Cass., 28 marzo 2003, Baldassarre, in Cass. pen., 2004, n. 1211, p. 2144; Cass., 22 ottobre 2003, Marigliano, in Cass. pen., 2005, n. 1212, p. 2725.

dei consociati⁽⁴⁶⁾.

Ci sembra evidente, allora, che per valutare il grado di coinvolgimento penalmente rilevante di ciascun presunto aderente a una consorteria criminale transnazionale si deve valutare ognuna di tali condotte alla luce degli obiettivi programmatici dell'organizzazione e al contesto associativo di riferimento. Nelle organizzazioni criminali transnazionali, dunque, ogni aderente deve potere fare preventivamente affidamento sulle prestazioni degli altri affiliati, il cui vincolo – posto in questi termini – finisce per rappresentare la risultante della reciprocità delle aspettative sulle loro prestazioni in funzione della realizzazione di un unico progetto criminoso.

Il problema, tuttavia, è che queste condotte illecite, secondo il modello causale classico, sono prive di rilevanza dal punto di vista della legge penale, in ragione del fatto che nessuno tra i comportamenti che si sono presi in considerazione possono essere ritenuti *condicio sine qua non* del progetto di controllo dell'immigrazione clandestina di un determinato ambito territoriale transnazionale. Non v'è dubbio, infatti, che nessuno di tali comportamenti, se valutati nella ristretta prospettiva condizionalistica, può essere ritenuto indispensabile per il perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione criminosa transnazionale, perché è del tutto evidente che il contributo di ciascun associato non può mai essere considerato necessario alla sopravvivenza del sistema criminale che si sta esaminando in questa sede.

In questi termini, allora, si tratta di prendere atto dell'insufficienza del modello causale classico ai fini dell'inquadramento delle condotte delittuose associative, essendo lo stesso evidentemente inidoneo a fornire criteri attribuzione generale della responsabilità penale che possano essere ritenuti coerenti con le sue premesse scientifiche e sistematiche. Nel nostro caso, allora, diventa indispensabile esaminare con attenzione il gruppo criminale transnazionale che di volta in volta si considera secondo modelli funzionalistici, valutando tutte le relazioni esistenti al suo interno e verificando preliminarmente il loro livello di coordinamento e di reciproco affidamento. Soltanto il modello funzionalistico, infatti, ci

⁽⁴⁶⁾ In questi termini, sia pure limitatamente alle ipotesi delittuose di associazioni di tipo mafioso, si esprime da tempo la suprema Corte, come ci viene testimoniato dalle seguenti pronunce: Cass., 14 novembre 1998, Crnojevic, in *Cass. pen.*, 2000, p. 581, n. 353; Cass., 7 gennaio 1999, Tronci, in *Cass. pen.*, 2000, p. 37, n. 16; Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3276, n. 948.

consente di distinguere efficacemente le responsabilità dell'affiliato per i singoli fatti delittuosi rispetto a quella per l'appartenenza al sodalizio criminale – in questo caso transnazionale – permettendo di differenziare ogni contributo per la sua rilevanza funzionale, variabile a seconda della sua importanza per l'esistenza dell'organizzazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi delinquenti⁽⁴⁷⁾.

Questa, d'altra parte, è la ragione per cui il contributo a una dimensione plurisoggettiva non può mai essere tipizzato all'interno di un modello di responsabilità generale, in considerazione del fatto che tale apporto assume rilevanza penale soltanto nella relazione funzionale con gli altri contributi che concorrono a stabilizzare la struttura del sodalizio. Si capisce, pertanto, perché, nelle fattispecie delittuose associative non è mai possibile definire in termini astratti e generali la soglia della rilevanza penale di un singolo contributo, essendo evidente che si può contribuire a una condotta associata anche con un'attività di piccolissima entità o con un apporto, in apparenza, assolutamente insignificante⁽⁴⁸⁾.

9. Il controllo penale dell'immigrazione clandestina e la prospettiva di un'analisi funzionalistica dei flussi migratori illegali

Quanto si è detto nel corso delle pagine precedenti a proposito dell'inadeguatezza del modello nomologico-deduttivo a inquadrare i fenomeni criminali complessi vale a maggior ragione per il controllo dell'immigrazione clandestina da parte della criminalità transnazionale, che essendo caratterizzato dalla presenza di gruppi

⁽⁴⁷⁾ Cfr. S. ALEO, *Causalità* cit., pp. 120-121.

⁽⁴⁸⁾ In questo senso, S. ALEO, *op. ult. cit.*, pp. 141-142, dove si afferma: «La responsabilità per il contributo ad un'attività delittuosa complessa, di cui il soggetto non conosca le caratteristiche particolari (così da non essere configurabile la responsabilità per concorso in tutti i delitti che la costituiscono), è costituita dal contributo di carattere funzionale rispetto all'attività considerata in generale e dalla consapevolezza della tipologia delittuosa dell'attività. In relazione alle caratteristiche delittuose dell'attività che può essere considerata "tipica" della dimensione organizzativa stabile può essere definita la responsabilità per il contributo a questa considerata in generale, con la consapevolezza di tali caratteristiche generali. L'attività che può essere considerata tipica della dimensione organizzativa stabile: che costituisce l'"oggetto sociale", può dirsi; a differenza, quindi, dai delitti che possono essere considerati occasionali, compiuti per iniziative meramente personali».

criminali di varie nazionalità rende difficoltosa l'individuazione delle condotte illecite realizzate nell'ambito di questo sistema criminale. Tutto ciò, a ben vedere, non consente, se non attraverso veri e propri artifici giuridici, di affermare che la condotta di un singolo agente – in questo caso un soggetto coinvolto nel sistema di controllo transnazionale dell'immigrazione clandestina – rappresenta la condizione indispensabile senza la quale non si sarebbe concretizzata alcuna ipotesi delittuosa assimilabile a quella oggetto della nostra indagine.

In tali ipotesi, dunque, il percorso esplicativo da seguire è assolutamente inverso rispetto a quello delineato dalle teorie condizionalistiche, nella misura in cui diventa di fondamentale importanza non già l'attività che porta all'individuazione *a priori* del modello scientifico applicabile, quanto piuttosto l'attività che porta a verificare, in concreto, quale sia lo schema operativo attraverso cui l'episodio delittuoso che si sta considerando si manifesta nel contesto socio-economico e nello spazio territoriale di riferimento⁽⁴⁹⁾.

Inoltre, l'argomento secondo cui il singolo contributo rappresenta la *condicio sine qua non* dell'evento delittuoso realizzato – con specifico riferimento alle condotte illecite delittuose riconducibili al controllo dell'immigrazione clandestina da parte della criminalità transnazionale – non è nemmeno in astratto sostenibile, non consentendo di inquadrare le dinamiche soggettive che caratterizzano tale sistema criminale.

Questa deduzione, d'altra parte, è riferibile a ogni sistema criminale complesso, non essendo possibile, in assenza di un criterio generale di valutazione dei suoi meccanismi effettivi di funzionamento, comprendere le dinamiche di affermazione. Si torna in questo modo al problema iniziale, rappresentato dalla

⁽⁴⁹⁾ Ci sembra, d'altra parte, che questo percorso interpretativo sia suggerito anche dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità affermato in Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in Cass. pen., 2002, p. 3643, n. 1224. Questa sentenza, in particolare, porta a compimento un lungo percorso interpretativo i cui antecedenti devono essere ravvisati nelle seguenti pronunce di legittimità: Cass., 29 aprile 1991, Bonetti, in C.E.D. Cass., n. 191171; Cass., 28 settembre 2000, Baltrocchi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 277; Cass., 25 settembre 2001, Covili, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 737; Cass., 20 marzo 2000, Hariolf, in C.E.D. Cass., n. 216210, con le quali si afferma definitivamente il principio in base al quale, in tema di rapporto di causalità, il compito del giudice è quello – e solo quello – di accertare se l'evento lesivo possa essere considerato opera dell'uomo e se il soggetto attivo del reato abbia posto in essere una condotta che possa essere ritenuta determinante per la realizzazione dello stesso evento delittuoso.

necessità di individuare – in via preventiva rispetto all'attribuzione della responsabilità penale per le singole condotte – i modelli di comportamento utilizzati nell'ambito del sistema criminale al quale ci si riferisce⁽⁵⁰⁾.

Per altro verso, deve osservarsi che nemmeno può ipotizzarsi che il singolo contributo associativo o concorsuale possa costituire una condizione del verificarsi dell'evento delittuoso considerato così come in concreto si è verificato, che, nel nostro caso, è rappresentato dalla realizzazione di un sistema di controllo transnazionale dell'immigrazione clandestina. Infatti, la realizzazione di tale sistema criminale non si può attribuire al comportamento del singolo agente, ma a un complesso di relazioni funzionali intrecciate tra gruppi ed esponenti della criminalità organizzata transnazionale.

Da queste considerazioni sistematiche si trae una conferma ulteriore al nostro convincimento, secondo cui il singolo contributo criminoso a una dimensione collettiva o organizzata può essere valutato soltanto nella dimensione della *funzionalità*, che rappresenta l'utilità strumentale del meccanismo individuale valutata all'interno di un sistema criminale. La funzionalità, allora, rappresenta l'utilità della parte rispetto all'intero, che deve essere valutata nello specifico contesto del sistema di controllo dell'immigrazione clandestina e degli interessi criminali che ne costituiscono la concretizzazione⁽⁵¹⁾.

Nella condotta collettiva, tra l'altro, può non esservi alcun contributo indispensabile per la realizzazione dell'evento delittuoso,

⁽⁵⁰⁾ Si tratta, a ben vedere, di richiamare il concetto di "sistema autoreferenziale" al quale ci siamo già riferiti in altra parti di questo lavoro, elaborato da N. LUHMANN, *Sistemi sociali*, cit., pp. 105-106, dove, a proposito di tale fondamentale aspetto delle sue teorie, si precisa: «Un sistema può essere definito autoreferenziale se costituisce in proprio, quali unità funzionali, gli elementi di cui è composto, e se attiva in tutte le relazioni fra questi elementi un rinvio a tale autocostruzione, che viene quindi in questo modo continuamente riprodotta. In questo senso, i sistemi autoreferenziali operano necessariamente a contatto con se stessi e non conoscono alcuna forma di contatto con l'ambiente che non sia autocontatto. Ciò include la tesi della ricorrenza, vale a dire dell'autoriferimento indiretto degli elementi, secondo la quale gli elementi costituiscono un riferimento retroattivo a se stessi che passa per altri elementi, ad esempio un rafforzamento dell'attività neuronale o una determinatazione dell'azione che passa per l'aspettativa dell'agire altrui. Al livello di questa organizzazione autoreferenziale sono sistemi *chiusi* giacché non ammettono, nella propria autodefinizione, alcun altro tipo di procedimento».

⁽⁵¹⁾ Sul punto, in generale, si veda quanto riferito da P. DELATTRE, voce *Funzione*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. VI, Einaudi, Torino, 1979, p. 417, dove si precisa: «La funzione di un qualsiasi oggetto è strettamente legata al comportamento di tale elemento e al ruolo che esso svolge in un sistema dato, il quale, è, a sua volta,

con la conseguenza che anche il rapporto tra due contributi soggettivi deve sempre essere impostato in termini di necessaria complementarità. Nell'organizzazione di un'attività delittuosa complessa l'agente potrebbe non avere alcuna consapevolezza dei singoli fatti che concorrono a costituire l'attività delittuosa e dei nessi causali che collegano tra di loro i singoli delitti, ma, per il suo apporto, può risultare ugualmente determinante per il consolidamento di un determinato sistema criminale.

Queste conclusioni, d'altra parte, appaiono in perfetta sintonia con quanto si è detto in precedenza a proposito della funzione preminente delle figure delittuose associative, che è, per l'appunto, quella di definire una responsabilità penale di carattere generale per il contributo prestato alla dimensione collettiva dell'associazione, a prescindere dalla responsabilità individuale per i singoli delitti che concorrono a costituirne l'attività⁽⁵²⁾.

Nell'analisi funzionalistica, dunque, il singolo contributo può essere anche esiguo o, addirittura, irrilevante rispetto alla realizzazione di interessi criminali – come nel caso del controllo dell'immigrazione clandestina da parte delle organizzazioni transnazionali – di dimensioni ingenti, in ragione del fatto che ciò che ha importanza è che quel contributo venga valorato in correlazione con tutti gli altri elementi del sistema. Soltanto alla luce del programma criminoso delle consorterie che, di volta in volta, si esaminano e, soprattutto, nel contesto delle loro strutture organizzative, allora, possono essere comprese le relazioni funzionali esistenti tra le varie componenti del sistema criminale, consentendo agli interpreti di contestualizzare la singola condotta

costituito da vari elementi. La nozione di funzione è quindi inseparabile da quella d'interazione e, di conseguenza, anche da quella di sistema; la sua esplicitazione può essere fatta solo a patto che intervengano, al tempo stesso, l'elemento considerato e gli altri elementi situati nell'ambiente». Strettamente collegata a questa definizione di funzione, ci sembra essere quella elaborata da N. LUHMANN, *Sistemi sociali*, cit., p. 129, che afferma: «Il concetto di funzione, definito come direttiva al confronto, designa una realtà di fatto che va in ogni caso al di là della mera continuità della riproduzione autoreferenziale ("conservazione della stabilità")». Applicato agli organismi, il concetto esprime qualcosa in più della "vita pura e semplice"; denota un'intenzione comparativa, una espansione della contingenza, una prospettiva di osservazione. Resta per ora imprecisato se e in che misura i sistemi autoreferenziali sono in grado di osservare e descrivere se stessi, scoprendo in tal modo determinati riferimenti funzionali».

⁽⁵²⁾ In questa specifica direzione, d'altra parte, sembrano muoversi anche alcune pronunce della suprema Corte, tra le quali, in particolare, in questa sede, ci sembra opportuno citare Cass., 31 maggio 1995, Mastrantuono, in *C.E.D. Cass.*, n. 201295; Cass., 3 ottobre 2001, Cusumano, cit.; Cass., 30 maggio 2002, Frasca, in *Riv. pen.*, 2002, pp. 773 ss.; Cass., 25 giugno 2003, Cassata, in *Dir. e giust.*, 2003, pp. 32 ss.

e di qualificarla, in tal modo, come lecita o illecita⁽⁵³⁾.

Si può, infatti, contribuire alla realizzazione di un fatto delittuoso di rilevanti dimensioni con modalità che, a prima vista, possono apparire insignificanti e che, viceversa, risultano rilevanti nei complessi meccanismi di funzionamento del sistema criminale di riferimento. Ci sembra, allora, evidente che si può fornire un contributo penalmente rilevante al sistema di controllo dell'immigrazione clandestina che stiamo esaminando in queste pagine prestando attività modeste, che, in una prospettiva macro-criminale, possono anche apparire irrilevanti. Si può, infine, contribuire alla realizzazione di questo sistema criminale con condotte apparentemente lecite e che assumono rilevanza penale soltanto nella dimensione organizzata dell'organizzazione transnazionale e alla luce del progetto di controllo sistematico delle rotte dell'immigrazione clandestina.

Da tutto ciò deriva che la responsabilità per i singoli delitti è costituita dal contributo funzionale alla loro realizzazione, con la consapevolezza che la responsabilità del delitto associativo è costituita dal contributo personale, sempre di carattere funzionale, alla struttura organizzativa dell'associazione e alle sue molteplici attività.

Si è già detto più volte, del resto, che in ogni collettività organizzata, a maggior ragione se strutturata in forma di sistema criminale, la funzione di qualsiasi componente del gruppo deve sempre essere considerata in relazione a quella degli altri elementi costitutivi e a quella dell'intero sistema, che contribuisce a stabilizzare in un determinato ambiente sociale, rafforzandone le molteplici ramificazioni delinquenziali. Per queste ragioni, diventa indispensabile l'utilizzazione di un approccio funzionalistico per analizzare le dinamiche interne di una collettività criminale organizzata, che sono necessarie per valutare le caratteristiche del sistema e le ripercussioni delle singole condotte dei suoi

⁽⁵³⁾ Su quest'ultimo aspetto, si veda quanto riferisce S. ALEO, *op. ult. cit.*, p. 144, che osserva: «Con le figure delittuose associative si attribuisce una responsabilità di carattere generale per il contributo personale alla dimensione organizzativa di un'attività delittuosa complessa. La nozione di organizzazione costituisce, e consente di spiegare, la mediazione fra una pluralità di individui e una pluralità indeterminata di delitti, conferendo maggiore determinazione ad una responsabilità comunque indiretta. La responsabilità è indiretta per definizione: il riferimento alle nozioni di funzionalità e di consapevolezza alle figure delittuose caratteristiche dell'attività organizzata stabile costituisce un elemento non indifferente di argomentazione».

aderenti rispetto al complesso delle relazioni funzionali che ne caratterizzano l'attività.

Da questo punto di vista, allora, ci sembra di potere affermare che l'organizzazione deve essere ritenuta la coordinazione rilevata dei fatti e delle attività dei singoli componenti della collettività o del gruppo organizzato, la cui pluralità di condotte – in questo caso illecite – deve risultare funzionale alla realizzazione di un'attività di carattere generale. La dimensione organizzativa del gruppo criminale transnazionale, pertanto, rappresenta la struttura di mediazione tra i contributi soggettivi forniti all'organizzazione e i risultati dell'attività delittuosa rispetto alla quale risulta funzionale, per l'appunto, la stessa consorceria.

Infine, la responsabilità generale per il delitto associativo presuppone la necessaria consapevolezza in capo al soggetto attivo del reato della funzionalità del suo specifico contributo operativo rispetto alla realizzazione di un'attività delittuosa riconducibile all'organizzazione mafiosa.

BIBLIOGRAFIA

- S. ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata*, Milano, Giuffrè, 2005;
S. ALEO, *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionale dei problemi della responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 2003;
S. ALEO, *Sul problema della definizione della criminalità organizzata. Con riferimento alla Convenzione di Palermo ed a margine dei lavori della Commissione Nordio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2003, n. 1, pp. 22 ss.;
K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano 1999;
M. BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998;
G. BOLAFFI, *Una politica per gli immigrati*, Il Mulino, Bologna, 1996;
M. BONAFEDE, *Il rapporto di causalità materiale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol. I, Utet, Torino, 1996, pp. 312 ss.;
M. CERASE, *Riformata la disciplina dell'immigrazione: le novità della "Legge Bossi-Fini". Il commento*, in *Diritto penale e processo*, 2002, n. 11, pp. 1342 ss.;
G. CHINNICI, *La criminalità tra migranti in Italia e immigrati stranieri*, in *Rass. it. criminologia*, 1998, II, pp. 277 ss.;
A. COLUCCIA-F. FERRETTI, *Immigrazione: nuove realtà e nuovi cittadini*, Franco Angeli, Milano, 1998;
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *Relazione sul traffico di esseri umani*, Documento XIII, n. 49;
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, *La criminalità transnazionale: le nuove mafie*, Documento XIII, n. 57;
COMITATO PARLAMENTARE SCHENGEN-EUROPOL, *Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tratta di esseri umani depositato*, Documento XIII, n. 30;
P. DELATTRE, voce *Funzione*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. VI, Einaudi, Torino,

1979, p. 417.

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA-DIPARTIMENTO NUOVE MAFIE, *Relazione annuale*, Roma, 2001;

F. FERRACUTI, *L'emigrazione europea e la criminalità*, in *Rassegna di Studi penitenziari e criminologici*, 1970, 1, pp. 3 ss.;

L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1990.

F. FREZZA-N. PACE-F. SPIEZIA, *Il traffico e lo sfruttamento degli esseri umani*, Giuffrè, Milano, 2002;

E. GIANFRANCESCO, *La disciplina sul trattamento e sull'espulsione degli stranieri extracomunitari al vaglio della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2001, pp. 2709 ss.;

M. HARDT-A. NEGRI, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano, 2002;

ICMPD, *Asilo in Europa-Asilo in Svizzera. Uno studio comparato dell'International Center of Migration Policy Development sulla politica di immigrazione e di asilo di alcuni Paesi occidentali*, Ufficio Federale dei Rifugiati, Berna, 1995;

I. KENNEDY-P. NICOTRI, *Lucciole nere*, Kaos, Milano, 1999;

E. LANZA, *La tutela penale contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*, in AA.VV., *Il traffico internazionale di persone* (a cura di G. Tinebra e A. Centonze), pp. 185 ss.;

N. LUHMANN, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna, 1990;

G. MAROTTA, *Immigrati: devianza e controllo sociale*, Cedam, Padova, 1995.

G. MAROTTA, *Immigrazione, criminalità e giustizia*, in *Immigrazione. Riflessione e ricerche* (a cura di A. Coluccia), Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3 ss.;

U. MELOTTI, *Immigrazioni e politiche sociali: sfide e confronti in Europa*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, pp. 71 ss.;

S. MOCCIA, *La perenne emergenza*, Esi, Napoli, 1995.

E. MOROLI-R. SIBONA, *Schiave d'occidente. Sulle rotte dei mercanti di donne*, Mursia, Milano, 1999.

B. NASCIMBENE, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il commento*, in *Diritto penale e processo*, 1998, n. 4, pp. 421 ss.;

C. NEGRI, *La tutela penale contro la tratta di persone*, in AA.VV., *Il traffico internazionale di persone* (a cura di G. Tinebra e A. Centonze), pp. 215 ss.;

D. PADOVAN, *L'immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo razzismo nelle cittadelle occidentali*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, pp. 152 ss.;

A. PALLADINI, *Occupazione di lavoratori extracomunitari tra abolitio criminis e successione meramente modificatrice di leggi penali*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro*, 1999, pp. 1121 ss.;

M. PASTORE, *Le politiche degli Stati europei, in I diritti di Odisseo. Appunti sparsi in materia di immigrazione* (a cura di S. Lonni), Einaudi, Torino, 1998, pp. 41 ss.;

L. PEPINO, *Immigrazione, politica, diritto*, in *Questione giustizia*, 1999, 1, pp. 23 ss.;

D. PICCIONE, *Brevi note su espulsione dello straniero*, in *Giur. cost.*, 2001, pp. 2070 ss.;

E. ROSI, *La legge Bossi - Fini rende impossibile la celebrazione del direttissimo*, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 37, pp. 5611 ss.;

E. ROSI, *Regolari, irregolari e clandestini. Le novità del testo sull'immigrazione*, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 31, pp. 11 ss.;

E. SAVONA-G. DA COL-U. DI NICOLA, *Migrazioni e criminalità*, in *Razzismo e società pluriethnica. Conflitti etnici e razzismi giovanili in Europa*, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 24 ss.;

E. SAVONA-U. DI NICOLA, *Migrazioni e criminalità. Trent'anni dopo*, in *Rass. it. criminologia*, 1998, I, pp. 181 ss.;

P. SCEVI, *Manuale di diritto delle migrazioni*, La Tribuna, Piacenza, 2002;

SECRETARIAT OF THE INTER GOVERNMENTAL CONSULTATIONS ON ASYLUM, REFUGEE AND MIGRATIONS POLICIES IN EUROPE, *Illegal Aliens: A preliminary study*, Ginevra, 1995;

G. SPAGNOLO, *Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1998, pp. 1161 ss.;

G. SPAGNOLO, *Schiavitù* (voce), *Enc. dir.*, XLI, Giuffrè, Milano, 1989;

F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fa azione ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975;

F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Giuffrè, Milano, 2001;

G. TINEBRA-A. CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone e il controllo dell'immigrazione clandestina: una prima delimitazione del campo d'indagine*, in *AA.VV.*, *Il traffico internazionale di persone* (a cura di G. Tinebra e A. Centonze), pp. 3 ss.;

TRANSCRIME, *Migrazioni e criminalità-La dimensione internazionale del problema*, CNDPS, Milano, 1996;

UNITED NATIONS, GENERAL ASSEMBLY, CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE, *Report of the Ad Hoc Committee on Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session*, Annex II, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime, New York, 2000.

RIASSUNTO

La difficile individuazione di un equilibrio politico nei confronti del problema migratorio determina, ormai da anni, una crescente attenzione a fronte della quale non sempre le istituzioni sono riuscite a dare soddisfacenti risposte.

Nonostante infatti l'intento dell'attuale palinsesto normativo in tema di immigrazione straniera possa dirsi tutt'ora rivolto a una programmazione ponderata, questo risulta ancor'oggi carente sotto il profilo della concreta offerta occasionale in tema di reintegrazione sociale.

Evitando pertanto eccessivi orientamenti aprioristici dell'offerta normativa, per lo più dettati dall'emotività pubblica che da oculare scelte di politica criminale, si vuole sostenere con il presente lavoro una linea di pensiero volta alla programmazione politica ponderata e a un'attenta politica di intervento sui soggetti stranieri destinatari.

Dunque, la risposta istituzionale ai problemi criminali dell'immigrazione deve essere attraversata dalla consapevolezza dell'insufficienza delle spiegazioni causali e può ricevere grandi contributi dall'analisi funzionalistica, in primo luogo in termini di criteri e coefficienti di argomentazione, quindi anche di contenuti della prova.

SUMMARY

The difficult individualization of a politic balance on the migratory problem has caused, for several years, an increasing attention infacing wich the institutions not all the times succeded in giving a satisfactory answer.

Indeed, not withstanding the intent of the current normative framework on the theme of foreign immigration may be said even now directed to the pondered programming, this still results lacking under the profile of the concrete occasional offer in the theme of social restoration.

Avoiding therefore excessive orientations renouncing to the normative offer, mostly suggested by the public emotiveness than by wise choices in the criminal policy, this essey is intended to support a thought line directed to the pondered politic programming and a careful policy in the preventive intervention on the foreign designed subjects.

To this aim, the institutional response to the criminal problems of the immigration must be analysed with the consciousness that the causal explications are insufficient and they can be more correctly faced by means of functionalistic analysis, first of all in terms of criteria and coefficient of arguments, then also in terms of evidence.

CESARE LOMBROSO, GLI STUDI ED I "SUCCESSORI" DEL GRANDE ANTROPOLOGO

STEFANO D'AURIA *

SOMMARIO: 1. La vita. – 2. Gli studi sui criminali. La Scuola Positiva e l'Antropologia criminale. – 3. Le opere principali. – 4. Altri interessi del Lombroso. – 5. Biologia e criminalità: l'approccio naturalistico ed i "successori" del Lombroso. – 6. Conclusioni.

Introduzione

La vita di Cesare Lombroso ha rappresentato una grande avventura intellettuale caratterizzata da una pluralità di interessi scientifici che spaziavano dalla criminalità alla follia, dagli studi sulla pellagra a quelli sull'epilessia. Nel periodo a cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, il Lombroso è senz'altro l'italiano più famoso al mondo. Durante le sue lezioni all'università, le aule sono colme di studenti eccitati e chiassosi cui si mescolano giornalisti, pittori e nobildonne curiose.

1. La vita

Nasce a Verona il 6 novembre 1835 da un'agiata famiglia ebraica. Suo padre, Aronne, è un uomo onesto e sincero ma poco adatto ad occuparsi degli affari e ad amministrare l'eredità ricevuta dal patrigno. Sua madre, Zefora, appartiene ad una famiglia di industriali e commercianti; è una donna cresciuta in un'atmosfera di grande fervore intellettuale ed ha un carattere determinato e volitivo. Aronne, bigotto e intollerante, è un religioso fervente ma non riesce a trasmettere la sua fede a Cesare dedito al culto della

* Criminologo, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

ragione - trasmessogli dalla madre – il quale si allontanerà sempre più dall'ebraismo. Col tempo aderirà completamente al credo materialista e perverrà ad un totale agnosticismo religioso.

Il piccolo Cesare è un bambino cagionevole e delicato. A scuola ha poca simpatia per la matematica e, a causa della sua timidezza, non riesce a legare con i maestri ed ancor meno con i compagni. Quando compie 15 anni incontra Paolo Marzolo, giovane medico ma anche filosofo, storico, naturalista e glottologo. Tra i due si instaura un intenso rapporto accompagnato da tante passeggiate e lunghe conversazioni. Il medico naturalista trasmette al suo giovane amico i principi essenziali del darwinismo che verranno poi da questi applicati alle teorie sui criminali. Saranno proprio i consigli del Marzolo ad essere determinanti nella scelta universitaria del giovane Lombroso, lo distoglieranno dai suoi interessi letterari⁽¹⁾ e lo porteranno all'iscrizione alla facoltà di Medicina dell'Università di Pavia.

Durante gli studi universitari si innamora di una giovane ragazza: Eloisa Della Zara, sua lontana parente. La giovane ha i tratti di una bruna orientale ed un temperamento dolce, allegro e gentile. Il futuro antropologo è completamente rapito dal fascino di lei ma il suo sentimento non è ricambiato e, quando viene a sapere che la ragazza si è fidanzata con un aitante giovanotto, si dispera e medita addirittura il suicidio.

Per dimenticare i mali dell'amore decide di allontanarsi da Pavia e si iscrive alla facoltà di Medicina dell'Università di Vienna. Qui amplia il suo bagaglio scientifico, ha come insegnante Karl von Rokitanski, fondatore dell'anatomia patologica nonché autore di oltre 80.000 autopsie. Il metodo viennese è più pratico rispetto quello dell'Università di Pavia: gli studenti vengono portati nelle cliniche e negli ospedali dove sono a stretto contatto con i malati, possono formulare diagnosi e sperimentare cure. Il giovane Lombroso è attratto da quest'approccio diretto e maggiormente evoluto, comprende che tanti malati senza speranza - che ha

⁽¹⁾ Saranno proprio i suoi interessi nei confronti della letteratura che condurranno Cesare Lombroso, nel 1897, in occasione di un suo viaggio in Russia, a rendere visita al grande scrittore Leone Tolstoj, di cui è grandissimo ammiratore. I due giganti del pensiero, però, non si capiranno. L'incontro si risolverà in due ore scarse di visita, improntate all'incomunicabilità ed alla diffidenza dovute alla differenza basilare dei loro caratteri. Lombroso odia il lusso e tratta con pari riverenza disagiati e potenti; Tolstoj, invece, è attentissimo all'etichetta, pieno di servitori e, da grande narcisista, ha la casa piena di suoi ritratti. Lo scrittore russo, assolve le sbrigative formalità di cortesia, lo farà allontanare rapidamente dalla sua tenuta.

avuto modo di conoscere nella Lombardia - potrebbero essere guariti se avessero l'opportunità di farsi curare a Vienna. Durante il soggiorno austriaco si instaura in lui la convinzione che, per ogni vero seguace della scienza, l'obiettivo essenziale consiste nel fare il bene per il piacere supremo di farlo e non per bieca avidità di lodi, di gloria e di guadagno.

Arriva il 1856 e il giovane scienziato decide di ritornare alla facoltà di Medicina di Pavia. Qui ha l'opportunità di studiare da vicino il cretinismo – patologia che suscita in lui grande interesse - essendo questa l'alienazione mentale più comune nel Lombardo-Veneto. Il 13 marzo 1858, a 24 anni, riceve in cerimonia solenne la laurea in Medicina all'Università di Pavia.

Nella primavera del 1859, le voci di una guerra imminente tra Piemonte ed Austria si intensificano. In un periodo così drammatico e decisivo, un giovane medico - che ha sete di giustizia e vuole arrivare a delle verità per poterle trasmettere al mondo – non può restare inerte. Presenta quindi domanda di ammissione nell'esercito e, dopo qualche settimana, viene nominato medico aggiunto, per il solo tempo di guerra, nel Corpo Sanitario Militare Piemontese. Lombroso si rivela molto adatto alla vita militare; è immune dal panico ed ha un notevole coraggio. Resiste bene alla marcia, alle fatiche ed alle epidemie. Ha una facilità inverosimile nel dormire, studiare e leggere in mezzo al frastuono della battaglia. Prenderà parte anche alle spedizioni contro il brigantaggio in Calabria dove rimarrà impressionato da quelle «terre primitive, imo dell'igiene e della medicina, abitate da uomini rozzi, incolti, in parte greci in parte albanesi fieri e indomiti, che vestono ancora alla foggia dell'Epiro» (LOMBROSO, 1863: 15). Le sue esperienze in ambito militare non terminano qui e, nel 1866, risponde nuovamente al richiamo della patria prendendo parte alla disastrosa campagna contro l'Austria nella qualità di medico di battaglione.

Chiusa la parentesi bellica, il Lombroso – che ormai ha superato la trentina – è un maturo scapolo ancora turbato dall'esito catastrofico dell'infatuazione giovanile per Eloisa. Suo cugino Davide Levi gli presenta una ragazza di 22 anni – Nina De Benedetti – ebrea di nascita, proveniente da una famiglia di commercianti di Alessandria. La fanciulla è gentile, sensibile ed affettuosa, e nutre nei confronti dello scienziato un sentimento di sincera devozione. I due si sposeranno il 10 aprile 1870 con rito ebraico e civile. Nina sarà per 40 anni la colonna dell'esistenza del Lombroso, lo accompagnerà nelle gite domenicali a prigioni e manicomi ed attenderà il suo uomo mentre misura con cura certosina matti e criminali. Diverrà la sua segretaria generale e

particolare. Dallo scienziato riceverà esclusivamente una sorta di gelatinosa accondiscendenza, disposto a nutrire passione e amore per l'unica vera amante della sua vita: la Scienza. I due sposi avranno comunque cinque figli. Paola, Gina⁽²⁾, Aronne Arnaldo, Leo e Ugo.

Intanto, la carriera del giovane Cesare procede a gonfie vele. Nel luglio del 1871, il consiglio provinciale di Pesaro gli rivolge una prestigiosa proposta: dirigere il manicomio cittadino. Fino ad allora aveva svolto solo dei corsi, come professore straordinario di "clinica delle malattie mentali", presso l'università di Pavia. Decide quindi di accettare per un anno e, nel dicembre del 1871, si reca a Pesaro. Qui trova mezzi e uomini in grado di aiutarlo a realizzare i suoi progetti. In pochi giorni il manicomio si trasforma in un operoso laboratorio di psichiatria e di antropologia criminale. Contemporaneamente cerca di creare un ambiente che renda più agevole l'esistenza dei malati; concede loro teatri, libri, musica, pittura, ecc.. La gente del luogo accoglie con grande senso di ospitalità lo scienziato il quale vive in una casa principesca assistito da servitori ed aiutanti. Nella vita scientifica del Lombroso, il soggiorno a Pesaro rappresenta senz'altro il momento più felice e sereno ma, nonostante tali agi, decide di ritornare a Pavia in quanto solo qui ha la possibilità di insegnare ai suoi studenti. Per lo scienziato è di primaria importanza avere quel continuo contatto con le nuove generazioni al fine di poter consentire lo sviluppo futuro del proprio pensiero.

Nel 1876, il Lombroso diviene finalmente professore ordinario di Medicina legale presso l'Università di Torino. Nel capoluogo piemontese non riceve di certo l'accoglienza riscossa a Pesaro. La cittadinanza è diffidente per abitudine nei confronti dei forestieri; inoltre, l'ambiente universitario, colmo di invidia nei confronti del neoprofessore, dimostra subito tutta la sua ostilità. Gli viene impedito di tenere il corso di psichiatria, non gli si permette di visitare i ricoverati nel manicomio e gli è vietato anche l'ingresso nelle carceri⁽³⁾.

⁽²⁾ La prediletta del padre.

⁽³⁾ Il carcere – al pari del manicomio – ha sempre rappresentato per il Lombroso il luogo principale dal quale attingere per i suoi studi sperimentali. Infatti, uno dei capolavori dell'antropologo – col quale raggiunge il suo apice saggistico – è stato il rivoluzionario e avveniristico *Palinsesti dal carcere* (Bocca Editore, Torino, 1888) nel quale viene analizzato il gergo della malavita, il codice dei tatuaggi. Esso contiene anche dettagliatissimi resoconti – attimo per attimo – delle ultime ore di militari e sovversivi condannati a morte, nonché straordinarie e commoventi autobiografie redatte da svariati criminali e sbalorditive prove di scrittura dei galeotti: graffiti, poesie, lettere, invettive, memoriali, ecc..

Con la pubblicazione della sua opera più conosciuta, l'“Uomo Delinquente”⁽⁴⁾ (1876) - destinata a far deflagrare numerosi dibattiti, in Italia ed all'estero, sul tema della responsabilità nel diritto penale - Cesare Lombroso acquisisce una fama internazionale; ovunque appaiono monografie e si intraprendono ricerche di stampo lombrosiano. Tra il 1879 e il 1880, tante personalità di rilievo si precipitano ad omaggiarlo: ministri, uomini di stato, medici, psichiatri, giuristi, giornalisti, scrittori, ecc.. Sulla scia di questo grande successo ottiene, nel 1884, la carica di direttore del manicomio di Torino; il 14 settembre 1891 arriva anche la sospiratissima nomina ufficiale a professore di Clinica psichiatrica dell'ateneo torinese. Qui, assistito dal suo allievo, Luigi Roncoroni, Lombroso si affretta a creare una piccola Clinica nella quale, a ore fisse, raduna un certo numero di malati provenienti dalle corsie dell'ospedale psichiatrico, al fine di esaminare attentamente le loro patologie psichiche. Qualche mese dopo, con immensa gioia e soddisfazione, viene nominato Ispettore dei Manicomi Nazionali: tale carica assumerà un'importanza epocale per l'ultimo ventennio di vita dell'antropologo. Nel 1905, anno in cui inizia il declino della sua salute, riceve un'altra splendida notizia: il ministro Leonardo Bianchi ha istituito una cattedra ordinaria di “Antropologia criminale” e lo ha nominato titolare della stessa. Le sue condizioni fisiche peggiorano sempre più, gli attacchi di *angina pectoris* aumentano di numero e di intensità sino a quando, il 19 ottobre 1909, circondato dal grande affetto dei suoi familiari, si spegne per sempre dopo aver dedicato la sua vita intera alla scienza.

2. Gli studi sui criminali. La Scuola Positiva e l'Antropologia criminale

Durante le sue esperienze di guerra, Lombroso ha la possibilità di esaminare regolarmente i soldati e raccogliere un'invidiabile quantità di dati antropologici sulla statura, sul peso, sulle misure craniche, ecc.. È in questo periodo che inizia a formulare le sue principali teorie. Innanzitutto, la più nota di esse, quella del “delinquente nato”, secondo la quale un'alta percentuale dei più gravi e persistenti criminali possiederebbe una predisposizione congenita – presente sin dalla nascita e

⁽⁴⁾ Le circostanze inerenti alla pubblicazione di tale opera verranno chiarite, con maggiore dovizia di particolari, in un paragrafo successivo.

di carattere ereditario - che, indipendentemente dalle condizioni ambientali, li renderebbe inevitabilmente antisociali. Tali criminali "nati" erano caratterizzati, sempre secondo lo scienziato, anche da particolari peculiarità anatomiche⁽⁵⁾, fisiologiche e psicologiche quali: l'asimmetria facciale, la fronte bassa, gli zigomi sporgenti, le mascelle enormi, la famosa «fossetta occipitale mediana» alla base del cranio, alcune anomalie delle orecchie, l'insensibilità al dolore, la mancanza di senso morale, la vanità, la crudeltà, il disprezzo della morte e della sofferenza, la particolare inclinazione al tatuaggio, ecc.. È evidente la grande influenza che le teorie di Johann Kaspar Lavater – fondatore della fisiognomica moderna – e di Joseph Gall (1758-1828) – padre della frenologia⁽⁶⁾ - hanno sul Lombroso. Per quanto preponderanti fossero - per l'antropologo - i fattori criminogenetici dovuti alla predisposizione biologica, egli riconosce l'esistenza di un gran numero di delinquenti occasionali, non dissimili per la loro costituzione dagli uomini normali, e nei quali assumevano rilevanza, nel condizionare la loro condotta, l'ambiente e le circostanze: il significato delle componenti ambientali, trascurato nella prima fase dei suoi studi, troverà molto maggiore spazio successivamente, specialmente fra i suoi discepoli.

Strettamente correlata alla teoria del "delinquente nato" è quella dell'"atavismo" - nella quale appare chiaro il collegamento ad i principi evoluzionistici di Darwin – tramite la quale si tentava di interpretare la condotta delittuosa del criminale "nato" come una forma di regressione o di fissazione a livelli primordiali dello sviluppo dell'uomo; il delinquente era un individuo primitivo, una sorta di selvaggio ipoevoluto nel quale gli istinti e le pulsioni aggressive si realizzavano nel delitto.

Le conclusioni alle quali perviene lo scienziato scaturiscono dall'osservazione di svariate centinaia di criminali dell'epoca. Tra questi, i più famosi sono stati: il conte Robbiati che commetteva atti di libidine con maschi di ogni età dai 4 ai 91 anni; il Menesclou che, penetrando durante la notte nei cimiteri e dissotterrando i corpi femminili, otteneva il massimo del piacere «violando il cadavere più putrefatto»; il Sogliano che uccise una bambina di 5 anni e la tagliò in 33 pezzi; ecc.. Ma coloro che maggiormente lo impressionano e si presentano determinanti per la formulazione delle sue teorie

⁽⁵⁾ Le famose "stimate" del Lombroso.

⁽⁶⁾ Scienza che postula la correlazione tra specifici tratti morfologici del cranio e particolari caratteristiche psicologiche dell'individuo.

sono Vincenzo Verzeni e il brigante Vilella. Il primo - altrimenti conosciuto come "lo strangolatore di Bottanuco", paesino nella provincia di Bergamo - si rendeva responsabile dell'efferato omicidio di due donne negli anni 1870-1871. Il Lombroso lo studia accuratamente e, dopo un attento esame psicofisico, conclude che si tratta di «un animale a sangue freddo che la natura ha dotato di un autocontrollo a dir poco straordinario». Dopo aver ucciso le sue vittime, il Verzeni godeva nel succhiarne il sangue e nel mangiarne i resti. Il brigante Vitella era un uomo di 69 anni. Faceva il contadino a Simeri Crichi, circondario di Catanzaro. È stato condannato tre volte per furto e in ultimo per incendio di un mulino. Lo scienziato lo definisce: «ipocrita, astuto, taciturno, ostentatore di pratiche religiose, di cute oscura, tutto stortillato, il Vilella camminava a sghebo, e aveva torcicollo non so bene se a destra o a sinistra». Malgrado i suoi 69 anni - la goffa camminata ed il torcicollo - l'arzilla brigante sfuggiva ripetutamente alle forze dell'ordine. Arrestato, moriva «per tisi, scorbuti e tifo» nel carcere di Vigevano, dov'era appena stato trasferito. Il 4 gennaio 1871 - nel suo laboratorio all'Università di Pavia - il dottor Cesare Lombroso sta procedendo nella conduzione dell'esame autoptico sul brigante quando finalmente trova un riscontro ad una sua intuizione che lo ossessiona da settimane e che è considerata una delle idee madri dell'antropologia criminale. Gli appare all'occipite, proprio nel punto dove ordinariamente si erge la piccola cresta, una fossa, che egli denomina «occipitale mediana» pari a quelle che presentano gli animali inferiori. Alla sua vista lo scienziato si sente illuminato intorno al problema della natura del delinquente, e l'anomalia del terribile bandito gli si presenta come il legame fra il criminale e gli animali inferiori.

Nella visione lombrosiana, il crimine rappresenta dunque un evento strettamente connesso a qualcosa di "patologico"; il criminale è concepito come un uomo allo stato primordiale fatalmente predestinato al delitto. Quest'atteggiamento conduceva ad una visione deresponsabilizzante dell'individuo e del delinquente in particolare. L'uomo come soggetto «determinato nell'agire» e «non dotato di libero arbitrio» ha rappresentato uno dei cardini della Scuola Positiva di diritto penale, i cui principali esponenti, oltre al Lombroso, sono stati i penalisti Enrico Ferri⁽⁷⁾ (1856-1929) e Raffaele Garofalo (1852-1934). Sul fronte opposto a quest'ultima c'era la Scuola Classica - i cui maggiori esponenti sono stati, oltre

⁽⁷⁾ Allievo prediletto di Lombroso.

al Beccaria (1738-1794) ed al Bentham, Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi e Francesco Carrara – per la quale l'uomo era un essere pienamente responsabile e assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni. Ad una diversa concezione della persona – da parte delle due scuole – corrispondeva una diversa concezione del delitto e conseguentemente della pena. Per la “classica” il crimine era un'entità di diritto e la pena rappresentava una retribuzione, un castigo diretto al reo per aver posto in essere un comportamento riprovevole; i “positivisti” avevano, invece, una concezione “naturalistica” del delitto, considerato come la risultante di un triplice ordine di fattori: antropologici, psichici e sociali, e - concependo il criminale come un “malato” - la pena non poteva consistere che in un’“emenda”, commisurata non tanto alla gravità del delitto compiuto quanto piuttosto alla pericolosità sociale⁽⁸⁾ del reo stesso. Accanto ad un determinismo biologico – secondo il quale alla base di un comportamento delinquenziale vi erano le anomalie costituzionali⁽⁹⁾ del criminale ed il cui principale esponente era lo stesso Lombroso – vi era un determinismo sociale⁽¹⁰⁾ per il quale, i fattori causanti il delitto - come la povertà, l'emarginazione, l'inadeguatezza della famiglia, ecc. - erano da ricercarsi unicamente, o prevalentemente, nel contesto sociale. Entrambi i “determinismi” erano però d'accordo su un punto: l'assenza di responsabilità morale dell'individuo governato da leggi che prescindevano dalla sua volontà. La Scuola Positiva ha rappresentato l'applicazione nel campo del diritto, e quindi dell'individuo e della società, di vari principi portati da quel vasto movimento che, nel XIX secolo, si era diffuso in tutti gli ambiti scientifici e culturali: il Positivismo⁽¹¹⁾. Questo consisteva in una sorta di ideologia della scienza, secondo la quale tutti i fenomeni naturali rispondevano ad una «universale determinazione causale degli eventi», della quale la scienza era in grado di identificare le leggi, valide per ogni campo della realtà, dalla materia cosmica alla psiche umana. Il Positivismo, con la sua matrice materialistica, si accompagnava ad una fideistica fiducia nell'irresistibile progredire delle scienze, cui spettava il compito di assicurare il progresso dell'umanità.

⁽⁸⁾ Tendenza a delinquere.

⁽⁹⁾ Quindi biologiche.

⁽¹⁰⁾ Orientamento riemerso negli anni '60 - '70 e caratterizzante gli indirizzi della sociologia criminale di sinistra.

⁽¹¹⁾ L'esponente più importante di questo indirizzo di pensiero è stato Auguste Comte (1798-1857). Nella sua opera principale, il *Corso di filosofia positiva* (1842) sono contenuti i principi basilari del Positivismo.

Cesare Lombroso si occupa anche dei crimini politici⁽¹²⁾ in particolare. Analizza - da un punto di vista antropologico e sociologico - il delitto politico, la psicologia del delinquente politico e le rivoluzioni⁽¹³⁾. Cerca di scoprire il "mistero" per cui talune azioni - tra loro differenti e commesse in momenti storici diversi e presso diverse culture - siano punite, pur se il loro *quid* antiggiuridico si discostava nettamente da quello dei reati comuni ed anche se talvolta consistevano in atti moralmente apprezzabili. Per l'antropologo il delitto politico rimane comunque delitto in quanto esso viola quella «legge di inerzia» che regola non solo il mondo organico ed inorganico ma anche le comunità umane; l'uomo e la società sono istintivamente conservatori, per cui gli atti troppo "bruschi" e violenti non sono fisiologici e, anche se siano volti ad un miglioramento delle condizioni umane, rappresentano comunque un fatto antisociale e quindi un crimine. Ogni forma di progresso, per essere adottata, doveva essere lentissima, altrimenti scaturiva in qualcosa di dannoso. L'antropologo fa una distinzione tra la sedizione, la sommossa, la rivolta - che rappresentano un'incubazione precipitosa ed artificiale di fermenti sociali destinati al fallimento - e le rivoluzioni che consistono, invece, in un fenomeno intimamente fisiologico concordante con i bisogni e con lo sviluppo della società. Le prime costituiscono «delitto politico» a differenza della seconda; in entrambi i fenomeni, però, svolge la sua azione il fattore antropologico che può assumere un'importanza lieve o preminente a seconda delle circostanze. «Pazzi, criminali, mattoidi, uomini di genio, santi, sfilano nell'analisi del Lombroso, quali protagonisti delle sommosse e delle rivoluzioni e a tutto si assegna, con acutissima percezione e con fiero coraggio, il posto meritato» (ZERBOGLIO, 1925: 34).

⁽¹²⁾ Nel 1890 scrive, insieme al Prof. R. Laschi, per la *Biblioteca antropologica-giuridica*, edita dal Bocca, il volume *Il delitto politico e le rivoluzioni, in rapporto al Diritto, all'antropologia criminale ed alla scienza del Governo*.

⁽¹³⁾ Il Lombroso, a proposito degli studi sulla delinquenza politica, sottopone a perizia Giovanni Passannante che, il 25 novembre 1878, attentava alla vita di re Umberto I. Il Passannante, che svolgeva il mestiere del cuoco ed era un rivoluzionario, veniva giudicato dall'antropologo un «mattoide»: vale a dire un uomo normale nella vita quotidiana, ordinato, calmo, laborioso, che però - anormale negli ideali e negli scritti - spendeva le sue notti a leggere ed a scrivere testi rivoluzionari. In poche parole un pazzo e la malattia mentale albergava anche nella sua famiglia. Passannante viene rinchiuso nel manicomio criminale a vita dove muore 14 febbraio 1910 senza sapere che il re Umberto I è stato ucciso dall'anarchico Bresci il 29 luglio 1900.

Cesare Lombroso è considerato l'“inventore”, se così si può dire, dell'“antropologia criminale”⁽¹⁴⁾ che, nell'età dello specialismo medico, prende corpo dalla sovrapposizione di alcuni capitoli comuni alla psichiatria ed alla medicina legale che, sin dalla fine del Settecento, hanno avuto la dignità di vere branche specialistiche. Tale disciplina è considerata l'antesignana della “criminologia clinica o applicata”, quella branca della scienza che si interessa dell'insieme degli interventi che mirano - attraverso il sapere del criminologo, esperto nei diversi settori del diritto, della psicologia, della psichiatria, della sociologia e della pedagogia - ad affrontare le varie questioni presenti nel sistema della giustizia. La prospettiva - che ha origine con Lombroso e con l'antropologia criminale - secondo la quale la criminalità è una sorta di malattia da curare in coloro che ne sono affetti, verrà ripresa in tempi più recenti. A partire dal 1950 e sino agli anni Settanta, il problema della criminalità verrà di nuovo affrontato facendo ricorso ai sussidi delle scienze dell'uomo, secondo un'ideologia che verrà definita del “mito medico”. Per tale indirizzo - che avrà un'applicazione più profonda nei paesi di *common law* - le carceri avrebbero dovuto perdere la fisionomia affittiva e si sarebbero dovute trasformare in

⁽¹⁴⁾ Nel febbraio del 1872, Lombroso si fa promotore della prima “Esposizione di Antropologia Criminale”; ad essa prendono parte anche luminari del tempo come il Prof. Scarenzio, il Prof. Giacobini, ecc.. Vengono esposti cimeli davvero particolari: 3 maschere in gesso di ruffiane, 5 cervelli di meretrici., 36 tabelle policromatiche di mattoidi, 90 teschi di pazzi e delinquenti, il calco in gesso di un parricida «preso sullo stesso appena cadavere», ecc.. Lombroso, inoltre, organizza i primi congressi di antropologia criminale: il primo si svolge a Roma nel 1885 e vede la partecipazione di centinaia di studiosi provenienti da tutta Europa, viene patrocinato e diretto da due autorità mondiali, Jakob Moleschott e Theophile Roussel; il secondo si tiene a Parigi nel 1889, ecc.. Nel 1876 allestisce il Museo di antropologia criminale a Torino. Nato come collezione privata di Lombroso, viene istituito presso il Laboratorio di Medicina legale dell'Università di Torino (Via Po n. 18). Nel 1899 la collezione, notevolmente accresciuta da donazioni pubbliche e private, viene trasferita in uno dei nuovi edifici universitari del Valentino. All'interno sono collocati centinaia di reperti inerenti alla disciplina stessa: armi varie, corpi di reato, teschi di criminali e pazzi, lembi di pelle tatuata, tavole segnaletiche della polizia scientifica, ecc. Il cuore del museo è però lo studio di Cesare Lombroso, risistemato dal genero Mario Carrara (direttore dal 1904 al 1932 e genero del famoso antropologo) secondo la disposizione originaria: la biblioteca, il caminetto con la scultura dell'uomo di Neanderthal, lo scrittoio appartenuto ad Alessandro Volta, sul quale troneggia la teca col cranio del brigante Vilella; nella stanza accanto ci sono le fotografie delle sedute spiritiche con la *medium* Eusapia Paladino e poi l'inquietante scheletro dell'antropologo a cui piedi sono custoditi i visceri, il cervello e il volto. Il Museo - che nel 1948 verrà collocato all'ultimo piano dell'ex Istituto di medicina legale di corso Galileo n. 22 (oggi parte del Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina legale) - andrà incontro ad un lento ma inesorabile declino, favorito anche dall'affermazione del concorrente Museo criminale di Roma, fondato nel 1910 da Salvatore Ottolenghi (1861-1934), allievo ed ex assistente di Lombroso, nonché promotore della fondazione della Scuola di Polizia Scientifica

una sorta di “ospedali” nei quali si cercava di “curare” il “malato-reo”; conseguentemente, si svilupperanno in modo notevole istituti scientifico-carcerari, tecniche di condizionamento e trattamento psicologico, cure farmacologiche e psichiatriche, addirittura interventi neurochirurgici sulla base della convinzione che la criminalità era solo una malattia.

3. Le opere principali

Cesare Lombroso ha scritto un gran numero di opere nel corso della sua esistenza. La sua era una tendenza ai limiti della grafomania. Il testo più famoso, e destinato a fare del suo autore una celebrità internazionale, è stato il *Trattato antropologico sperimentale dell'Uomo Delinquente*⁽¹⁵⁾. Questo intendeva essere un trattato di psicologia criminale fondato sull'esame dei fatti. Nato in ambito universitario per essere opera – sia pur rivoluzionaria – di carattere prettamente divulgativo, l'*Uomo Delinquente* finisce dunque per trascendere l'ambito specialistico e per riscuotere un successo inimmaginabile, con pochi paragoni nella letteratura scientifica e non. In esso è contenuta una classificazione della criminalità con una minuziosa descrizione dei caratteri inerenti a ciascuna categoria. Lombroso esamina con dovizia di particolari i delinquenti nati, i ladri, gli stupratori, i cinesi, gli incendiari, i pederasti, ecc.. In realtà, l'*Uomo Delinquente* più che un'opera scientifica può essere considerata un'opera letteraria; una delle poche opere massimaliste, incontinenti, ingombranti della letteratura italiana. È un immenso archivio del crimine, un'antologia completa del delitto, una miniera inesauribile di passioni, misteri e storie. L'aspetto più interessante e duraturo dell'opera è il suo spiccato carattere narrativo che fa apparire il suo autore come un grande narratore dell'incubo, «il sommo romanziere dell'orrore, l'enciclopedista del

(1902) della quale divenne direttore. Attualmente, il Museo di Antropologia criminale “C. Lombroso” di Torino è chiuso al pubblico; è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio.

⁽¹⁵⁾ Esce in sordina a Milano per la Hoepli il 15 aprile 1876. La prima edizione consta di un volume di 252 pagine che comprende l'esame psicofisico di 832 delinquenti italiani; la seconda, esce nel 1878 per gli editori Bocca e Loescher, consta di un volume di 740 pagine; la terza del 1884, la quarta edizione del 1889 è composta da 2 volumi (di 660 pagine il primo e di 581 il secondo); infine, la quinta (1896-97) è una gigantesca mappa del crimine in 3 volumi per complessive 1903 pagine con incorporato l'*Atlante criminale*, probabilmente la realizzazione suprema di Lombroso: una raccolta fantasmagorica di tavole figurate che illustrano dettagliatamente i caratteri dei delinquenti, dei pazzi e dei geni.

crimine, della follia e della perversione» (GUARNIERI, 2000: 117). Il successo del trattato *de quo*, probabilmente, è dovuto al fatto che esso risponde alle "paure", in un preciso momento storico, di una classe sociale in ascesa. Esso costituisce l'espressione suprema della disperata ricerca di sicurezza e di identità da parte di una borghesia instabile, inquieta, oscuramente conscia della propria fragile collocazione nella Storia. Nasce dall'esigenza angosciata di controllare una realtà - vissuta come estranea, pericolosa, ostile – e di esorcizzare un presente minaccioso e precario, che affascina e atterrisce.

L'altra opera lombrosiana, universalmente nota assieme all'*Uomo Delinquente*, è *Genio e Follia*⁽¹⁶⁾. Essa - partendo da un'equazione di fondo: genio uguale malattia – si basa sull'idea che il genio, al pari del delitto, consiste in una varietà della pazzia e che gli uomini geniali, pur essendo dotati di una notevole grandezza intellettuale, erano affetti da degenerazione epilettica o follia. Queste patologie bilanciavano il dono di una mente straordinaria, rappresentavano lo scotto da pagare in cambio di doti eccezionali. La medesima causa può generare tre diversi effetti: «lo spasimo di una belva umana, le convulsioni di un prigioniero in camicia di forza oppure le terzine della Divina Commedia o la marcia funebre di Sigfrido» (GUARNIERI, 2000: 170). Il testo *Genio e Follia* è costituito, inoltre, da una serie di biografie, accompagnate da aneddoti pittoreschi e romanzati, di grandi uomini del passato come: Napoleone, Pietro il Grande, Carducci, Paganini, Pascal, Richelieu, Goethe, Leopardi, Rossini, Dante, Cesare, Colombo Baudelaire, Francesco d'Assisi, addirittura Gesù Cristo e molti altri. «Come il delitto, il genio nasce dall'epilessia il morbo che si risolve in un'irritazione di determinate zone della corteccia cerebrale. La creazione geniale sarebbe quindi una forma degenerativa di indole epilettica» (ZERBOGLIO, 1925: 39-40). Il parallelismo tra epilessia e delinquenza si presenta quanto mai perfetto, agli occhi del Lombroso, in seguito alla strage compiuta il 13 marzo 1884 dal soldato Misdea presso la caserma di Pizzofalcone (Napoli). Misdea è quello che attualmente verrebbe definito un *mass murderer*⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁶⁾ La prima edizione è uscita nel 1864, edita dal milanese Chiusi, era di 46 pagine. Le edizioni successive furono ampliate e tradotte in francese, in russo, in inglese ed in tedesco. Nel 1897 esce "Genio e generazione" - versione aggiornata dell'ormai classico *Genio e follia* – che conferisce nuovo vigore alle teorie lombrosiane.

⁽¹⁷⁾ Traducibile in "omicida di massa", «soggetto che si rende responsabile dell'uccisione di quattro o più vittime nel medesimo luogo e nel corso di un unico evento» (PICOZZI-ZAPPALÀ, 2002).

Al termine della sua azione omicida ha ucciso 7 commilitoni e ne ha feriti 13. Arrestato e sottoposto a perizia dal celebre antropologo, gli viene diagnosticata una strana forma di epilessia.

Studiando in modo approfondito il delitto e le patologie mentali, e soprattutto le correlazioni tra questi, il Lombroso comprende – ed è il primo ad acquisire una piena consapevolezza del problema – la necessità di istituire i “manicomi criminali”⁽¹⁸⁾ in Italia. Egli sostiene che la presenza di tale tipo di istituti non avrebbe portato a mitigare le sorti di tanti birbanti, bensì, al contrario, ritenendo taluni criminali irresponsabili delle proprie azioni e custodendoli in strutture specializzate, si sarebbe resa più continua quella detenzione repressiva con una conseguente maggiore sicurezza dei consociati. Lo stato italiano avrebbe dovuto seguire l'esempio dell'Inghilterra la quale aveva compiuto passi da gigante in tal senso. Tale situazione – sempre secondo lo scienziato – era dovuta allo stato di arretratezza nel quale versava l'Italia, considerato un paese torbido, gretto, conservatore nel quale tardava a farsi strada l'idea che «una gran parte delle azioni criminali muovono da un impulso morboso» (LOMBROSO, 1871: 13). Il momento appariva molto propizio per una riforma di tal genere; un notevole impulso era provenuto dal Morel⁽¹⁹⁾ il quale, nel 1857, aveva introdotto la nozione fondamentale di «degenerescenza» che imponeva di ricercare le cause della pazzia nell'ereditarietà e nelle affezioni acquisite durante l'infanzia, oltre che nelle varie forme di intossicazione, nell'alcoolismo, nel paludismo, nella miseria e addirittura nella conformazione geologica del suolo. Nel 1876, sulla spinta dei vari esperti del settore – *in primis* il Lombroso – veniva istituita, con un semplice atto amministrativo⁽²⁰⁾

⁽¹⁸⁾ Già nel 1871 il Lombroso pubblica sul periodico *Rivista di discipline carcerarie* un articolo dal titolo: *Sulla necessità dei manicomi criminali in Italia*.

⁽¹⁹⁾ Il Morel è l'autore del *Traité des dégénérescences de l'espèce humaine* (Paris, 1857) nel quale venivano minuziosamente descritte le caratteristiche del degenerato. Tali studi precedevano di qualche anno quelli compiuti dal Lombroso, sempre nello stesso ambito. L'antropologo italiano arricchisce di osservazioni e di dati la dottrina del Morel, e – inserendo caratteri provenienti dal pensiero del naturalista Darwin – aggiunge che la «degenerazione» consisteva in un arresto dello sviluppo mentre la tendenza criminale in un fatto atavico (ZERBOGLIO, 1925). Alle tesi del Morel si affiancano il crudo materialismo di Jakob Moleschott, la cosiddetta «teoria dell'uomo medio» dello statistico Adolphe-Lambert Quételet e quella dei « caratteri distintivi» di Paul-Pierre Broca.

⁽²⁰⁾ L'iniziativa era partita dall'allora direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena, Martino Beltrani Scalia con la collaborazione di Gaspare Virgilio (chirurgo, dal 1867, della casa penale per invalidi di Aversa). La direzione della Sezione *de qua* è affidata allo stesso Virgilio. In origine, e per diverso tempo, la sezione per maniaci accoglieva non solo i prosciolti per infermità mentale che presentavano un grado di

, la "Sezione per maniaci" presso l'antica casa penale per invalidi di Aversa, ospitata nel convento cinquecentesco di S. Francesco di Paola. Essa accoglieva un primo nucleo di 19 pazzi criminali e rappresentava il primo esempio di "manicomio criminale"⁽²¹⁾.

Nel 1893, viene pubblicato un altro celebre testo del Lombroso dal titolo *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*⁽²²⁾. Con esso l'antropologo esamina il rapporto tra la donna ed i comportamenti criminali. Egli giudica – almeno da un punto di vista teorico – il sesso femminile irrimediabilmente inferiore, sotto tutti gli aspetti, a quello maschile; le loro carenze intellettuali, per quanto riguardava la creatività e l'originalità, erano, a detta dello scienziato, palesi. Essendo inferiori in tutto lo erano anche sul terreno del crimine. Le statistiche infatti riportavano le percentuali complessive dei delitti femminili – quasi tutti di tipo isterico – come nettamente inferiori a quelle maschili. In realtà – sempre secondo l'antropologo – le donne criminali avevano poco o nulla della donna normale; il loro gergo, i loro vizi, lo stile nell'abbigliamento le rendevano estremamente simili all'uomo⁽²³⁾. L'equivalente della delinquenza maschile, nelle donne, era costituito dalle prostitute, «la cui massa è così povera di mente che sembra scendere verso il livello dell'animalità» (LOMBROSO-FERRERO, 1893: 113). Le loro caratteristiche comuni sarebbero: la freddezza sessuale, la dissimulazione, il gergo, la religione, la tendenza ai liquori, la ghiottoneria, l'amore per i protettori e, *dulcis in fundo*, l'amore per

pericolosità sociale, ma, soprattutto, soggetti impazziti durante la detenzione o detenuti in attesa di perizia. Nel 1907 la direzione del manicomio di Aversa passava a Filippo Saporito, alienista già allievo di Virgilio, mentre il nucleo iniziale dell'istituto andava ampliandosi inglobando alcuni edifici circostanti.

⁽²¹⁾ Constatato che la sezione per maniaci di Aversa non era in grado di accogliere i pazzi criminali di tutto il Regno e, preso atto dell'elevato costo che il trasferimento di detenuti provenienti dalle regioni del centro e del nord della Penisola comportava, viene proposta l'apertura di un altro istituto situato in una località del centro Italia, salubre e abbastanza isolata da non arrecare disturbo agli abitanti del territorio. La scelta dell'edificio, che avrebbe ospitato il nuovo istituto, cadeva sull'antica Villa Granducale dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, (centro che dista circa venticinque chilometri da Firenze) la cui costruzione risale al XVI secolo su progetto del Buontalenti. Il nuovo manicomio criminale di Montelupo Fiorentino veniva inaugurato il 12 giugno 1886. Nel 1892 un terzo manicomio giudiziario entrava in funzione a Reggio Emilia. Il quarto veniva istituito a Napoli nel 1923 e prendeva il nome di "S. Eframio". Il quinto, "Barcellona Pozzo di Gotto", istituito con Legge del 13 marzo 1907, veniva inaugurato però solo nel maggio del 1925.

⁽²²⁾ Scritto in collaborazione con il giovane allievo (e futuro genero) Guglielmo Ferrero e pubblicato dall'editore Roux, consisteva in un'opera monumentale di ben 610 pagine.

⁽²³⁾ Lo scienziato analizza – con morbosa dovizia di particolari – anche il lesbismo che giudica con toni inorriditi.

le bestie. Il volume dedicato alla donna potrebbe apparire come prettamente antifemminista ma l'autore si affretta a dichiarare che il suo studio era completamente scevro da condizionamenti politici o sociali e sostiene, infine, che le sue idee sul sesso femminile non giustificano alcuna delle tirannidi delle quali la donna è stata la vittima secolare.

Infine, vanno ricordate un paio di monografie, scritte nel 1876: *Sulla tanatologia forense* e *Sulla medicina legale del cadavere*. Quest'ultima, dedicata agli esperimenti eseguiti da alcuni studenti del Lombroso con la supervisione del maestro, contiene un capitolo intitolato *Sulle ferite d'arma da fuoco in relazione alla medicina legale: indagini ed esperimenti sui cadaveri*, nel quale sono anticipate i criteri della moderna scienza criminalistica⁽²⁴⁾.

4. Altri interessi del Lombroso

L'antropologo-psichiatra Lombroso non si occupa solo dei criminali e delle patologie mentali. Ha anche altri interessi. Per svariati anni, oggetto della sua attenzione è la pellagra: malattia da carenza alimentare di vitamina PP – particolarmente diffusa, alla fine dell'Ottocento, nelle campagne dell'Italia del Nord⁽²⁵⁾ – caratterizzata da disturbi dell'apparato digerente e nervoso e da lesioni cutanee di tipo eritematoso, prevalentemente localizzate nelle parti esposte alla luce. Lombroso, veronese, quindi nato e cresciuto in una regione infestata dal terribile morbo, rimane colpito dalle sue tristissime manifestazioni ed ambisce, conseguentemente, a scoprirne le ragioni per trovarne i rimedi. Coloro che hanno preceduto l'antropologo, nello studio della malattia, hanno escogitato le spiegazioni più diverse del male stesso, identificando la principale nella miseria. Lombroso, riportandosi alle teorie del Balardini - che considerava il mais guasto, ed in particolare uno

⁽²⁴⁾ La criminalistica va intesa come l'insieme delle molteplici tecnologie che vengono utilizzate per l'investigazione criminale: vi confluiscono una gran massa di nozioni di medicina legale, di dattiloscopia, di identificazione delle voci registrate, di balistica giudiziaria, di grafometria e di comparazione calligrafica, l'analisi di materiali biologici, delle tracce ematiche, dei gruppi sanguigni e del DNA per l'identificazione del colpevole, la ricerca dei residui di polvere da sparo, le indagini tossicologiche, ecc.. Si tratta di tecniche di polizia scientifica, che hanno come scopo la risoluzione di svariati problemi di ordine investigativo, utili per la qualificazione del reato, per l'identificazione del reo o della vittima, per la caratterizzazione delle circostanze.

⁽²⁵⁾ Nel 1850 ben 6.000 pellagrosi affollano la provincia di Milano, 8.000 quella di Bergamo, 11.000 quella di Brescia, più di 60.000 il nord Italia considerato nel suo complesso.

dei funghi principali dello stesso, lo *sporisorium maidis*, la causa principale della pellagra – avvia una serie di sperimentazioni in merito. Utilizza come cavie gli animali ma anche gli uomini come nel caso dei 28 pazienti del suo reparto presso l'ospedale psichiatrico di Pavia. Compreso che non erano i funghi la causa del morbo bensì il mais avariato dai funghi stessi, lo scienziato si cimenta nella ricerca di un possibile antidoto. Prova ad utilizzare il ferro, lo zolfo, l'oppio, lo iodio, la grafite, il carbonato di calcio, il cloruro di sodio, l'acetato di piombo e persino i solfiti di calce. I risultati sono scarsi fino a quando pensa di tentare con l'acido arsenioso sotto forma di gocce del Fowler. Finalmente ha risultati positivi, scopre un farmaco che poteva sconfiggere la pellagra. Si affretta quindi a sperimentarlo – tramite l'aiuto dei suoi emissari: Deorchi, Ribaldi, ecc. - nelle zone di campagna del Veneto e del Pavese. Alla fine del 1869, anno che dedica quasi esclusivamente allo studio del morbo in questione, pubblica gli *Studi clinici sperimentali sulle cause e terapie della pellagra*⁽²⁶⁾ nel quale erano descritti i particolari relativi alla somministrazione dell'acido arsenioso nei confronti di 31 malati dei vari ospedali di Milano. I risultati conseguiti nel campo della lotta alla pellagra hanno rappresentato uno dei maggiori successi conseguiti dal Lombroso.

Un uomo nel quale ardeva la fiamma del desiderio della conoscenza non poteva rimanere indifferente ai problemi più impellenti che affliggevano la società⁽²⁷⁾ del tempo. Conscio che lo scienziato non doveva appartarsi dalla vita e crogiolarsi nel suo gabinetto, esule volontario dalle passioni e dagli interessi dei suoi contemporanei, il Lombroso si avvicina pian piano alla politica. Come tanti uomini di cultura della Torino borghese della fine dell'Ottocento, prova simpatie per il socialismo⁽²⁸⁾ pur restando ostile al concetto della lotta di classe⁽²⁹⁾. Critico nei riguardi della

⁽²⁶⁾ Editto a Bologna, per i tipi di Fava e Garagnani, e consistente in ben 376 pagine.

⁽²⁷⁾ Sono diversi gli scritti che il Lombroso dedica ai problemi politici e sociali: *Momento attuale, La libertà della stampa, L'Italia in Cina ed il pericolo giallo, Perché i boeri hanno resistito, Il pericolo Tripolitano* ecc..

⁽²⁸⁾ L'atteggiamento di comprensione e di aiuto nei confronti dei ceti più disagiati è fortemente presente nella vita del Lombroso il quale si fa promotore di organizzazioni finalizzate alla beneficenza. Presidente della fondazione "Scuola e Famiglia", istituzione di assistenza pubblica a favore degli alunni delle scuole elementari di Torino, lo scienziato, coadiuvato dalle figlie Paola e Gina, si adopera per fornire refezione, libri, scarpe e vestiti a più di 500 bambini bisognosi. Egli si propone il nobile fine della cooperazione armoniosa delle classi alte con quelle basse in modo che ciascuna delle due prenda il buono dell'altra.

⁽²⁹⁾ L'adesione alle idee socialiste è dovuta anche alla spinta dei suoi discepoli: Enrico Ferri, Guglielmo Ferrero, lo stesso Filippo Turati (fondatore del partito socialista in Italia). È proprio Turati che presenta alle figlie del Lombroso, Paola e Gina, la famosa marxista sovietica Anna Kuliscioff, tra loro nasce una profonda amicizia.

borghesia fondiaria, delle banche⁽³⁰⁾ e del militarismo ma altrettanto ostile nei confronti degli agitatori anarchici e comunisti, deluso nel suo intimo patriottismo da un governo indeciso su ogni punto - con tendenze illiberali - e da una classe dirigente spesso reazionaria, prende pienamente coscienza dei tanti mali sociali dell'epoca: la disoccupazione, l'aumento dell'emigrazione, l'analfabetismo dilagante, ecc...Così, anche con la spinta dell'antropologo Lombroso, nasce a Torino il cosiddetto "Socialismo dei professori" tenuemente umanitario e riformatore che si organizzava nei tanti sabati letterari ai quali partecipavano molti esponenti di primaria importanza nel mondo culturale dell'epoca: Arturo Graf, Giuseppe Giacosa, Edmondo de Amicis, ecc.. Sempre a Torino, lo scienziato diviene rappresentante del partito socialista presso il consiglio comunale della città ma tale esperienza dura poco tempo; egli era soprattutto un uomo di studi e di famiglia "allergico" a quelle "furberie politiche" molto distanti dai propri principi etici.

Gli interessi di Cesare Lombroso non si sono fermati nell'ambito del "terreno" ma hanno investito anche il trascendente. Egli partecipa, infatti, a numerose sedute spiritiche con coloro che erano considerati i più importanti e potenti *medium* dell'epoca. Allora lo spiritismo era un fenomeno molto diffuso, di portata europea e di grande importanza per comprendere il clima culturale della fine dell'Ottocento: un periodo diviso tra due tendenze apparentemente opposte e incompatibili, positivismo e occultismo, ma in realtà complementari. Il civile anelito al progresso si fondeva con la passione tardoromantica per il lato notturno della vita; l'attrazione irrazionale per l'aldilà rappresentava una ribellione inconscia contro il dominio opprimente dello scientismo. Si percepiva comunque che il metodo scientifico, per quanto efficiente ed analitico, non poteva dare risposte ai "perché" basilari dell'esistenza. Lombroso, dapprima scettico a proposito dello spiritismo, cambia radicalmente idea quando viene invitato da un nobiluomo partenopeo, il conte Ercole Chiaia, a recarsi a Napoli per partecipare a diverse sedute medianiche sperimentali che si tenevano presso la sua abitazione. Ad uno di questi incontri - ai quali partecipano professionisti e

⁽³⁰⁾ Lo scienziato rimane impressionato e deluso dal grande scandalo bancario e finanziario dell'epoca (1893) che vedeva coinvolta la Banca Nazionale Romana e la Casa Reale dei Savoia.

luminari⁽³¹⁾ - l'antropologo conosce una famosa *medium* napoletana dell'epoca: Eusapia Paladino. Alla presenza di quest'ultima, secondo il Lombroso, avvenivano i fenomeni più strani: «levitazione di tavoli, apporti di rose fresche, rovesciamenti di farina, voci, rumori, toccamenti, scampanellate» (LOMBROSO, 1909: 22). Lo scienziato rimane talmente impressionato dai poteri della signora Paladino che decide di sottoporla ad un'accurata visita. Viene condotta presso il laboratorio del manicomio di Aversa, approntato appositamente per l'occasione. Le vengono rilevate le varie misure antropometriche, oltre alla sensibilità tattile ricavata tramite l'estesimetro di Sieweking, alla trichestesia con lo strumento di Frey, alla sensibilità gustativa tramite il geusometro di Ottolenghi, oltre a molto altro ancora. Non emerge nulla di particolare, tutti i valori rientravano nella norma; al di fuori delle sedute spiritiche la Paladino risultava una donna di una normalità assoluta. A seguito di tali esperimenti, l'antropologo decide di dichiarare pubblicamente la veridicità dei fenomeni medianici, scatenando in tal modo reazioni estremamente critiche da parte del mondo scientifico. Fedele al consueto e rigoroso approccio sperimentale, Lombroso, nel 1906, comincia a prendere appunti per un ampio volume sullo spiritismo. La sua famiglia, gli amici e diversi colleghi sono ostili all'idea che l'antropologo si adoperi tanto per far trionfare dei concetti in palese contraddizione con l'intero *corpus* delle sue opere. Lombroso comunque decide di andare sino in fondo e la monografia viene terminata proprio nelle sue ultime settimane di vita: *Ricerche sui fenomeni spiritici ed ipnotici*⁽³²⁾ verrà pubblicato pochi giorni dopo la sua morte e consisterà in 320 pagine, 57 figure e 2 tavole. Lo scienziato è talmente convinto delle sue idee che afferma di non essere entrato in contrasto col suo passato di materialista in quanto l'anima - pur avendo caratteristiche di fluidità e pur essendo visibile e palpabile solo in determinate circostanze - continua ad appartenere al mondo della materia.

⁽³¹⁾ Tra questi vanno ricordati: Aleksander Aksakof, il più famoso spiritista europeo, consigliere di Stato di Sua Maestà l'Imperatore di Russia; Giovanni Schiaparelli, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera; Karl du Prel, dottore in Filosofia dell'Università di Monaco di Baviera; Giuseppe Gerosa, professore di fisica nella Reale Scuola Superiore di Agricoltura a Portici; il fisico Giorgio Finzi; G.B. Ermacora, esimio professore di fisica; Charles Richet, professore alla facoltà di Medicina di Parigi e direttore della famosa *Revue Scientiphique*; l'insigne scrittore Luigi Capuana; ecc.

⁽³²⁾ Il Lombroso aveva però già dedicato un'opera al "paranormale": *Ricerche sull'ipnotismo* (1889), scritto in collaborazione con Salvatore Ottolenghi.

5. Biologia e criminalità: l'approccio naturalistico ed i "successori" del Lombroso

Dopo il Lombroso, altri autori, anche se con minor fortuna, hanno affermato l'importanza dei fattori bio-antropologici nello studio del criminale. Pur differenziandosi rispetto alle teorie dell'iniziatore dell'antropologia criminale, alcuni scienziati hanno affrontato le questioni della criminogenesi alla luce delle cognizioni biologiche, secondo un approccio tipicamente "naturalistico", concependo le condotte delinquenziali come principalmente riconducibili a cause organiche e riservando particolare attenzione a determinati fattori quali gli istinti, l'ereditarietà e le predisposizioni all'aggressività, che rientrano nell'ambito di indagine delle scienze biologiche e mediche. Sin dal secolo scorso, «altri studiosi hanno specificatamente concentrato le loro indagini sulla trasmissibilità ereditaria delle delinquenza, utilizzando metodologie di ricerca piuttosto sofisticate» (BANDINI-GATTI-MARUGO-VERDE, 1991: 183).

I primi a proseguire verso tale direzione sono stati gli stessi allievi dell'antropologo. Enrico Ferri – discostandosi abbastanza dal maestro - asserisce che le dottrine esposte nell'*Uomo Delinquente* non dovevano essere interpretate in senso restrittivo ed arriva a riconoscere l'esistenza di numerose categorie di crimini, tra i quali i delitti passionali e quelli commessi sotto l'influsso di particolari condizioni sociali ed economiche. Raffaele Garofalo, invece, si adopera per combinare le teorie sulle origini biologiche del comportamento criminale con rilevazioni di carattere statistico e sociologico.

A continuare un percorso più marcatamente "biologico" sono stati, tra il 1920 e il 1930, Ernst Kretshmer e William Sheldon, i quali hanno postulato l'esistenza di una diretta relazione tra struttura fisica e comportamento. In particolare, Sheldon sostiene che il comportamento folle e quello criminale sono prevedibili sulla base dell'aspetto somatico. Distingue, in tal modo, tre tipi fisici: l'endomorfo - aspetto fisico rotondeggiante, con muscolatura scarsamente sviluppata - un tipo socievole, affettuoso, con umore tendenzialmente stabile; l'ectomorfo - magro e fragile - invece, era un individuo generalmente isolato, dotato di un forte controllo, spesso inibito; il mesomorfo - solido e muscoloso - si caratterizzava per l'aggressività, lo spirito d'iniziativa, la noncuranza degli altri, la tendenza all'azione. I soggetti di costituzione mesomorfa - secondo Sheldon - avrebbero pertanto una sorta di predestinazione costituzionale a divenire criminali, dato che la struttura fisica, e il

corrispondente temperamento, sono sicuramente dovuti a fattori genetici. In un'indagine condotta su 200 ragazzi, ospiti di un istituto di rieducazione a Boston, egli individua una prevalenza di mesomorfi, distribuiti invece in modo tendenzialmente simile agli endomorfi ed agli ectomorfi, in un campione di studenti universitari.

Altri scienziati, invece, si sono impegnati, per confutare le tesi del Lombroso. Tra questi, uno studio interessante l'ha condotto l'inglese Charles Goring. Costui, nel 1913, ha svolto una ricerca su 3.000 reclusi nei penitenziari britannici e non ha rilevato, in misura apprezzabile, alcuna delle caratteristiche somatiche indicate dall'antropologo Lombroso, concludendo, pertanto, che «il tipo fisico del criminale semplicemente non esiste». Egli stesso, tuttavia, ha successivamente ammesso che «la bassa statura e il mediocre quoziente di intelligenza distinguevano la popolazione carceraria dagli individui "normali"» (BIOCCA, 1987: 88).

Alla fine degli anni Trenta, l'antropologo americano Ernest Hooton (1939) si impegna per dimostrare che il filone "biologico" nella ricerca delle cause dei comportamenti criminali era tutt'altro che esaurito. Egli conduce – nell'arco di dodici anni – uno studio particolareggiato su una popolazione carceraria di oltre tredicimila reclusi e conclude ribadendo il fondamentale assunto lombrosiano sull'ereditarietà dei caratteri criminali⁽³³⁾. Le sue tesi vengono accolte con successo dall'opinione pubblica ma incontrano aspre critiche nel mondo scientifico, più attento che nel passato agli aspetti di rappresentatività⁽³⁴⁾ del campione e di accortezza metodologica.

Le teorie mediche e biologiche – attente soprattutto allo studio del delinquente come individuo – hanno trovato il loro momento di confluenza operativa in quella che ha preso il nome di criminologia clinica⁽³⁵⁾. A tal proposito, va ricordata la figura di Benigno Di Tullio⁽³⁶⁾ (1896-1979). Costui, nella prima metà degli anni Cinquanta, inizia la trasposizione in ambito criminologico delle finalità e delle criteriologie del metodo clinico della medicina: come

⁽³³⁾ Hooton arriva a suggerire – ai fini di una possibile soluzione del problema della delinquenza – l'adozione di sistematici programmi di sterilizzazione.

⁽³⁴⁾ La popolazione non carceraria esaminata da Hooton era stata selezionata tra agenti della forza pubblica, vigili del fuoco, reclute dell'esercito e ufficiali di carriera.

⁽³⁵⁾ I caratteri di tale disciplina sono stati illustrati in un paragrafo precedente.

⁽³⁶⁾ A costui, tra l'altro, va riconosciuto il merito di aver mantenuti vivi gli interessi criminologici durante il ventennio fascista, periodo nel quale la disciplina in questione è stata fortemente ostruita. Inoltre, nel 1934, a Parigi ha fondato la Società Internazionale di Criminologia.

la clinica medica studia il modo in cui ogni malattia si manifesta nel singolo paziente, così la criminologia clinica viene «concepita come disciplina volta allo studio del singolo delinquente a fini diagnostici, prognostici e terapeutici, cioè di trattamento individualizzato per finalità risocializzativa⁽³⁷⁾» (PONTI, 1999: 134). Fondamentale nel suo pensiero è la promozione di una stretta collaborazione tra diritto penale e criminologia al fine di arrivare ad un'ottima gestione del sistema della giustizia: al primo, spetterebbe il compito principale di combattere la criminalità; alla seconda, la funzione di prevenire i reati attraverso l'osservazione scientifica del reo, oltre ovviamente al «recupero sociale» di quest'ultimo. Sempre in tale direzione, va inserito l'operato dell'endocrinologo Nicola Pende, «tomista in metafisica e costituzionalista in medicina» (BONUZZI, 1996). Non certo libero da suggestioni biologiche di vaga matrice lombrosiana – quando è ormai dimostrato che la stimolazione di alcune aree encefaliche può indurre improvvisi accessi di aggressività – caldeggia mirati interventi di psicoturgia per modificare le turbe dell'umore che sono fonte di alcuni comportamenti criminali. A tal proposito riferisce il caso di un poveretto «che aveva da molti anni fatto il giro di tutte le carceri e che dopo adeguato intervento neurochirurgico ha potuto essere trasformato in un pacifico ed onesto lavoratore» (PENDE-SPIAZZI, 1956: 51).

La scoperta di anomalie nel corredo cromosomico suggerisce, intorno agli anni '60, l'ipotesi di una correlazione con il comportamento criminale. La presenza del cromosoma soprannumerario Y⁽³⁸⁾, in alcuni detenuti, con statura più alta del normale e intelligenza inferiore alla media, ha riproposto l'ipotesi del «delinquente nato». L'extra Y sembrava poter spiegare la tendenza di quei soggetti a compiere delitti particolarmente efferati, rappresentando la base genetica del comportamento violento (CASEY *et al.*, 1966; NIELSEN-TUBSOI-STUROP-RIMANO, 1968). Tali ricerche, però – effettuate su un campione numericamente scarso e poco rappresentativo – perdevano ben presto rilevanza criminologica, «lasciando spazio a ipotesi multifattoriali nella genesi di reazioni aggressive, come possibili «associazioni» secondarie all'anormalità genotipica» (DE LEO-PATRIZI, 1992: 17).

Negli anni Ottanta, il tentativo di spiegare la criminalità,

⁽³⁷⁾I principi della criminologia clinica hanno direttamente ispirato la riforma penitenziaria italiana del 1975, avendo risvolti applicativi – anche più accentuati – negli altri Paesi europei e in quelli di lingua inglese.

⁽³⁸⁾In tali casi, relativi a soggetti di sesso maschile, è presente, anziché la normale coppia di cromosomi sessuali XY, un corredo cromosomico XYY.

almeno nelle sue espressioni più eclatanti, rappresenta ancora uno degli obiettivi principali della psichiatria e della ricerca biologica. Diversi studi in neurologia e psicologia fisiologica muovono dal punto che sia possibile individuare fattori biologici in grado di spiegare la caratteropatologia e il comportamento criminale violento. Uno studio sulle adozioni relativo ai disturbi psicosomatici ha posto in evidenza il peso dei fattori genetici: i figli dei padri violenti e alcolisti affidati in adozione tendevano a comportarsi come i loro padri biologici (anche se non avevano con loro alcun contatto); anche le figlie avevano tendenza a comportamenti anomali, e precisamente disturbi fisici cronici di origine non organica una volta noti come isteria (BOHMAN *et al.*, 1984: 872-878; CLONINGER *et al.*, 1986: 171-185). Altre ricerche hanno suggerito che questo tipo di isteria viene trasmesso lungo la linea di discendenza femminile, mentre il comportamento antisociale lungo quella maschile (ARKONAC-GUZE, 1963: 239-242; CLONINGER-GUZE, 1975: 27-31). Nel 1988, Frank A. Elliot afferma che sindromi come il discontrollo episodico ed il danno minimo cerebrale, riferite a fattori neurologici, sono alla base di comportamenti aggressivi (ELLIOT, 1988: 73-115). Sofisticati indagini strumentali⁽³⁹⁾ hanno consentito di rilevare come siano assai frequenti, nei soggetti violenti, disturbi minimi cerebrali di varia natura. Soggetti di tal genere sarebbero più facilmente impulsivi, andrebbero incontro ad episodi di discontrollo violento e presenterebbero *deficit* neuropsicologici, come una maggiore velocità della trasmissione degli impulsi neuro-elettrici, che spiegherebbe il mancato intervento delle contro-spinte inibitorie.

Le scoperte avvenute nell'ultimo decennio - grazie soprattutto al programma mondiale Genoma⁽⁴⁰⁾ - volte all'identificazione dei singoli geni, portatori delle informazioni che consentono la trasmissione congenita dei singoli caratteri, hanno dato nuovo alimento allo studio dell'impronta ereditaria di talune caratteristiche psicologiche. L'intelligenza sarebbe in parte dovuta a fattori genetici, anche se l'intreccio tra eredità e

⁽³⁹⁾ Effettuate mediante le varie tecniche di *brain imaging*: tra queste, grande importanza riveste la PET (Tomografia ad Emissione di Positroni).

⁽⁴⁰⁾ Il "Progetto Genoma Umano" - del quale uno dei principali fautori è stato il premio Nobel italiano per la medicina Renato Dulbecco - ha portato al sequenziamento dell'intero genoma umano. Avviato nel 1991 da un consorzio di diversi gruppi di ricerca pubblici a cui poi si è affiancata anche la compagnia privata Celera Genomics, il progetto si è concluso nell'aprile 2003, permettendo la realizzazione di un vero e proprio catalogo di tutti i geni umani presenti sui vari cromosomi. Da tale progetto ne è nato anche un altro importantissimo, denominato "HapMap", che ha permesso di descrivere le differenze genetiche più comuni tra gli esseri umani.

ambiente è talmente complicato da risultare difficile valutare la reciproca rilevanza. Studi sul patrimonio genico – condotto sui gemelli omozigoti – hanno condotto alla scoperta di un'origine genetica di talune peculiarità psicologiche come la timidezza o la tendenza alla depressione (ZOLI-CASSANO, 1993). Anche per quanto riguarda l'aggressività, le grandi differenze tra una persona e l'altra avrebbero del pari una componente innata. Recenti ricerche canadesi (TREMBLAY, 1997: 39), starebbero ad indicare che, sin dal secondo mese di vita, vi sono neonati maggiormente aggressivi; seguendo per 15 anni la vita di questi neonati più violenti, si è constatato che, indipendentemente dalle vicende ambientali, una percentuale significativa di tali individui si è confermata più incline alla violenza. Goodwin, giungendo ad un'interpretazione estrema dei principi *de quibus* è arrivato ad affermare che «gran parte dei guai prodotti dalla criminalità negli Stati Uniti sarebbe provocata da alcuni maschi relativamente giovani che vi sono geneticamente predisposti; in breve costoro sarebbero programmati per commettere crimini violenti» (GOODWIN, 1992: 170). Tralasciando queste posizioni radicali, va comunque rilevato che sta prendendo piede un nuovo determinismo biologico il quale ha trovato alimento dal grande sviluppo negli ultimi anni delle neuroscienze. Queste ultime studiano il funzionamento del cervello e si avvalgono a tal fine di tecniche di *brain imaging* sempre più sofisticate che consentono di osservare come funziona l'apparato cerebrale in tempo reale; con esse è possibile osservare l'andamento dell'irrigazione ematica del cervello, le variazioni biochimiche e, addirittura, l'attività di alcuni geni specifici. Sta sorgendo in tal modo una nuova visione materialistica e deterministica, per la quale «il libero arbitrio, la morale, la mente, e l'Io non esistono più; l'uomo è programmato geneticamente fino ai minimi particolari, e lo studio sul cervello incomincia a provarlo» (WOLFE, 1997: 170).

6. Conclusioni

A quasi un secolo dalla morte del criminologo Cesare Lombroso si può affermare che la sua era una personalità poliedrica con numerosi e svariati interessi. Addirittura la sua sete di conoscenza oltrepassò la realtà contingente e lo condusse allo studio – sempre con metodo scientifico - della metafisica e del paranormale. Tante delle sue intuizioni si sono rivelate geniali e del “genio” aveva il lampo dell'estro, la vivacità associativa delle idee e l'attitudine a comprendere problemi di diversa natura penetrandone

i punti più oscuri.

Gli studi sulle cause dei comportamenti criminali – che hanno rappresentato il campo di indagine principale dello studioso – hanno attualmente un valore scientifico solamente di carattere storico, ciononostante a Lombroso va l'indiscusso merito di avere per primo impiegato i metodi della ricerca biologica per lo studio del singolo autore di reato; di aver fatto convergere l'interesse delle scienze penalistiche – prima unicamente rivolto all'entità di diritto costituita dal reato – sulla personalità del delinquente; di aver stimolato una gran numero di ricerche sul problema della criminalità; e, infine, di aver fondato per primo una disciplina sistematica ed organica nello studio della delinquenza⁽⁴¹⁾ cosicché la criminologia come scienza si è da allora imposta come nuovo filone della cultura.

Non va trascurato, inoltre, che il pensiero lombrosiano – liberato dalle tendenze maggiormente arcaiche e meno scientifiche⁽⁴²⁾ – ha dimostrato, alla luce degli ultimi studi sulla genetica e sulle qualità psicologiche innate dell'individuo⁽⁴³⁾, di rappresentare un modello ancor valido ed attuale. Il grande sviluppo delle neuroscienze, coadiuvate da strumenti diagnostici all'avanguardia, sta riportando in auge un nuovo determinismo biologico che può essere considerato un "discendente scientifico" di quello lombrosiano. Ovviamente tale approccio "naturalistico" può essere fuorviante se viene inteso come unica fonte di conoscenza, se porta a concepire l'uomo come struttura esclusivamente biologica avulsa dal suo ambiente sociale. Un'interpretazione estremamente deterministica e organicistica non è adatta nemmeno per i comportamenti degli animali in natura: anche questi vanno considerati come la risultante di certe disposizioni genetiche agenti in stretta correlazione con il contesto ambientale. Tali "giuste" considerazioni stanno tenendo lontano i neuroscienziati ed i criminologi da nuove ed illusorie ricerche di un "gene del delitto"⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴¹⁾ L'Antropologia criminale.

⁽⁴²⁾ Ci si riferisce soprattutto alla concezione della donna, ad alcune peculiarità anatomiche caratterizzanti il delinquente come la «fossetta occipitale mediana», ecc..

⁽⁴³⁾ Gli studi in questione sono stati ampiamente trattati al paragrafo 5.

⁽⁴⁴⁾ Del resto, i recenti studi sulla genetica hanno condotto alla conclusione che esistono individui maggiormente predisposti all'aggressività ed alla violenza ma non che costoro siano inevitabilmente destinati a divenire criminali. Difatti tanti soggetti, seppur aggressivi e violenti, possono comunque trascorrere la propria esistenza senza commettere alcun reato. Inoltre, il binomio aggressività-crimine non rappresenta una verità assoluta come dimostrato dal fatto che esistono tanti reati che non hanno alcun legame con l'aggressività; basta pensare a taluni di essi con finalità di lucro quali: il furto, la truffa, ecc..

BIBLIOGRAFIA

- ARKONAC O. - GUZE S. B. (1963), *A Family Study of Hysteria* in *NEJM*, 268, 31/1/1963;
- BANDINI T. - GATTI U. - MARUGO I. M. - VERDE A. (1991), *Criminologia – Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè Editore, Milano;
- BIOCCA D. (1987), *Elementi di storia del pensiero criminologico* in FERRACUTI F. et al, *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, I, Giuffrè Editore, Milano;
- BOHMAN M. et al (1984), *An Adoption Study of Somatoform Disorders, III. Cross-Fostering Analysis and Genetic Relationships to Alcoholism and Criminality* in *Archives of General Psychiatry*, 41;
- BONUZZI L. (1996), *Psicopatologia e criminalità. L'itinerario italiano* in http://www.pol-it.org/ital/riviste/quaderni/QUIP_4_96_Bonuzzi_1.htm;
- CASEY M. et al (1966), *Sex chromosome abnormalities in two state hospitals for patients requiring special security*, in *Nature*, 5/2/1966;
- CLONINGER C. R. et al (1986), *Symptom Patterns and Cause of Somatization in Men: II. Genetic and Environmental Independence from Somatization in Women* in *Genetic Epidemiology*, 3;
- CLONINGER C. R. - GUZE S. B. (1975), *Hysteria and Parental Psychiatric Illness in Psychological Medicine*, 5;
- DE LEO G. - PATRIZI P. (1992), *La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche*, Ed. Il Mulino, Bologna;
- ELLIOT F.A. (1988), *I fattori neurologici del comportamento violento* in FERRACUTI F. et al, *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, VII, Giuffrè Editore, Milano;
- GORING C. (1913), *The English Convict: A Statistical Study*, Londra;
- GUARNIERI L. (2000), *L'Atlante criminale – Vita scriteriata di Cesare Lombroso*, Ed. Mondadori, Milano;
- HOOTON E.A. (1939), *Crime and the Men*, Cambridge, Mass;
- LOMBROSO C. (1863), *Tre mesi in Calabria*, Unione tipografica di Torino;
- (1869), *Studi clinici sperimentali sulle cause e terapie della pellagra*, Fava e Garagnani Editore;
- (1871), *Sulla necessità dei manicomi criminali in Italia* in *Rivista di discipline carcerarie*, Bocca;
- (1876), *L'Uomo Delinquente*, Hoepli, Milano;
- (1882), *Genio e follia*, Bocca Editore, Torino;
- (1888), *Palinsesti dal carcere*, Bocca Editore, Torino;
- (1909), *Ricerche sui fenomeni spiritici e ipnotici*, Unione tipografica editore;
- LOMBROSO C. - FERRERO G. (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Roux Editore;
- LOMBROSO C. - LASCHI R. (1890), *Il delitto politico e le rivoluzioni, in rapporto al Diritto, all'antropologia criminale ed alla scienza del Governo*, Bocca Editore, Torino;
- MOREL (1857), *Traité des degenerescences de l'èspecie humaine*, Paris;
- NIELSEN J - TUBSOI T. - STUROP G. - RIMANO D. (1968), *XXX chromosomal constitution in criminal psychopats* in *Lancet*, II;
- PENDE N. - SPIAZZI R. (1956), *Unità e grandezza dell'uomo*, Ed. Morcelliana, Brescia;

- PICOZZI M. - ZAPPALÀ A. (2002), *Criminal Profiling – Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, Ed. McGraw-Hill, Milano;
- PONTI G. (1999), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
- SHELDON W.H. (1940), *Varieties of Human Physique*, New York;
- SHORTER E. (2000), *Storia della Psichiatria*, Ed. Masson, Milano;
- TREMBLAY R. (1997), *Research Unit on Children's Psychological Maladjustment*, Presse Université de Montreal;
- TURZIO S. - VILLA R. - VIOLI A. (2005), *Lombroso e la fotografia - Locus Solus*, Paravia Bruno Mondadori Editore, Milano;
- WOLFE T. (1997), *Il cervello senz'anima*, Internazionale;
- ZERBOGLIO A. (1925), *Cesare Lombroso*, A. F. Formaggini Editore, Roma;
- ZOLI S. - CASSANO G.B. (1993), *E liberaci dal male oscuro. Che cos'è la depressione e come se ne esce*, Ed. Longanesi, Milano.

SOMMARIO

Cesare Lombroso è stato uno degli uomini più geniali vissuti a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. I suoi interessi spaziavano dalla criminalità alla follia, da patologie come la pellagra all'epilessia, dalla società alla politica, ecc.. La sua grande curiosità sull'essenza dell'esistenza umana lo ha indirizzato anche verso ricerche in ambito spiritico e paranormale. Ha scritto un gran numero di opere nel corso della sua vita; le più importanti tra queste sono state: "L'Uomo Delinquente", "Genio e Follia", ecc.. Gli studi sulla criminalità – che hanno rappresentato il suo principale oggetto di ricerca – lo hanno condotto ad una concezione del delinquente come soggetto "patologico" e "primitivo", non dotato di libero arbitrio e soprattutto con una congenita predisposizione a commettere reati. Tale concezione lo avvicinava molto alla Scuola Positiva di diritto penale della quale è stato uno dei principali rappresentanti. Dopo la sua morte, altri scienziati – i cosiddetti "neo-lombrosiani" - hanno affermato l'importanza dei fattori bio-antropologici nello studio del criminale. Attualmente – grazie allo sviluppo delle neuroscienze - si sta assistendo ad un ritorno verso un determinismo biologico, vago discendente di quello lombrosiano, nella spiegazione dei delitti e dei vari comportamenti umani.

SUMMARY

Cesare Lombroso has been one of the most genial men who lived between the XIX and XX century. His interests spaced from the study of criminality to madness, from pathologies like pellagra to epilepsy, to the study of society, politics and so on. His great curiosity on the essence of the human existence has led him also to do research in spiritualistic and metaphysical fields. He has also been the author of many books, the most important being "Delinquent Man", "Geniuses and Insanity" and so forth. The studies on criminality – which have represented his main object of research – have led him to the conclusion that the delinquent is a "pathological" and "primitive" subject, not capable of distinguishing free will and, above all, born with an innate pre-disposition to commit crime. Such conception brings him very close to the Positive School of Penal Rights of which he has been one of the major representatives. Following his death, other scientists – the so-called neo-Lombrosians – have sustained the importance of the bio-an-

thropological factors in the study of the criminal mind. Nowadays, thanks to the development of the neurosciences, we are facing a return toward a biological determinism, vague descendant of the Lombrosian theory, explaining crimes and the various human behaviours.

RÉSUMÉ

Cesare Lombroso a été un des hommes les plus géniaux vécus à cheval entre le XIX et le XX siècle. Ses intérêts espaçaient de la criminalité à la folie, de pathologies comme la pellagre, à l'épilepsie, de la société à la politique, etc.. Sa grande curiosité sur l'essence de l'existence humaine l'a aussi adressé vers les recherches en domaine spirite et paranormal. Il a écrit un grand numéro d'oeuvres au cours de sa vie; le plus importants entre celles-ci ont été : «L'homme Délinquant», «Génie et Folie», etc.. Les études sur la criminalité – lesquels ont représenté son principal objet de recherche – l'ont mené à une conception du délinquant comme sujet «pathologique» et «primitif», ne doué pas d'arbitre libre et, surtout, avec une prédisposition congénitale à commettre des crimes. Telle conception le rapprochait beaucoup de l'Ecole Positive de droit Pénal dont il a été un des principaux représentants. Après sa mort autres savants – les cd. «neo-lombrosiani» - ont affirmé l'importance des facteurs bio-anthropologiques dans l'étude du criminel. Actuellement – grâce au développement des neurosciences – on est en train d'assister à un retour vers un déterminisme biologique, descendant vague du "lombrosiano", dans l'explication des délits et des différents comportements humains.

L'INCIDENZA DELL'AFFIDAMENTO SULLA RECIDIVA: PRIME INDICAZIONI E PROBLEMI PER UNA RICERCA SISTEMATICA

EMILIO SANTORO - RAFFAELLA TUCCI *

Premessa

Quest'articolo consiste in una rivisitazione del rapporto finale del progetto MISURA, consegnato al committente il 30/3/04, condotta alla luce delle osservazioni degli operatori e della discussione sviluppatasi in occasione della sua presentazione. Il Progetto MISURA nasce dall'esigenza di valutare i risultati dell'attività degli allora CSSA, oggi UEPE, della Regione Toscana. Il progetto mirava a costruire un sistema di monitoraggio ed analisi dei risultati degli interventi del servizio sociale in area penale esterna, valutando, nel tempo, gli esiti delle misure alternative rispetto alla commissione di nuovi reati dei soggetti affidati e ai livelli di inserimento sociale realizzati. Scopo del committente, il CSSA della Regione Toscana, era avere un'indicazione sul rapporto costi-benefici delle azioni intraprese nell'intento, da un lato, di fornire ai propri operatori una base fondata sull'utilità e sull'efficacia degli interventi messi in atto e, dall'altro, di verificare l'efficacia delle misure alternative alla detenzione. La ricerca si configura dunque come una ricerca-

* Emilio Santoro è professore di Filosofia del diritto e di Sociologia della pena e della devianza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. L'avvocato Raffaella Tucci è ricercatrice de "L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità". L'impostazione della ricerca, il suo svolgimento e la stesura del rapporto sono sempre stati discussi insieme dal prof. Santoro e dall'avv. Tucci, per cui il lavoro è unitario e le sue tesi vanno imputate ad entrambi gli autori. Il prof. Santoro si è occupato in particolare dell'impostazione della ricerca e della sua metodologia (Premessa e §§ 1, 2), ha scritto inoltre il paragrafo sulla prigionizzazione (§ 10) e quello conclusivo (§ 11), mentre l'avv. Tucci ha condotto la ricerca empirica (sia la rilevazione statistica che le interviste) e steso le parti del rapporto relative ad essa (§§ 3, 4, 6, 7, 8, 9), ha scritto la parte relativa all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla recidiva (§ 5) e le due appendici.

intervento mirante a migliorare la qualità del servizio, che si inserisce in un complesso d'iniziative programmate negli ultimi anni nell'area dell'esecuzione penale esterna con l'obiettivo di rivedere criticamente l'operatività degli UEPE sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza.

L'articolo 47 o.p. presuppone una prognosi d'idoneità della misura alla prevenzione della ricaduta in attività delittuose. La domanda che il committente poneva era: in quale misura gli affidamenti in prova svoltisi in Toscana hanno realizzato la previsione? Gli unici dati fino ad oggi disponibili per valutare gli affidamenti erano le revoche degli affidamenti e le valutazioni finali. Questi dati sembrano troppo labili e parziali per dare un quadro dell'utilità dell'istituto. La recidiva, o comunque la ricaduta in attività delittuosa dopo la fine della misura, è sembrato un indicatore più rilevante. Il primo obiettivo della ricerca è stato quindi scoprire quanti ex affidati sono recidivi. Una volta constatato un certo livello di recidiva, per valutare l'efficacia dell'istituto si è posta subito una seconda domanda: quali sono le cause che determinano la recidiva e quanto può influire l'affidamento su di esse? In concreto, la ricerca mirava a individuare il tasso di recidiva e il reinserimento sociale di un gruppo campione a 5 anni dalla fine della misura alternativa e a mettere a punto una lista di elementi che inibiscono o favoriscono il reinserimento. Dato il breve tempo a disposizione dei ricercatori si era concordato che il rapporto finale avrebbe contenuto alcune indicazioni, ma soprattutto elementi utili per la definizione di un sistema di monitoraggio e analisi utile nel futuro.

Per condurre la ricerca si è deciso, in primo luogo, data la differenza di caratteristiche dei programmi svolti in affidamento e di elementi che possono causare la recidiva di distinguere tra affidati ordinari e soggetti in affidamento terapeutico. Sono stati costruiti un campione per ogni categoria includente soggetti che avevano concluso la misura alternativa nell'anno 1998⁽¹⁾. I dati della recidiva sono stati messi in relazione con gli interventi realizzati dai CSSA. L'aspetto più innovativo della ricerca è il tentativo di monitorare il risultato degli interventi dell'esecuzione penale esterna a distanza di tempo. D'altra parte un singolo monitoraggio relativo ad un gruppo di casi trattati nel 1998 può fornire indicazione agli assistenti

⁽¹⁾ Si ringrazia il dottor Stefano Cinotti, responsabile settore informatico dell'UEPE di Firenze, che ha estrapolato il campione di affidati su cui condurre la ricerca ed elaborato i grafici relativi ai dati riportati in questo articolo. La sua professionalità, competenza ed entusiasmo hanno reso il lavoro piacevole oltre che proficuo.

sociali sulle "buone prassi" da seguire nel futuro, ma non può avere validità generale ai fini della valutazione dei risultati della misura dell'affidamento. Anche il fatto che la ricerca sia stata condotta esclusivamente in Toscana, una regione con caratteristiche socio-economiche molto peculiari, rende i risultati non generalizzabili. In effetti qualsiasi generalizzazione di dati relativi ad una singola regione non sarebbe corretta, data l'importanza del contesto sociale per gli esiti dell'affidamento.

Questi erano i limiti che ci si aspettava dovessero scontare i risultati della ricerca. In realtà è molto più difficile dare un giudizio sulla validità dei dati prodotti sia relativamente alla prima domanda (quanto è significativa la recidiva degli affidati?) che alla seconda (quanto influisce l'affidamento sulla recidiva?). Ciò è dovuto, in primo luogo, alla scarsa attendibilità dei dati dei casellari penali al momento in cui sono stati controllati riguardo alla certificazione della commissione di eventuali nuovi reati dopo il 1998. Spesso le sentenze passano in giudicato oltre dieci anni dopo il compimento del reato e il casellario è aggiornato ancora più tardi. D'altra parte, data la mancanza di un sistema informatizzato centralizzato a livello nazionale, è pressoché impossibile, se non in tempi molto lunghi e con spese molto ingenti, verificare i carichi pendenti di un numero elevato di soggetti, senza contare dei problemi di privacy che una tale ricerca porrebbe. Oltre a questa difficoltà oggettiva, la ricerca ha mostrato che le amministrazioni, che per diverse ragioni si occupano dell'affidato, non raccolgono tutta una serie di informazioni indispensabili per condurre un'analisi rigorosa dell'incidenza dell'affidamento ordinario e terapeutico sulla recidiva e sul reinserimento sociale. Sotto questo profilo il lavoro ha scontato il fatto di essere stato svolto in un contesto non orientato alla ricerca. Esso si è basato su una mole impressionante di dati accumulatisi nel tempo negli archivi dell'UEPE, che però sono il precipitato di singole contingenze operative e non di un sistema di raccolta sistematico. In questo quadro la ricerca sarebbe stata impossibile senza il supporto della "conoscenza diretta" degli operatori che ha consentito la lettura e l'interpretazione dei dati ⁽²⁾.

Pur con tutte queste cautele i dati raccolti mostrano che la misura dell'affidamento incide in modo significativo sulla recidiva: l'affidamento appare un ottimo strumento per inibirla. In sintesi la recidiva riscontrata è stata di poco meno del 30% per il gruppo

⁽²⁾ Ringraziamo in particolare la dottoressa Susanna Rollino, la cui pazienza ed esperienza sono stati un supporto fondamentale nell'opera di lettura dei fascicoli.

di affidati con programma terapeutico per la tossicodipendenza, e di poco meno del 20% per il gruppo degli affidati non tossicodipendenti. Non avendo studi analoghi con cui comparare questi valori, il confronto va fatto con le statistiche giudiziarie predisposte dall'ISTAT da cui si evince che circa oltre il 60% dei condannati nei vari gradi di giudizio risulta essere recidivo o avere precedenti penali (ultimo annuario statistico disponibile per il 2002, dato che si ricava confrontando il dato dei condannati totali nell'anno, pari a 211.190 con quello dei condannati con precedenti penali, pari 135.802). Il dato che emerge è confortante anche se si tiene conto che la pressoché totalità dei soggetti parti del campione aveva precedenti penali prima dell'affidamento considerato ai fini della ricerca.

Sotto questo profilo l'affidamento sembra operare una decisa riduzione del danno da "prigionizzazione". Esso, al contrario della carcerazione, sembra in grado di interrompere lunghe carriere criminali. Gli affidati sembrano consapevoli di avere evitato l'esperienza devastante del carcere. Da quasi tutte le interviste emerge, contrariamente ad un'opinione molto diffusa, la precisa consapevolezza della natura penale dell'affidamento che viene confrontato con il regime detentivo. Le lamentele degli utenti mostrano che essi percepiscono che la misura non è semplicemente "non-carcere": hanno ben presente la funzione di controllo dell'assistente sociale e la possibilità della revoca e del ritorno in carcere. Percezione questa rafforzata dalla dimensione quantitativa degli interventi effettuati dagli assistenti sociali durante la misura alternativa considerata ai fini della ricerca: dimensione chiaramente insufficiente per configurare una funzione di aiuto e che fa pensare che l'affidamento funzioni soprattutto più come istituto giuridico di sospensione della pena detentiva in cui la valenza trattamentale rimane in secondo piano.

In generale la ricerca sembra confortare sull'attendibilità del dato relativo alla bassissima percentuale di revoche per la commissione di reati nel corso dell'affidamento o comunque per andamento negativo dell'affidamento stesso, anche perché essa evidenzia una certa correlazione tra revoche e recidiva.

Campione 77 soggetti in affidamento terapeutico**Archiviazione delle misure dei soli casi recidivi**

Motivo	Fine pena	N.	12	%	57,14%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	7	%	33,33%
Motivo	Altro	N.	2	%	9,52%

Archiviazione delle misure del totale dei casi presenti nel campione

Motivo	Fine pena	N.	55	%	71,43%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	19	%	24,68%
Motivo	Altro	N.	3	%	3,90%

Campione 75 soggetti in affidamento ordinario**Archiviazione delle misure dei soli casi recidivi**

Motivo	Fine pena	N.	9	%	69,23%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	2	%	15,38%
Motivo	Altro	N.	2	%	15,38%

Archiviazione delle misure del totale dei casi presenti nel campione

Motivo	Fine pena	N.	66	%	88,00%
Motivo	Revoca per andamento negativo	N.	5	%	6,67%
Motivo	Altro	N.	3	%	4,00%
Motivo	Revoca per inoperabilità	N.	1	%	1,33%

L'analisi dei dati mostra che gli affidati recidivi sono, in maggioranza, soggetti che hanno "scelto" di vivere nella clandestinità. Sono persone che hanno iniziato a commettere delitti fin da giovani e che hanno collezionato moltissime condanne nel medio e lungo periodo. Particolare importanza l'affidamento lo ha per i soggetti tossicodipendenti, la cui delinquenza è collegata allo stato di dipendenza e per quei soggetti la cui delinquenza è collegata a condizioni di vita precarie dal punto di vista sia economico che affettivo. L'affidamento sembra configurare un momento in cui si concentrano su queste persone un livello di attenzione e di risorse che non si è mai registrato nella loro vita. Il successo dell'affidamento per queste due tipologie di soggetti rischia di essere inficiato dalla lentezza dei processi. Queste persone infatti in generale commettono delitti in archi temporali abbastanza ristretti, solitamente un quinquennio, ma per la lentezza del sistema giudiziario spesso scontano la pena in periodi molto distanti dalla commissione del fatto, così che l'affidamento arriva a problemi ormai risolti e anzi a volte rischia di "riprecipitare" il soggetto in un mondo da cui è uscito.

In conclusione la ricerca ha fornito un modello con ipotesi definite da verificare. Il dato che emerge può essere considerato verosimile e le modalità di ricerca adottate con le difficoltà incontrate assunte come base di partenza per costruire un modello di ricerca e per mettere a punto prassi operative che consentano la registrazione dei dati in modo da consentire la loro lettura nel tempo. Particolarmente significativo appare il dato relativo alla modalità di tenuta del fascicolo che è un importante strumento di lavoro per gli operatori: il fascicolo e la raccolta dei dati non sono organizzati secondo criteri che consentano verifiche dei risultati, ma non sono neppure organizzati secondo criteri che agevolano l'attività degli operatori. Il fascicolo risulta troppo spesso un contenitore disordinato di atti, i dati in esso contenuti sono raccolti secondo criteri soggettivi o addirittura casuali come è stato evidenziato dalla notevole incidenza percentuale della voce "non rilevato" dalle griglie di sintesi dei fascicoli (cfr. Appendice tabelle 1-6), griglie, merita sottolinearlo, analoghe alla cartella biografica prevista dal nuovo software che dovrebbe sostituire l'attuale SIDET dell'amministrazione penitenziaria.

Un'ultima annotazione: si è ritenuto utile inserire nel rapporto, e lasciare in questo articolo, un'accurata descrizione dei meccanismi dell'affidamento ordinario e terapeutico perché i dati e le interviste hanno mostrato che i suoi meccanismi di funzionamento hanno inciso non poco sull'accesso alla misura e sulle carriere degli affidati.

La ricerca ha riguardato il periodo compreso tra il 1975 e il 2003: sono state prese in considerazione le carriere devianti tra il 1975 e il 1998, dei soggetti che hanno concluso l'affidamento entro il 1998 e le carriere post-affidamento di questi stessi soggetti tra il 1998 e il 2003. Non si è ritenuto, quindi, necessario riportare lo sviluppo normativo e giurisprudenziale che le misure dell'affidamento ordinario e terapeutico hanno subito successivamente alla fine del 2003.

1. Il piano: come avrebbe dovuto svolgersi la ricerca

Obiettivo della ricerca era quello di valutare l'incidenza sulla recidiva dei percorsi di reinserimento sociale operati attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale.

La metodologia della ricerca individuata era la seguente:

1) 200 percorsi degli affidati dovevano essere desunti dai fascicoli e dai colloqui con gli operatori che li avevano compilati e poi confrontati con le informazioni risultanti dal casellario. Per gli affidati alcol- o tossico-dipendenti (che dovevano rappresentare metà del campione), doveva esaminarsi anche il percorso di disintossicazione svolto durante la misura alternativa e le eventuali riprese in carico da parte dei SERT.

2) per venti ex affidati, individuati secondo i criteri che saranno poi indicati, dovevano essere effettuate delle interviste in profondità per osservare il loro reinserimento sociale durante e dopo la misura in modo da valutare le connessioni tra il programma svolto durante l'affidamento e con i Sert e i dati risultanti dal casellario. Sulla base dei risultati di queste venti interviste si sarebbero dovuti tracciare dei generalissimi percorsi tipo, alla luce dei quali interpretare i percorsi dei soggetti di cui si era esaminato solo il materiale documentale.

La ricerca era pensata come prevalentemente qualitativa nella convinzione che solo un'attenta analisi dei singoli percorsi dei soggetti affidati, durante la misura e successivamente ad essa, avrebbe potuto dare indicazioni più significative che le mere correlazioni statistiche.

Già Alexis de Tocqueville nel suo celeberrimo rapporto sui penitenziari statunitensi redatto nel 1830, che può essere considerato il primo studio sociologico sulla esecuzione della pena e sui suoi effetti sotto il profilo del reinserimento sociale, era consapevole del fatto che non si potesse progettare un sistema istituzionalmente votato a trasformare gli autori del reato in soggetti

onesti. Il massimo che si può concretamente pretendere, secondo Tocqueville e anche tutto quello che è *legittimo* pretendere se si rispetta la dignità dell'individuo, è che il sistema di esecuzione penale miri a mettere gli autori del reato in condizioni di vivere osservando le leggi e cerchi di abituarli a questa vita. Più volte nel corso del rapporto il filosofo francese ribadisce che la recidiva di un soggetto può dipendere da fattori molto casuali, prima di tutto dal fatto di incontrare per strada qualcuno che sappia che il soggetto è passato attraverso il carcere ... difficile pensare ad una correlazione statistica che tenga conto di questo fattore.

Fare tabelle che si limitino a mettere in correlazione lo status dell'affidato (tossicodipendente o meno), l'andamento dell'affidamento e i reati commessi dopo la conclusione della misura è, sicuramente, interessante (e in parte è stato fatto), ma presenta due gravi inconvenienti. Sul piano sociologico queste correlazioni non danno alcuna indicazione sugli effettivi percorsi che hanno portato o meno a compiere un nuovo reato; le ragioni per cui il nuovo reato è stato commesso possono non avere assolutamente nulla a che fare con le modalità di esecuzione della pena. Inoltre, effettuare una mera correlazione statistica vorrebbe dire non prendere sul serio lo stesso sistema dell'esecuzione penale che il legislatore ha disegnato come imperniato sulla *individualizzazione*, manifestando la comprensibile convinzione che solo interagendo con ognuna delle singole storie di devianza si può sperare di ottenere un reinserimento sociale. Sul piano statistico, dati gli elementi in mano all'Amministrazione Penitenziaria è pressoché impossibile costruire il campione oggetto di studio in modo che sia fedele, sotto tutti i profili rilevanti (ma si possono determinare *a priori* questi profili?), all'universo studiato. Una ricerca qualitativa ha il vantaggio di consentire una costruzione casuale del campione (limitandosi a riprodurre la distinzione tra i tipi di affidamento, normale e terapeutico, fatta dal legislatore). Questa costruzione allo stesso tempo, non inficia le correlazioni statistiche che se ne possono trarre se il campione selezionato è, come si è deciso per questa ricerca, circa un terzo dell'universo e quindi di una grandezza tale da ovviare alla casualità della costruzione. Nelle intenzioni, il fatto che le correlazioni statistiche sarebbero state costruite non tanto sulla base delle evidenze quantitative, ma a partire dagli spunti offerti dall'analisi qualitativa, avrebbe dovuto renderle ancora più significative.

Nel determinare l'universo oggetto di indagine si è deciso di escludere i soggetti condannati per alcuni tipi di reati commessi da pochissimi soggetti passati per il CSSA e le cui caratteristiche

influiscono in modo sostanziale sul percorso recidivante. Si tratta dei soggetti che hanno consumato delitti in forme associative o per finalità terroristiche e dei soggetti che hanno commesso *esclusivamente* reati contro l'economia e la fede pubblica. La ragione dell'esclusione deriva dal fatto che indagare sui percorsi recidivanti di questi soggetti avrebbe voluto dire affrontare fenomeni complessi come le realtà associative criminali, la rilevanza dell'ideologia nella commissione dei reati e il legame tra reato e attività professionale. Questi fenomeni richiedono una indagine specifica che data l'esiguità nell'universo studiato del numero dei soggetti che li hanno commessi e la perentorietà dei termini di consegna della ricerca è stata ritenuta irrealizzabile. Si è quindi preferito escludere questi soggetti dal campione studiato in modo da rendere i risultati della ricerca validi almeno per l'universo degli affidatari non rientranti tra le tipologie indicate. Sono stati quindi monitorati gli autori dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la persona
- 2) delitti contro la libertà personale
- 3) delitti contro il patrimonio (tra questi delitti sono stati inseriti anche quelli contro l'economia e la fede pubblica)
- 4) violazione della legge sugli stupefacenti (indicata in modo generico per ricomprendere sia la legge n. 685 del 1975 che il d.p.r. del 1990)

Per la raccolta dei dati relativi a ciascun membro del campione sono state costruite due schede, denominate "griglie": una griglia, denominata "misura giuridica" ed una denominata "misura sociologica". Nella prima sono raccolti tutti i dati che riguardano il percorso penale dei soggetti campionati. Nella seconda i dati relativi all'ambiente socio-familiare, ai percorsi occupazionali, alle competenze acquisite, eccetera.

Il percorso penale è stato ricostruito sulla base delle informazioni reperibili dall'analisi del fascicolo, del casellario e delle banche dati del Ministero AMICA e SIDET.

Sono state rilevate tutte le condanne e le misure di cui i soggetti campionati hanno usufruito dal 1975. Si è scelto il 1975 come anno base di partenza per l'analisi, anche se alcune persone hanno iniziato prima la loro carriera criminale, perché è proprio nel 1975 che con l'approvazione della legge n. 354 si comincia a parlare di "trattamento penitenziario". Abbiamo suddiviso l'arco temporale dal 1975 al 1998, cioè quello del periodo precedente all'affidamento i cui esiti si volevano valutare, in cinque quinquenni; mentre il periodo dal 1999 al 2003, cioè quello che interessava ai

fini della verifica della recidiva, è stato suddiviso anno per anno. L'anno di inizio di ogni quinquennio varia da soggetto a soggetto, perché coincide con l'anno di emissione della prima sentenza di condanna di ciascuno. Solo nei casi di soggetti a carico dei quali risultavano condanne antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma dell'ordinamento penitenziario l'anno di riferimento da cui far partire il conteggio per i quinquenni è stato il 1975.

I delitti che si è deciso di prendere in esame sono stati accorpati, sia per la fase pre-affidamento che in quella rilevante per la recidiva, in cinque categorie:

- 1) delitti contro la persona
- 2) delitti contro la libertà personale
- 3) delitti contro il patrimonio (in questa categoria sono stati raggruppati anche gli autori di reati contro l'economia e la fede pubblica, quando questi avevano commesso anche delitti contro il patrimonio in senso stretto)

- 4) violazione della legge sugli stupefacenti (indicata in modo generico per ricomprendere sia la legge n. 685 del 1975 che il d.p.r. del 1990)

- 5) altro (che ricomprende le contravvenzioni e tutti i reati non rientrati nelle prime quattro e non esclusi dalla rilevazione).

Le prime 4 categorie corrispondono a tipologie di reato previste dal codice penale e sono usate normalmente dal Ministero della giustizia per le sue statistiche. La sola eccezione è rappresentata dai delitti contro l'economia e la fede pubblica che sono considerati dal codice penale una tipologia autonoma e che, ai fini della ricerca, è stata inserita nella categoria dei delitti contro il patrimonio. La scelta, seppure discutibile sul piano giuridico, è stata dettata dal fatto che questa tipologia di reati, è in quanto tipologia autonoma esclusa dall'indagine: non sono stati inclusi nel campione soggetti che hanno commesso *esclusivamente* delitti contro l'economia e la fede pubblica. Non si è voluto però perdere il dato rappresentato dalla circostanza che molte persone, soprattutto tossicodipendenti, avevano commesso, all'inizio della loro carriera criminosa, delitti di questo genere, insieme a delitti contro il patrimonio o prima di commettere delitti contro il patrimonio. I condannati per tali delitti hanno generalmente subito pene molto brevi, il che induce a pensare che il fatto commesso fosse di lieve entità, ma nel lungo periodo proprio queste pene, cumulate tra loro e a quelle per i delitti contro il patrimonio, hanno spesso portato il soggetto a contatto con il CSSA. Per queste ragioni si è deciso di includere questi delitti nella categoria dei reati contro il patrimonio e di non inserirli nella categoria Altro. Nella categoria Altro sono invece inseriti tutti i delitti

non presi specificamente in considerazione, in quanto non sono indicatori utili per l'analisi della recidiva, o esclusi esplicitamente dall'indagine e tutte le contravvenzioni.

Graficamente la griglia è stata organizzata nel modo seguente:

1) all'interno della maschera di ogni quinquennio sono stati indicati cinque *reports* che indicano le 5 categorie di delitti descritte;

2) sotto ogni *report* indicante la categoria dei delitti sono state previste ulteriori 5 coppie di *reports* che sono servite per inserire il numero di condanne emesse a carico di una persona nell'arco del quinquennio di riferimento per i delitti previsti e gli anni di commissione del reato. La distinzione tra l'anno di emissione della condanna e l'anno di commissione del fatto è un dato indispensabile quando si studia la recidiva: è recidivo rispetto ad un certo momento (nel nostro caso la fine del 1998) solo il soggetto condannato per un fatto di reato commesso dopo quel momento. Mentre non può essere considerato recidivo rispetto al periodo preso in esame il soggetto per il quale interviene una condanna nel lasso di tempo analizzato, ma per un fatto antecedente.

3) infine, sempre nella maschera relativa ad ogni quinquennio sono stati inseriti cinque *reports* per indicare le misure di cui il soggetto ha eventualmente usufruito nell'arco temporale di riferimento.

Questo sistema è stato replicato per 10 volte (5 quinquenni e per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

Preliminarmente alla divisione dei quinquenni una maschera permette di visualizzare la durata dell'affidamento archiviato nel 1998, cioè della misura i cui risultati sono oggetto di indagine, e in formula riassuntiva la durata di tutte le misure di cui ha usufruito una persona con il relativo esito, con la distinzione se le misure sono state concesse per fatti commessi in date posteriori o anteriori al 1998. Un'analisi particolareggiata è stata impossibile, perché nel fascicolo ci sono esclusivamente le informazioni concernenti le misure scontate presso il CSSA della Toscana. È vero che dal casellario risultano tutte le misure scontate, ma non è agevole ricavarne la durata, in quanto in tale certificato sono indicate le date in cui il Tribunale di Sorveglianza concede la misura, non quella dell'inizio effettivo di fruizione della stessa, e la data in cui lo stesso Tribunale ne dichiara l'estinzione, non quella di effettiva cessazione. Considerato l'enorme carico di lavoro cui sono sottoposti i Tribunali di Sorveglianza, nella prassi, la camera di consiglio per la valutazione dell'esito della misura dell'affidamento

in prova ai servizi sociali può essere fissata anche a distanza di un anno dalla conclusione della misura alternativa.

La tecnica di lavoro scelta, consente di costruire con una certa precisione il percorso penale di un soggetto dal punto di vista strettamente tecnico. Tuttavia, la ricostruzione di un percorso di vita dell'autore di reati non può tracciarsi senza contestualizzare le informazioni tecniche rispetto all'ambiente socio-familiare e rispetto ai percorsi occupazionali, alle competenze acquisite, eccetera. Del resto uno dei compiti specifici del CSSA è quello di monitorare questa area ed intervenire, qualora vi sia la possibilità, per supplire le sue eventuali carenze. La griglia sociologica è stato lo strumento attraverso cui sono stati raccolti questi dati.

La griglia sociologica è molto particolareggiata e, di fatto, molte parti sono rimaste incomplete, non potendosi reperire dai fascicoli tutte le informazioni richieste, soprattutto quelle relative al grado di istruzione ed al tipo di relazione con i familiari.

La griglia sociologica richiede la compilazione di *report* relativi a:

- 1) dati anagrafici;
- 2) livello scolastico raggiunto;
- 3) posizione lavorativa;
- 4) esistenza della famiglia naturale e grado di rapporto con tutti i familiari (si sono previsti fino a 12 fratelli);
- 5) esistenza della famiglia acquisita e grado di rapporto con tutti i familiari (si sono previsti fino a 8 figli minorenni e 8 figli maggiorenni), riguardo ai figli un report permetteva di specificare se i figli fossero nati da una precedente relazione;
- 6) esistenza di altri congiunti significativi e grado di relazione con questi (se ne sono previsti fino a 6);
- 7) esistenza di parenti o affini problematici, intendendo come problematica una persona alcol-o tossico-dipendente, con disturbi psichiatrici o con precedenti penali;
- 8) indicazioni sul tipo di trattamento avuto durante la misura in termini quantitativi e qualitativi e dei soggetti coinvolti nel trattamento;
- 9) informazioni sul lavoro svolto al momento della fine della misura.

Il sottocampione dei soggetti da intervistare era stato costruito al fine di ottenere 12 tipologie di soggetti di cui studiare il percorso di reinserimento o di mancato reinserimento. Le tipologie ipotizzate come rilevanti erano le seguenti:

- 1) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente in carico presso un SERT, recidivo;
- 2) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla

libertà, attualmente in carico presso un SERT, non recidivo;

3) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente non in carico presso un SERT, recidivo;

4) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla libertà, attualmente non in carico presso un SERT, non recidivo;

5) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente in carico presso un SERT, recidivo;

6) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente in carico presso un SERT, non recidivo;

7) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente non in carico presso un SERT, recidivo;

8) soggetto in affidamento terapeutico, proveniente dalla detenzione, attualmente non in carico presso un SERT, non recidivo;

9) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, recidivo;

10) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla libertà, non recidivo;

11) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, recidivo;

12) soggetto in affidamento ordinario, proveniente dalla detenzione, non recidivo.

Data l'esistenza, per le ragioni che saranno chiarite, di numerosi tossicodipendenti in affidamento ordinario, sarebbe stato opportuno distinguere anche le tipologie di soggetti che avevano ottenuto questa misura tra soggetti in carico e non in carico presso il SERT e quindi rilevare 16 tipologie. I tempi compressi però hanno suggerito di non procedere ad una tipologia così vasta che avrebbe comportato necessariamente un aumento del numero di interviste da fare.

Per individuare i soggetti appartenenti a ciascuna tipologia erano stati indicati nel protocollo di ricerca i seguenti criteri per l'estrazione del sottocampione da intervistare:

1) misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P. o dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. 309/1990 per i quali la durata della misura alternativa sia stata superiore a 6 mesi;

2) la commissione di uno dei delitti seguenti, con esclusione di tutte le forme associative:

dei Delitti contro il patrimonio

Furto

Rapina

Estorsione

Sequestro di persona a scopo di estorsione
dei Delitti contro la libertà personale

Violenza sessuale

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

dei Delitti contro la persona

Lesioni personali

Lesioni personali colpose

Omicidio

Omicidio colposo

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Violazione alla legge del 1975 n. 685 o al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.p.r. 309/1990;

3) lo stato di tossicodipendenza, desumibile perché il soggetto è in carico presso un SERT al momento dell'estrazione del campione;

4) la condanna per un delitto o una contravvenzione entro il periodo compreso tra l'archiviazione della pratica riguardante il soggetto ed il momento dell'estrazione del campione;

5) la provenienza dal carcere o dalla libertà dell'affidato;

6) il numero e la tipologia di misure cui il soggetto è stato sottoposto;

7) il luogo in cui si è eseguita la misura alternativa;

8) il tipo di trattamento;

9) i soggetti coinvolti nel trattamento

Specificamente il sottocampione è stato suddiviso secondo lo schema delle susseguenti tabelle 1 (affidamento terapeutico) e 2 (affidamento ordinario).

Tabella 1

10 SOGGETTI IN AFFIDAMENTO TERAPEUTICO EX ART. 94 D.P.R. 309/90		
5 provenienti dalla libertà	3 attualmente in carico presso il SERT	2 attualmente non in carico presso il SERT
	2 recidivi 1 non recidivo	1 recidivo 1 non recidivo
5 provenienti dalla detenzione	3 attualmente in carico presso il SERT	2 attualmente non in carico presso il SERT
	2 recidivi 1 non recidivo	1 recidivo 1 non recidivo

Tabella 2

10 SOGGETTI IN AFFIDAMENTO ORDINARIO		
5 provenienti dalla libertà	3 recidivi dalla libertà	2 non recidivi dalla libertà
5 provenienti dalla detenzione	3 recidivi dalla detenzione	2 non recidivi dalla detenzione

Tali indicazioni si sono rilevate inutili sul piano pratico. Per le ragioni indicate nel paragrafo successivo, dedicato alla descrizione dei problemi riscontrati nello svolgimento della ricerca, si è infatti riscontrata una forte indisponibilità dei soggetti campionati ad accettare di svolgere l'intervista. Sono state effettuate solo sei interviste, rispetto alle venti programmate.

2. Problemi nello svolgimento della ricerca: l'impatto con la realtà

Come rivela l'uso dell'imperfetto nella descrizione del piano della ricerca una serie di ragioni ha impedito, purtroppo, di svolgere il tipo di analisi preventivato. Le si elencano ed esaminano, non tanto per giustificare lo scostamento dal piano originario, ma perché ognuna di loro rappresenta un'utile indicazione per lo svolgimento di future indagini sulla recidiva. Un'attenta considerazione dei motivi che hanno impedito lo svolgimento del piano originario costituisce uno dei risultati più importanti che si può ricavare dalla ricerca, in quanto è fondamentale che le prossime ricerche sulla recidiva partano da queste difficoltà in modo da poter compiere passi avanti rispetto alla presente.

La prima difficoltà si è manifestata quando l'esame dei fascicoli, condotta dal ricercatore, ha mostrato che essi contengono molti meno dati di quelli previsti. I fascicoli da analizzare sono datati nel tempo e risentono dei vari passaggi di mano in mano da parte dei diversi operatori. Per di più, nel 1998, anno di archiviazione dei fascicoli campione, il CSSA non aveva un metodo di formazione del fascicolo, perciò ogni operatore incaricato formava o riordinava il fascicolo sulla base della sua esperienza e comodità. Il risultato è che i fascicoli sono molto disordinati e di difficilissima consultazione. Basti pensare che non esiste una sottofascicolazione rigida, quindi ogni singolo fascicolo è ordinato in modo diverso dagli altri, che non è mai rispettato l'ordine cronologico nell'archiviazione dei documenti giuridici, che la scrittura degli operatori che aggiornano i diari durante i colloqui è spesso ai limiti della comprensibilità.

Dalla lettura dei fascicoli è risultato evidente che durante l'esecuzione dell'affidamento le informazioni sono affidate più alla conoscenza personale degli assistenti sociali e, quando di un caso si occupa più di un operatore, alla loro comunicazione orale, che non ai dati archiviati. Nei fascicoli si trovano appunti che sono più dei promemoria che non delle archiviazioni dei dati e spesso alcuni documenti sono ripetuti, chiaro indice del fatto che chi si è occupato del caso non ha ritenuto di rileggere il fascicolo ma di chiedere informazioni a chi se ne era occupato fino ad allora. Dato che i *reports* per la ricerca sono spesso stati compilati da persone diverse da quelle che avevano seguito il caso e dato che comunque a cinque anni (e moltissimi casi) di distanza il ricordo non può essere puntuale le informazioni da cui muovere sono risultate di gran lunga inferiori alle aspettative. I campi indicati (che non sono certo esaustivi delle informazioni potenzialmente rilevanti, ma che sono

stati costruiti sulla base di quello che i fascicoli presumibilmente contenevano) per il *report* relativo al contesto socio-familiare dell'affidato sono in una percentuale significativa, anche oltre un terzo, riempiti con l'indicazione "non rilevato".

Le spiegazioni fornite dalle assistenti sociali consultate rilevano che il disordine dei fascicoli e l'incompletezza dei dati è anche da imputare al dato oggettivo che nel 1998 gli assistenti sociali erano assolutamente insufficienti rispetto al carico di lavoro⁽³⁾ in un periodo di iper-attività dei Tribunali di sorveglianza che, in alcune occasioni (e comunque mai in Toscana), sono arrivati a denunciare per omissione di atti d'ufficio gli operatori che non fornivano le relazioni nei termini delle udienze. Posti di fronte alla scelta di presentare una relazione sommaria o di rischiare di essere incriminati la scelta era naturalmente obbligata. Il sovraccarico di lavoro è andato a discapito della qualità del servizio e, questo, è un dato oggettivo di cui non può che prendersi atto.

La difficoltà di estrapolare dai fascicoli i dati utili per la ricerca è stata avvertita non solo dalla ricercatrice, cui si potrebbe rimproverare la mancata esperienza nella consultazione di fascicoli del CSSA, ma dalle stesse operatrici, spesso disorientate tra gli incartamenti relativi a soggetti che non avevano seguito personalmente. Senza l'ausilio del casellario giudiziario, sarebbe stato impossibile ricostruire, per chi non abbia seguito il caso dall'inizio, il percorso della persona oggetto di un fascicolo. D'altra parte, come accennato, anche i dati del casellario non sono esaustivi, perché da tale documento risultano le date dell'ordinanza di concessione della misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza e non quella dell'effettivo inizio dell'affidamento che spesso non coincide con quella della concessione, così come non coincidono la data del fine pena con la data della declaratoria di estinzione della misura da parte del Tribunale che è quella riportata

⁽³⁾Tabella dei carichi di lavoro sopportati per la gestione degli affidamenti:

C.S.S.A.	Numero di Affidati seguiti nel 1998	Numero di A.S. in forza nel 1998	Rapporto Affidati A.S.
FIRENZE	875	17	51,47
LIVORNO	155	11	14,09
MASSA	123	7	26,28
SIENA	102	5	24,60

nel casellario. Si è potuto ricostruire il percorso giuridico solo ricorrendo alla banca data AMICA del CSSA.

Infine si fa presente che il CSSA di Pisa non ha fornito i dati estrapolati dai fascicoli in tempo utile né ha fornito nominativi per effettuare le interviste e che il CSSA di Massa non ha fornito alcun nominativo per effettuare le interviste e che alcuni soggetti sono stati esclusi dal campione elaborato dal CSSA di Firenze, Livorno e Massa, in quanto inseriti a seguito di un errore materiale. In conclusione, il rapporto si basa sull'analisi di 152 (invece che 200) griglie relative ad altrettanti fascicoli.

Inoltre, il CSSA non ha potuto fornire i nominativi dei soggetti campionati disponibili a fare le interviste, riscontrando una forte indisponibilità degli stessi. Anche questo dato è probabilmente rilevante in quanto indicativo delle modalità di relazione che si instaurano tra CSSA e affidato. Non va comunque sottovalutata la difficoltà derivante dalla scrupolosa osservanza della procedura prevista dalla legge per la tutela della privacy. La procedura attivata per la raccolta del consenso si è mostrata, infatti, molto complessa ed ha indubbiamente concorso a far rifiutare l'intervista alla maggioranza dei soggetti contattati dagli operatori del CSSA. Un'assistente sociale, preferibilmente quella che ha seguito il caso, ha preso contatto con il soggetto campionato. Quest'ultimo avrebbe dovuto recarsi al CSSA per firmare il consenso all'intervista. Solo in seguito al ricercatore sarebbe stato comunicato il nome del soggetto che avrebbe dovuto essere nuovamente contattato per fissare un appuntamento per l'intervista.

Risultato del contatto del CSSA	Firenze	Siena	Livorno	
Telefono non attivo	3			
Trasferito	4			
Irreperibile	1			
Detenuto	6			
Rifiuta intervista	16	3	1	
Accetta intervista e sottoscrive autorizzazione	11	2	2	
Totale contatti	41	5	3	49

A queste difficoltà si deve aggiungere che nel campione dei soggetti da intervistare non sono stati inclusi gli individui detenuti al momento della ricerca dato che non è stato possibile ottenere un'autorizzazione all'ingresso in carcere per intervistarli nel breve arco di tempo (sei mesi) in cui è stata condotta la ricerca.

Per le ragioni ora esposte, rispetto al protocollo di ricerca sono state effettuate sei interviste, invece delle venti progettate, nonostante la piena disponibilità della ricercatrice a muoversi sul territorio della Toscana per svolgerle. Inoltre, non sono state rispettate le indicazioni contenute nelle tabelle che indicavano i criteri di selezione del sottocampione da intervistare: l'unico criterio di selezione è stato, per forza di cose, la disponibilità del soggetto.

Delle interviste tre sono state effettuate a Firenze, una a Siena e due a Livorno. Il CSSA di Firenze ha fornito un totale di 5 nominativi, ma due persone hanno rifiutato di fare l'intervista asserendo problemi di salute o lavorativi, pur avendo prestato un iniziale consenso. Il CSSA di Livorno ha fornito tre nominativi, ma uno ha poi rifiutato di fare l'intervista asserendo problemi di salute. Stante la ristrettezza dei tempi non è stato possibile attendere la guarigione di queste persone e rispettare i loro tempi.

Per tutte le ragioni esposte, il piano della ricerca è risultato di impossibile attuazione. Il rapporto conclusivo non può che limitarsi che ad un commento dei dati raccolti e a fornire delle indicazioni per lo sviluppo di una futura ricerca in termini di metodologia di lavoro. Sotto questo profilo, ancora facendo tesoro dell'esperienza per future ricerche, appare fondamentale che l'Amministrazione, se vuole condurre indagini di questo tipo, dia indicazioni perché il fascicolo sia impostato in modo da raccogliere anche alcune informazioni al solo fine di verificare l'efficacia dell'intervento dello stesso CSSA. A conclusione del presente rapporto si proporrà un modello di fascicolo che risponda a criteri di maggiore efficacia ed efficienza del centro servizi e che appunto possa essere usato agevolmente in vista di eventuali verifiche sugli effetti della misura.

3. Individuazione dell'universo, classificazione dei soggetti ed estrazione del campione

Dall'universo dei dati contenuti nell'applicativo gestionale di segreteria (AMICA) sono stati filtrati i casi di affidamento durati almeno 6 mesi (anche non consecutivi) e chiusi nel primo semestre dell'anno solare 1998, riguardanti i CSSA di Firenze, Livorno, Pisa e

Siena. Per il CSSA di Massa Carrara, i dati selezionati si riferiscono al secondo semestre dell'anno solare 1998, perché detto CSSA è stato aperto solo nel primo semestre dell'anno di riferimento.

Tale universo è stato suddiviso in due universi qualificati, denominati "Universo No TD", dove "No TD" significa soggetti non tossicodipendenti ed "Universo TD", dove "TD" significa soggetti tossicodipendenti. In realtà la bipartizione è stata fatta non sull'effettivo stato di dipendenza, ma sulla base del tipo di affidamento. L'Universo No TD riguarda la tipologia degli affidamenti ex art. 47 O.P., mentre l'Universo TD riguarda la tipologia di affidamenti terapeutici ex art. 94 D.P.R. 309/1990, che ha sostituito l'art. 47 bis, O.P. Quest'ultima forma di affidamento è stata pensata dal legislatore specificamente per i soggetti con problemi di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti che accettino di sottoporsi ad un programma di disintossicazione.

La sigla "No TD" non contraddistingue quindi soggetti che effettivamente non hanno problemi di dipendenza. Infatti, non tutti i soggetti con problemi di dipendenza da sostanze che compiono un reato si vedono assegnare quest'ultima forma di affidamento, ci sono anche tossicodipendenti che usufruiscono dell'affidamento ordinario. Normalmente questo accade soprattutto per dare a questi soggetti una terza possibilità (la normativa prevede che l'affidamento terapeutico possa essere concesso solo due volte), ma può succedere che per il soggetto in esecuzione pena sia più facile avere una residenza e un lavoro (requisiti richiesti per l'affidamento ordinario) che un programma di trattamento del SERT ed eventualmente una comunità che lo accolga (e questo è particolarmente vero per gli stranieri non comunitari per i quali i SERT non sono tenuti a pagare la retta in comunità: la normativa, infatti, prevede l'equiparazione di stranieri non comunitari e cittadini solo quando sono detenuti e non quindi quando si trovano in esecuzione pena all'esterno). Per cui può accadere che il soggetto tossico o alcol-dipendente inoltri istanza di affidamento ordinario (i vantaggi dell'affidamento terapeutico sono che può essere richiesto un anno prima e può essere concesso anche in presenza di una precedente revoca di affidamento) e si veda concessa questa misura alternativa. Quindi anche tra i soggetti in affidamento ordinario si trova un numero non indifferente di individui con problemi di dipendenza. Anzi proprio tra coloro cui è stata concessa questa misura si ritrovano i soggetti che costituiscono quello che le stesse assistenti sociali hanno definito "lo zoccolo duro", vale a dire persone che sono al terzo affidamento: avendo problemi di tossicodipendenza hanno già in passato usufruito, per due volte,

della misura dell'affidamento in prova in casi particolari e, non potendo più accedervi per legge, hanno fatto ricorso all'affidamento ordinario.

Dai due universi così determinati sono stati estratti due campioni di 100 unità ciascuno denominati rispettivamente "Campione No TD" e "Campione TD" mediante ricorso ai numeri casuali ottenuti utilizzando la funzione "random" del foglio elettronico Microsoft Excel che ha estratto, appunto, cento numeri casuali nell'intervallo numerico coincidente con la grandezza dell'universo da cui estrarre il campione. Si sono in questo modo selezionati i casi associati a tale numero in base al progressivo numerico dell'universo. Graficamente il numero estratto compare nel campione delle colonne denominate rispettivamente "N. Universo No TD" e "N. Universo TD", mentre il corrispettivo numero progressivo compare nell'universo della colonna denominata "Contatore".

Per le ragioni precedentemente indicate, in effetti la base dell'analisi è stata costituita da 152 griglie che raccolgono informazioni giuridiche e sociologiche provenienti dai fascicoli campionati. Il campione effettivo risulta così suddiviso: 75 non tossicodipendenti vale a dire provenienti da un affidamento ordinario e 77 tossicodipendenti, cioè provenienti da un affidamento terapeutico. All'interno degli affidati "ordinari" si registra la presenza di 20 soggetti con problemi di tossicodipendenza.

Un'ultima osservazione sulla costruzione del campione: l'universo dei soggetti affidati, relativo al 1998, è costituito da 221 soggetti in affidamento terapeutico e 420 in affidamento ordinario. Il campione estratto è stato di 77 soggetti in affidamento terapeutico, pari al 34,84% dell'universo e di 75 in affidamento ordinario, pari al 17,86% dell'universo. Quindi solo il campione dei soggetti in affidamento terapeutico raggiunge quella dimensione di un terzo dell'universo che rende i dati da esso ricavabili rappresentativi dell'universo. Un immediato riscontro di questo dato lo si può avere prendendo in considerazione un elemento conosciuto per l'universo come l'età. L'età media dei soggetti in affidamento terapeutico all'interno dell'universo è di 34,1 anni, con un *range* compreso tra i 22 ed i 64 anni, mentre all'interno del campione di questi soggetti l'età media è di 33,9 anni con un *range* compreso tra i 22 e i 64 anni. Quindi l'età media del campione e dell'universo si discostano in minimo e il *range* coincide esattamente. Invece per i soggetti in affidamento ordinario l'età media dei soggetti è di 42,8 anni con un *range* compreso tra i 22 e gli 80 anni; mentre all'interno del campione selezionato l'età media è di 41,7 anni con un *range* compreso tra i 25 e i 79 anni. I due valori di discostano in maniera non eclatante

ma significativa.

4. La tipologia degli utenti

L'incrocio dei dati contenuti nelle due tipologie di griglie permette di ricostruire, in parte, la storia dei soggetti coinvolti. Dall'analisi emerge una similarità tra le storie di vita. Purtroppo l'analisi sconta il limite della mancata effettuazione di tutte le interviste, inizialmente, previste.

La grande quantità di dati estrapolati dai fascicoli, permette di costruire un quadro, sia pure statico, della tipologia di utente/affidato del CSSA. I dati e le percentuali che qui saranno riportate sono relative a dati estrapolati esclusivamente dai fascicoli che sono stati inseriti nelle griglie illustrate nel paragrafo relativo alla metodologia della ricerca e quindi elaborati statisticamente. L'analisi statistica consente di delineare più che una tipologia di utente una fotografia dei soggetti sottoposti alla misura alternativa dell'affidamento in prova, archiviata nel 1998. Le griglie predisposte consentono il reperimento di un ampio numero di informazioni sia sociologiche che giuridiche. I dati sociologici sono uno strumento indispensabile per contestualizzare le informazioni giuridiche, per ricostruire il percorso di una persona sottoposta a misura ed infine correlare la recidiva eventuale ad una serie di fattori, non ultimo la possibilità di una persona di trovare sostegno in una rete di rapporti.

Su un campione di 152 soggetti, 134 sono uomini (88,16%) e 18 donne (11,84%). L'età media è di 38,4 anni.

Il 43,97% del nostro campione è celibe/nubile; il 29,08% coniugato; l'7,80% convivente; il 3,55% divorziato; il 14,89% separato, l'0,71% vedovo; per il 7,80% dei casi l'informazione circa lo stato civile non è stata reperibile.

L'85,53% ha una famiglia naturale, (per il 13,82% dei casi non abbiamo tale dato) il 48,68% ne ha una acquisita (per il 30,26% dei casi non abbiamo questo dato mentre il 21,05% non ha famiglia acquisita); l'1% ha una famiglia adottiva.

I soggetti campionati hanno una media di 1,36 fratelli/sorelle a testa.

I rapporti familiari emergono essere conflittuali nei confronti del padre per l'11,18% e della madre per il 12,50%. Lo stesso campione lamenta un rapporto inesistente con il padre nella misura del 6,58% e con la madre del 2,63%. Il 19,8% vede nel padre una figura da cui avere sostegno e aiuto e la stessa cosa ritiene il 32,89% nei confronti della madre. Il 19,8% è orfano di padre e l'8,55% di madre. Spesso i soggetti campionati provengono da famiglie numerose ed

i rapporti tra fratelli sono generalmente buoni.

Il 54,29% dei soggetti campionati ha, al 1998, data di archiviazione della misura, una occupazione stabile, il 15% risulta disoccupato, il 2,14% in cerca di una nuova occupazione, lo 0,71% svolge lavoro casalingo, l'1,43% è in pensione, lo 0,71% si è ritirato dal lavoro ed infine il 7,14% ha fonti di reddito diverse da quelle derivanti da lavoro proprio. L'8,57% deve registrarsi come dato non rilevabile dal fascicolo.

Il livello di istruzione rilevato delle persone campionate è medio basso. Deve però qui evidenziarsi che nell'80,95% dei casi non è stato possibile reperire questa informazione dall'analisi del fascicolo. Rispetto ai dati rilevati il 26,19% ha la licenza elementare; il 60,71% ha dichiarato di avere una licenza media inferiore; il 9,52% la licenza media superiore; il 2,38% la laurea breve e l'1,19% la laurea (cfr. Appendice tabelle 1-8)

Dalla correlazione dei dati contenuti nelle griglie emerge che al reinserimento, inteso come esito positivo della misura archiviata nel 1998, corrisponde sempre un contesto di rapporti sociali che forniscono sostegno e che all'opposto, all'assenza di rapporti si correla un andamento negativo della misura. I rapporti sociali che una persona intrattiene sono alla base della riuscita del trattamento. Spesso gli affidati ricevono sostegno da famiglie acquisite, dai conviventi o da amici, perché la loro famiglia di origine non vuole, non c'è, o non è in grado di offrire aiuto. Le famiglie di origine dei soggetti campionati sono nella maggior parte dei casi problematiche, nel senso che hanno condizioni economiche disagiate o vivono rapporti conflittuali. Inoltre, spesso, all'interno della stessa famiglia ci sono più soggetti "problematici", intendendo persone con disturbi psichici o precedenti penali.

Si nota agevolmente la scarsa presenza di cittadini immigrati non comunitari tra gli ammessi alla misura negli anni di riferimento. Questo dato induce a riflettere sulla scarsa opportunità che tali soggetti hanno di accedere alla misura, tenuto conto che il 90% dei migranti non comunitari detenuti possiede i requisiti giuridici per essere ammesso all'affidamento.

Le persone cui si riferiscono i fascicoli e quelli intervistati hanno un retaggio socio-culturale simile oltre che storie similari. In particolare, i soggetti intervistati, benché oggi svolgano attività svariate, legali e illegali, hanno una storia piuttosto simile e soprattutto si riferiscono al proprio passato in modo omogeneo. Ciò appare non solo dal loro percorso criminale e dalla situazione socio-familiare, ma soprattutto dal gergo che usano e dal significato che essi attribuiscono alla loro esperienza di criminali. Non si

considerano individui anomici, come vorrebbero con un'immagine di senso comune alcune teorie sociologiche, ma soggetti appartenenti ad una sottocultura. Rivendicano il loro diritto ad una vita da diversi e si riferiscono al loro mondo usando un linguaggio "morale", attribuendogli valori e codici di comportamento, spesso antitetici a quelli socialmente condivisi dalla maggioranza delle persone.

L'appartenenza ad una sottocultura comune sembra azzerare, sotto alcuni aspetti, le differenze tra gli individui originariamente appartenenti a gruppi molto eterogenei. L'esperienza della tossicodipendenza ha reso simili per modi di pensare ed atteggiamenti, il figlio dell'affermato uomo d'affari toscano ed il figlio di un operaio semianalfabeta ed alcolizzato. La differenza tra le due tipologie si recupera in sede di esecuzione della pena prima e nelle prospettive di reinserimento poi, nonché nella "qualità" del recupero. Tuttavia, è questa una differenza palpabile solo durante i colloqui. Infatti, da un lato c'è chi si definisce fortunato rispetto ai disgraziati che ha conosciuto in carcere ed in comunità, dall'altro c'è chi invece prova più o meno con convinzione a non essere schiacciato dai problemi di tutti i giorni, si sente respinto dalla società e sotto alcuni aspetti colpito all'ingiustizia. Quest'ultima tipologia di persone è riconoscibile anche dal linguaggio che usano. Nelle forme verbali sono ricorrenti i pronomi "noi" e "voi", le frasi, "quelli come me" o "quelli come te"; forme verbali sconosciute al linguaggio di chi, come dicevamo prima, si definisce fortunato.

5. Profilo normativo degli istituti

5.1 L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

L'affidamento in prova ai servizi sociali è una delle misure alternative introdotte dall'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) e consiste in una modalità di esecuzione della condanna alternativa rispetto alla tradizionale restrizione negli istituti penitenziari. La facoltà di modificare le modalità di esecuzione della pena è attribuita al Tribunale di Sorveglianza.

Per la sua attuazione la misura in discorso richiede l'intervento di educatori, psicologi, assistenti sociali, al fine di predisporre i programmi trattamentali, previsti dalla normativa come presupposto per l'applicazione delle misure alternative. Le modifiche introdotte successivamente con le riforme "Gozzini" (legge 10 ottobre 1986, n. 663) e "Simeone" (legge 27 maggio 1998, n. 165), hanno ampliato

il carattere premiale del beneficio e allargato il ventaglio delle possibilità di accesso alla misura. È stata prevista in particolare la possibilità di accedere alla misura anche a quei condannati che si trovano nello stato di libertà nel momento dell'emissione del provvedimento di esecuzione, senza dover entrare in carcere per sottoporsi all'osservazione prevista dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario.

Nella fase di applicazione della misura alternativa, il condannato è preso in carico dal Centro di servizio sociale per adulti (CSSA) che opera in stretto contatto con i servizi del territorio.

Attualmente la normativa prevede 3 tipi di affidamento in prova ai servizi sociali: l'affidamento che possiamo definire ordinario, disciplinato dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 165 del 27 maggio 1998 (legge Simeone); l'affidamento in prova in casi particolari disciplinato dall'art. 94 del d.p.r. n. 309/1990 e l'affidamento in prova per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o comunque da altra malattia particolarmente grave, disciplinato dall'art. 47-quater, introdotto dalla legge n. 231 del 12 luglio 1999. Non ci si soffermerà su quest'ultimo istituto non solo perché è stato creato dopo il periodo della misura preso in considerazione (1998) ma anche perché esso ha caratteristiche completamente diverse dalle altre due forme di inserimento: non è pensato come strumento di reinserimento sociale, ma come strumento "umanitario". Il suo scopo non è guidare e sostenere il reinserimento sociale del detenuto o del condannato e consentire il monitoraggio della sua fase di avvio, ma permettere che le persone affette da particolari gravissime malattie possano scontare la pena usufruendo delle cure necessarie.

La misura in ogni caso consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A tale misura, come ricordato, si può accedere sia dalla libertà che dalla detenzione.

I requisiti per la sua concessione variano a seconda il tipo di affidamento.

Nell'ipotesi disciplinata ex art. 47 ordinamento penitenziario i requisiti per la concessione sono:

- una pena detentiva inflitta, o anche un residuo pena, non superiore a tre anni;
- l'osservazione della personalità, condotta in istituto che consenta di ritenere da un lato che il provvedimento di concessione della misura contribuisca alla rieducazione del reo e dall'altro che egli non commetta altri reati, oppure, se la misura è concessa ad

un soggetto libero, aver tenuto, in libertà, un comportamento che permetta di effettuare le stesse prognosi.

Il Centro di servizio sociale se il soggetto è in libertà svolge l'inchiesta necessaria a fornire al Tribunale di Sorveglianza gli elementi per la decisione; se invece il soggetto è detenuto partecipa al gruppo per l'osservazione della personalità e collabora alla relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi il Centro di servizio sociale deve fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'istituto di pena elementi oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di interventi e di inserimento.

L'affidamento in prova in casi particolari è, come accennato, rivolto agli alcol- o tossico-dipendenti che intendono intraprendere o proseguire un programma terapeutico. È stata la legge n. 297 del 21 giugno 1985 che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 47-bis che è poi stato modificato dalla legge n. 663 del 1986 (legge Gozzini). Tale misura alternativa è stata in seguito recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990) come art. 94 che è oggi l'ultimo ed unico riferimento normativo dopo che la legge n. 265 del 27 maggio 1998 (Simeone) ha abrogato l'art. 47-bis.

I requisiti per la sua concessione sono:

- una pena detentiva inflitta, o anche una residua pena, non superiore a quattro anni comminata a soggetto alcol- o tossico-dipendente che ha in corso o che intende intraprendere un programma terapeutico di recupero; il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una ASL o con altri enti pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art. 115 D.P.R. 309/1990);
- una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di alcol- o tossico-dipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

L'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso per più di due volte.

L'istanza per la concessione di questa misura può essere presentata in ogni momento, una volta che il detenuto è nei termini.

Quando è stata presentata l'istanza, il Tribunale di Sorveglianza chiede al servizio sociale di fornirgli sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi

pubblici e privati competenti) sia quelli relativi alla situazione di vita del condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

L'affidamento, indipendentemente dalla tipologia, ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle. Tale sottoscrizione avviene davanti al direttore del CSSA se il soggetto è in libertà; davanti al direttore dell'istituto penitenziario se il soggetto è detenuto.

Nel corso della misura il Centro di servizio sociale ha diversi compiti che sono espressamente prescritti dalla legge. Il CSSA svolge una funzione delicata che è sia di controllo che di sostegno, attraverso la costruzione di un rapporto con la persona sottoposta alla misura. Gli strumenti con cui il CSSA prende contatto con l'utente sono diversi a seconda del caso e l'incidenza degli interventi è valutata a seconda delle esigenze che presenta il caso concreto. La finalità della misura è, infatti, non solo quella di controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni, ma anche quella di aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento.

Il CSSA costituisce anche il punto di riferimento della magistratura di sorveglianza alla quale il Centro riferisce periodicamente, con frequenza trimestrale, sull'andamento dell'affidamento ed inviando una relazione finale alla conclusione della misura. Il compito del CSSA non è tuttavia quello di un mero *nuncius* degli accadimenti, potendo/dovendo lo stesso fornire al magistrato di sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura, ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni.

L'unica forma di affidamento prevista dalla legge del 1975 era l'affidamento in prova al servizio sociale con osservazione della personalità in istituto. Il presupposto indefettibile per la concessione della misura alternativa era l'osservazione intra-muraria per almeno tre mesi. Il termine per l'osservazione è stato ridotto ad un mese dal d.l. 22 aprile 1985, n.144 convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297 allo scopo di evitare che i condannati a pene molto brevi non avessero la possibilità di accedere alla misura alternativa. Tale osservazione doveva servire a formulare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 comma 2 per l'applicazione della misura.

Con la novella del 1986 si introduce la possibilità di accedere alla misura dell'affidamento in prova senza l'osservazione in

istituto. Specificamente la riforma concerne il comma 3 e 4 dell'art. 47. Il comma 3 dell'art. 47 prevede l'ipotesi del condannato detenuto in un istituto penitenziario a seguito di esecuzione dell'ordine di carcerazione, mentre il comma 4 si riferisce alla situazione del condannato ancora in stato di libertà relativamente alla quale si prevede che la richiesta di affidamento in prova inibisca l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena inflitta. La novità consiste nel fatto che in entrambi i casi si prescinde dall'osservazione infra-muraria della personalità e si dà rilievo al comportamento tenuto dal condannato in libertà. Tale riforma comporta due vantaggi immediati: per i condannati già detenuti quello di non dover sottostare ad un periodo minimo di osservazione della personalità infra-muraria e per il condannato in stato di libertà di evitare l'ingresso in carcere. La novella del 1986 pose però come *conditio sine qua non* per la sua applicazione che il condannato abbia subito, nel corso del processo, un periodo di custodia cautelare. Tale riforma sollevò immediatamente dubbi di legittimità costituzionale, in quanto si verificava il seguente paradosso. I soggetti che commettevano i reati meno gravi e che quindi non subivano misure coercitive, non potevano accedere alla misura dell'affidamento senza scontare un periodo di detenzione. Sul punto si pronunciò la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 586/1989 ritenne tale condizione estranea alle finalità dell'affidamento in prova e fonte di discriminazione divenuta paradossale alla luce della regolamentazione varata dal nuovo codice di procedura penale, che riservava le misure cautelari coercitive a fattispecie di reato di elevata gravità. Per queste ragioni la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità della condizione imposta dalla riforma del 1986.

A seguito di questa pronuncia diventa frequente accedere alla misura dell'affidamento dalla libertà, si può anzi dire che la maggior parte degli affidamenti vengono concessi dalla libertà. Benché sia identica la premessa che legittima l'applicazione di questa fattispecie di affidamento in prova, cioè il comportamento tale da fare una prognosi positiva sul reinserimento sociale e la non recidiva, erano stabilite regole diverse, per l'accesso alla misura, a seconda che il condannato sia già detenuto per espiatione della pena o che non sia ancora stato emesso l'ordine di esecuzione. Nella prima ipotesi il detenuto doveva presentare l'istanza al tribunale di sorveglianza competente e la situazione detentiva si protraeva fino alla decisione del tribunale; nel secondo caso, invece, l'art. 91 3 co., del T.U. sugli stupefacenti in vigore dal 1990, anticipava in parte la futura normativa introdotta dalla Simeone (salvo il

termine di un mese in cui l'ordine di esecuzione resta comunque sospeso) stabilendo che l'istanza deve essere presentata al p.m. competente per l'esecuzione prima che egli emetta l'ordine di esecuzione. La semplice richiesta produceva l'effetto di congelare l'inizio della esecuzione della pena e risparmiava al condannato l'ingresso in carcere. Infatti, il p.m., una volta accertato che il limite della pena inflitta non precludeva la concessione della misura, era tenuto (in tal senso Cass. 11 gennaio 1993, Sambo, in Cass. pen. 1994, p. 399; Cass. 29 ottobre 1990, Fallacara, *ivi* 1992, p. 753) a sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione, o dell'ordine di esecuzione con contestuale trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza che doveva pronunciarsi entro il termine ordinatorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Questa particolare regolamentazione, seppure coerente con le finalità rieducative dell'istituto che voleva che il condannato evitasse il contatto con il penitenziario, suscitò discussioni in dottrina: la procedura fu tacciata di irragionevolezza. I motivi delle discussioni riguardavano il fatto che la possibilità di bloccare l'inizio dell'esecuzione e quindi di evitare l'ingresso in carcere dipendeva dalla tempestività dimostrata dal condannato nel contrastare l'iniziativa del p.m., possibilità a sua volta legata alla conoscenza dell'emissione dell'ordine di carcerazione. *Da un punto di vista sociologico merita di essere sottolineato che il fatto che la procedura per accedere all'affidamento dalla libertà fosse in gran parte delineaata dalla giurisprudenza e avesse scadenze perentorie e molto ravvicinate favoriva quei soggetti che avevano una buona dimestichezza con i Tribunali, frutto o dei consigli di un avvocato esperto o, in molti casi, di una lunga carriera giudiziaria. Usando una terminologia goffmaniana si può dire che riuscivano ad accedere all'affidamento dalla libertà quei soggetti che avevano acquisito una dimestichezza con l'esecuzione della pena e gli operatori che vi erano addetti tale da essere capaci di "lavorarsi il sistema".*

La situazione era diversa per i soggetti alcol- o tossicodipendenti. Nel 1986 la legge Gozzini aveva infatti introdotto l'art. 47-bis (oggi art. 90 T.U. 309/1990), che prevedeva la sospensione della pena, con obbligo quindi di scarcerazione, per il condannato tossicodipendente o alcooldipendente che in "ogni momento" avesse presentato l'istanza di affidamento. In questo modo, si sanciva un *favor* per il tossicodipendente, poiché egli poteva interrompere l'esecuzione della pena detentiva anche se non aveva saputo giocare d'anticipo rispetto al p.m.

La situazione è radicalmente cambiata con la cosiddetta legge

Simeone (legge n. 165 del 1998) che ha modificato l'art. 656 del codice di procedura penale. Alla luce di questa riforma, se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Questa procedura prevede due eccezioni, disciplinate dai commi 7 e 9 del novellato art 656 c.p.p.. Tali commi prevedono che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e che la sospensione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti elencati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

La legge Simeone introducendo modifiche anche al comma 4 dell'art. 47 o.p., ha attribuito al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere una pena già in fase di espiatione, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. In pratica, il novellato comma 4

dell'art. 47 o.p., si pone come una nuova via di accesso alla misura alternativa. Il potere di accedere all'affidamento dalla libertà spetta al solo condannato che non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena. I condannati che si trovano in esecuzione pena hanno la possibilità di chiedere al magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena in attesa che il tribunale decida sulla concessione della misura, quando si offrono concrete indicazioni in ordine "al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga" (art. 47, co. 4, o.p.).

Dato che oggetto della presente ricerca è la recidiva dei soggetti in affidamento è importante fare una considerazione sull'affidamento terapeutico. Il legislatore ha previsto, per i soggetti alcol- o tossicodipendenti che hanno commesso un reato chiaramente connesso con il loro stato, una speciale forma di sospensione condizionale della pena. L'art. 90 del T.U. 309/1990 prevede che a questi soggetti, qualora abbiano intrapreso, o stiano per farlo, un programma di disintossicazione che il giudice ritiene capace di incidere, in senso positivo sulla salute e sulla personalità del soggetto condannato, e quindi di eliminare il particolare rischio di recidiva che li caratterizza, possa essere concesso, qualora la pena sia inferiore ai quattro anni, la sospensione della pena. La mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del beneficio, riportando il rischio di recidiva a livelli alti, anzi essendo di per sé un indicatore di una possibile recidiva. L'affidamento terapeutico sulla carta è quindi destinato a quei soggetti alcol- e tossico-dipendenti che decidono di intraprendere un programma di disintossicazione e hanno commesso un reato direttamente dipendente dal loro stato di dipendenza. L'affidamento terapeutico è dunque concepito dal legislatore come una misura per soggetti a rischio di recidiva più alta di quelli a cui viene concessa la sospensione condizionale della pena, soggetti per i quali, anche una volta eliminato lo stato di dipendenza da sostanze, rimane alto il rischio di recidiva. La misura alternativa è concessa per favorire il recupero di quei soggetti alcol- o tossico-dipendenti che dimostrino di volersi concretamente sottrarre allo stato di dipendenza, ma la cui pericolosità non è legata esclusivamente a questo stato. In conclusione si può dire che nello schema predisposto dal legislatore l'affidamento terapeutico si distingue da quello ordinario non per la sua capacità di intervenire su un fattore specifico che causa la recidiva (funzione questa rimessa alla sospensione condizionale) ma per il suo scopo, che è principalmente quello di curare il soggetto tossico- o alcol-dipendente attraverso programmi e trattamenti non attuabili in stato di detenzione.

Nella prassi questa distinzione non è però operativa dato che i Tribunali di sorveglianza si sono orientati nel senso di concedere sempre l'affidamento e solo in casi rarissimi la sospensione pena. Questo per la ragione che per i soggetti in sospensione pena non è affidato al CSSA il compito di fare da tramite tra SERT e Tribunale e quest'ultimo perde ogni controllo sull'andamento della disintossicazione. Per cui in affidamento terapeutico di fatto si trovano sia soggetti la cui prognosi sulla recidiva è legata esclusivamente allo stato di dipendenza, sia soggetti per i quali tale prognosi ha basi diverse.

L'affidamento può concludersi con la revoca della misura a causa dei comportamenti dell'affidato contrari alla legge o in violazione delle prescrizioni oppure per la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo ad altra pena detentiva che cumulato con quello in espiazione determina una residua pena superiore a quella prescritta come massima dalla legge per la concessione della misura. Se non vi è revoca a conclusione della misura il Tribunale deve valutare il suo andamento. Se lo ritiene positivo dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. Se lo ritiene negativo stabilisce la pena detentiva che eventualmente l'affidato deve ancora scontare.

Il giudizio sulla revoca interviene durante l'esecuzione della misura, mentre il giudizio di valutazione dell'affidamento interviene sempre una volta eseguita la misura.

Il giudizio di revoca dell'affidamento accerta che l'affidato ha violato una delle prescrizioni della misura previste nell'ordinanza di concessione della prova o che lo stesso ha violato una legge. È bene precisare che, in nessun caso, una violazione di prescrizione o di legge porta con sé la conseguenza di una revoca automatica della misura. La giurisprudenza nega l'automatismo sia nelle ipotesi di violazioni di prescrizioni che nei casi di violazioni di leggi, ritenendo necessario in entrambi i casi l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, che il comportamento tenuto dall'affidato sia sintomatico del fatto che la misura alternativa non è più lo strumento migliore per la rieducazione del reo. L'automatismo della revoca, di per sé, è previsto solo nell'ipotesi in cui sopravvenga un titolo di privazione della libertà che superi i limiti di pena.

Una volta che il condannato ha concluso il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di sorveglianza si riunisce in camera di consiglio per valutare l'esito della prova. In caso di valutazione negativa il Tribunale deve rideterminare la pena. Nel rideterminare la pena il Tribunale può stabilire che la revoca produca effetti *ex nunc* o *ex tunc*, a seconda che decida di non

considerare come pena espiata tutto o parte del periodo trascorso in affidamento. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343/1987 in cui ha accolto la doglianza del giudice *a quo* sull'illegittimità Costituzionale dell'art. 47 comma 10, o.p., con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, nell'ipotesi di revoca della misura alternativa. La Consulta ha statuito che nella rideterminazione della pena, a seguito di una revoca per colpa del condannato, il Tribunale deve tenere conto di diversi fattori: il periodo di prova trascorso dall'affidato nell'osservanza delle prescrizioni imposte ed il concreto carico di queste, la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. Recentemente la Cassazione ha esteso alla valutazione negativa le regole stabilite dalla Corte Costituzionale per la rideterminazione della pena in caso di revoca.

5.2 LA RECIDIVA

La recidiva è una circostanza inerente la persona del colpevole. L'art. 99 c.p. prevede tre forme di recidiva che si distinguono sia nei presupposti, sia negli effetti giuridici:

- 1) la recidiva semplice che consiste nella commissione di un reato a seguito di condanna irrevocabile per un altro reato, indipendentemente dalla natura del successivo reato, sia dal tempo trascorso dalla precedente condanna;
- 2) la recidiva aggravata che consiste nella commissione di un reato della stessa indole (recidiva specifica), o commesso entro 5 anni dalla condanna precedente (recidiva infra-quinquennale);
- 3) la recidiva reiterata che consiste nella commissione di un nuovo reato da parte di chi è già recidivo.

È importante specificare che, nonostante l'art. 99 c.p. ritenga recidivo chiunque abbia un precedente reato accertato con sentenza definitiva di condanna, indipendentemente dal dato che la pena non sia stata scontata, la recidiva è un effetto penale della condanna. Pertanto, a norma dell'art. 106 del c.p., ai fini della sua sussistenza, si deve tenere conto anche delle precedenti condanne rispetto alle quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (ad es. prescrizione della pena, amnistia impropria, ecc.), mentre non si considerano le precedenti condanne per le quali siano intervenute cause estintive di tutti gli effetti penali.

Ai fini della ricerca interessano due particolari figure estintive

una del reato e l'altra degli effetti penali: la riabilitazione e la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale che viene pronunciata dal Tribunale di sorveglianza al termine della misura alternativa che si ritiene essere andata a buon fine:

- per quanto riguarda la riabilitazione l'art. 179 c.p. prevedeva che essa sia concessa, se il condannato non è recidivo, "quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"⁽⁴⁾. Se è recidivo il termine è di dieci anni. La prassi del Tribunale di sorveglianza di Firenze è nel senso di concedere la riabilitazione ogni qualvolta il soggetto non abbia commesso nuovi reati nel quinquennio, non sia in misura di sicurezza e abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrato che si trova nella impossibilità di adempire.

- per quanto riguarda l'affidamento l'art. 47 o.p. all'ultimo comma prevede che il suo esito positivo "estingue la pena e ogni altro effetto penale".

In virtù di queste disposizioni e della prassi del Tribunale di sorveglianza di Firenze sono formalmente recidivi i soggetti che pur avendo commesso il nuovo reato trascorsi cinque anni dall'esecuzione della pena non hanno chiesto la riabilitazione, anche se di fatto quando compiono il secondo reato questi soggetti non sono pressoché mai considerati recidivi dai giudici che pronunciano le sentenze di condanna. Non sono invece formalmente recidivi i soggetti che hanno concluso l'affidamento con esito positivo e hanno poi commesso un reato, anche prima del trascorrere dei cinque anni.

6. Affidamento e recidiva: indici di successo e il problema della loro affidabilità

Dall'analisi dei dati l'affidamento in prova al servizio sociale sembra capace di interrompere percorsi criminali anche lunghi. Il "sembra" è fondamentale, perché la mancanza di un gruppo di controllo costruito in modo appropriato non consente di

⁽⁴⁾ Il periodo che deve trascorrere prima di poter ottenere la riabilitazione è stato ridotto a tre anni dalla legge 145 del 2004. Naturalmente questa riduzione non ha nessuna rilevanza ai fini della presente ricerca.

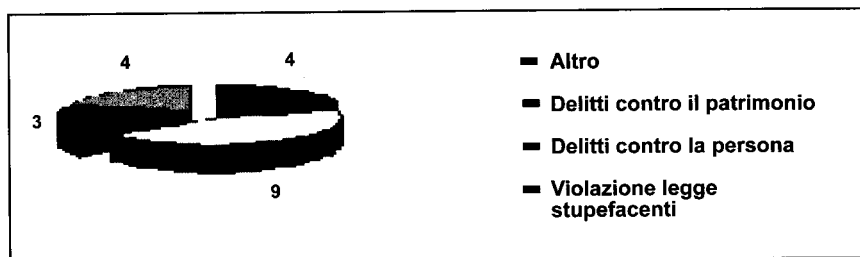
quantificare l'influenza della misura sui percorsi criminali. In effetti per le ragioni che abbiamo già indicato relative alla specificità dei percorsi devianti anche un gruppo di controllo non avrebbe detto moltissimo, la carenza maggiore è rappresentata dalle pochissime storie di vita che è stato possibile raccogliere e che avrebbero dovuto permettere di costruire tipologie di percorsi "tipiche". L'assenza di entrambi gli elementi rende chiaramente molto difficile stimare l'impatto della misura.

Resta comunque il dato che nel 1998 il 99% dei soggetti del campione aveva commesso reati precedenti a quello che li aveva portati alla misura, mentre solo 34 soggetti su 152 hanno commesso un reato successivamente alla conclusione della misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali nel 1998. Solo il 22,37% dei soggetti esaminati è tornata a commettere reati dopo il periodo di affidamento preso in esame. In realtà i recidivi in senso tecnico sono 18 (il 12,88% del campione), di due soggetti i dati non consentono di stabilire la recidiva in senso tecnico, se fossero recidivi il totale sarebbe di 20 soggetti (circa il 14,40% del campione). Infatti 14 soggetti, pur avendo commesso un delitto dopo il '98 non sono recidivi perché provengono da una dichiarazione positiva dell'espletamento della prova che estingue la pena ed ogni effetto penale, ivi compresa la recidiva. L'unico elemento che influisce sulla recidiva in senso giuridico è l'estinzione di ogni effetto penale prevista come conseguenza del buon esito dell'affidamento, perché ancora è presto per avere riabilitazioni susseguenti a pena conclusa successivamente al 1998.

Campione No TD (75 soggetti)

Distribuzione dei reati commessi dai componenti recidivi del campione dopo la misura in esame

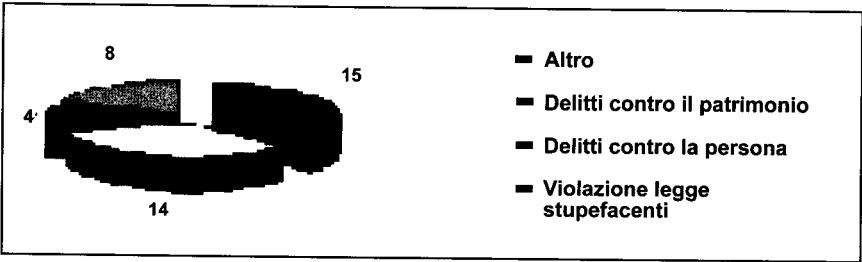
Condanne per	Delitti contro il patrimonio	N. Condanne	9	%	45,00%
Condanne per	Violazione legge stupefacenti	N. Condanne	4	%	20,00%
Condanne per	Altro	N. Condanne	4	%	20,00%
Condanne per	Delitti contro la persona	N. Condanne	3	%	15,00%



Campione TD (77 soggetti)

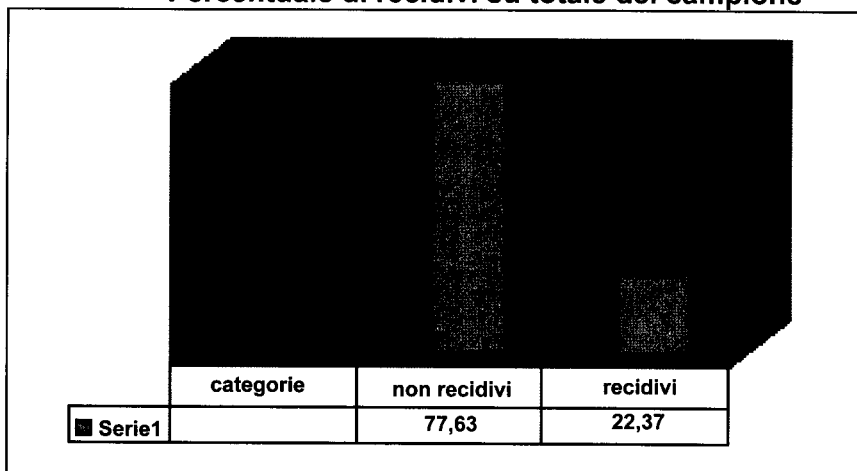
Distribuzione dei reati commessi dai componenti recidivi del campione dopo la misura in esame

Condanne per	Altro	N. Condanne	15	%	36,50%
Condanne per	Delitti contro il patrimonio	N. Condanne	14	%	34,15%
Condanne per	Violazione legge stupefacenti	N. Condanne	8	%	19,51%
Condanne per	Delitti contro la persona	N. Condanne	1	%	9,76%



Percentuali recidivi per tipologia di affidamento totale campione (TD+NoTD)

Tipologia	Numero Recidivi	Percentuale	Ampiezza Campione
TD	21	28,38%	77
NO TD	13	18,84%	75

Percentuale di recidivi su totale del campione**6.1 Analisi dei soggetti che non hanno commesso reati dopo la misura del 1998**

I soggetti per i quali si può dire che la misura ha evitato o, forse più correttamente, contribuito ad evitare la recidiva sono 118. A questo numero si arriva sottraendo dal totale del campione, cioè 152 unità, le persone che hanno commesso un nuovo reato dopo il 1998. Di questi 118 soggetti che non hanno commesso reati successivamente alla misura 57 sono tossicodipendenti che hanno usufruito della misura dell'affidamento terapeutico; mentre 61 sono soggetti che hanno usufruito di un affidamento ordinario, tra questi ci sono 11 soggetti tossicodipendenti (hanno cioè usufruito di un programma SERT nel corso dell'affidamento).

I 61 affidamenti ordinari sono stati concessi 7 a soggetti provenienti dalla detenzione e 54 a soggetti provenienti dalla libertà. Quattro affidamenti ordinari si sono conclusi con la revoca (erano tutti affidamenti dalla libertà), 56 con la dichiarazione di esito positivo e di uno non è riportato l'esito sulla scheda. I 57 affidamenti terapeutici sono stati concessi 11 a soggetti provenienti dalla detenzione e 46 a soggetti provenienti dalla libertà. Di questi 57 affidamenti 11 si sono conclusi con revoche (8 erano iniziati dalla libertà e 3 dalla detenzione), 45 con esito positivo e di uno non è riportato l'esito sulla scheda.

Il primo dato sorprendente che emerge è che sono di più i

soggetti che sono riusciti ad accedere dalla libertà all'affidamento ordinario (l'89%) che quelli che sono riusciti ad accedere all'affidamento terapeutico (l'81%), sebbene, come ricordato, la procedura di accesso al primo tipo di affidamento avesse tempi molto stretti e richiedesse una buona conoscenza delle procedure esecutive, in quanto l'istanza doveva essere presentata prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, mentre per l'affidamento terapeutico dall'entrata in vigore del T.U. del 90 sugli stupefacenti, in virtù dell'art. 91 3 co. di questa disposizione, il soggetto poteva interrompere l'esecuzione anche presentando istanza al momento in cui gli veniva notificato l'ordine. *Questo dato è un chiaro sintomo della difficoltà di molti tossicodipendenti ad organizzarsi il programma terapeutico e della loro incapacità di "lavorarsi il sistema".*

Per valutare l'impatto dell'affidamento è possibile analizzare i percorsi solo di 105 soggetti, perché ci sono 13 schede non compilate (8 relative all'affidamento ordinario e 5 a quello terapeutico), perché mancava il casellario e dal fascicolo non è stato possibile reperire informazioni sulla carriera criminale della persona. Dal fascicolo è stato possibile ricavare solo l'esito e la durata dell'affidamento archiviato nel 1998. Il gruppo di soggetti che non ha commesso reato dopo la conclusione della misura assunta come punto di partenza risulta quindi composto da 53 soggetti in affidamento terapeutico e 52 soggetti in affidamento ordinario, di cui 10 tossicodipendenti.

Merita di sottolineare subito un dato su cui torneremo successivamente delle 105 persone che non hanno commesso reati successivamente: al completamento dell'affidamento del 1998, 30 hanno subito dopo il 1998 condanne per reati commessi antecedentemente alla conclusione della misura alternativa. Tra le 30 persone che sono state condannate per un reato precedente al 1998 12 sono tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 5 sono tossicodipendenti che hanno usufruito di un affidamento ordinario. Tra questi 17 tossicodipendenti, 7 hanno avuto la revoca di un affidamento; 13 soggetti non tossicodipendenti hanno usufruito di un affidamento ordinario che hanno tutti concluso con esito positivo.

Appare interessante analizzare il gruppo composto dai soggetti che, dopo la misura archiviata nel 1998, non hanno commesso nuovi reati, sia quelli che sono stati condannati per reati commessi prima della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali archiviato nel 1998, sia quelli che invece non abbiano più avuto rapporti con la giustizia dopo la conclusione della misura. Rispetto

a questo gruppo può, infatti, dirsi che la misura ha quantomeno contribuito ad interrompere carriere devianti. L'analisi dei percorsi di questi soggetti non potrà che essere parziale, perché le schede non forniscono alcune importanti informazioni. *Solo per segnalare il problema più rilevante, non è possibile stabilire se veramente questi soggetti non hanno commesso reati successivamente alla conclusione della misura oppure il reato è stato commesso ma ancora non risulta nel casellario giudiziario.* E se veramente non hanno commesso reati non risulta dalla scheda se questo è dovuto ad un cambiamento nel proprio percorso oppure ad impossibilità materiale di commettere nuovi reati dovuta, per esempio, al fatto che gran parte del quinquennio successivo alla misura è trascorso in detenzione per reati commessi precedentemente al 1998.

Fatta questa premessa, va detto che *i dati sembrano indicare che per un cospicuo numero di soggetti dell'universo campionato la pena scontata in misura alternativa sembra aver svolto quel compito di reinserimento che la Costituzione le affida.* Il numero totale dei soggetti che non hanno ricomesso delitti post 1998 e di cui può analizzarsi il percorso è pari a 105 unità. A questo numero si arriva, come detto, sottraendo al campione totale, formato da 152 unità, oltre i 34 soggetti recidivi, 13 soggetti rispetto ai quali la rilevazione dei dati effettuata non è sufficiente per ricostruirne l'*iter criminis*. Come ricordato all'interno di questi 105 sono compresi anche i 30 soggetti che post 1998 hanno subito una condanna per un fatto di reato commesso prima della concessione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali (si ricorda che tre di questi soggetti, un tossicodipendente e due non tossicodipendenti, avevano commesso prima del 1998 delitti contro la persona e sono al momento detenuti).

Questo gruppo di 105 soggetti è abbastanza omogeneo rispetto al percorso criminoso ed al contesto socio-familiare in cui è inserito. Le differenze più evidenti emergono tra soggetti tossicodipendenti e soggetti non tossicodipendenti. Per questo motivo abbiamo cercato di distinguere i soggetti effettivamente tossicodipendenti dai non tossicodipendenti: il criterio di distinzione utilizzato non è stato dunque il tipo di affidamento (terapeutico od ordinario) ma la circostanza che i soggetti abbiano o meno avuto un programma Sert durante la misura archiviata nel 1998. Queste due categorie sono state a loro volta suddivise tra soggetti che hanno commesso delitti nell'arco di un solo quinquennio (26 tossico- o alcol-dipendenti e 11 non tossico- o alcol-dipendenti) e soggetti che hanno commesso delitti nell'arco di più di un quinquennio (37 tossico- o alcol-dipendenti e 31 non tossico- o alcol-dipendenti).

Status rispetto alla dipendenza	Tossico- o alcol-dipendenti	Non tossico- o alcol-dipendenti
Reati commessi in un solo quinquennio	26	11
Reati commessi in più quinquenni	37	31
Totale (105 soggetti)	63	42

In riferimento al tipo e al numero di delitti commessi da soggetti alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto delitti nell'arco di un solo quinquennio, si osserva che:

- solo 3 soggetti hanno commesso un solo reato, nell'arco del periodo di vita analizzato, e che si tratta di violazione della legge sugli stupefacenti;
- 3 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 soggetto ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);
- 1 soggetto ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 1 soggetto ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti ed è al momento detenuto;
- 11 hanno commesso reati in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 15 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo di delitti commessi da alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto delitti nell'arco di più quinquenni, si rileva che:

- 1 soggetto ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 7 soggetti hanno commesso delitti contro la persona. Di questi 1 ha commesso esclusivamente delitti contro la persona ed è al momento detenuto;
- 2 soggetti hanno commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro;
- 20 hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 27 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo e al numero di delitti commessi da non alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto reati nell'arco di un solo quinquennio, si rileva che nessuno ha commesso un solo reato, per il resto:

- 3 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);

- 1 ha commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro;
- 3 hanno commesso solo delitti contro patrimonio;
- 2 hanno commesso solo violazioni della legge sugli stupefacenti;
- 6 hanno commesso violazioni della legge sugli stupefacenti;
- 12 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

In riferimento al tipo di delitti commessi da non alcol- o tossico-dipendenti, che hanno compiuto reati nell'arco di più quinquenni, si rileva che:

- 1 soggetto ha commesso un delitto contro la libertà personale (ma accompagnato a delitti di altro tipo);
- 15 soggetti hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso solo reati che abbiamo scelto di far rientrare nella categoria altro 3 solo patrimonio;
- 30 soggetti hanno commesso delitti contro il patrimonio;
- 10 soggetti hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti.

Condanne riportate dai soggetti prima di essere sottoposti alla misura in esame

Tipologia	<i>Tipologia condanna</i>	<i>Numero condanne</i>	<i>Percentuale</i>
TD	<i>Delitti contro il patrimonio</i>	119	34,59%
NO TD	<i>Altro</i>	126	37,39%
TD	<i>Altro</i>	103	29,94%
NO TD	<i>Delitti contro il patrimonio</i>	114	33,83%
TD	<i>Delitti in violazione leggi stupefacenti</i>	76	22,09%
NO TD	<i>Delitti contro la persona</i>	33	9,79%
TD	<i>Delitti contro la persona</i>	25	7,27%
NO TD	<i>Delitti in violazione leggi stupefacenti</i>	31	9,20%
TD	<i>Delitti contro la libertà personale</i>	2	0,58%
NO TD	<i>Delitti contro la libertà personale</i>	3	0,89%

Il dato che emerge con chiarezza è dunque che l'affidamento è stato spesso capace di interrompere carriere devianti anche molto lunghe quando erano carriere segnate da reati connessi agli stupefacenti e contro il patrimonio. Qualche volta ha contribuito anche ad evitare la ripetizione di reati contro la persona.

7. Quadro dei soggetti che hanno commesso reati dopo la conclusione della misura del 1998

Delle 35 persone che hanno commesso un reato successivamente al 1998 si segnala che per 4 persone il fascicolo è stato archiviato per "Altro", intendendosi con questo termine tutti i casi in cui non conosciamo l'esito dell'affidamento perché il soggetto è stato trasferito ad altro servizio sociale. Delle 4 persone cui non conosciamo l'esito dell'affidamento 2 erano in affidamento terapeutico e sono entrambi recidivi specifici. Una è attualmente detenuta e ha commesso dopo il 1998 due reati ed è quindi comunque da considerarsi recidivo (anzi recidivo specifico in quanto entrambi i reati commessi dopo il 1998 sono contro il patrimonio), indipendentemente dall'esito dell'affidamento del 1998. Nelle stesse condizioni si trova l'altra, che non risulta né detenuta né in affidamento in Toscana. Pure lei ha commesso due reati della stessa indole (violazione del T.U. sugli stupefacenti) dopo il 1998. Invece i due soggetti in affidamento non terapeutico, hanno commesso un solo reato dopo il 1998 per cui il loro status di recidivi dipende dall'esito ignoto dell'affidamento: se è stato positivo non sono recidivi, se è stato negativo o addirittura l'affidamento è stato revocato, sono recidivi. Si rileva inoltre la presenza nel campione di un soggetto condannato dopo il 1998, ma non è rilevabile l'anno di commissione del fatto. Il soggetto viene da una dichiarazione di esito positivo della misura.

Riassumendo il quadro relativo ai 35 soggetti che hanno commesso reati dopo la conclusione della misura presa a riferimento si ha questa situazione:

16 soggetti sono recidivi perché hanno commesso almeno due reati dopo il 98, oppure un solo reato ma non avevano ottenuto un'ordinanza che dichiarava andato a buon fine l'affidamento del 98;

2 soggetti sono recidivi perché pur non sapendosi come si è concluso il loro affidamento, hanno commesso più di un reato dopo il 98;

14 soggetti hanno commesso un solo reato dopo il 98, ma non possono essere considerati recidivi perché il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato che il loro affidamento ha avuto buon esito estinguendo gli effetti penali della condanna per cui stavano eseguendo lo stesso affidamento;

2 soggetti hanno commesso un solo reato dopo il 98 e non si sa se sono recidivi in senso formale o meno, perché non si conosce l'esito dell'affidamento

1 soggetto è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge l'anno di commissione del delitto. Tuttavia, provenendo lo stesso da una declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura, non è un soggetto recidivo anche se avesse commesso il reato dopo il 1998.

Totale soggetti che hanno commesso reato post 1998: 35	Recidivi 18	Non recidivi 14	Dubbi 3
	16 commesso due reati o 1 reato post 1998, ma senza declaratoria estinzione pena per esito positivo misura	14 commesso 1 reato post 1998, ma provenienti da declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura	2 soggetti commesso 1 reato post 1998 ma non conosciamo esito affidamento
	2 commesso due reati post 1998, non si conosce esito affidamento		1 proveniente da declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura, è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge anno commissione fatto.

All'interno dei 18 soggetti recidivi in senso tecnico segnaliamo che 5 soggetti sono recidivi specifici e che la specificità ha riguardo a reati contro il patrimonio. Quattro di questi, di cui 3 in affidamento terapeutico, sono provenienti dalla revoca delle misura; mentre 2 soggetti, di cui uno in affidamento terapeutico, provengono da una declaratoria di estinzione per esito positivo della prova.

In base ai dati raccolti risulta che 3 dei soggetti recidivi sono al momento detenuti. Si tratta di tre soggetti tossicodipendenti,

anche se uno di loro ha beneficiato di un affidamento ordinario, con una lunga carriera criminale alle spalle ed una situazione socio familiare difficile. Può essere interessante analizzare le schede dei tre soggetti.

Il primo è un uomo nato in Sicilia nel 1969, prima della misura viveva in una comunità ed era socio di una cooperativa sociale. Ha una compagna con cui ha un rapporto conflittuale ed un figlio minorenne. Dalla scheda non risultano informazioni sulla famiglia di origine, salvo che la rilevazione dell'esistenza di un fratello. Ha iniziato a commettere delitti nel 1988, risultano reati fino al 2000, probabilmente l'anno di inizio dell'attuale detenzione. I delitti commessi spaziano tra i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti, delitti contro la persona e delitti o contravvenzioni che abbiamo incluso nella già descritta categoria altro. In relazione alla misura archiviata nel 1998, possiamo dire che questa persona proviene da un affidamento terapeutico dalla libertà di cui non conosciamo l'esito.

Un altro è un uomo nato in Basilicata nel 1950, prima della misura lavorava saltuariamente e viveva in una comunità. In relazione alla misura archiviata nel 1998 possiamo dire che questa persona proviene da un affidamento ordinario dalla libertà, poi revocato per andamento negativo della misura, ma è in realtà tossicodipendente. Ha una famiglia acquisita con cui non ha alcun rapporto e 8 fratelli con i quali intrattiene in parte rapporti formali ed in parte rapporti solo affettivi. Nessun familiare gli è dunque di aiuto o sostegno. Non risultano informazioni sul rapporto con i suoi genitori. Inizia a commettere reati nel 1977 e smette nel 2002, presumibilmente solo perché entra in carcere, dove tutt'ora si trova. La tipologia dei reati commessi riguarda i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti ed i delitti contro la persona e delitti o contravvenzioni che abbiamo incluso nella già descritta categoria altro.

L'ultimo soggetto recidivo, attualmente detenuto è un altro tossicodipendente, maschio, nato in Toscana nel 1952, che, prima della misura era occupato stabilmente e viveva con la sua famiglia acquisita, pur avendo con la compagna un rapporto conflittuale. Non risultano esistere fratelli o sorelle. Il padre è deceduto, ma la madre è invece una figura presente che offre aiuto e sostegno. Anche questa persona proviene da un affidamento terapeutico dalla libertà poi revocato per andamento negativo della misura. Inizia a commettere reati nel 1981 e smette nel 2000, presumibilmente perché in carcere. I delitti commessi spaziano tra i delitti contro il patrimonio, violazione della legge sugli stupefacenti.

Per quanto riguarda l'andamento della misura per 21 delle 30 persone che hanno commesso un nuovo reato al termine dell'affidamento in prova al servizio sociale archiviato nel 1998, e di cui siamo a conoscenza dell'esito dell'affidamento, è stata pronunciata da parte del Tribunale di Sorveglianza la declaratoria di estinzione della misura alternativa. Tale declaratoria comporta come si è detto l'estinzione della pena e di ogni effetto penale ivi compresa la recidiva. Pertanto, pur avendo 21 soggetti commesso un reato successivamente alla misura alternativa non possono ritenersi tutti recidivi, ma solo quelli che hanno commesso almeno due reati dopo il 1998 (ammesso che per almeno uno dei reati commessi la pena non sia stata scontata in affidamento conclusosi positivamente). Di 4 soggetti non si conosce l'esito dell'affidamento, ma si sa che 2 hanno commesso più di due reati dopo il 98, uno è attualmente detenuto, e 2 un solo reato; mentre di 1 soggetto si sa che è stato condannato post 1998, ma dai dati raccolti non emerge l'anno di commissione del delitto. Tuttavia, si conosce che lo stesso proviene da una declaratoria estinzione pena, per esito positivo misura e ciò basta per affermare che non è un soggetto recidivo in senso tecnico, anche se avesse commesso il reato dopo il 1998.

Dai dati risulta, invece, che 8 affidamenti si sono conclusi negativamente. Quest'ultimo dato merita una qualche attenzione: su 29 soggetti che sappiamo aver ricomesso un reato dopo il 1998 e per i quali è noto l'esito dell'affidamento, 8 si sono conclusi con una revoca (di cui tre di affidamenti terapeutici), cioè circa il 27%. Mentre le revoche complessivamente risultanti sul campione sono 24 su 152, cioè il 15,79%. Sembra quindi esistere una qualche correlazione tra l'esito dell'affidamento e la commissione di un nuovo reato a conclusione dell'esecuzione della pena.

Soggetti che hanno commesso reato post 1998	Provenienti da declaratoria estinzione pena per esito positivo	Provenienti da una revoca della misura	Esito della misura non rilevato	Anno commissione fatto che da origine a condanna post 1998 non rilevato
35	22	8	4	1

Dei 18 soggetti effettivamente recidivi 3 hanno cominciato l'affidamento provenendo dalla detenzione e 15 dalla libertà. Dei 3 provenienti dalla detenzione il soggetto in affidamento ordinario ha concluso la misura con una declaratoria di esito positivo e due, in

affidamento terapeutico, hanno invece concluso la misura con una revoca per andamento negativo. All'interno dei 15 provenienti dalla libertà 10 erano in affidamento terapeutico; 7 hanno concluso la misura con una revoca per andamento negativo (di cui 5 revoche a soggetti in affidamento terapeutico) e 6 con una declaratoria di fine pena per aver espletato positivamente la prova (4 di loro erano in affidamento terapeutico). Di due soggetti non si conosce l'esito della misura, questi soggetti erano entrambi tossicodipendenti in affidamento ordinario.

La tabella 1 indica la composizione del gruppo dei 18 soggetti recidivi rispetto alla misura e la tabella 2 specifica la composizione del sottogruppo dei 15 soggetti recidivi che hanno iniziato l'affidamento dalla libertà

Tabella 1

18 soggetti recidivi	3 dalla detenzione	15 dalla libertà
	1 in affidamento ordinario conclusosi con declaratoria di estinzione pena, per esito positivo	5 in affidamento ordinario
	2 in affidamento terapeutico concluso con revoca	10 in affidamento terapeutico

Tabella 2

15 dalla libertà	5 in affidamento ordinario	10 in affidamento terapeutico
	2 misura conclusasi con revoca	5 affidamenti terapeutici conclusi con revoca
	2 misura conclusasi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	4 affidamenti terapeutici conclusi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo
	1 non si conosce esito misura	1 non si conosce esito misura

Campione TD**Misure cui furono sottoposti i recidivi**

Affidamento in casi particolari dalla libertà	N.	18	%	85,71%
Affidamento in casi particolari dalla detenzione	N.	3	%	14,29%

Campione NO TD**Misure cui furono sottoposti i recidivi**

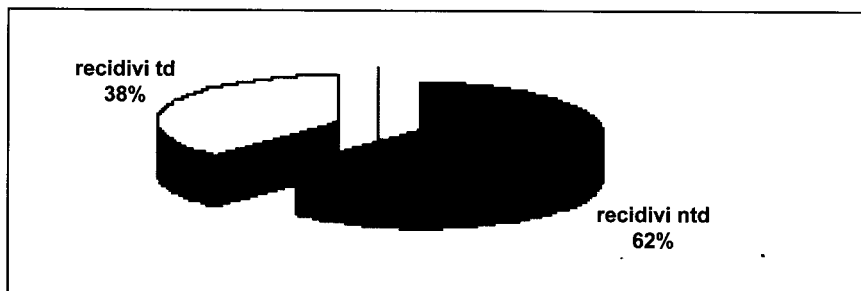
Affidamento ordinario dalla libertà	N.	11	%	84,62%
Affidamento ordinario dalla detenzione	N.	2	%	15,38%

I soggetti che, pur avendo commesso un reato dopo la fine della misura nel 1998, formalmente non possono essere considerati recidivi sono 14, di cui 1 in affidamento terapeutico proveniente dalla detenzione; 7 in affidamento terapeutico provenienti dalla libertà; 6 in affidamento ordinario provenienti tutti dalla libertà. Queste 14 persone dopo la declaratoria di estinzione dell'affidamento in prova al servizio sociale hanno commesso un nuovo reato, ma non sono ritenuti recidivi perché il buon andamento dell'affidamento estingue la pena ed ogni effetto penale.

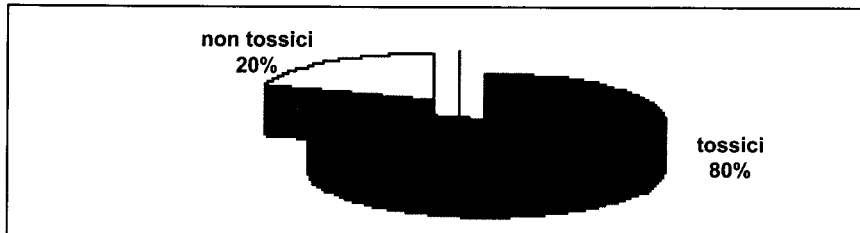
14 formalmente non recidivi	8 in affidamento terapeutico	6 in affidamento ordinario (due in effetti con programma SERT)
	1 dalla detenzione con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	
	7 dalla libertà con declaratoria di estinzione pena per esito positivo	6 dalla libertà conclusi con declaratoria di estinzione pena per esito positivo

Questi dati mostrano che su 18 soggetti tecnicamente recidivi 14 erano in affidamento terapeutico, cioè poco più dell'78%. Mentre

su 14 soggetti che hanno commesso un reato dopo il 98, ma non sono tecnicamente recidivi, i soggetti che erano in affidamento terapeutico sono 8, cioè poco più del 57%. Il dato sembra indicare che la percentuale dei soggetti in affidamento terapeutico tecnicamente recidivi è molto più alta di quella dei soggetti in affidamento ordinario, mentre per i soggetti che ricommettono un reato dopo aver avuto un esito positivo dell'affidamento le percentuali sono più simili (57% e 43%). Tenuto conto che ci sono due soggetti che hanno commesso un reato dopo il 1998 che non possiamo definire se recidivi o meno in senso tecnico perché non si conosce l'esito della misura (uno in affidamento ordinario e uno in affidamento terapeutico), il dato complessivo dei soggetti che dopo il 1998 ha commesso un reato risulta essere di 21 soggetti in affidamento terapeutico (12 recidivi, 8 non recidivi e uno inclassificabile) e 13 in affidamento ordinario (6 recidivi, 6 non recidivi e uno inclassificabile): quindi circa il 68% dei soggetti che ha commesso un reato dopo il 1998 erano in affidamento terapeutico e solo il 12% in affidamento ordinario.



Questo dato va però letto con cautela infatti 6 dei 13 soggetti in affidamento ordinario hanno avuto un programma con il SERT per problemi di tossicodipendenza o alcolismo durante il corso della misura: sono dunque tossicodipendenti. Ben 27 soggetti sui 34 che hanno commesso almeno un reato dopo il 1998 sono quindi in realtà tossico- o alcol-dipendenti: l'80% dei soggetti che ha commesso un reato nel quinquennio successivo al completamento della misura presa in esame.



8. Percorsi dei soggetti recidivi

I soggetti che hanno commesso un delitto dopo aver usufruito della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (e di cui si hanno notizie relativamente al percorso) sono, come si è già detto, 34. Di questi, 27 sono tossicodipendenti reali, mentre solo 7 non hanno avuto un programma con il SERT durante l'espletamento della prova. Nessuno dei soggetti recidivi ha commesso delitti nell'arco di un solo quinquennio.

L'analisi dei dati dimostra che tra coloro che sono tornati a commettere reati dopo la misura vi sono soggetti che hanno scelto di vivere nella illegalità, cioè persone che hanno iniziato a commettere delitti fin da giovani e che hanno collezionato moltissime condanne nel lungo periodo, facendo della delinquenza uno stile di vita, si tratta in linea di massima di soggetti le cui condizioni di vita precarie dal punto di vista sia economico che affettivo li hanno indotti a vivere una vita da devianti.

Su 34 soggetti recidivi, 8 iniziano a commettere delitti nella metà degli anni '70; 16 nel corso degli anni 80 e 10 nei primi anni '90. Quest'ultimi 10 sono soggetti giovani, nati nell'80% dei casi tra 1970 ed il 1972 e che, quindi, non avevano ancora 30 anni al momento della commissione del primo reato. Il restante 20% è nato nel 1960.

Condanne riportate dai soggetti recidivanti

Tipologia	Tipologia condanna	Numero condanne	Percentuale
TD	Altro	15	36,59%
NO TD	Delitti contro il patrimonio	9	45,00%
TD	Delitti contro il patrimonio	14	34,15%
NO TD	Delitti in violazione legge stupefacenti	4	20,00%
TD	Delitti in violazione legge stupefacenti	8	19,51%
NO TD	Altro	4	20,00%
TD	Delitti contro la persona	4	9,76%
NO TD	Delitti contro la persona	3	15,00%

In riferimento al tipo di delitto commesso da soggetti recidivi tossicodipendenti, si osserva che:

- 8 hanno commesso delitti contro la persona, di cui 1 come primo delitto;
- 1 ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 1 ha commesso un delitto contro la libertà personale;
- 22 hanno commesso delitti contro il patrimonio;
- 18 hanno commesso delitti in violazione della legge sugli stupefacenti.

In riferimento al tipo di delitto commesso da soggetti recidivi non tossicodipendenti, si osserva che:

- 4 hanno commesso delitti contro la persona;
- 1 ha commesso solo delitti contro il patrimonio;
- 1 ha commesso solo delitti in violazione della legge sugli stupefacenti;
- 5 hanno commesso delitti contro il patrimonio.

All'interno dei recidivi si rileva inoltre che 4 soggetti hanno ricomesso un delitto dopo la misura, successivamente al sopravvenire di una nuova condanna per un fatto commesso antecedentemente alla misura stessa. Tale dato, è probante del fatto che rientrare all'interno del circuito penale, dopo aver intrapreso un percorso di reinserimento, è un fattore destabilizzante che incide sulle possibilità di reinserimento.

In conclusione dall'analisi dei dati si può formulare un "modello" di soggetto recidivo, modello che dati tutti i problemi evidenziati nel corso della ricerca, deve essere considerato assolutamente ipotetico e da sottoporre ad ampia verifica.

Il soggetto recidivo è un tossicodipendente di circa 35 anni che commette delitti contro il patrimonio o viola la legge sugli stupefacenti. Le condanne che subisce sono frequenti e a pene brevi, quindi spaccio e furti di lieve entità, commessi presumibilmente per procurarsi la droga. Lavora saltuariamente e perde il lavoro alla fine della misura, non ha una famiglia acquisita, non ha figli ed ha rapporti conflittuali o inesistenti con almeno un membro della sua famiglia d'origine. Tra i suoi parenti o affini vi è almeno una persona con problemi di tossicodipendenza, problemi psichiatrici o precedenti penali. La principale rete di sostegno è rappresentata dal programma SERT e dai colloqui con lo psicologo. Emerge la figura di un soggetto debole, fondamentalmente solo e sbandato che uscito dal circuito di controllo cui, per forza di cose,

la misura alternativa lo costringe, ritorna ad immettersi nel mondo dell'illegalità. L'analisi dei dati mostra, con chiarezza, come la presenza di figure familiari che rappresentano aiuto e sostegno incide profondamente sull'esito della misura e della recidiva. Invece, i soggetti che abbiamo detto rientrare nella recidiva semplice (che sono cioè stati condannati successivamente al 1998, ma per un reato commesso anteriormente al 1998), sono tutte persone che hanno potuto contare su una rete esterna di sostegno, rappresentata nella maggioranza dei casi dalla famiglia di origine o acquisita o dagli operatori delle comunità terapeutiche. Dato il profilo che emerge è necessario coinvolgere attivamente i SERT in una futura ricerca sulla recidiva.

9. La percezione del trattamento da parte degli utenti

Nella percezione degli utenti il CSSA è un posto in cui si fanno colloqui per evitare il carcere. L'assistente sociale è una con cui bisogna parlare e comportarsi abbastanza bene perché altrimenti fa la relazione negativa e ti revocano l'affidamento, una da cui ci si sente continuamente giudicati, da cui bisogna difendersi, ma al tempo stesso una di cui si ha bisogno.

“dal colloquio esci distrutto...le ore successive stai tutto il tempo a domandarti se hai risposto bene, perché quella stronza a farti una relazione negativa ci mette tre secondi e ti fotte”

“quando la vedevo all'assistente sociale a me mi sembrava che quella era un giudice, stava lì e ti guardava sempre male”

“l'assistente fa il suo lavoro. Il suo lavoro è scrivere le relazioni e aiutarti a riprenderti. Ti dà consigli, a volte s'incazza, ma poi in finale c'è sempre. È una che ascolta e capisce il che non è poco per niente. La mia assistente, il suo lavoro lo fa anche bene, anche se mi sembra che a volte non capisce che io devo fare un lavoro vero e che queste cose che mi propone sull'inserimento non mi bastano. Io lo so che quando parlo con lei devo stare attento perché quella poi pensa a cosa ho detto, ma non me la sto a menare più di tanto, perché in fondo io la stimo. La stimo non solo perché io so che ho bisogno di lei. La stimo perché è una che si sbatte e a volte va di là dei suoi compiti. Io questo lo posso dire, perché sono dieci anni che vengo qui e lei di me sa veramente tutto”.

Dai racconti emerge che quello che manca di più durante la misura alternativa è di essere ascoltato quando se ne ha bisogno. I colloqui non sono percepiti come parte del trattamento, ma solo come un controllo, un esame da superare per rimanere in misura.

Nessuno degli intervistati sembra avere la percezione di essere aiutato ad inserirsi. A quasi tutte le persone, la misura alternativa sembra un buon modo per evitare il carcere e nulla di più. Hanno invece la percezione del trattamento SERT come di un sostegno offerto loro e hanno fiducia e stima degli operatori:

“Io le assistenti del SERT le devo ringraziare tutte. Se non era per loro magari a quest'ora non te la raccontavo. Loro mi hanno trovato il lavoro e hanno salvato pure mia sorella e mia mamma. Ora mia mamma fa una cura per i nervi e mia sorella è in una casa famiglia ed io la vedo ogni fine settimana. Io ne ho fatte tante soprattutto con un amico che ora è morto e che per me era un fratello, perché abbiamo fatto tutti i reati insieme. Ero guappo, non ero un delinquente, forse mi sono salvato per questo: ho avuto fortuna. Dalla droga sono uscito, ora sono pulito. Devo ringraziare il SERT ed un mio amico, che è sempre stato pulito e pure se non ha mai fatto reati è uno tranquillo e mi ha sempre voluto bene. Quando ero a terra lui c'è sempre stato. Mi ha dato tutto quello che non ho avuto dalla mia famiglia. Io non voglio dare la colpa alla mia famiglia di quello che ho fatto, perché ognuno si deve prendere le sue responsabilità però se mio padre era meno bastardo e non ci portava a vivere a XXX e poi se ne andava lasciando mia madre con 4 maschi e una femmina, allora magari conoscevo gente diversa e finivo in modo diverso. Poi anche i miei ziiinsomma, non è che sono proprio a posto, anzi tanti lavoretti me li hanno trovati loro”.

“La mia assistente sociale è una che il suo lavoro lo sa fare. Io la famiglia ce l'ho, però non è che mi può aiutare molto. Io ho soprattutto bisogno di lavorare e lei qualcosa mi trova. Oramai mi conosce bene sono 10 anni....Lei è l'unico punto fermo che ho adesso. Ho anche una ex e un figlio, ma con lei non so più che dire e a mio figlio che gli vado a dire. Spesso è meglio che un padre così non lo vede proprio. La cosa che mi pesa di più è che sono solo, prima non era così....quando mi facevo conoscevo gente, andavo in giro. Ora sono fuori da tutto e senza soldi dove vado?”

Quando smetti stai meglio di salute, ma la volta che smetti è quando sei solo”

Una lamentela, quasi univoca sul CSSA, è che spesso durante il trattamento si ha il passaggio del fascicolo da un'assistente sociale ad un'altra. Il cambiamento destabilizza molti affidati che sentono come tempo sprecato il tempo passato a cercare di instaurare un rapporto con l'assistente sociale precedente. Si sentono non delle persone, ma degli incartamenti che possono essere spostati in qualunque momento. Questo modo di fare non dà la sensazione che i colloqui sono parte integrante e fondamentale del trattamento. I colloqui sono visti come cose da fare per non tornare in carcere e nient'altro:

“In un anno cinque mesi e ventisette giorni di affidamento ho cambiato cinque assistenti sociali. Ogni volta era come cominciare da capo. Appena ti abitavi ad una e iniziavi a parlarci un po' delle tue cose ecco che ti veniva a dire che la prossima volta ne veniva un'altra. Al SERT questo non succede, lì sono organizzati, quando vai lì ti danno un dottore e una psicologa e te li tieni tutta la vita. La psicologa del SERT è il mio angelo, mi conosce meglio di chiunque altro al mondo... io so che lei è lì e quando ho avuto bisogno c'era sempre. Qui al CSSA non mi ricordo nemmeno la faccia dell'assistente sociale con cui ho parlato l'ultima volta”.

Sembra che uno dei problemi principali sia la mancanza di costruzione di un rapporto tra affidati e assistenti sociali. Posti davanti alla secca alternativa: affidamento o carcere, la maggior parte delle persone sceglie l'affidamento e poi finge di partecipare al trattamento. Le assistenti sociali hanno la percezione che il soggetto non ha fiducia nel trattamento, ma se si comportano in modo attinente alle prescrizioni registrano l'andamento positivo. La percezione che per mille ragioni, prima fra tutte il carico di lavoro, gli assistenti sociali si limitano a registrare comportamenti in modo quasi meccanico rischia di compromettere l'efficacia del colloquio, fino ad azzerarla.

Indubbiamente, la mole di lavoro ed il gran numero di persone sottoposte a misura influiscono sulla qualità del servizio o meglio sulla percezione che gli affidati hanno della qualità del servizio, ma non si può usare tale assunto come giustificazione. Il SERT non ha, infatti, una mole di lavoro inferiore. La ragione deve cercarsi altrove, probabilmente, nell'organizzazione strutturalmente diversa del CSSA e del SERT e probabilmente nella minore burocratizzazione del secondo rispetto al primo e nel differente approccio degli operatori rispetto al detenuto. In pratica il CSSA è visto come l'organo di controllo, mentre il SERT come

il posto che aiuta. Il dato che la collaborazione dei due servizi sia fondamentale per la concessione della misura, è percepito dagli affidati con agitazione. SERT e CSSA sono come due squadre: da un lato i buoni, quelli che ti aiutano, dall'altro i cattivi, quelli che ti controllano e che ti fanno la relazione da cui dipende la tua vita. In più il colloquio crea ansia, perché parli con una persona che può cambiare e che in quel momento non è interessata al tuo problema, ma sta pensando che cosa scrivere nella relazione.

“La cosa che mi rompe di più dell'affidamento, sono i colloqui con le assistenti sociali...poi se vengono pure a casa è il massimo della rottura di coglioni. Mia madre quando sa che queste devono venire si agita ed io mi incazzo, perché non riesco a capire perché devono rompere il cazzo a mia madre. Le assistenti sociali, anche se non tutte, sono pallose. Fanno un sacco di domande, vogliono che gli racconti la tua vita. Ti fissano un monte di colloqui che poi non servono a niente. Certo che se l'alternativa è la galera allora è meglio parlare un po' con queste. La maggior parte delle volte gli dici quello che si vogliono sentire dire ma, altre sbotti. Non mi puoi rompere i coglioni per una pena di tre mesi per una cosa che ho fatto cinque anni fa e che magari ho fatto perché avevo ragione! Una volta mi è successo di fare un affidamento di tre mesi perché ho mandato a cagare un poliziotto stronzo. Ho fatto bene a mandarlo a cagare perché lui era uno stronzo e mi rompeva in un periodo in cui ero anche abbastanza pulito. Questa assistente sociale voleva parlare con me ogni settimana e mi faceva venire da XXX. In più è venuta a casa mia, ha parlato con la mia mamma...tutto perché ho mandato a cagare un poliziotto...mi sembra una cosa esagerata. Tanto non mi è servito a niente perché i poliziotti, se me li fanno girare, li mando a cagare anche adesso.

Gli operatori della comunità invece non sono come queste, sono bravi e anche quelli del SERT sono bravi perché non sono bigotti e ti ascoltano”.

Naturalmente non bisogna generalizzare. Ci sono persone che apprezzano il ruolo “invasivo” dell'assistente sociale e lamentano addirittura la mancanza di un controllo più approfondito. Secondo alcuni utenti del servizio sociale, solo parlando spesso con una persona, conoscendo i suoi amici e andando a casa sua o sul posto di lavoro si può esprimere una valutazione corretta. Se tutte queste attività di controllo non vengono esercitate si ha la paura che nella relazione ci sia qualcosa che non corrisponde alla realtà.

“io le dicevo, perché tu non vieni a casa mia? Perché non vieni a lavoro? Che affidamento è questo? Che cosa scrivi se non vedi?”.

“qui a Firenze le assistenti non ti controllano...tu vai lì ogni tanto e tutto finisce. Una volta sono stato con un permesso del magistrato in Basilicata e sono dovuto andare al CSSA di là. Là era tutto diverso: ti tengono lì tanto tempo, ti fanno parlare, ti chiedono tante cose e vogliono sapere tutto. Poi quando loro hanno fatto la relazione hanno scritto cose giuste, perché sapevano”.

L'esame dei fascicoli mostra una razionalità operativa del servizio. Gli operatori non sono “invadenti” quando lo sviluppo positivo della prova fa ritenere che non ci sia la necessità di un controllo oppressivo, quando le relazioni presenti nel fascicolo descrivono l'affidato come una persona seria e tranquilla, dedita al lavoro e senza particolari problemi. L'analisi dei fascicoli mostra che la quantità dei colloqui è proporzionale alla problematicità dell'utente. Dall'analisi statistica ricaviamo che i soggetti che hanno avuto più contatti con il servizio sociale (più colloqui e visite domiciliari o sul posto di lavoro) sono quelli cui corrisponde la più alta percentuale rilevata di affidamenti con esito negativo o di revoca per andamento negativo della prova.

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE ADULTI SUL TOTALE DELLE MISURE
(MEDIA = SOMMA / N-CASI CAMPIONE; COEFFICIENTE = MEDIA / DURATA MEDIA MISURA)

Tipologia	<i>Interventi del S.S. sulle misure</i>	<i>Numero (Media)</i>	<i>Coefficiente (Media/Durata)</i>
TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	7,99	0,65
NO TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,49	1,16
TD	<i>Visite domiciliari</i>	3,42	0,28
NO TD	<i>Visite domiciliari</i>	1,21	0,17
TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	1,90	0,15
NO TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	1,35	0,18
TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	5,64	0,46
NO TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	2,61	0,36
TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	5,70	0,46
NO TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	4,03	0,55
TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	12	---
NO TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	7	---

(i casi non rilevati sono risultati 2, pari al 2,6% circa del totale dei dati)

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE ADULTI SULLE SOLE MISURE DEI SOGGETTI RECIDIVANTI
(MEDIA = SOMMA / N-CASI CAMPIONE; COEFFICIENTE = MEDIA / DURATA MEDIA MISURA)

Tipologia	<i>Interventi del S.S. sulle misure</i>	<i>Numero (Media)</i>	<i>Coefficiente (Media/Durata)</i>
TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,90	0,79
NO TD	<i>Colloqui in ufficio</i>	8,38	1,68
TD	<i>Visite domiciliari</i>	2,52	0,22
NO TD	<i>Visite domiciliari</i>	1,46	0,29
TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	4,62	0,41
NO TD	<i>Controlli sul lavoro</i>	0,15	0,03
TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	7,45	0,66
NO TD	<i>Colloqui con altri Operatori</i>	7,69	1,54
TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	5,76	0,51
NO TD	<i>Relazioni / Segnalazioni</i>	1,92	0,38
TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	11	---
NO TD	<i>Durata media della Misura (in mesi)</i>	5	---

(non si sono riscontrati casi non rilevati)

10. Deterrenza e reinserimento: il problema della prigionizzazione

I dati mostrano una minor ricaduta nel reato dei soggetti provenienti dal carcere rispetto a quelli che hanno scontato la pena in misura alternativa. Infatti, su 34 soggetti che hanno sicuramente commesso un reato dopo la conclusione della misura del 1998, solo 5 hanno iniziato l'affidamento provenendo dal carcere, cioè il 14,70%. Dei 5 soggetti provenienti dal carcere, 3 sono recidivi in senso tecnico, 1 ha commesso un reato post 1998 ma proveniva da una affidamento con esito positivo e uno è inclassificabile per mancata conoscenza dell'esito della misura. Sempre relativamente a questi 5 soggetti si può dire che 3 sono stati in affidamento terapeutico, di cui due conclusi con revoca, uno in affidamento ordinario, conclusosi con declaratoria di estinzione della pena, e il soggetto di cui non si conosce l'esito della misura era in affidamento ordinario.

Sembrerebbe dunque che il carcere ha un certo effetto deterrente. Questo dato sembra trovare conferma anche in alcune

delle interviste condotte. Chi ha trascorso un periodo di tempo in carcere, anche se con spavalderia, dice di temere la detenzione:

“Io non ho paura della galera, perché me la so fare...però in carcere non ci torno. In carcere te la vedi davvero brutta è un posto dove una parola fuori posto ti costa cara”

Chi è passato per il carcere sembra vivere la misura con partecipazione perché la ritengono il modo migliore di scontare una pena. Al contrario chi non ha avuto esperienze penitenziarie vive l'affidamento come un periodo di tempo che deve passare e non ha alcuna percezione di essere sottoposto ad un trattamento.

“Io non sono mica un delinquente. Io lavoravo, avevo l'avvocato e spacciavo così per gli amici. Per la gente come me, penso che l'affidamento è una cosa automatica. In pratica, è come se il giudice riconosce che a condannarti hanno fatto una cazzata e, quindi ti lasciano in pace a casa e vai ogni tanto a parlare con l'assistente sociale...anche se questi colloqui me li potevano pure evitare perché sono superflui”

Se le cose stanno così concedere l'affidamento dalla libertà, percorso che con la legge Simeone è diventato normale per tutti i condannati a pene fino ai tre anni (quattro se chiedono l'affidamento terapeutico) può sembrare un errore.

La diffidenza verso le pene detentive brevi, che il legislatore italiano aveva già timidamente mostrato nel 1981 con l'introduzione delle pene sostitutive (il cui ambito applicativo è stato recentemente ampliato), di cui la legge Simeone è chiara espressione, trova il proprio fondamento culturale nell'adagio secondo cui il carcere è “l'università del crimine”. Questa voce popolare (antica quanto la detenzione) ha trovato poi il proprio riscontro teorico nel più importante studio di sociologia penitenziaria del secolo scorso: *The Prison Community* di Donald Clemmer. Quest'opera muove dalla convinzione che per comprendere il senso della vita del carcere si deve guardare ad ogni istituto penitenziario come ad una società nella società. È, infatti, impensabile che molti individui rinchiusi insieme per un lungo periodo di tempo non diano vita ad un micro-sistema capace di sviluppare, nei limiti dell'ordine sociale imposto dalle regole del carcere, un proprio peculiare ordine informale. Entrare in carcere da detenuto significa sottoporsi ad un processo di adattamento progressivo alla comunità carceraria che Clemmer definisce, con un'espressione che ha avuto una

grande fortuna, "processo di prigionizzazione". Con questo termine Clemmer designa un processo che assimila la persona all'ambiente carcerario in cui vive. La vita in carcere rende poco a poco ogni individuo "un membro caratteristico della comunità penale", distruggendo "la sua personalità in modo tale da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità". Il processo di prigionizzazione alimenta e approfondisce l'antisocialità del detenuto rendendolo succube della subcultura della comunità carceraria e della sua ideologia.

Lavorando all'interno di un carcere e mettendo a frutto gli insegnamenti della scuola di Chicago il sociologo statunitense si accorse che la cultura carceraria, come ogni cultura, ha la capacità di perpetuare se stessa: assorbendo la cultura della prigione i reclusi divengono meno adatti di prima alla vita fuori dalle mura del carcere e sempre meno capaci di seguire le regole e gli usi della vita ordinaria. L'unico risultato della pena detentiva è quello di prigionizzare i detenuti, ossia di incoraggiarli o costringerli ad assorbire e adottare abitudini e costumi tipici dell'ambiente del penitenziario e solo di quello. Instillando nei reclusi modi di vita nettamente diversi dai comportamenti promossi dalle norme culturali operanti fuori delle mura del carcere, la prigionizzazione produce effetti opposti alle sbandierate finalità riabilitative: il carcere emerge dunque come l'ostacolo maggiore sulla strada del reinserimento sociale. Tutti i detenuti, secondo il sociologo americano, sono esposti alle cause generali della prigionizzazione, ma non tutti rispondono in modo identico, anche se sono pochi quelli che riescono a resistere e ad imporsi all'ambiente. Si tratta di un processo graduale lento, progressivo nel tempo, ma caratterizzato da fasi alterne e stadi differenziati e talora irreversibile, che culmina nell'identificazione più o meno completa con l'ambiente, con l'adozione cioè da parte del detenuto dei costumi, della cultura e del codice d'onore del carcere. Il grado di prigionizzazione è dato dalla misura in cui il detenuto imita i modelli forniti dalla cultura della prigione.

Diversi sono i fattori che secondo Clemmer influenzano il processo di prigionizzazione dei reclusi: l'età, la cultura, il recidivismo, la regione di provenienza, la personalità, l'atteggiamento inizialmente assunto di fronte alle regole e alle usanze della popolazione carceraria, e poi fattori fortuiti come la tipologia dei membri dei gruppi con cui si viene in contatto all'interno dell'istituzione, di quelli della squadra di lavoro in cui si viene inseriti e dei compagni di cella. Le energie per resistere a questo processo derivano invece soprattutto dai rapporti che il detenuto riesce a

conservare col mondo esterno: un ruolo fondamentale lo gioca il colloquio con eventuali visitatori, che rappresenta il momento in cui egli riporta alla vita i propri legami sociali e il proprio passato.

Lo studio di Clemmer spazza via dunque ogni speranza riabilitativa della detenzione, ogni fiducia nel lavoro svolto in regime di segregazione. Secondo il sociologo americano "per ben pochi individui la pressione e la durezza della vita carceraria rappresentano uno shock tale che essi sono veramente terrorizzati dall'idea di ulteriori avventure criminali": "quando si parla di riabilitazione con riferimento ai veri criminali, si parla del tipo di trattamento che li tiene in prigione fino a quando essi non raggiungono un'età tale che non hanno più sufficiente vigore fisico o mentale per commettere altri crimini". Se qualche volta il carcere ha apparentemente un effetto riabilitante questo avviene a dispetto delle influenze dannose della vita carceraria".

I dati che mostrano una minor recidiva dei soggetti passati dal carcere non sembrano però tali da spingere a mettere nel cassetto l'analisi di Clemmer e sostenere che il carcere, lungi da avere un effetto prigionizzante che favorisce la desocializzazione, ha una funzione deterrente che ostacola la ricaduta nel crimine. E questo non solo per l'ambito limitato della ricerca e per tutte le difficoltà che si sono ricordate che impediscono di avere un quadro completo. Ma soprattutto perché la lettura di questi dati deve essere circondata da molte cautele. Come ricordato, nel 1998 riuscivano ad andare in affidamento dalla libertà soltanto i soggetti alcol o tossico-dipendenti e i soggetti che avevano una buona conoscenza dei meccanismi giudiziari, che avevano imparato a "lavorarsi il sistema". Infatti, come abbiamo visto, per quanto concerne l'affidamento ordinario la normativa vigente lasciava al condannato il termine di 5 giorni dalla condanna per attivarsi e chiedere di scontare la pena in misura alternativa al Tribunale di Sorveglianza. Al condannato non era notificato alcun provvedimento che lo informasse sulla possibilità di scontare la pena in misure alternative alla detenzione. Il risultato paradossale era che accedevano alla misura alternativa i soggetti che avevano maggiore dimestichezza con i meccanismi penali, cioè i recidivi oppure i soggetti più accorti e forniti di mezzi.

I risultati sulla recidiva scontano, quindi, il dato che non "assaggiavano il carcere" due categorie con un presumibile forte rischio di recidiva (coloro la cui carriera li forniva di una buona dimestichezza con le procedure esecutive e i tossicodipendenti). Mentre finivano in carcere molti soggetti senza precedenti condannati a pene che rientravano nei limiti prescritti per la concessione della misura e che superavano il limite per la libertà

condizionale. Queste persone, spesso soggetti sbandati e alla prima esperienza delittuosa, vivono l'impatto con il carcere in modo drammatico e subiscono in maniera profonda i meccanismi della prigionizzazione i cui effetti sono visibili a distanza di anni sotto forma di disadattamento, necessità di essere amministrati e, in alcuni casi di dipendenza dal servizio in cui trovano un punto di riferimento e da cui hanno paura di staccarsi. La vita in un istituto di pena segna profondamente la psiche delle persone e rimane una ferita aperta soprattutto per i più deboli.

Da un lato quindi il materiale a disposizione dei ricercatori rende molto difficile stabilire se la minor recidiva dei soggetti transitati dal carcere sia dovuta al potere deterrente di questa esperienza o alla diversa storia e problematicità dei soggetti che l'hanno subita. Dall'altro, i dati e le interviste mostrano in modo evidente che il passaggio dal carcere ha un effetto spesso devastante sui percorsi di soggetti.

Su 118 persone che non hanno commesso nuovi delitti post 1998, 28 soggetti avevano commesso delitti contro la persona. Solo 1 aveva commesso esclusivamente questo tipo di delitto e solo 2 persone lo hanno commesso come primo reato. Tutti gli altri arrivano a commettere un delitto contro la persona dopo aver commesso delitti meno gravi e presumibilmente dopo aver scontato una pena detentiva, a conferma che il carcere può agevolare la desocializzazione. L'analisi dei percorsi mostra che la commissione dei reati tende a seguire un'evoluzione graduale verso l'aggravamento dei fatti commessi: come se il soggetto agente cercasse una compensazione tra quello che fa e quello che rischia in termini di pena. In pratica, sembra che l'idea che si afferma sia "se mi prendono mi mettono dentro e se proprio mi devo fare la galera almeno sta volta me la faccio per qualcosa di serio". Dalle interviste questo modo di pensare è emerso con chiarezza e la "serietà" dell'azione consiste in un delitto tanto più grave, quanto più alta è la violenza con cui il soggetto è abituato a confrontarsi.

Come già sottolineato, l'intervistato che attribuiva alla detenzione un valore deterrente, aveva iniziato il suo discorso con un tono baldanzoso affermando "io non ho paura della galera, perché me la so fare". Nei pochi colloqui avuti con ex-affidati la frase "io non ho paura della galera, perché me la so fare" è ritornata spesso. È una frase che, a ben vedere, riflette la paura della violenza istituzionalizzata e al tempo stesso la voglia di reagire di chi è sottoposto alla pena detentiva e induce a riflettere alla luce del dato che, analizzando i fascicoli, si deduce che il carcere segna una svolta importante e determinante sul tipo di reato che il

soggetto commette quando, finita la pena, ritorna in libertà.

Ma, che cosa significa sapersi fare la galera?

Farsi la galera vuol dire imparare a vivere all'interno del carcere, il che significa cercare di entrare in un gruppo di cui si condivide la moralità, schierarsi con il gruppo, *vuol dire in sostanza immedesimarsi nella cultura della prigione, diventare il tipico soggetto prigionizzato*. Chi si estranea dal gruppo e, per sottrarsi a questi meccanismi di assimilazione, sceglie di vivere da solo, subisce l'isolamento in tutto ed è visto male, perché gli altri temono che possa fare "l'infame", cioè raccontare alle guardie ciò che avviene in sezione.

Le interviste raccolte confermano i dati evidenziati da Clemmer, i soggetti internati costituiscono piccoli fronti comuni per resistere all'istituzione e per sopravviverci. Ciò accade soprattutto per chi è alla prima esperienza detentiva, perché si trova, di colpo, esposto alla realtà carceraria e alla violenza istituzionalizzata.

"Io non ho paura della galera, perché me la so fare, però lì la gente è di tutti i tipi ed io sono uno che vuole stare per i fatti suoi. Ormai con gli altri di quel tipo ci sto male. Poi adesso sono diverso e farmi la galera ora significherebbe tornare indietro di troppo tempo".

"stare per i fatti tuoi non ti conviene mai; dai nell'occhio e, dentro, questo non è mai un bene, perché alla fine finisci sulle palle a qualcuno."

"Avere i parenti che ho mi ha fatto comodo solo in carcere. Lì se non sei nessuno te la passi male, io invece ero il nipote di...non voglio dire che mi rispettavano, però mi lasciavano in pace. La galera è brutta, non fa per me...la dentro ci sta gente veramente cattiva, io in fondo la cosa peggio che ho fatto è rubare motorini, alle persone non gli ho mai fatto niente. Ero tossico, mica uno stronzo".

"In galera ho conosciuto il mio migliore amico. Lui era uno esperto io ero un ragazzetto. Mi ha preso a protezione, perché mi prendevano in giro perché un magistrato mi ha mandato dentro 15 giorni per una revoca. Pensa che la mia prima carcerazione è stata di 15 giorni perché mi hanno beccato a fregare una marmitta. Io quando me la volevo prendere la marmitta alla galera non ci avevo proprio pensato, volevo solo farmi la marmitta nuova alla moto. Quel ragazzo è stato il mio amico sempre fino a quando è morto.

lo fuori non avevo niente e lui mi ha dato un paio di nomi. Se non c'era lui tossico come ero quando uscivo me la potevo passare brutta. Poi, me la sono passata brutta, perché ho esagerato con la roba ..ma lui era un amico e quando ha saputo come mi ero ridotto si è pure incazzato. È l'unica persona che sono sicuro che a me ci teneva. Io mi sono ripulito perché so che a lui, quando ero strafatto, gli facevo schifo”.

Facendo gruppo si stringono legami, si fanno progetti. Ognuno stringerà un legame con il gruppo che sentirà più simile a sé dal punto di vista comportamentale e morale. Le persone si aggregano infatti non su basi tecniche, ma di “modi di vedere”. Si entra a far parte di un gruppo, perché si è dello stesso paese, perché si nutre lo stesso schifo per gli omosessuali o perché non si sopporta chi sfrutta le donne o i tossici ecc. In carcere si entra in un gruppo per le stesse ragioni che spingono le persone ad aggregarsi nel mondo esterno: siamo un gruppo perché condividiamo la stessa morale e quindi sei un bravo ragazzo e di te mi posso fidare. Fidarsi per persone che vivono in detenzione o che sono sottoposte a misure alternative o che vivono per strada è un concetto più morale che tecnico, significa fundamentalmente riconoscersi in qualcuno affine per origine ed esperienza.

I soggetti tossicodipendenti appaiono i più vulnerabili all'interno dell'istituzione carceraria. La ragione è da rinvenire nelle loro condizioni di salute. Infatti, l'assistenza del SERT interno non è immediata e, restare in astinenza anche per soli 3 o 4 giorni non è un problema da poco, anzi è un'esperienza che si ricorda negli anni. Tra l'altro la “terapia” del metadone è fornita solo dal 1990, quindi prima, se un tossicodipendente andava in carcere era dal suo punto di vista “finito”, perché era sottoposto ad una disintossicazione forzata. La drammaticità che la detenzione ha per i tossicodipendenti emerge in modo chiaro dalle interviste:

“Io sono stato senza dormire per mesi. Meno male che in cella con me c'era uno tranquillo. Noi tossici la galera ce la facciamo male, un po' perché gli altri ci considerano inaffidabili e forse hanno pure ragione, però loro i problemi nostri non ce li hanno e se non hai problemi la galera te la fai tranquillo. Gli altri hanno paura che i tossici fanno gli infami con le guardie. È vero è una cosa che succede, però io la spia non l'ho mai fatta”.

“In carcere è uno schifo, anche se è meglio della strada, se non sei tossico. Se sei tossico, non lo so che cosa è peggio”.

Tra l'altro, i tossicodipendenti devono "lottare" con gli altri detenuti non tossicodipendenti, che non concepiscono le ragioni delle agevolazioni che gli stessi hanno ai fini delle misure alternative. Ai soggetti che non possono andare in affidamento speciale risulta incomprensibile che chi ha un programma terapeutico possa accedere alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali un anno prima e che l'affidamento possa essere revocato e riconcesso per due volte senza cadere nella preclusione sancita dall'art. 58-quater O.P.

"Io non mi sono mai drogato. A me la droga mi fa schifo e i drogati pure. I miei sono reati da gente a posto, quelli che possono insomma capitare a tutti. Invece, per colpa dei tossici che fanno fare 100 processi al giorno, i giudici si incarogniscono e allora danno pene esagerate anche alla gente per bene. Poi la cosa bella è che i tossici la galera non se la fanno e noi invece sì. Quando mi hanno preso a me mi hanno consigliato anche di farmi così come tossico potevo uscire subito. Io non mi sono fatto, meglio la galera che tossico, tanto io la galera me la so fare"

Queste storie mostrano che il primo compito dell'affidamento per chi viene dal carcere è quello di consentire ai soggetti di liberarsi dalla prigionizzazione. Spesso il successo di questa impresa è ciò che segna il confine tra l'esito positivo o negativo di un percorso di reinserimento. È indubbio che l'aiuto esterno sia fondamentale, ma delle influenze della prigionizzazione si risente anche nel corso della misura alternativa e sono, di frequente, la causa dell'andamento negativo di un affidamento o dello scontro con gli operatori sociali. Perdere l'idea di essere uno che ha bisogno di essere "amministrato" è fondamentale per un completo recupero.

11. La tela di Penelope del reinserimento

Sul campione esaminato ci sono ben 30 (31 considerando il soggetto che risulta essere condannato post 1998, ma non emerge l'anno di commissione del fatto) soggetti che sebbene non abbiano commesso alcun reato dopo il 1998 sono stati condannati dopo la fine dell'affidamento per fatti antecedenti all'affidamento stesso. Questa lentezza della giustizia provoca danni incalcolabili ai percorsi di reinserimento sociale. L'affidamento rischia di essere invece che la porta di reingresso della società, la tappa di una

vicenda in cui si costruisce di giorno la tela dell'affidamento che poi i ritardi della giustizia disfano con condanne che nel migliore dei casi portano ad un nuovo affidamento e quindi alla nuova tessitura del percorso di reinserimento. Anche se non si può stabilire con certezza l'impatto della nuova condanna, appare molto grave che 4 soggetti (cioè l'11,76% del totale dei soggetti che è tornato a compiere crimini) abbiano commesso un reato dopo la conclusione della misura, soltanto dopo l'arrivo di un ordine di esecuzione per un fatto antecedente alla misura presa in esame.

Per rendersi conto dell'impatto che ha la condanna tardiva su un soggetto che conclude l'affidamento e non commette nuovi reati è utile analizzare il gruppo dei 30 soggetti che hanno subito condanne post 1998 per reati commessi antecedentemente alla concessione della misura alternativa.

Il primo dato che merita di essere notato è che ben 10 soggetti hanno ricevuto più di una condanna posteriormente al 1998 per fatti commessi antecedentemente. All'interno di questi 10 ci sono 5 tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 2 tossicodipendenti in affidamento ordinario.

Merita poi di essere sottolineato che su un totale di 30 soggetti che sono rientrati in esecuzione pena per un reato commesso prima dell'affidamento, 21 avevano concluso la misura con la dichiarazione di estinzione pena per esito positivo della stessa e solo 9 si erano visti revocare l'affidamento per andamento negativo. Ad onore del vero bisogna dire che i soggetti condannati post 1998 per reati commessi prima del 1998 e provenienti dalla declaratoria di esito positivo potrebbero essere 22, infatti, c'è l'incognita di quell'unità, cui si accennava prima di cui non conosciamo l'anno di consumazione del delitto per il quale ha subito una condanna post 1998. Di questi 30 soggetti 11 sono tossicodipendenti in affidamento terapeutico e 6 tossicodipendenti in affidamento ordinario. Degli 11 soggetti in affidamento terapeutico, 6 si erano visti revocare l'affidamento per andamento negativo della misura. Dei 19 in affidamento ordinario, solo 4 soggetti si sono visti revocare l'affidamento, gli altri 15 hanno tutti ottenuto una dichiarazione di estinzione della pena.

Parlando con le persone che queste vicende le hanno vissute sulla loro pelle il danno che produce una condanna che arriva dopo un affidamento andato a buon fine emerge con maggiore chiarezza che dai numeri. Leggere su un casellario: condanna nel giugno 1992, irreversibile nel luglio 1994, per furto del 1983, a venticinque giorni di reclusione, di per sé fa impressione. Se poi si cala questa vicenda nella vita di una persona che si è

disintossicata a seguito di un percorso comunitario fin dal 1985 e che oggi si è sposata, ha dei figli, lavora, la cosa provoca, deve provocare sgomento e negli operatori la sensazione di inutilità del proprio lavoro. È infatti impensabile, al di là dei dati sulla ricaduta nel reato, che questa vicenda non abbia conseguenze pesanti su un percorso di reinserimento andato a buon fine.

L'esecuzione della pena in un tempo così distante dalla commissione del fatto e dopo un affidamento compiuto con successo è un fattore devastante per la vita della persona che quella pena deve subirla: la nuova pena non può avere quella dimensione rieducativa cui costituzionalmente dovrebbe tendere. Un'esecuzione così lontana rispetto al delitto che va a colpire una persona che si è ricostruita una vita "normale" perde di significato ed è avvertita come ingiusta, come una vendetta dello Stato per il male commesso in passato. Le parole di U. sul punto sono molto chiare:

"... quando ti arrivano le cose a distanza di anni, sembra che è come se ti vogliono costringere a fare la vita di prima. Cioè quando tu le cose le fai, il rischio che ti prendono ce lo metti e quindi in un certo senso la condanna è giusta, però se ti condannano dopo dieci anni che tu hai fatto una cosa, ecco,... allora lo fai solo perché sei stronzo. Mia madre oggi è in galera e si deve fare dieci anni perché alla fine degli anni '80 vendeva eroina. Loro l'hanno condannata senza pensare che sfasciavano la famiglia. Mia mamma ha 60 anni e un conto è farsi la galera quando hai 40 anni un conto è ora. Poi mia mamma quando spacciava non aveva paura di niente era una dura...poi da quando ha smesso è cambiata ed adesso stava a casa si occupava dei nipoti ...ai nipotini non sappiamo che dirgli, gli inventiamo scuse ma tanto prima o poi glielo dobbiamo dire che la nonna è in galera, loro non sanno niente della vita di prima...sono passati venti anni che senso ha? Era meglio se spacciava almeno a quest'ora era in galera giustamente ed eravamo pieni di soldi".

Quando vanno in esecuzione le pene relative a fatti lontani anche di cinque o sei anni, commessi magari durante la vita da tossico, se, anche grazie all'affidamento compiuto, non sei più nel giro sono eventi che sconvolgono, distruggono la vita che ti sei riuscito a ricostruire. Quindi il soggetto arriva all'affidamento sfiduciato, risentito, perché sente la condanna come ingiusta, con l'idea che non deve fare un percorso, ma deve fare delle cose per evitare il carcere. In pratica, dover scontare una pena per reati così lontani nel tempo è vissuto dagli intervistati come qualcosa di

inutile.

Una pena, anche se scontata in misura alternativa e senza passaggio dal carcere, è vissuta come una giustizia che riporta su una strada ormai abbandonata, reinserisce almeno simbolicamente all'interno di un circuito penale e criminale da cui si era completamente staccato:

“Io non sono uno a cui serve l'affidamento. Io facevo reati perché mi facevo e mi servivano i soldi per la roba. Da quando ho smesso di farmi non ho più guai. Ora mi rompe perché forse mi deve arrivare una cosa vecchia e l'idea di stare di nuovo in affidamento mi rompe. Non capisco a che serve un affidamento per una cosa che ho fatto un sacco di tempo fa e quasi non mi ricordo come e perché. Per esempio io ora sono a posto da circa cinque anni e mi deve arrivare una cosa...l'idea dell'affidamento non lo sopporto. D'altra parte in carcere è peggio, quindi meglio l'affidamento. In carcere è uno schifo, anche se è meglio della strada, se non sei tossico. Se sei tossico, non lo so che cosa è peggio”.

L'affidamento è comunque sempre meglio del carcere, per i soggetti che ormai hanno rotto con la vita precedente il carcere rappresenta un vero e proprio inferno, spesso la paura di non aver ricevuto ancora tutte le condanne per i reati commessi (specialmente i tossicodipendenti, ma non solo loro, non hanno alcuna sicurezza sulla propria posizione giuridica) li porta a vivere nel terrore. Terrore che spinge a mantenere buoni rapporti con il CSSA anche finito l'affidamento:

“Io preferisco stare sempre qui intorno. Se mi arrivasse qualcosa di qualche cazzata vecchia che ho fatto almeno loro mi conoscono...io in carcere non ci torno, il carcere non fa per me”.

Molte delle interviste sono state effettuate grazie a questo meccanismo. La necessità di mantenere buoni rapporti era avvertita in modo più o meno uniforme da chi ha accettato di farsi intervistare. La ragione principale per cui hanno accettato di prestarsi all'intervista è stata che è bene dare un'impressione positiva alle assistenti sociali...”non si sa mai che arrivi qualcosa”... Confessa un intervistato:

“Sono venuto perché forse mi deve arrivare una cosa”

Ancora più chiaramente un altro ha affermato:

“Io sono qua perché del carcere ho il terrore, non ci voglio tornare...per questo sono qua. Voglio buoni rapporti con tutti e sono sempre gentile, così se mi arriva qualcosa loro mi conoscono e mi fanno subito la relazione. Per la stessa ragione anche se ormai sono pulito vado al SERT... anche se là è diverso, perché li conosco tutti e ci sto bene. Loro mi hanno aiutato davvero, senza di loro non ero qua a parlare con te”.

Questi dati fanno riflettere sulla necessità di prevedere, in sede legislativa, che dal buon esito dell'affidamento discenda, insieme all'estinzione degli effetti penali, una sorta di sospensione condizionale delle pene relative a reati commessi prima dell'affidamento.

Allegato 1: Schema guida per l'intervista

Nel protocollo di ricerca si era specificato che l'intervista sarebbe stata condotta in conformità ad un questionario aperto che lasciasse ampio spazio all'intervistatore. Le domande dovevano essere formulate in modo che, dall'intervista emergessero le informazioni sui percorsi e sulle vicende personali in modo da consentire la contestualizzazione delle informazioni giuridiche.

Questa metodologia di lavoro è stata rispettata anche se, come ricordato, non sempre si è potuto consultare il fascicolo dell'intervistato prima del colloquio.

Per evitare che l'intervistato si sentisse sottoposto ad un esame, è stata volutamente evitata la predisposizione di un questionario scritto e sono state formulate solo delle generali linee guida per dirigere l'intervista che ha preso, quindi, la veste di un colloquio informale.

Nel corso del colloquio si è lasciato che l'intervistato si raccontasse così come riteneva. Le domande intervenivano solo laddove era necessario recuperare delle informazioni che, spontaneamente, non erano fornite e che l'intervistatore riteneva invece necessarie ai fini della ricerca. La finalità della ricerca era, infatti, quella di costruire dei percorsi di vita di 20 soggetti estratti dal campione di riferimento. Per un'ampia serie di ragioni, descritte nel rapporto conclusivo della ricerca e di cui tale documento costituisce allegato, la costruzione di questi percorsi è stata impossibile.

Parti delle sei interviste effettuate sono state lo stesso riportate all'interno del rapporto per fornire una fotografia della percezione che queste persone hanno di se stesse, della rete di servizi che si è

attivata nei loro casi e del trattamento cui sono stati sottoposti.

Lo schema guida utilizzato è stato il seguente:

- Ringraziare per aver accettato l'incontro
- Specificare che l'intervistatore non è un dipendente del Ministero della Giustizia
- Spiegare le ragioni dell'intervista
- Capire le ragioni che lo hanno indotto ad accettare l'incontro
- Indagare le modalità di ingresso in Italia nel caso di cittadini extracomunitari
- Indagare l'ambiente culturale sociale e familiare
- Indagare le modalità di ingresso nello stile di vita deviante
- Indagare la percezione della propria persona durante gli anni di vita nell'illegalità
- Indagare l'eventuale esperienza della tossicodipendenza
- Indagare le eventuali tipologie e modalità di aiuti avuti da:
famiglia naturale e/o acquisita;
parenti, affini;
amici;
datore di lavoro;
servizi sociali;
SERT;
- Indagare il rapporto con le forze dell'ordine
- Indagare il rapporto con gli avvocati
- Indagare il rapporto con la magistratura
- Indagare il rapporto con il centro servizi sociali e con il SERT
- Indagare la percezione del trattamento e degli aiuti avuti
- Indagare l'incidenza dell'eventuale esperienza penitenziaria
- Indagare i progetti futuri

La durata media di un'intervista così strutturata è stata di circa 3 ore.

Allegato 2: Proposta per la tenuta di un fascicolo presso il CSSA a seguito di apertura di indagine in vista della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali

Considerato l'enorme carico di lavoro cui il CSSA, nella persona dei suoi operatori, deve rispondere, la tenuta in ordine di

un fascicolo appare uno strumento necessario a fini di efficacia ed efficienza, criteri cui una pubblica amministrazione deve ispirarsi.

Siamo convinti che non esista il metodo ideale, ma ciò che allo stato appare indispensabile è l'individuazione di un metodo unico, vincolato, rigido e rigoroso. Non può, infatti, ammettersi, considerata la responsabilità che grava sui singoli operatori e l'importanza che il fattore tempo riveste nelle situazioni delicate che essi si trovano ad affrontare, che gli operatori siano costretti a sprecare ore lavorative nel cercare di decifrare scritture incomprensibili o nel rimontare una documentazione sistemata all'interno del fascicolo, avuto "in eredità", secondo la razionalità di chi per primo lo ha aperto. Infatti, tenuto conto che spesso lo stesso soggetto è seguito a rotazione da diverse assistenti sociali, individuare un metodo comune di lavoro è indispensabile.

L'individuazione di un metodo comune consentirà una migliore consultazione del fascicolo in ordine di tempo e di qualità, perché ogni assistente sociale avrà la possibilità, pur non avendo seguito il caso fin dall'inizio, di avere rapidamente un quadro chiaro della situazione. Tenendo il fascicolo in ordine, anche a distanza di anni sarà sempre possibile ricostruire il percorso di un utente fin dai primi contatti con il servizio sociale.

Premessa dell'ordine è una scrittura chiara e leggibile. Ideale sarebbe poter usare un personal computer. Assolutamente da bandire è l'utilizzo di postit o altro tipo di foglietti volanti.

Siamo consapevoli che tra la teoria e la pratica vi è un abisso e che troppe regole finirebbero per bloccare invece che agevolare un lavoro, infatti, ciò che si propone sono poche regole: chiare, essenziali ma rigide.

Alcuni operatori si sono posti il problema di come trattare alcuni dati sensibili, come le informazioni sullo stato di salute. A questo proposito è bene ricordare che, rientrando tra i dati "sensibili", le informazioni sullo stato di salute devono essere inserite nel fascicolo solo se fondamentali per la concessione della misura. L'assistente sociale non deve compiere alcuna valutazione riguardo alla gravità o meno della patologia, ma solo limitarsi alla trasmissione di questi documenti alla magistratura competente. L'inserimento della documentazione sanitaria in una busta chiusa all'interno del fascicolo sembra una misura eccessiva, tenuto conto che tutto il fascicolo è, di per sé, un documento riservato di cui solo gli addetti possono prendere visione. Un problema diverso si pone quando un utente chiede, per esempio, una variazione delle prescrizioni o un permesso per visitare un parente affetto da qualche patologia o per accompagnarlo in ospedale. In tal caso, anche se il dover allegare

la documentazione sanitaria di una terza persona, apparentemente può sembrare una violazione della privacy, in realtà non accade nulla di tutto questo. Infatti, l'utente non potrebbe allegare alcuna documentazione se il terzo interessato non avesse prestato il consenso, giacché lo stesso non può entrare in possesso di documentazioni sanitarie non sue. Quindi, il consenso del terzo può ritenersi implicito al momento della presentazione della documentazione. Paradossalmente è molto più delicato il fatto che all'interno del fascicolo ci siano informazioni riguardo il programma con il SERT, potendo tale struttura offrire il proprio servizio nel rispetto dell'anonimato. Anche in tal caso si avrà cura di inserire tale tipo di informazioni solo se necessario ai fini della concessione della misura.

Questa proposta in realtà non è altro che una lieve riformulazione di quanto già esiste.

Crediamo inoltre che sia molto utile, infatti, diffondere l'uso delle "schede inchiesta", risultato di un progetto che ha coinvolto tutti i CSSA della Toscana. In questa idea di tenuta di fascicolo si propone quindi anche l'inserimento di tali schede all'interno appunto dei fascicoli.

È opportuno indicare quale sia la documentazione minima che deve esserci all'interno di un fascicolo e quali sono le informazioni essenziali da reperire:

Casellario giudiziale (da richiedere periodicamente in caso di presa in carico lunga, almeno ogni 6 mesi)

Sentenza di condanna

Stato di esecuzione della condanna

Data dell'udienza

Tipologia della misura richiesta

Documentazione sanitaria solo se rilevante ai fini della concessione della misura

Dati anagrafici

Informazioni sulle modalità di ingresso in Italia da parte degli utenti stranieri e sull'eventuale possesso di un permesso di soggiorno al momento ed in passato

Recapiti

Cittadinanza

Anamnesi familiare

Presenza di famiglia di origine

Presenza di famiglia acquisita

Relazioni personali con soggetti terzi

Formazione scolastica e professionale

Interessi, attività culturali e ricreative o di volontariato svolte al momento o in passato

Lavoro attuale

Lavoro svolto in passato

Eventuali possibili datori di lavoro

Rapporti con altri servizi attuali o pregressi

Esistenza di un programma terapeutico attuale o pregresso solo se rilevanti ai fini della concessione della misura

Rapporti con il CSSA

Rapporti con servizi esterni

Relazioni da istituto di pena se detenuto

Non devono assolutamente essere richieste informazioni su

Religione di appartenenza

Abitudini sessuali

Stato di salute, se non è necessario ai fini della concessione della misura

Presenza di un programma sert, se non necessario ai fini della concessione della misura

Eventuali rapporti pregressi con sert, se non necessario ai fini della concessione della misura

Questa documentazione minima sarà suddivisa in un massimo di sei sottofascicoli.

1) Diario

Colloqui

Interventi

Visite domiciliari

2) Documentazione di servizio sociale

Relazioni (incluse osservazioni dal carcere)

Istanze del soggetto

Anamnesi familiare

Informazioni sulla persona (istruzione, interessi)

Informazioni sulla presenza di rapporti pregressi con altri servizi

Informazioni sul programma terapeutico

Ipotesi progettuali

Obiettivi

Scheda inchiesta B

3) Documentazione giuridica

Richieste al tribunale di sorveglianza

Ordinanze del tribunale di sorveglianza

Casellario

Sentenze

Provvedimenti di vario genere da parte della magistratura
Rapporti delle forze dell'ordine
Scheda inchiesta A

4) Lavoro

Tutte le informazioni che riguardano il lavoro:
disponibilità del datore di lavoro;
buste paga, ecc.

5) Anagrafica

Documentazione anagrafica
Cittadinanza
Permesso di soggiorno

6) Altro

Fascicolo in cui includere tutto quanto non rientra negli altri

Questa suddivisione di sei sotto fascicoli andrà chiusa alla fine di ogni incarico in un ulteriore sottofascicolo su cui andrà scritto:

- a) Anno della misura
- b) Tipologia della misura concessa
- c) Data di inizio e fine della stessa
- d) Motivo dell'archiviazione
- e) Nome dell'assistente sociale che archivia il fascicolo.

Se il fascicolo deve servire per verificare l'efficacia della misura è anche opportuno che contenga le indicazioni precise su tutte le risorse affettive, economiche, cognitive e sociali di cui l'affidato si è giovato e le modalità della loro attuazione (attivate spontaneamente, sollecitate dall'affidato stesso, reperite ed attivate dal CSSA, eccetera). È anche opportuno chiedere all'affidato di firmare al momento della conclusione della misura l'autorizzazione a farsi contattare da eventuali ricercatori. Questa firma non garantisce certo la futura disponibilità dell'affidato a farsi intervistare (il consenso deve sempre essere attuale), ma consente di far contattare l'affidato direttamente dal ricercatore e non dall'assistente sociale e rende molto più snella la procedura. L'esperienza della presente ricerca indica che probabilmente gli affidati sono più disponibili verso le richieste di ricercatori professionali che non verso quelle di assistenti sociali che continuano ad essere avvertite come forme di intrusione nella vita privata.

Appendice

Dati sociali e familiari divisi per campione TD e NO TD *

Tabella 1

**Progetto Misura - Scheda dati sociali
Occupazione/Istruzione/Stato civile nel campione TD**

Occupazione

Occupato stabilmente	N. 31	% sul totale 40,26%	% sui dati <> "Non rilevato" 44,93%
Occupato saltuariamente	N. 15	% sul totale 19,48%	% sui dati <> "Non rilevato" 21,74%
Disoccupato	N. 13	% sul totale 16,88%	% sui dati <> "Non rilevato" 18,84%
Non rilevato	N. 8	% sul totale 10,39%	% sui dati <> "Non rilevato" 11,59%
Altro	N. 8	% sul totale 10,39%	% sui dati <> "Non rilevato" 11,59%
Ricerca nuova occupazione	N. 2	% sul totale 2,60%	% sui dati <> "Non rilevato" 2,90%

Istruzione

Non rilevato	N. 35	% sul totale 45,45%	% sui dati <> "Non rilevato" 83,33%
Licenza media inferiore	N. 32	% sul totale 41,56%	% sui dati <> "Non rilevato" 76,19%
Licenza elementare	N. 8	% sul totale 10,39%	% sui dati <> "Non rilevato" 19,05%
Licenza media superiore	N. 2	% sul totale 2,60%	% sui dati <> "Non rilevato" 4,76%

Stato Civile

celibe / nubile	N. 44	% sul totale 57,14%	% sui dati <> "Non rilevato" 59,46%
coniugato	N. 12	% sul totale 15,58%	% sui dati <> "Non rilevato" 16,22%
separato	N. 9	% sul totale 11,69%	% sui dati <> "Non rilevato" 12,16%
Convivente	N. 6	% sul totale 7,79%	% sui dati <> "Non rilevato" 8,11%
Non rilevato	N. 3	% sul totale 3,90%	% sui dati <> "Non rilevato" 4,05%
divorciato	N. 2	% sul totale 2,60%	% sui dati <> "Non rilevato" 2,70%
vedovo	N. 1	% sul totale 1,30%	% sui dati <> "Non rilevato" 1,35%

* Dati del Ministero della Giustizia – P.R.A.P.:Toscana – Ufficio Esecuzione Penale Esterna Dirigente Dott. Roberto Grippo.
Elaborazione dati a cura del C.S.S.A. di Firenze – Settore informatico
Resp.le A.S. C2 Stefano Cinotti

Tabella 2

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Occupazione/Istruzione/Stato civile nel campione NO TD

Occupazione

Occupato stabilmente	N. 45	% sul totale 60,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 63,38%
Occupato saltuariamente	N. 11	% sul totale 14,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 15,49%
Disoccupato	N. 8	% sul totale 10,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 11,27%
Non rilevato	N. 4	% sul totale 5,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 5,63%
Pensionato	N. 2	% sul totale 2,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 2,82%
Altro	N. 2	% sul totale 2,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 2,82%
Ritirato dal lavoro	N. 1	% sul totale 1,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 1,41%
Ricerca nuova occupazione	N. 1	% sul totale 1,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 1,41%
Casalinga	N. 1	% sul totale 1,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 1,41%

Istruzione

Non rilevato	N. 33	% sul totale 44,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 78,57%
Licenza media inferiore	N. 19	% sul totale 25,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 45,24%
Licenza elementare	N. 14	% sul totale 18,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 33,33%
Licenza media superiore	N. 6	% sul totale 8,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 14,29%
Laurea breve	N. 2	% sul totale 2,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 4,76%
Laurea	N. 1	% sul totale 1,33%	% sul totale <= "Non rilevato" 2,38%

Stato Civile

coniugato	N. 29	% sul totale 38,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 43,28%
celibe / nubile	N. 18	% sul totale 24,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 26,87%
separato	N. 12	% sul totale 16,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 17,91%
Non rilevato	N. 8	% sul totale 10,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 11,94%
Convivente	N. 5	% sul totale 6,67%	% sul totale <= "Non rilevato" 7,46%
divorzato	N. 3	% sul totale 4,00%	% sul totale <= "Non rilevato" 4,48%

Tabella 3
Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia di origine nel campione TD

Famiglia Origine			
Naturale	N	73	% 94,81%
Non rilevato	N	3	% 3,90%
Adottiva	N	1	% 1,30%

Livello di relazione con il padre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N	18	% 28,13%
Deceduto	N	15	% 23,44%
Livello 1 = Conflittuale	N	10	% 15,63%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N	8	% 12,50%
Livello 0 = inesistente	N	7	% 10,94%
Sconosciuto	N	5	% 7,81%
Livello 2 = Formale	N	1	% 1,56%

Livello di relazione con la madre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N	32	% 49,23%
Livello 1 = Conflittuale	N	13	% 20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N	8	% 12,31%
Sconosciuto	N	4	% 6,15%
Deceduto	N	4	% 6,15%
Livello 0 = inesistente	N	3	% 4,62%
Livello 2 = Formale	N	1	% 1,54%

Fratelli/Sorelle

Numero medio dei fratelli e sorelle 1,09

Livello di relazione con il primo fratello/sorella (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N	17	% 36,17%
Sconosciuto	N	12	% 25,53%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N	10	% 21,28%
Livello 1 = Conflittuale	N	4	% 8,51%
Livello 2 = Formale	N	2	% 4,26%
Livello 0 = inesistente	N	2	% 4,26%

Livello di relazione con il secondo fratello/sorella

Sconosciuto	N	10	% 35,71%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N	8	% 28,57%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N	4	% 14,29%
Livello 2 = Formale	N	3	% 10,71%
Livello 1 = Conflittuale	N	1	% 3,57%
Livello 0 = inesistente	N	1	% 3,57%
Deceduto	N	1	% 3,57%

Livello di relazione con il terzo fratello/sorella

Sconosciuto	N	5	% 33,33%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N	3	% 20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N	2	% 13,33%
Livello 2 = Formale	N	2	% 13,33%
Livello 0 = inesistente	N	2	% 13,33%
Livello 1 = Conflittuale	N	1	% 6,67%

Tabella 4

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia di origine nel campione NO TD

Famiglia Origine

Naturale	N.	57	%	76,00%
Non rilevato	N.	18	%	24,00%

Livello di relazione con il padre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Deceduto	N.	14	%	29,79%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	23,40%
Livello 1 = Conflittuale	N.	7	%	14,89%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	6	%	12,77%
Sconosciuto	N.	4	%	8,51%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	6,38%
Livello 2 = Formale	N.	2	%	4,26%

Livello di relazione con la madre (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	18	%	36,73%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	9	%	18,37%
Deceduto	N.	9	%	18,37%
Livello 1 = Conflittuale	N.	6	%	12,24%
Sconosciuto	N.	3	%	6,12%
Livello 2 = Formale	N.	3	%	6,12%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	2,04%

Fratelli/Sorelle

Numero medio dei fratelli / sorelle **1,64**

Livello di relazione con il primo fratello/sorella (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	12	%	27,27%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	25,00%
Sconosciuto	N.	9	%	20,45%
Livello 2 = Formale	N.	4	%	9,09%
Livello 1 = Conflittuale	N.	3	%	6,82%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	6,82%
Deceduto	N.	2	%	4,55%

Livello di relazione con il secondo fratello/sorella

Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	8	%	30,77%
Sconosciuto	N.	7	%	26,92%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	7	%	26,92%
Livello 0 = inesistente	N.	3	%	11,54%
Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	3,85%

Livello di relazione con il terzo fratello/sorella

Sconosciuto	N.	7	%	43,75%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	5	%	31,25%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	3	%	18,75%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	6,25%

Livello di relazione con il quarto fratello/sorella

Sconosciuto	N.	5	%	38,46%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	3	%	23,08%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	3	%	23,08%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	7,69%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	7,69%

Tabella 5

**Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia acquisita nel campione TD**

Famiglia acquisita

Non rilevato	N.	30	%	38,96%
Esiste famiglia acquisita	N.	28	%	36,36%
Non esiste famiglia acquisita	N.	19	%	24,68%

Livello di relazione con il coniuge (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	17	%	60,71%
Livello 1 = Conflittuale	N.	7	%	25,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	3	%	10,71%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	3,57%

Figli

Numero medio dei figli	0,52
------------------------	------

Livello di relazione con primo figlio maggiorenne (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 1 = Conflittuale	N.	2	%	50,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	%	25,00%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	25,00%

Livello di relazione con il secondo figlio maggiorenne

Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	100,00%
--------------------------	----	---	---	---------

Livello di relazione con il terzo figlio maggiorenne

Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	100,00%
--------------------------	----	---	---	---------

Livello di relazione con il primo figlio minorenni (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	11	%	47,83%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	7	%	30,43%
Livello 1 = Conflittuale	N.	3	%	13,04%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	4,35%
Livello 0 = inesistente	N.	1	%	4,35%

Livello di relazione con il secondo figlio minorenni

Sconosciuto	N.	1	%	20,00%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	1	%	20,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	%	20,00%
Livello 2 = Formale	N.	1	%	20,00%
Livello 1 = Conflittuale	N.	1	%	20,00%

Livello di relazione con il terzo figlio minorenni

Sconosciuto	N.	1	%	100,00%
-------------	----	---	---	---------

Tabella 6
Progetto Misura - Scheda dati sociali
Famiglia acquisita nel campione NO TD

Famiglia acquisita			
Esiste Famiglia acquisita	N.	46	% 61,33%
Non rilevato	N.	16	% 21,33%
Non esiste Famiglia acquisita	N.	13	% 17,33%

Livello di relazione con il coniuge (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	30	% 68,18%
Livello 1 = Conflittuale	N.	6	% 13,64%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	3	% 6,82%
Sconosciuto	N.	2	% 4,55%
Livello 0 = inesistente	N.	2	% 4,55%
Livello 2 = Formale	N.	1	% 2,27%

Figli

Numero medio dei figli 1,24

Livello di relazione con primo figlio maggiorenne (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	7	% 46,67%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	5	% 33,33%
Sconosciuto	N.	2	% 13,33%
Livello 0 = inesistente	N.	1	% 6,67%

Livello di relazione con il secondo figlio maggiorenne

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	2	% 33,33%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	2	% 33,33%
Sconosciuto	N.	1	% 16,67%
Livello 0 = inesistente	N.	1	% 16,67%

Livello di relazione con il terzo figlio maggiorenne

Sconosciuto	N.	1	% 33,33%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	% 33,33%
Livello 0 = inesistente	N.	1	% 33,33%

Livello di relazione con il primo figlio minorenni (in ordine di età e <> "Non rilevato")

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	15	% 42,86%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	11	% 31,43%
Sconosciuto	N.	7	% 20,00%
Livello 1 = Conflittuale	N.	1	% 2,86%
Livello 0 = inesistente	N.	1	% 2,86%

Livello di relazione con il secondo figlio minorenni

Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	5	% 50,00%
Sconosciuto	N.	4	% 40,00%
Livello 3 = Solo legame affettivo	N.	1	% 10,00%

Livello di relazione con il terzo figlio minorenni

Sconosciuto	N.	2	% 66,67%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	N.	1	% 33,33%

Tabella 7

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Risorse di rete nel campione TD
Risorse di rete attive nelle misure oggetto di ricerca
(in ordine di importanza)

Risorse di rete 1

Sert	N.	30	%	44,12%
Famiglia di origine	N.	21	%	30,88%
Famiglia acquisita	N.	7	%	10,29%
Sono state attivate risorse di rete	N.	3	%	4,41%
Non rilevato	N.	3	%	4,41%
Cooperative sociali	N.	2	%	2,94%
Servizi sociali di zona	N.	1	%	1,47%
Altro	N.	1	%	1,47%

Risorse di rete 2

Famiglia di origine	N.	17	%	28,81%
Sert	N.	16	%	27,12%
Famiglia acquisita	N.	6	%	10,17%
Altro	N.	6	%	10,17%
Non rilevato	N.	4	%	6,78%
Datore di lavoro	N.	4	%	6,78%
Servizi sociali di zona	N.	2	%	3,39%
Associazioni di volontariato	N.	2	%	3,39%
Servizi psichiatrici	N.	1	%	1,69%
Cooperative sociali	N.	1	%	1,69%

Risorse di rete 3

Sert	N.	10	%	29,41%
Datore di lavoro	N.	7	%	20,59%
Cooperative sociali	N.	7	%	20,59%
Non rilevato	N.	4	%	11,76%
Servizi sociali di zona	N.	2	%	5,88%
Associazioni di volontariato	N.	2	%	5,88%
Altro	N.	2	%	5,88%

Risorse di rete 4

Non rilevato	N.	6	%	37,50%
Altro	N.	4	%	25,00%
Servizi sociali di zona	N.	3	%	18,75%
Sert	N.	2	%	12,50%
Datore di lavoro	N.	1	%	6,25%

Risorse di rete 5

Non rilevato	N.	6	%	60,00%
Servizi psichiatrici	N.	1	%	10,00%
Famiglia di origine	N.	1	%	10,00%
Associazioni di volontariato	N.	1	%	10,00%
Altro	N.	1	%	10,00%

Risorse di rete 6

Non rilevato	N.	7	%	87,50%
Gruppi amicali	N.	1	%	12,50%

Tabella 8

Progetto Misura - Scheda dati sociali
Risorse di rete nel campione NO TD
Risorse di rete attive nelle misure oggetto di ricerca
(in ordine di importanza)

Risorse di rete 1

Famiglia acquisita	N	18	%	32,73%
Famiglia di origine	N	17	%	30,91%
SERT	N	12	%	21,82%
Servizi sociali di zona	N	5	%	9,09%
Associazioni di volontariato	N	3	%	5,45%

Risorse di rete 2

Famiglia acquisita	N	10	%	27,78%
Datore di lavoro	N	6	%	16,67%
Sert	N	5	%	13,89%
Famiglia di origine	N	4	%	11,11%
Servizi sociali di zona	N	3	%	8,33%
Servizi psichiatrici	N	2	%	5,56%
Cooperative sociali	N	2	%	5,56%
Associazioni di volontariato	N	2	%	5,56%
Gruppi amicali	N	1	%	2,78%
Altro	N	1	%	2,78%

Risorse di rete 3

Altro	N	7	%	31,82%
Servizi sociali di zona	N	4	%	18,18%
Datore di lavoro	N	3	%	13,64%
Famiglia di origine	N	2	%	9,09%
Famiglia acquisita	N	2	%	9,09%
Sono state attivate risorse di rete	N	1	%	4,55%
Non rilevato	N	1	%	4,55%
Cooperative sociali	N	1	%	4,55%
Associazioni di volontariato	N	1	%	4,55%

Risorse di rete 4

Servizi sociali di zona	N	1	%	33,33%
Non rilevato	N	1	%	33,33%
Altro	N	1	%	33,33%

IL GRUPPO NUOVI GIUNTI. UN PROGETTO DI SUPPORTO AI DETENUTI NELLA FASE DI INGRESSO IN CARCERE¹

CRISTIAN RAGGI * - ROSA ALBA CASELLA - LUISA BRUNORI*****

Il seguente articolo riguarda un'esperienza di gruppo realizzata all'interno della Casa Circondariale di Forlì con l'obiettivo di fornire supporto ai detenuti nella delicata fase di inserimento in carcere.

Il percorso di gruppo, definito "Gruppo Nuovi Giunti", è stato realizzato a partire dal 30 novembre 2003 ed è stato valutato confrontando un anno di applicazione del progetto (30 novembre 2003 – 29 novembre 2004) con un periodo senza, di tempo corrispondente (30 novembre 2002 – 29 novembre 2003), prendendo in considerazione i dati di autolesionismo e i provvedimenti disciplinari a carico dei detenuti nel primo mese di permanenza in carcere.

In questa sede viene descritta l'esperienza nelle sue caratteristiche principali e vengono presentati i risultati emersi dal lavoro di valutazione effettuato.

¹ Il progetto Gruppo Nuovi Giunti è stato presentato al Convegno Internazionale IAFP (International Association for Forensic Psychotherapy), tenutosi ad Oxford il 31 Marzo e il 1 Aprile 2006.

"The New Admitted Group". C. Raggi. The 15th Annual Conference of the International Association for Forensic Psychotherapy. "Revenge, Justice or Treatment? Forensic Psychotherapy and Criminal Law". Oxford, 31st March – 1st April 2006.

* Raggi Cristian è Psicologo, Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica e specializzando presso il "Turvey Institute for Group-Analytic Psychotherapy – Oxford Brookes University" (England).

All'interno del "Progetto Gruppo Nuovi Giunti" ha svolto il ruolo di conduttore di gruppo.

** Casella Rosa Alba è Direttrice della Casa Circondariale di Forlì.

*** Brunori Luisa è Professore Associato di Teorie e Tecniche della Dinamica di Gruppo, Università degli Studi di Bologna.

Introduzione

L'ingresso in carcere è un momento particolarmente delicato, frequentemente caratterizzato da situazioni di crisi e da traumi per i detenuti, tanto che da anni l'Amministrazione Penitenziaria è impegnata ad adottare il massimo dell'attenzione, della sensibilità e dell'impegno a tutela della vita e dell'incolumità dei detenuti "nuovi giunti".

L'esperienza di seguito riportata, ovvero il "Progetto Gruppo Nuovi Giunti", è nata per dare una risposta alle problematiche sopra descritte, ed è stata realizzata nella Casa Circondariale di Forlì, dove non è attivo il Servizio Nuovi Giunti, al fine di offrire sostegno ai detenuti nel difficile momento dell'impatto con l'istituzione, cercando di favorire la riduzione di quegli eventi, come atti lesivi (etero e autodiretti) e rapporti disciplinari, notoriamente più frequenti e critici durante i primi giorni della detenzione.

Il Servizio Nuovi Giunti

A partire dal 1987 negli Istituti di pena di maggiori dimensioni è attivo il Servizio per i detenuti nuovi giunti provenienti dalla libertà (Circolare n. 3233/5683; 30.12.1987), consistente in un presidio psicologico, che si affianca (senza sostituirli) alla prima visita medica e al colloquio di primo ingresso.

Il presidio è affidato agli esperti ex art. 80 legge n. 354/75, specializzati in psicologia o criminologia clinica, e consiste in un colloquio diretto ad accertare il rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o subire violenza da parte di altri detenuti.

In questo contesto "l'intervento dell'esperto ha una connotazione esclusivamente di tipo diagnostico e prognostico, esulando dal medesimo anche l'attività di sostegno psicologico" (Morrone, 2003).

Tale servizio ha assunto rapidamente le caratteristiche di "filtro" anti-suicidario, e si basa su un colloquio clinico, spesso di breve durata, e sulla compilazione di una scheda, che contiene una valutazione sul rischio che il detenuto possa compiere gesti autolesivi, subire violenza o arrecare, nonché alcune indicazioni per il personale di polizia penitenziaria per quanto riguarda l'allocazione del detenuto stesso all'interno delle sezioni detentive.

Negli istituti di piccole e medie dimensioni il servizio è affidato alla discrezionalità del direttore: in genere viene effettuato dal personale disponibile e si struttura in una visita di primo ingresso, che deve avvenire subito dopo l'immatricolazione (e comunque entro 24 ore dall'ingresso), e in un colloquio di primo ingresso, in genere delegato ad un educatore.

Il nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario prevede che l'esperto debba effettuare un colloquio con il detenuto nuovo giunto per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, questi possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione (art. 23 D.P.R. n.230/2000).

A livello pratico, tuttavia, la carenza di fondi, che da alcuni anni affligge l'Amministrazione Penitenziaria, e la conseguente riduzione del monte ore degli esperti, hanno vanificato fino ad oggi il dettato normativo in tutti gli istituti in cui non è attivo il presidio nuovi giunti.

Struttura del Progetto

L'esperienza condotta nella Casa circondariale di Forlì si è basata sull'utilizzo del gruppo inteso come strumento di supporto e di sostegno, per fronteggiare le problematiche connesse alla fase iniziale della detenzione con esigue risorse finanziarie ed umane.

Fonte di ispirazione è stato il lavoro svolto all'interno dell'Henderson Hospital, comunità terapeutica inglese per gravi disturbi di personalità e patologie antisociali, nella quale l'ammissione dei pazienti è veicolata e mediata attraverso incontri di gruppo (*new residents groups*) con operatori e residenti già presenti in istituto (Warren e Dolan, 2001).

Molte sono ovviamente le differenze rispetto ai gruppi presenti nella comunità anglosassone: la presenza in carcere non è volontaria e la partecipazione ai gruppi non è necessariamente propedeutica a successivi percorsi riabilitativi o terapeutici, essendo aperta anche, e soprattutto, ai detenuti imputati.

L'obiettivo principale del Progetto Nuovi Giunti è stato quello di facilitare la gestione dell'impatto emotivo dell'ingresso in carcere, cercando di prevenire e limitare gli effetti traumatici per i detenuti in questa fase delicata del loro percorso.

Obiettivi secondari sono stati:

- fornire informazioni ai nuovi ammessi sulla vita all'interno del carcere;
- individuare e segnalare detenuti che evidenziavano fattori

di rischio quali manifestazioni comportamentali aggressive "auto o etero dirette" o pericolose forme depressive.

L'esperienza è partita alla fine del mese di novembre 2003 ed ha coinvolto i detenuti di sesso maschile, provenienti sia dalla libertà che da altri istituti, con esclusione di quelli sottoposti ad isolamento giudiziario e al divieto d'incontro con gli altri ristretti o appartenenti alla categoria dei cosiddetti "protetti" per la natura del reato loro contestato (es. *sex offenders*).

Il progetto si è basato sull'utilizzo del gruppo quale luogo elettivo di scambio e di confronto, all'interno del quale i vissuti emotivi possono essere espressi, condivisi e metabolizzati.

L'approccio utilizzato, in particolare, è stato quello gruppoanalitico (Foulkes, 1964), una specifica metodologia di gruppo, dinamica e flessibile nel contenere la complessità dei fenomeni di cui il Gruppo Nuovi Giunti, in particolare, è portatore.

La conduzione è stata affidata ad uno psicologo esperto nella gestione dei gruppi ad orientamento gruppoanalitico, il cui ruolo può essere definito essenzialmente "dinamico e flessibile", in linea con l'approccio cosiddetto "analitico ed attivo" (Evans, 1998).

Gli incontri si sono svolti a cadenza settimanale e sono stati complessivamente 3 per ogni detenuto, corrispondenti alle prime tre settimane di permanenza in carcere.

Il progetto ha avuto una connotazione pionieristica ed ha subito revisioni successive sia per la continua frequenza degli ingressi, sia per consentire ai detenuti di vivere l'esperienza del gruppo nella sua complessità.

Inizialmente, infatti, erano stati previsti solo due incontri, uno iniziale (ingresso nel gruppo) e l'altro di uscita (fase della separazione), senza la possibilità per i partecipanti di percepire un senso di appartenenza e di sperimentare il processo gruppale nella sua complessità.

Alla luce di queste riflessioni, il numero degli incontri per ogni detenuto è stato elevato a tre ed è rimasto invariato fino alla fine del progetto, nonostante in alcuni casi la scarcerazione sia intervenuta prima della terza settimana di detenzione.

Gli incontri hanno registrato una partecipazione media di 8-10 detenuti e si sono svolti nelle ore serali (dalle 18:00 alle 19:30), avvertite come particolarmente critiche, in quanto successive al termine delle attività trattamentali e comunemente contraddistinte dal manifestarsi di pensieri a sfondo depressivo.

La partecipazione è stata a carattere volontario e il tentativo è stato quello di offrire a tutti i detenuti un "luogo e un tempo" per

parlare ed essere ascoltati.

Sul modello dell'Henderson Hospital, ai gruppi del progetto Nuovi Giunti ha partecipato anche un detenuto definitivo, scelto dall'équipe di osservazione e di trattamento per le sue caratteristiche relazionali, per il comportamento tenuto in sezione e la conoscenza delle regole della vita interna all'istituto.

In questo contesto il detenuto "già residente", che volontariamente ha scelto di partecipare al gruppo, ha svolto il ruolo di "ponte" fra il "dentro e il fuori". Questa presenza, inoltre, ha consentito uno scambio di informazioni e di esperienze da parte di chi "la condizione del nuovo giunto l'ha già vissuta", alternativo rispetto a quello possibile con gli operatori.

I partecipanti sono stati coinvolti in base alla data d'ingresso in istituto, e l'assenza di selezione, se non per i criteri citati prima, unita alla composizione variabile in numero e nazionalità dei partecipanti, ha accresciuto la complessità dell'esperienza di gruppo.

Nessuna informazione sui detenuti è stata fornita allo psicologo conduttore e la conoscenza reciproca è scaturita esclusivamente da quanto ciascuno ha raccontato di sé all'interno di ogni incontro.

La regola della confidenzialità è stata un elemento cruciale dell'esperienza ed è stata ribadita all'inizio di ogni gruppo: agli operatori penitenziari è stata data soltanto l'eventuale segnalazione di casi a rischio, valutati dallo psicologo durante l'incontro, per i successivi interventi di competenza nei modi opportuni.

Struttura del gruppo e dinamiche principali

Il percorso di gruppo è stato strutturato come gruppo aperto ed è stato da noi definito con l'appellativo "*fast open group*", un neologismo coniato in relazione al più noto "*slow open group*", per descrivere il tipo di esperienza di gruppo contraddistinta da un alto turnover di partecipanti e da una breve e veloce permanenza.

La corrispondente struttura temporale ha avuto l'obiettivo di coprire tutto l'arco settimanale, in modo tale da offrire ad ogni detenuto nuovo giunto la possibilità di partecipare al percorso di gruppo indipendentemente dal giorno di ingresso: il martedì sera partecipavano i detenuti entrati a partire dal venerdì sera precedente, mentre al gruppo del venerdì sera quelli che avevano fatto ingresso in istituto a partire dal martedì sera.

I gruppi del martedì e del venerdì sera erano quindi costituiti dai detenuti entrati nell'arco di 3 successive e rispettivamente al primo, al secondo o al terzo (ed ultimo) incontro.

Ad ogni gruppo hanno partecipato quindi i detenuti appena esposti allo shock dell'ingresso in carcere e quelli che avevano già trascorso qualche settimana di detenzione, e questa composizione ha reso possibile lo sviluppo e l'utilizzo di fattori terapeutici come il rispecchiamento, il confronto e lo scambio (Foulkes, 1964), in una forma accelerata, riconducibile alla particolare struttura del percorso di gruppo.

La struttura del gruppo "flessibile e stabile allo stesso tempo" è finalizzata ad offrire una cornice di contenimento a uomini spesso traumatizzati, e proprio per la struttura costituita a questo scopo, ogni gruppo può essere considerato come "un primo ed unico incontro".

In questa prospettiva il terapeuta ha avuto almeno due compiti principali: contenere il gruppo e aiutarlo ad avviarsi, in quanto i detenuti erano appena entrati in carcere, destabilizzati emotivamente e nella maggior parte dei casi alla prima esperienza di gruppo.

Lo scopo è stato quello di creare nel gruppo delle barriere contemporaneamente forti e flessibili, al fine di consentire ai detenuti di sentirsi in una posizione "sufficientemente sicura" per riuscire a riportare agli altri i propri pensieri e condividere il proprio dolore emotivo.

Il conduttore, in qualità di responsabile del gruppo, ha mediato fra i bisogni dei detenuti di esprimersi liberamente e di avere spazi a propria disposizione e le richieste di custodia e controllo dell'istituzione.

Priorità del lavoro è stata che nel gruppo nessuno si sentisse ignorato, escluso o sovra-esposto, cercando di infondere un senso di valore reciproco ed evidenziando le risorse che i detenuti possono mostrare.

In questo contesto è molto chiara la presenza del fattore terapeutico dell' "universalità" (Yalom, 1995), oltretutto la condizione di "trovarsi tutti nella stessa barca".

A questo proposito un'utile cornice teorica di riferimento per quanto riguarda lo specifico del gruppo sperimentato è quella proposta da Dies e MacKenzie (1983), i quali, nel loro "modello di sviluppo gruppale" (group development model), suddividono l'evoluzione del percorso di gruppo in fasi successive di sviluppo. In relazione a questo modello il Gruppo Nuovi Giunti si può considerare corrispondente alla prima fase del "coinvolgimento" (engagement), all'interno della quale il compito principale per i partecipanti è diventare parte di un sistema sociale, sentirsi accettati dagli altri e non rimanere isolati: le persone notano

similitudini nei loro problemi e ciò approfondisce l'esperienza del senso di universalità e la coesione di gruppo.

Nel contesto di queste dinamiche va anche considerato il ruolo del conduttore, in qualità di consulente esterno dell'Amministrazione penitenziaria, e, come tale, svincolato dalle dinamiche istituzionali interne. Da una parte il limitato tempo di scambio con i detenuti ha consentito di evitare le molteplici implicazioni che connotano talvolta strumentalmente la relazione dei detenuti con gli operatori istituzionali. Dall'altra la posizione del conduttore del gruppo ha reso necessaria, anche, la pianificazione di incontri con gli operatori dell'équipe interna, al fine di raccordarsi sull'esperienza e monitorarne l'andamento.

I temi affrontati all'interno dei gruppi sono stati di diversi tipi e connessi, in forma più o meno diretta, all'impatto con la detenzione.

Essi includono:

- difficoltà concrete di adattarsi all'ambiente carcerario;
- preoccupazione per i familiari;
- timore per la divulgazione della notizia da parte dei mass-media;
- paura di perdere le persone care;
- timore per il proprio stato di salute;
- paura di non ritrovare il lavoro una volta usciti dal carcere;
- timori legati all'imputazione;
- paura di essere rimandati a casa (per gli stranieri senza permesso).

A tali temi si aggiungono argomenti legati all'esperienza di stare insieme: essere nella "stessa barca", confrontarsi, rispecchiarsi negli altri membri del gruppo e la condivisione di temi a carattere generale non necessariamente collegati all'ingresso in carcere.

I vissuti condivisi hanno riguardato soprattutto:

- senso di smarrimento, agitazione ed irrequietezza;
- sensazione di essere "presi in trappola" e senza via di uscita;
- perdita dell'appetito, insonnia, pianti frequenti;
- sensazione di essere senza via di uscita e di non farcela.

In questo contesto si inserisce il valore dell'esperienza come tentativo di contenere il senso di vergogna e di fallimento che spesso accompagnano l'incarcerazione e che possono favorire dinamiche autolesionistiche o suicide.

Emergono comunque dal percorso di gruppo anche degli “aspetti positivi” e delle risorse:

- la piacevolezza dello stare insieme;
- il riconoscersi come persone (rispetto al fuori e al dentro al carcere);
- lo sviluppo di un “senso di cameratismo”;
- la trattazione di tematiche non necessariamente legate all'ingresso in carcere e anche di tipo costruttivo e di svago.

Nell'ambito delle dinamiche gruppali altro elemento da considerare è il cosiddetto fenomeno dell'“antigruppo”, ovverossia l'insieme “degli elementi distruttivi del gruppo, che rischiano di minacciarne l'integrità e il suo sviluppo terapeutico” (Nitsun, 1991).

Mettere persone “insieme e in cerchio” in carcere, con il fine di parlare e condividere, non è scontato. Identificare le potenziali forze disgreganti del gruppo, gli atteggiamenti di sospetto e la presenza di sottogruppi che potrebbero mettere a rischio il gruppo stesso, è un compito cruciale della conduzione, soprattutto in un lavoro come quello qui presentato, con assenza di selezione dei partecipanti al gruppo e permeato dalla condizione coercitiva che accomuna le persone in carcere.

Valutazione del Progetto

Il percorso di gruppo è stato valutato confrontando il primo anno di attuazione del progetto (30 novembre 2003 - 29 novembre 2004), con un periodo antecedente della stessa durata, dal 30 novembre 2002 al 29 novembre 2003, in cui il Gruppo Nuovi Giunti non era attivo.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono stati il numero degli atti di autolesionismo e il numero dei rapporti disciplinari riportati nel primo mese di detenzione, con riferimento ai diverbi con gli altri detenuti e con gli operatori di polizia penitenziaria, in genere maggiormente frequenti e caratterizzati da elevata aggressività proprio nella fase di ingresso.

I detenuti entrati in istituto nel periodo di valutazione del progetto (30 novembre 2003 - 29 novembre 2004), e che chiameremo “gruppo sperimentale”, sono stati complessivamente 441, mentre quelli entrati durante l'anno precedente (30 novembre 2002 - 29

novembre 2003), e che hanno rappresentato il cosiddetto “gruppo di controllo”, sono stati 431.

Una presentazione analitica dei dati relativi ai due campioni di detenuti è illustrata in tabella n.1.

Tabella n. 1

Confronto detenuti periodo con Gruppo Nuovi Giunti e periodo senza Gruppo Nuovi Giunti

	Periodo con Gruppo Nuovi Giunti	Periodo senza Gruppo Nuovi Giunti
TOTALE INGRESSI	438	431
Detenuti entrati dalla libertà	280	325
Detenuti provenienti da altri istituti	158	106
Numero stranieri	185	187
Numero definitivi	114	111
Numero imputati	324	320

I dati mostrano una chiara (e casuale) omogeneità fra gruppo sperimentale (detenuti che hanno partecipato al Progetto) e gruppo di detenuti entrati durante l'anno precedente, che non hanno partecipato al percorso di gruppo.

I detenuti che hanno partecipato al percorso di gruppo sono stati complessivamente 195: il 44,5 % dei 438 detenuti entrati nel periodo considerato. I restanti 253 nuovi giunti non hanno partecipato a nessun incontro o per questioni legali o perché appartenenti alla categoria dei protetti o perché si sono rifiutati di partecipare al progetto.

Dei soggetti partecipanti al percorso di gruppo 62 (31,7%) sono stranieri: un dato in linea con l'alta percentuale attualmente

presente negli istituti penitenziari italiani (33%)⁽²⁾. Quattro provenivano dalla Cina, 14 dal Marocco, 8 dalla Romania, 2 dalla Bosnia, 4 dall'Albania, 5 dall'Algeria, 9 dalla Tunisia, 1 dall'Ucraina, 5 dal Senegal, 2 dalla Bulgaria, 1 da Cuba, 3 dall'Iraq, 1 dalla Nigeria, 1 Sri Lanka, 1 dall'Ungheria, 1 dall'ex Iugoslavia.

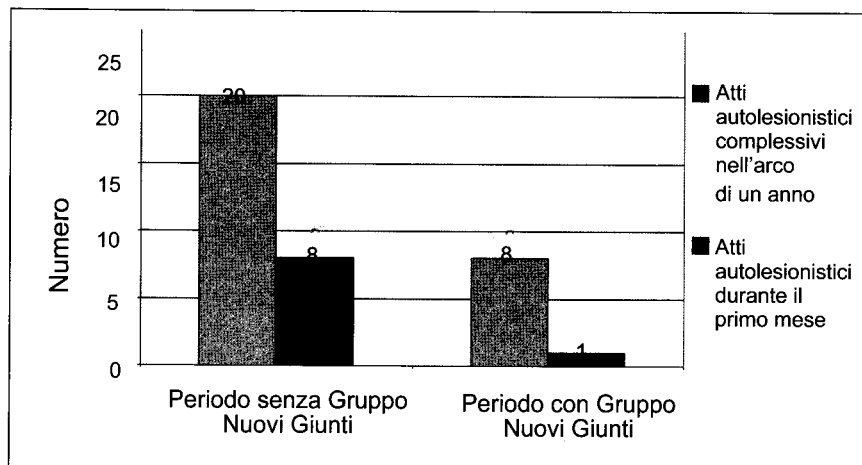
Illustriamo ora i dati emersi dalle valutazioni effettuate sull'efficacia del percorso svolto.

Nel periodo senza attivazione del Gruppo Nuovi Giunti (tabella n. 2) gli atti di autolesionismo sono stati complessivamente 20 (commessi da 14 soggetti diversi), 8 dei quali compiuti nel primo mese di permanenza in carcere. Nel periodo in cui è stato attivato il Gruppo Nuovi Giunti, invece, gli atti di autolesionismo commessi sono stati in totale 8, di cui 1 soltanto commesso durante il primo mese da parte di un detenuto tossicodipendente che ha partecipato al gruppo, a distanza di 5 giorni dall'ingresso in carcere.

Rispetto all'anno precedente c'è stata quindi una riduzione degli atti di autolesionismo di circa il 60% per l'istituto in generale (da 20 a 8), e dell'87,5% (da 8 a 1) rispetto alla fase di ingresso iniziale (primo mese).

Tabella n. 2

Atti di autolesionismo: confronto periodo senza Gruppo Nuovi Giunti e con Gruppo Nuovi Giunti



⁽²⁾ Riferimenti Elaborazioni Statistiche 2005, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.

I dati relativi ai rapporti disciplinari sono mostrati in tabella n. 3.

Nell'anno di attuazione del progetto i rapporti disciplinari complessivi sono stati 51, a fronte di 50 compiuti nell'anno precedente, dei quali 8 redatti a carico di altrettanti detenuti durante il primo mese di detenzione. I rapporti disciplinari complessivi redatti durante il primo mese, nel periodo di attivazione del progetto, sono stati invece 11.

Questi dati, come quelli relativi agli atti autolesionistici, vanno valutati confrontandoli con gli eventi critici a carico dei partecipanti al percorso di gruppo, mostrati in tabella n. 4.

Tabella n. 3

Rapporti disciplinari: Confronto periodo senza Gruppo Nuovi Giunti e con Gruppo Nuovi Giunti

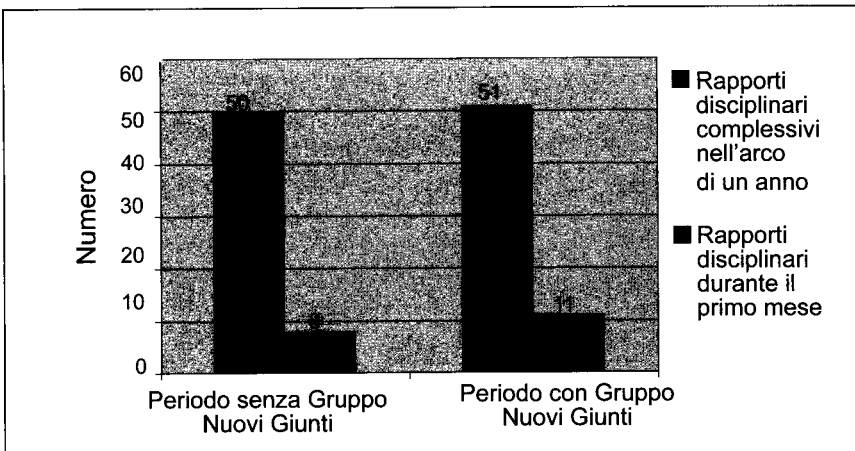
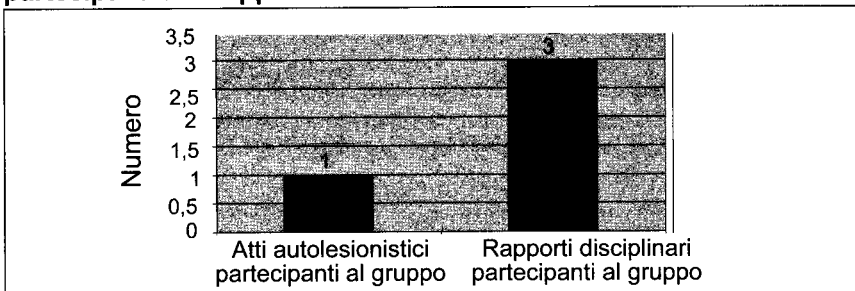


Tabella n. 4

Atti autolesionistici e rapporti disciplinari a carico dei partecipanti al Gruppo Nuovi Giunti



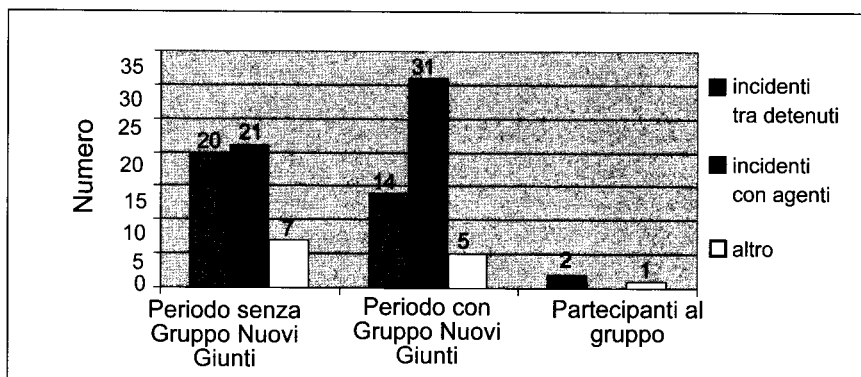
Come evidenziato in tabella n. 4, solo 1 degli 8 atti lesionistici e solo 3 degli 11 rapporti disciplinari verificatisi durante il primo mese di detenzione sono stati a carico di detenuti che hanno partecipato al Gruppo Nuovi Giunti.

Per quanto riguarda i rapporti disciplinari, nello specifico, due soggetti si sono scontrati per futili motivi ed uno ha avuto un diverbio con un compagno di detenzione.

I dati quantitativi generali mostrati in tabella 3 non mostrano quindi differenze rilevanti fra i due periodi a confronto, ma assumono una chiara connotazione se prendiamo in esame la tipologia dei rapporti, attraverso una loro lettura qualitativa ed analitica (tabella n. 5).

Tabella n. 5

Tipologia dei rapporti disciplinari



Come mostrato in tabella, nell'anno dell'esperienza di gruppo i diverbi con gli agenti sono stati più numerosi rispetto a quelli tra i detenuti, e rispetto all'anno precedente, ma nessuno di questi è stato commesso dai partecipanti al gruppo. Ovverosia nell'istituto si sono presentati più dissensi in generale tra i detenuti e personale, ma nessuno di questi ha coinvolto coloro che hanno partecipato al Gruppo Nuovi Giunti.

Questo dato potrebbe essere spiegato dal fatto che fra i vari temi affrontati all'interno del gruppo, frequentemente si è parlato del rapporto con gli agenti, considerato dai detenuti come un elemento di grande importanza nella fase di inserimento in istituto.

Nello specifico, per quanto riguarda gli incidenti fra i detenuti, nel periodo senza gruppo si sono registrati un'aggressione, 9 litigi con passaggio all'atto, che hanno coinvolto complessivamente 24 detenuti, e 10 diverbi. Nel periodo del progetto si è registrata invece

una prevalenza di diverbi (9), con 5 episodi di litigio con passaggio all'atto che hanno riguardato 11 ristretti, dei quali 4 avevano partecipato ai gruppi: tre stranieri ed un italiano, quest'ultimo coinvolto in due episodi con due diversi compagni di detenzione, ma a distanza di molti mesi dall'ingresso.

A questo proposito il coinvolgimento nei litigi con passaggio all'atto da parte dei detenuti stranieri, che hanno partecipato al gruppo, può ricondursi al delicato equilibrio spesso presente fra appartenenti a gruppi etnici diversi e alle condizioni di estrema indigenza in cui in genere gli stranieri si trovano, non avendo alcun sostentamento e spesso neppure contatti con l'esterno.

Anche nel caso degli incidenti fra detenuti, dunque, il dato quantitativo assume un ulteriore significato se associato al dato qualitativo, il quale evidenzia una diminuzione generale della gravità degli rapporti disciplinari.

Per quanto riguarda la variabile "numero complessivo dei detenuti coinvolti in episodi disciplinari", è interessante notare come i rapporti relativi a 2 o più detenuti siano passati da 18 a 12 nel periodo del progetto, nonostante l'aumento della popolazione detenuta⁽³⁾ che ha caratterizzato, in particolare, il secondo semestre del 2004, e che è causa, notoriamente, di tensioni per le difficoltà di convivenza in spazi ridotti tra persone con differenti codici linguistici e culturali.

Gli episodi che hanno coinvolto più di due detenuti e quindi da considerare più gravi per l'ordine interno, sono stati 5 nell'anno del progetto (a fronte di 4 durante l'anno precedente), ma nessuno di questi ha riguardato detenuti che hanno partecipato al gruppo.

Inoltre nell'anno precedente al progetto si sono registrati due casi in cui la tensione con il personale di polizia penitenziaria è sfociata in fatti penalmente rilevanti (aggressione e minaccia), a fronte di un solo episodio di minaccia nell'anno del progetto, anche in questo caso comunque commesso da parte di un detenuto che non aveva partecipato all'esperienza di gruppo.

⁽³⁾ I detenuti presenti al 31 dicembre 2004 erano 156, a fronte dei 127 dell'anno precedente

Considerazioni conclusive

Un dato qualitativo che sembra importante sottolineare è innanzitutto la partecipazione al gruppo (a carattere volontario) e la durata dello stesso, consolidatesi nel tempo, nonostante la natura sperimentale del progetto e il fatto che la maggior parte dei detenuti si siano trovati in una situazione grupppale, ad impostazione psicologica, per la prima volta.

L'analisi dei dati mostra come la percentuale dei detenuti entrati in carcere che hanno partecipato ad almeno un incontro di gruppo sia inferiore alla metà degli ingressi (44,5 %). Questo dato, apparentemente basso, va valutato considerando che molti dei detenuti nuovi ammessi non hanno potuto partecipare all'esperienza di gruppo, per i criteri di inclusione precedentemente visti.

Di questo dato però non è stata fatta una valutazione nel presente studio.

Occorre inoltre considerare che ogni volta che un lavoro di gruppo viene svolto all'interno di una istituzione si determinano conseguentemente degli effetti all'interno del sistema allargato nel quale il gruppo si inserisce e la nostra ipotesi è che ci sia stata una forma di autoselezione al progetto, in base alla quale i detenuti che non si sentivano in una situazione di particolare bisogno hanno preferito non partecipare, pur consapevoli della possibilità di uno spazio e di un tempo a loro disposizione. Questo dato è ribadito dal fatto che, in alcuni casi, i detenuti in particolare stato di bisogno durante la prima settimana e particolarmente coinvolti durante il primo incontro di gruppo, non siano tornati agli incontri successivi e abbiano evidenziato un buon livello di adattamento all'interno del carcere, come riferito dagli agenti.

Il confronto tra i due periodi, con e senza il percorso di gruppo dei detenuti nuovi giunti, mostra un andamento decrescente, in quantità e qualità, sia per quanto riguarda gli atti di autolesionismo, sia per quanto riguarda alcuni tipi di rapporti disciplinari, contraddistinti da una generale minore gravità per quanto riguarda gli episodi commessi dai soggetti che hanno fatto l'esperienza del gruppo.

I dati sull'autolesionismo relativi ai detenuti che hanno partecipato all'esperienza evidenziano che il gruppo è stato in grado di offrire un contenimento di questi fenomeni rispetto al periodo precedente con una riduzione dell'87,5% (da 8 a 1) per quanto riguarda il primo mese di permanenza in carcere, il quale rappresenta il "periodo di finestra" sul quale ci si aspetta un'azione

diretta del lavoro di gruppo effettuato.

A questo proposito va notato come le tematiche a sfondo depressivo siano state uno degli argomenti più ricorrenti soprattutto per i nuovi arrivati nel gruppo, e come molto sforzo si sia fatto nel cercare di offrire a tutti i membri del gruppo uno spazio di condivisione e di contenimento anche di questi vissuti.

Analoga considerazione può essere fatta per quanto riguarda la valutazione dei rapporti disciplinari, in relazione ai quali, in particolare per i partecipanti al gruppo, si è determinata una chiara diminuzione di atti di aggressività eterodiretta sia quantitativamente che in qualità.

La nostra riflessione è che anche in questo caso il percorso abbia favorito nei partecipanti l'attivazione di un comportamento di maggiore responsabilità verso se stessi e verso gli altri, stimolando una capacità soggettiva di custodirsi, senza incorrere necessariamente in comportamenti a rischio.

L'intervento ha avuto una connotazione sperimentale e vi sono quindi dei limiti che non vanno taciuti: il percorso non è stato propedeutico a nessuna altra forma di trattamento gruppale e non ha coinvolto alcune categorie di detenuti, come gli isolati giudiziari e gli autori di reati a sfondo sessuale.

È convinzione di chi scrive che, anche nelle fasi successive all'inizio della detenzione e nel trattamento dei definitivi, l'esperienza del gruppo abbia molte potenzialità: l'ipotesi maturata è che un percorso iniziale possa costituire una modalità di intervento preparatoria ad altri percorsi più mirati e a lungo termine.

Un'ultima riflessione riguarda il contesto istituzionale e operativo all'interno del quale il lavoro di gruppo si è inserito.

Il raccordo con gli operatori del carcere è stato il punto di partenza del progetto e si è consolidato nel tempo, sia con gli operatori dell'area trattamentale sia con il personale di polizia penitenziaria in servizio nei giorni in cui i gruppi si sono svolti. Alla fine degli incontri, spesso, si sono verificati anche momenti di scambio informale con gli operatori della polizia penitenziaria sullo stato di "benessere o malessere generale dei detenuti", che hanno reso il progetto svolto sempre più parte di un lavoro comunitario complessivo.

L'auspicio è che l'elemento del coinvolgimento possa essere ulteriormente implementato, considerando cruciale e prezioso quello di tutti gli operatori penitenziari e in particolare di coloro che con i detenuti si trovano a prolungato e diretto contatto.

BIBLIOGRAFIA

Brunori, L., & Raggi, C. (Eds.) (2005). *Never Again. Recidiva e responsabilità a partire dal gruppo*. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma, Ufficio Studi.

Brunori, L., & Raggi, C. (2004). The big effort of the Project Hippokrates, between trust and mistrust, between process and protocols. *Forensische Psychiatrie und Psychotherapie*, 11 (1), 99-113.

Morrone, A. (2003). *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*. Padova: Cedam.

Dies, R., & MacKenzie, K. R. (1983). *Advances in group psychotherapy. Integrating Research and Practice*. International University Press.

Evans, J. (1998). *Active Analytic Group Therapy for Adolescents*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Foulkes, S. H. (1975). *Group-analytic psychotherapy: method and principles*. New York and London: Gordon & Breach.

Kennard, D., Roberts, J. & Winter, A.D. (1993). *A workbook of group-analytic interventions*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Nitsun, M. (1991). "The Anti-group: Destructive Forces in the Group and their Therapeutic Potential. *Group Analysis*, 24(1), 7-20.

Ordinamento Penitenziario. Legge 354/75 e successive modifiche. Ministero di Grazia e Giustizia.

Winnicott, D.W. (1982). *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. London: Hogarth Press.

Yalom, I.D. (1995). *The Theory and the practice of Group Psychotherapy*. (4th Edition). New York: Basic Book.

Cristian Raggi ringrazia il "Turvey Institute for Group-Analytic Psychotherapy" per la supervisione ricevuta nel lavoro di conduzione del gruppo.

**MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
E STATUS DI STRANIERO IRREGOLARE
AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE**

STEFANO TOVANI*

**Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14500,
28 marzo 2006 - 27 aprile 2006, Pres. Marvulli,
Rel. Canzio, Ric. P.G. in proc. Aloussi**

In materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/2/2005, il Tribunale di sorveglianza di Sassari applicava ad A. R., condannato per i reati di detenzione di banconote e marche da bollo falsificate e detenuto in carcere in esecuzione della pena di anni due di reclusione, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo sussistenti le condizioni prescritte dall'art. 47 ord. penit.

Rilevava il Tribunale, alla luce della documentazione prodotta, della nota informativa della Questura di Milano e delle relazioni del competente GOT, che l'A., a carico del quale non risultavano carichi pendenti e che aveva espiato parte della pena, aveva tenuto in carcere una condotta regolare, svolgendo con impegno le mansioni di stalliere e di pastore e dimostrando una seria volontà di reinserimento anche in occasione della fruizione di permessi premio, poteva contare su un gruppo familiare coeso e aveva l'opportunità di andare a vivere a Milano presso l'abitazione della cognata e di svolgere attività lavorativa in una pizzeria, il cui ambiente offriva garanzie di serietà. Di talché, l'affidamento in prova, atteso il positivo percorso compiuto dal condannato, appariva misura idonea a favorirne il reinserimento sociale e ad evitare il pericolo di commissione di altri reati.

* Università degli Studi di Pisa

Il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari proponeva ricorso per cassazione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. penit., sull'assunto della inapplicabilità allo straniero extracomunitario irregolare (come l'A), siccome privo di permesso di soggiorno, delle misure alternative alla detenzione, "attesa la radicale incompatibilità delle modalità esecutive di dette misure con le norme che regolano l'ingresso, il soggiorno o l'allontanamento dal territorio dello Stato delle persone appartenenti a Paesi estranei all'Unione Europea".

Il difensore dell'Alloussi replicava con memoria difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che l'interpretazione accolta nell'ordinanza impugnata risultava conforme ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative.

La Prima Sezione penale, rilevato che, con riguardo al tema della ammissibilità dello straniero extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, alla espiazione della pena nelle forme delle misure alternative alla detenzione, si registrava un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso con ordinanza del 26 ottobre 2005 la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Con decreto del 22 dicembre 2005 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la questione "se, in tema di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale) possano essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno": questione sulla quale si registrano nella più recente giurisprudenza di legittimità linee interpretative nettamente divergenti, in ordine ai rapporti fra le norme dell'ordinamento penitenziario, che regolano la materia delle misure alternative alla detenzione (l. n. 354 del 1975 e succ. modif., artt. 47 e segg.), e quelle del testo unico sull'immigrazione, che disciplinano il fenomeno dell'espulsione dello straniero extracomunitario il quale si trovi nel territorio dello Stato italiano in situazione di clandestinità o di irregolarità e sia stato penalmente condannato (d.lgs. n. 286 del 1998, modif. prima dalla l. n. 189 del 2002 e poi dal d.l. n. 241 del 2004, conv. in l. n. 271 del 2004, artt. 13, 14, 15 e 16).

Secondo un primo indirizzo (Cass., Sez. I, 20/5/2003, Calderon, rv. 226134; Sez. I, 5/6/2003, Mema, rv. 225219; Sez. I, 11/11/2004, P.G. in

proc. Hadir, rv. 230191; Sez. I, 22/12/2004, P.G. in proc. Raufu Emiola Orolu), la condizione di clandestinità o di irregolarità dello straniero extracomunitario è, di per sé, preclusiva all'applicazione di misure alternative alla detenzione, perché, nel rigore della normativa dettata dal vigente testo unico sull'immigrazione, è oggettivamente impossibile instaurare l'interazione tra il condannato e il servizio sociale a causa dell'illegale permanenza nel territorio dello Stato, né può ammettersi che l'esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o l'elusione delle regole che configurano detta illegalità.

L'opposto orientamento sostiene, invece, che la condizione dello straniero clandestino o irregolare, pur se soggetto ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiazione della pena, non è di per sé ostativa alla concessione di misure extramurarie.

Tale linea interpretativa, dapprima affermata in riferimento alla semilibertà (Cass., Sez. I, 14/12/2004, P.G. in proc. Sheqja, rv. 230586), è stata ripresa e sviluppata, con dovizia e perspicuità di argomentazioni, da una successiva sentenza riguardante l'affidamento in prova al servizio sociale (Cass., Sez. I, 18/5/2005, Ben Dhafer Sami, rv. 232104), cui hanno poi aderito altre decisioni della stessa Sezione (Sez. I, 18/10/2005, P.G. in proc. Tafa; Sez. I, 25/10/2005, P.G. in proc. Chafaoui; Sez. I, 24/11/2005, P.G. in proc. Metalla).

Premesso che quest'ultima misura, giusta le ripetute affermazioni del Giudice delle leggi e di quello di legittimità (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 27/2/2002, Martola), costituisce "una misura restrittiva di esecuzione penale", "una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o se si vuole una modalità di esecuzione della pena", e che le relative prescrizioni hanno "carattere sanzionatorio-afflittivo", al pari di ogni conseguenza restrittiva discendente da una condanna penale, le Sezioni Unite ritengono di condividere la ratio decidendi del secondo dei richiamati indirizzi giurisprudenziali per le seguenti considerazioni di ordine logico e sistematico, recepite anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta.

3. Va sottolineato anzitutto che l'ordinamento penitenziario non opera alcuna discriminazione del relativo trattamento sulla base della liceità, o non, della presenza del soggetto nel territorio dello Stato italiano, e non contiene alcun divieto, esplicito o implicito, di applicazione delle misure alternative alla detenzione a favore del condannato straniero che sia entrato o si tratti illegalmente in Italia.

In linea di principio, considerati i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario sulle misure alternative

e di cui sono lineare espressione anche gli artt. 1 e 13 del medesimo ordinamento sulle modalità del trattamento, l'applicazione di dette misure non può essere esclusa, a priori, nei confronti dei condannati stranieri, che versino in condizione di clandestinità o di irregolarità e siano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiazione della pena.

E a tali coordinate interpretative si è costantemente uniformata la risalente giurisprudenza di legittimità, allorché ha stabilito che le misure alternative alla detenzione in carcere, per la finalità rieducativa e risocializzatrice che ad esse è propria, devono essere applicate nei confronti di tutti coloro che si trovano ad espiaire pene inflitte dal giudice italiano in istituti italiani, senza differenziazione di nazionalità, non esistendo alcuna incompatibilità tra l'espulsione da eseguire a pena espia e le varie opportunità trattamentali che l'ordinamento offre, dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società, posto che, in un'ottica transnazionale, "la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale" (Cass., Sez. I, 5/5/1982, Schubeyr, rv. 154508; Sez. I, 31/1/1985, Ortiz, rv. 168034; Sez. I, 13/12/1993, Mirbaki, rv. 196251; Sez. I, 3/10/1995, Padilla Chavez, rv. 202621).

In definitiva, anche con particolare riguardo alle misure più ampie dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, il giudizio prognostico richiesto per la loro applicazione, attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, non può considerarsi precluso sulla base di una sorta di presunzione assoluta di inidoneità delle stesse per un'intera categoria di persone, gli stranieri extracomunitari presenti illegalmente in Italia. Tenuto conto dell'effettiva e ampia portata precettiva della funzione rieducativa della pena, la concedibilità, o non, delle misure alternative alla detenzione in carcere non può essere formulata alla stregua di astratte premesse, bensì postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che connotano la posizione individuale dei singoli condannati e delle diverse opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività trattamentale.

La tesi di una generalizzata e inderogabile operatività del divieto di applicazione delle misure alternative, muovendo dall'apodittica premessa che la situazione di clandestinità o di irregolarità dello straniero condannato rimanga comunque insanabile per tutto il periodo di permanenza in Italia e che l'unica condizione ammissibile sia quella della detenzione in carcere, contrasta, peraltro, con la consolidata prassi amministrativa, per la quale anche lo straniero condannato, privo di permesso di soggiorno, può essere ammesso alle misure alternative (v. le circolari Min. lavoro, 15/3/1993 n. 27 - richiamata dalla nota 11/1/2001 -; Min. giustizia, 23/

3/1993 n. 691858, 16/3/1999 n. 547899 e 12/4/1999 n. 547671; Min. interno, 2/12/2000 n. 300 e 4/9/2001 n. 300/01). E ciò sull'assunto che è proprio il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza, che determina le forme alternative di espiatione della pena, a costituire *ex lege* il "titolo" idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonché l'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa per il periodo indicato nel medesimo provvedimento, anche con modalità sostanzialmente derogatorie alla restrittiva disciplina dettata per tali soggetti in materia di accesso al lavoro.

Le precedenti riflessioni sembrano dunque convergere univocamente nel senso che nel vigente ordinamento non esiste una sorta di regime penitenziario "speciale" che, restando impermeabile ai principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena, comporti il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere nei confronti degli stranieri extracomunitari condannati, i quali, versando in condizione di clandestinità o di irregolarità, siano soggetti ad espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

4. E però, secondo l'opposto e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, la "ontologica incompatibilità" tra misure alternative extramurarie ed esecuzione della pena per lo straniero troverebbe conferma nei dati emergenti da alcune, rilevanti, novità normative sopravvenute, che avrebbero modificato l'originaria trama argomentativa.

In particolare, la disposizione dell'art. 16, comma 5 prima parte, d.lgs. n. 286 del 1998, inserita dall'art. 15 l. n. 189 del 2002, prescrive che "Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2 [clandestino, irregolare o pericoloso, e perciò soggetto ad espulsione prefettizia], che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione". Precisa poi il comma 8 del medesimo art. 16 che dall'esecuzione dell'espulsione consegue l'estinzione della pena alla scadenza del termine di dieci anni, sempre che lo straniero non sia nelle more illegittimamente rientrato nel territorio dello Stato, poiché in tal caso "lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena": viene così a configurarsi una causa di sospensione, risolutivamente condizionata, della esecuzione della pena detentiva (cfr. C. cost., n. 62 del 1994, circa la previgente figura dell'espulsione dello straniero definitivamente condannato, ex art. 7, commi 12-bis e segg. d.l. n. 416/89, conv. in l. n. 39/90, modif. dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 187/93, conv. in l. n. 296/93).

La norma dell'art. 16, comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 va letta insieme a quella dell'art. 3 della legge n. 207 del 2003 (il cosiddetto "indultino"), la

quale preclude, a sua volta, l'applicazione della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, nel limite massimo di due anni, nei confronti dello straniero condannato che abbia scontato almeno la metà della pena e si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998: preclusione, questa, che appare giustificata con la considerazione che egli è soggetto ad espulsione, in conformità a quanto disposto dalla prima delle citate disposizioni normative.

In relazione all'espiazione di pene detentive brevi – si sostiene conclusivamente da parte del richiamato indirizzo giurisprudenziale – sarebbe dunque prevista per lo straniero clandestino o irregolare, come esclusiva “sanzione alternativa alla detenzione”, la specifica, obbligatoria e officiosa misura della “espulsione”, la quale, acquisite, occorrendo, le informazioni di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, è disposta, senza formalità, dal Magistrato di sorveglianza con decreto motivato e comporta, in presenza di determinati presupposti formali, l'allontanamento coattivo e automatico dal territorio dello Stato, nei limiti e con le garanzie stabiliti dal quinto e dai successivi commi della novellata disposizione dell'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Viene così esplicitamente negata, in radice, ogni possibile alternativa extramuraria rispetto al binomio carcere - espulsione.

5. Ritiene il Collegio che l'argomento critico, pur enfatizzato dall'obiettiva complementarità, anche teleologica, tra le “speciali” disposizioni dell'art. 16, comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 l. n. 207 del 2003 (la *ratio legis* dell'espulsione appare in entrambi i casi ispirata, oltre che all'intento di allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri clandestini o irregolari, alla più generale finalità di deflazione carceraria, ritenendosi il sovraffollamento della relativa popolazione di per sé scarsamente compatibile con un efficace perseguimento della funzione rieducativa della pena), non coglie tuttavia nel segno.

Occorre premettere, in ordine all'istituto dell'espulsione a titolo di “sanzione alternativa”, che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 226 del 2004, nello scrutinarne positivamente la legittimità costituzionale, dopo avere richiamato la precedente ordinanza n. 369 del 1999 riguardante la figura affine dell'espulsione a titolo di “sanzione sostitutiva”, di cui al comma 1 del citato art. 16, l'ha disancorata dalle garanzie stabilite per la pena sul terreno sostanziale e processuale, rilevando che essa, pur se disposta dal Magistrato di sorveglianza, si configura come misura “di carattere amministrativo”, subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione disciplinata dall'art. 13 e assistita dalle garanzie assicurate per questa, “alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al

termine dell'esecuzione della pena detentiva [ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis d.lgs. n. 286 del 1998, ins. dall'art. 14 l. n. 189 del 2002], cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni".

Ciò posto, va sottolineato come siffatto tipo di espulsione non presenta affatto quei caratteri generalizzanti ed esclusivi (perciò preclusivi delle misure penitenziarie alternative alla detenzione in carcere), che ad essa intende attribuire la più restrittiva linea interpretativa, atteso che già dalla formulazione letterale del comma 5 del citato art. 16 si desume l'inoperatività dell'istituto per una larga fascia di situazioni di fatto.

La "sanzione alternativa" non può essere disposta, infatti, nei confronti dello straniero in regime di esecuzione penale, che non sia "identificato", né "detenuto", o debba scontare una pena detentiva, anche residua, superiore a due anni (art. 16, comma 5, primo periodo), ovvero sia stato condannato per "uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p." e per "delitti previsti dal presente testo unico" (secondo periodo). Occorre aggiungere che l'applicabilità della sanzione, oltre ad essere generalmente esclusa nei casi di divieto di espulsione per le ragioni *lato sensu* umanitarie indicate dall'art. 19 (art. 16, comma 9), ben potrebbe essere altresì paralizzata, di fatto, da particolari circostanze che ne impediscano la concreta esecuzione.

Di talché, per queste categorie di soggetti deve convenirsi che, non essendo consentito di anticipare l'espulsione amministrativa in deroga al principio di indefettibilità della pena, né rinvenendosi alcun divieto di accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere – sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario –, è proprio l'esecuzione penale, anche nelle forme alternative al regime carcerario, a costituire il "titolo" che ne legittima la permanenza nel territorio dello Stato.

D'altra parte, poiché non assumono lo status di "detenuto" in senso stretto sia lo straniero, condannato e "in stato di libertà", nei cui confronti il pubblico ministero deve sospendere l'esecuzione della pena qualora versi nella situazione prevista dall'art. 656 comma 5 c.p.p., finalizzata appunto all'applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere, sia lo straniero condannato e già in espiatione della pena "in regime extramurario", ne deriva che neppure nei confronti di questi soggetti, per i quali non è certamente invocabile la finalità deflativa del carico penitenziario, può essere disposta la sanzione alternativa dell'espulsione.

Dall'analisi logico-sistematica e da una lettura costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria e di quella in materia di immigrazione sembra dunque lecito desumere che, laddove il Tribunale di sorveglianza abbia accertato rigorosamente l'oggettiva sussistenza

dei presupposti stabiliti per la concessione, a favore dello straniero condannato che ne abbia fatto richiesta e che ne sia "meritevole", di una delle misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. penit., è destinata a dispiegarsi nella sua pienezza ed effettività, per il rilievo costituzionale che rivestono, la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona umana e di funzione rieducativa della pena.

Resta, per contro, radicalmente estraneo al perimetro delle valutazioni contenutistiche e della decisione del Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità del beneficio penitenziario a favore dello straniero extracomunitario, ogni ulteriore apprezzamento circa l'esistenza, o non, delle condizioni che potrebbero, in ipotesi, legittimare l'adozione, nei confronti dello stesso, della diversa e alternativa sanzione dell'espulsione: apprezzamento, quest'ultimo, che è affidato in via esclusiva alle autonome determinazioni del Magistrato di sorveglianza, secondo il modulo procedimentale fissato dall'art. 16, comma 5 e segg., d.lgs. n. 286 del 1998.

A conclusione delle suesposte considerazioni va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto in ordine al quesito interpretativo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite: "In materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno".

E, poiché occorre riconoscere che, da un lato, la *ratio decidendi* dell'ordinanza impugnata risulta del tutto coerente con il principio di diritto suindicato e, dall'altro, non è contestato neanche dal ricorrente Procuratore Generale che, in ordine all'ammissione dello straniero all'affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico positivo sia sorretto, nel caso in esame, da idonea giustificazione, essendo stati oggetto di attenta e puntuale valutazione fattuale da parte del Tribunale di sorveglianza sia l'ineccepibile percorso rieducativo del condannato in regime inframurario che le documentate opportunità di lavoro esterno, il ricorso deve essere rigettato,

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

* * *

1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno offerto una prima soluzione al contrasto giurisprudenziale sorto in seno

alla sezione prima della Suprema Corte, relativo alla compatibilità (in astratto) tra la condizione dello straniero irregolare e la concessione a questi di una misura alternativa alla detenzione.

La questione è complessa, non soltanto per le delicate questioni teoriche ad essa sottese, ma anche per le significative conseguenze pratiche derivanti dall'accoglimento dell'una o dell'altra opzione interpretativa.

È noto, infatti, che la popolazione penitenziaria è composta in gran parte da stranieri extracomunitari (18.801 su un totale di 59.523 detenuti, ovvero il 31,58%, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 dicembre 2005)⁽¹⁾. Di questi, la maggior parte è costituita da irregolari, per lo più condannati a pene detentive brevi o medio-brevi. Soggetti, quindi, che si pongono come utenti potenziali delle misure *de quibus*; per tutte queste persone e per la stessa amministrazione penitenziaria – chiamata al gravoso compito di gestire istituti tra i più affollati in Europa – la scelta tra l'uno e l'altro orientamento non potrà non avere conseguenze assai significative ⁽²⁾.

Da un punto di vista teorico, la questione riguarda non solo – e non tanto – lo status di cittadino straniero non regolare, quanto piuttosto il rapporto tra questo status, l'espulsione dello straniero condannato e la conseguente possibilità o impossibilità per questi di essere destinatario di misure diverse dall'espulsione.

Senza voler anticipare la “motivazione” rispetto al “dispositivo”, la questione pare essere stata mal impostata in giurisprudenza sin dalle prime pronunce, costringendo l'interprete ad un generalizzato *aut-aut* tra l'incondizionata compatibilità e l'ontologica incompatibilità dello straniero irregolare con tutte le misure alternative alla detenzione⁽³⁾.

Così operando si è preteso di offrire una risposta unica e generalizzata ad una questione giuridica che ben poco ha di

⁽¹⁾ È interessante osservare che ai 18.801 extracomunitari si aggiungono soltanto 1.035 cittadini appartenenti ai 25 Stati che compongono l'Unione Europea. Cfr. su www.giustizia.it e CIAPPI S., *Vuoti a perdere, ovvero sulla condizione giuridica e sociale dello straniero in carcere* in corso di pubblicazione su *Quaderni di sociologia* n. 1/2006.

⁽²⁾ Per un quadro sulla situazione europea cfr. SARZOTTI C., *La pena detentiva in Europa: i numeri e le politiche penitenziarie*, in SARZOTTI C.-MOSCONI G., *Antigone in carcere* (a cura di), Roma, 2004, pp. 40 ss.

⁽³⁾ Si fa qui riferimento alla nozione “ampia” di misure alternative alla detenzione, includendovi anche quelle particolari modalità esecutive della pena – come la semilibertà e la detenzione domiciliare – che costituiscono «strumenti di diversificazione non alternativa dell'esecuzione delle sanzioni penali». Così: CANEPA M. – MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2002, p. 234 ss.; cfr. anche DEGL'INNOCENTI L. – FALDI F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2005, pp. 97 ss. e 141 ss.

ontologico, dipendendo in gran parte dal complesso rapporto intercorrente tra il novellato testo unico sull'immigrazione e la legge di ordinamento penitenziario.

Quanto scritto sarà meglio evidenziato una volta passate in rassegna le motivazioni poste a fondamento dei due orientamenti in conflitto che hanno determinato l'intervento delle Sezioni Unite, iniziando dall'orientamento restrittivo.

2. «L'affidamento in prova al servizio sociale e, in genere, tutte le misure extramurarie alternative alla detenzione, non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizione di clandestinità, atteso che tale condizione rende illegale la sua permanenza nel territorio dello Stato e che non può ammettersi che l'esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o l'elusione delle norme che rendono configurabile detta illegalità⁽⁴⁾».

Con queste, lapidarie, parole, la Suprema Corte ha fornito negativa risposta al quesito *de quo*: lo status di irregolare è «oggettivamente ostativo» alla concessione di una misura extramuraria per la «radicale incompatibilità» tra l'esecuzione delle stesse e la condizione dello straniero clandestino. Prova di ciò sarebbe la previsione dell'art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – come modificato dall'art 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (cd. legge Bossi-Fini)⁽⁵⁾ –; tale norma prevederebbe infatti l'espulsione «come unica sanzione sostitutiva alla detenzione, cioè una misura che comporta l'allontanamento coattivo del condannato (...), escludendo la sua permanenza nel territorio nazionale».

Il percorso motivazionale seguito dai giudici del Supremo Collegio è semplice ed essenziale. Esso poggia, infatti, su di un argomento apparentemente insuperabile: coloro che si trovano sul territorio italiano senza avere alcun titolo autorizzativo, non possono essere a ciò legittimati dalla decisione del Tribunale di sorveglianza con la quale si conceda loro una misura alternativa *extramoenia*, posto che l'unica "misura" applicabile allo straniero irregolare è quella dell'espulsione, prevista dall'art. 16 del citato

⁽⁴⁾Cfr. Cass., sez. I, 20 maggio 2003 – 17 luglio 2003, n. 30130, Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, PG in proc. Calderon

⁽⁵⁾Il Testo Unico sull'immigrazione è stato poi ulteriormente modificato ad opera del d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 271; per un commento relativo a questa novella legislativa cfr. GIORIS B., *sub art. 1*; GAGLIARDI B., *sub art. 1 bis, 1 quater, 1 quinquies*; CALLAIOLI A., *sub art. 1 ter in Legislazione Penale* n. 1/2005, pp. 32 ss; 54 ss; 59 ss.

⁽⁶⁾È necessario premettere che, nonostante la singolare scelta legislativa di

testo unico⁽⁶⁾.

Da questa argomentazione *tranchant*, consegue che nessun obbligo rieducativo possa gravare sull'amministrazione penitenziaria nazionale, atteso che, indipendentemente dall'esito della prova, lo straniero irregolare dovrà comunque essere espulso al termine dell'esecuzione⁽⁷⁾.

Dello stesso avviso è un'altra sentenza della sezione prima – argomentata dallo stesso relatore – la quale ha statuito che «la natura sanzionatoria delle misure alternative alla detenzione, in rapporto di immediata derivazione dalla pena, di cui costituiscono una modalità esecutiva, non comporta la loro indiscriminata applicabilità, quale corollario del principio di indefettibilità della pena stessa» essendo la loro concessione subordinata alle condizioni previste dalla legge⁽⁸⁾. In questa pronuncia la Corte ha puntualizzato che «è immanente nell'ordinamento il limite ... riferibile alla legalità estrinseca di un provvedimento giurisdizionale, cioè all'assenza di contrasto con norme imperative». A tale limite, secondo la Corte, deve essere rapportato il principio di inderogabilità della condanna «posto che è indubitabilmente *contra legem* la permanenza nello stato di uno straniero che, come nella specie [...] non ha avuto rinnovato il permesso di soggiorno».

In altre parole, dalla obiettiva illegalità della permanenza sul territorio dello stato dello straniero irregolare deriverebbe la fisiologica illegalità di ogni provvedimento autorizzativo. Conseguenza di questa impostazione sarebbe – a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 al richiamato testo unico sull'immigrazione – la ontologica incompatibilità di questa categoria di soggetti con ogni misura alternativa alla detenzione⁽⁹⁾.

A conferma di tale orientamento politico-legislativo, la pronuncia

denominare detto tipo di espulsione come "misura alternativa alla detenzione", essa costituisce pacificamente un provvedimento di carattere amministrativo, come ritenuto sia in dottrina (per un quadro di sintesi cfr. DEGL'INNOCENTI L., *L'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione* in *Rivista di polizia*, 2006, pp. 142 ss.) sia in giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, ord. 8 luglio 2004 – 15 luglio 2004, n. 226 in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 2/2005, pp. 2375 ss., che richiama l'ordinanza 14 luglio 1999 – 28 luglio 1999, n. 369 in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 4/1999, pp. 2827 ss.).

⁽⁷⁾Ciò ai sensi dell'art. 15, comma 1 *bis* del d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall'art. 14 comma 1 lett. a) della legge 189/2002.

⁽⁸⁾Cfr. Cass., sez. 1, 22 dicembre 2004 – 3 febbraio 2005, n. 3950, Pres. Fabbri, Rel. Riggio, PG in proc. R. E. O., ricorrente.

⁽⁹⁾Ad esclusione della liberazione anticipata.

cita l'art. 3 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (cd. "indultino"), il quale preclude l'applicazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, nel limite massimo di due anni, nei confronti dello straniero condannato che abbia scontato almeno la metà della pena e si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998.

Ad avviso di questa interpretazione giurisprudenziale le novelle legislative citate muterebbero radicalmente lo *status* dello straniero irregolare al quale, in caso di condanna, si renderebbero inapplicabili le misure alternative alla detenzione previste dalla normativa penitenziaria.

Inapplicabilità che assumerebbe carattere "ontologico", conducendo il Supremo Collegio alla conclusione secondo la quale «in assenza di un valido ed efficace permesso di soggiorno, la permanenza nello Stato dello straniero non può trovare titolo nell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui applicazione comporterebbe una deroga, non prevista da alcuna norma del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e, anzi, in contrasto con le disposizioni dell'art. 13, che disciplinano, limitandone l'astensione e gli effetti, i casi di interferenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla posizione dello straniero illegalmente presente nel territorio»⁽¹⁰⁾.

3. Per quanto concerne l'opposto orientamento, significativo rilievo assume la sentenza n. 22161/2005⁽¹¹⁾; questa pronuncia, richiamando criticamente la n. 30130/2003, afferma che essa «muove dalle errate premesse che la condizione di clandestinità rimanga comunque insanabile per tutto il periodo di permanenza in Italia e che l'unica condizione possibile per lo straniero sia quella della detenzione in carcere». Premessa ritenuta «certamente

⁽¹⁰⁾ In altra pronuncia la stessa Sezione Prima – Cass., sez. 1, 14 dicembre 2004 – 17 gennaio 2005, n. 782, Pres. Sossi, Rel. Chieffi, PG in c. S.A., ricorrente – era giunta a diversa conclusione, stabilendo che «in tema di misure alternative alla detenzione, la condizione di straniero privo di permesso di soggiorno non è di per sé ostativa alla concessione della semilibertà, atteso che tale misura consente uno spazio di libertà molto ridotto (e quindi controllabile) ed in considerazione del fatto che l'espiazione della pena in regime di semilibertà non comporta alcuna violazione o elusione delle norme in materia di immigrazione clandestina». Quest'ultima posizione giurisprudenziale appare decisamente non condivisibile, quanto meno dal punto di vista sistematico: affermare infatti che la semilibertà è concedibile sol perché lo spazio di libertà concesso al condannato è "molto ridotto" significa ricondurre la questione ad un livello "basso", quantitativo, pragmatico, legato cioè alla maggiore o minore "governabilità" di un condannato irregolare. Valutazioni, queste, che prescindono dalla compatibilità o incompatibilità della condizione dello straniero "irregolare" con dette misure.

⁽¹¹⁾ Cass., Sez. I, 18 maggio – 8 giugno 2005, n. 22161, Pres. Mocali, Rel.: Silvestri, Ricorrente: B. D. S.

inaccettabile», poiché «l'espiazione della pena rappresenta essa stessa il titolo che, sospendendo l'esecuzione dell'espulsione amministrativa, giustifica la presenza dello straniero nel territorio nazionale e che il provvedimento giurisdizionale che la legittima ben può determinare modalità di espiazione alternative al carcere».

Il Supremo Collegio giunge a tale conclusione richiamando la consolidata prassi amministrativa che riconosce allo straniero irregolare il diritto di essere ammesso alle misure alternative.

In particolare, con riferimento a detta prassi, viene richiamata la circolare 15 marzo 1993, n. 27 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la quale si precisa che i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno «sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale a permanere sul territorio italiano ed a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva ...»; detto principio è stato confermato, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/98, dalle circolari del Ministero della Giustizia del 16 marzo 1999, n. 547899, e del Ministero dell'Interno del 2 dicembre 2000, n. 300: in quest'ultima si legge che «riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere, si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno *ad hoc* per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire *ex se* un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ... la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all'esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare 15 marzo 1993, n. 27 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – ripresa dalla circolare del D.A.P. del 23 marzo 1993, trasmessa alle questure con circolare del Ministero dell'Interno del 2 marzo 1994, n. 8 – con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio *de quo* ...». Ad ulteriore conferma di questo quadro regolamentare vi sono la circolare del 12 aprile 1999 (prot. 547671/10), la nota 11 gennaio 2001 della Direzione Regionale del Lavoro – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – nonché la circolare del Ministero dell'Interno 4 settembre 2001.

La pronuncia n. 22161/2005 prende il via da questa prassi per affermare che «... in materia di misure alternative deve essere senz'altro negata la possibilità di introdurre discriminazioni tra

cittadini (e stranieri muniti di permesso di soggiorno) e stranieri in condizione di clandestinità, per la decisiva ragione che le relative disposizioni di legge sono dettate a tutela della dignità della persona umana, in sé considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceità o non della permanenza nel territorio italiano: sicché un'eventuale disparità di trattamento normativo risulterebbe indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione»⁽¹²⁾.

Muovendo dalla premessa secondo la quale il titolo legittimante la presenza sul territorio dello straniero irregolare è la stessa espiazione della pena, questo secondo orientamento non ritiene sussistente alcun limite legale alla possibilità di concedere le misure alternative agli stranieri irregolari. Ciò perché, dal momento in cui inizia la fase esecutiva, la condizione di irregolarità risulterebbe come "sanata" dallo stesso titolo esecutivo.

Si osserva inoltre che la legge di ordinamento penitenziario «neppure dopo le modifiche introdotte dalla legge 189/2002, contiene alcun divieto, esplicito o implicito, di applicazione delle misure alternative ai condannati stranieri che siano entrati illegalmente in Italia». Dalla mancanza di un espresso divieto la Corte deduce quindi la perfetta compatibilità tra la condizione di irregolare e la concessione delle misure alternative, a nulla rilevando che la logica della Bossi-Fini sembra stringere l'esecuzione dello straniero all'interno del binomio detenzione-espulsione.

Insanabile quindi il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla sezione prima, tra chi sostiene che la modifica intervenuta con la legge 189/2002 renda ontologicamente illecita ogni forma di permanenza dello straniero irregolare sul territorio dello stato e chi afferma che una lettura costituzionalmente orientata della normativa vieti invece ogni forma di discriminazione in materia trattamentale.

⁽¹²⁾ Uno degli aspetti maggiormente significativi di questa pronuncia consiste proprio nell'aver considerato le misure alternative alla detenzione come un insieme di norme dettate a tutela della dignità della persona. Posto che non è questa la sede idonea per approfondire la validità di tale assunto, riteniamo di poter affermare che esso pare, a prima lettura, quanto meno azzardato. Qualificare infatti le misure alternative come strumenti posti a tutela della dignità della persona umana (e non "soltanto" strumenti finalizzati al reinserimento sociale del condannato) significa ritenerle istituti costituzionalmente irrinunciabili, con l'ovvia conseguenza il legislatore non potrebbe – ferma la finalità rieducativa della pena – costruire su basi diverse il diritto dell'esecuzione penale.

4. Interessante, anche se a tratti incerto e non del tutto condivisibile, è il percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Unite⁽¹³⁾.

Dopo aver fissato la *quaestio juris*, la Corte passa in rassegna le due posizioni in conflitto ponendo bene in evidenza il vero *punctum pruriens* della controversia, ovverosia l'interpretazione del rapporto intercorrente tra la legge di ordinamento penitenziario e il novellato testo unico sull'immigrazione. La pronuncia prende avvio dai principi ispiratori la legge di ordinamento penitenziario, in particolare dall'art. 1 comma 2⁽¹⁴⁾: naturale ed inevitabile conseguenza del principio di uguaglianza formale, questa disposizione diviene il punto di partenza dell'argomentazione della pronuncia in commento; argomentazione che si concluderà proprio con la considerazione secondo la quale non esiste nel nostro ordinamento una sorta di "doppio binario" trattamentale, stante l'assenza di norme che disciplinano diversamente il soggetto in esecuzione sulla base della legittimità o meno della presenza di questi nel territorio dello Stato.

Sul fondamento del divieto di discriminazione, la Suprema Corte fissa un punto cardine – ma anche un punto debole – della motivazione, affermando che non esiste, per l'ordinamento, «alcuna incompatibilità tra l'espulsione da eseguire a pena espiata e le varie opportunità trattamentali che l'ordinamento offre, dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società»⁽¹⁵⁾.

L'affermata compatibilità implica che la scelta in merito alle misure alternative alla detenzione non possa essere formulata «alla stregua di astratte premesse», necessitando invece di valutazioni

⁽¹³⁾ La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevato il contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso con ordinanza del 26 ottobre 2005 – 5 dicembre 2005 la decisione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p.; successivamente, con decreto del 22 dicembre 2005, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite. Per il testo dell'ordinanza con un valido commento cfr. RENOLDI C., *Stranieri irregolari e misure alternative alla detenzione in Questione Giustizia*, n. 1/2006, pp. 209 ss.

⁽¹⁴⁾ Tale disposizione, riprendendo i supremi principi affermati dagli artt. 2, 3 e 27 Cost., stabilisce che «il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose».

⁽¹⁵⁾ Nell'affermare ciò, la Corte richiama la meno recente giurisprudenza di legittimità, che già aveva offerto positiva risposta al quesito *de quo*, sulla base del principio di diritto per il quale «la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale». Cfr. Cass., sez. I, 31.01.1985 – 26.02.1985, Ortiz, RV. 168034 in *Rivista penale*, p. 900; conf. Cass., sez. I, 05.05.1982 – 05.07.1982 in *Foro Italiano* 1983-II, p. 461; Cass., sez. I, 13.12.1993, Mirbaki, RV. 196251; Cass., sez. I, 03.10.1995, Padilla Chavez, RV. 202621.

che investono le «specifiche condizioni che connotano la posizione individuale dei singoli condannati».

A supporto di quanto qui sostenuto le Sezioni Unite – aderendo perfettamente alla pronuncia 22161/2005 – richiamano la «consolidata prassi amministrativa per la quale anche lo straniero condannato, privo di permesso di soggiorno, può essere ammesso alle misure alternative⁽¹⁶⁾ ...».

Ad avviso del Supremo Collegio, quindi, la permanenza dello straniero sul territorio nazionale diviene legittima in virtù del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che costituisce «il titolo idoneo a sospendere l'esecuzione dell'espulsione amministrativa ed a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale».

Argomenti, questi, che valgono a respingere *in toto* le motivazioni poste a fondamento dell'orientamento restrittivo prima analizzato.

Passando a considerare criticamente le ragioni a sostegno dell'orientamento restrittivo, la Corte richiama le novelle legislative intervenute con la legge 189/2002 e con la legge 207/2003, ritenendole entrambe non decisive in considerazione del fatto che «già dalla formulazione letterale del comma 5 del citato art. 16 si desume l'inoperatività dell'istituto per una larga fascia di situazioni di fatto».

La Corte intende chiaramente riferirsi al fatto che l'espulsione cd. alternativa alla detenzione non può applicarsi a tutti gli stranieri irregolari, ma soltanto a coloro che si trovino in alcune, tassative, condizioni; in particolare occorre che il soggetto sia straniero, che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 13 della legge 286/1998, che sia identificato, detenuto, che debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni, e che non sia stato condannato per un reato previsto dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. o previsto dallo stesso testo unico sull'immigrazione⁽¹⁷⁾.

L'assenza, in capo al soggetto straniero, anche di una sola delle condizioni indicate comporta l'inoperatività della misura in questione.

Dalla provata «non generalizzabilità» della misura dell'espulsione

⁽¹⁶⁾ In particolare, la Corte indica la circolare n. 27 del 15.03.1993 del Ministero del Lavoro; la nota del Ministero del Lavoro del 11.01.2001; le circolari del Ministero della Giustizia 23.03.1993 n. 691858, 16.03.1999 n. 547899 e 12.04.1999 n. 547671; le circolari del Ministero dell'Interno: 02.12.2000 n. 300 e 04.09.2001 n. 300/01.

⁽¹⁷⁾ Lo straniero non deve poi trovarsi in una delle condizioni ostative all'espulsione indicate dall'art. 19 del testo unico sull'immigrazione, come richiamato dallo stesso art. 16 comma 9.

ex art. 16 comma 5 del testo unico, la Corte inferisce la debolezza dell'argomento critico che poggia su questa misura, sostenendo che «dall'analisi logico-sistematica e da una lettura costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria e di quella in materia di immigrazione» può desumersi l'applicabilità agli stranieri irregolari delle misure alternative al carcere «per il rilievo costituzionale che rivestono, la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona umana e di funzione rieducativa della pena».

Il passaggio oscuro, che precede la conclusione della motivazione, è quello nel quale la Corte afferma che «resta, per contro, radicalmente estraneo al perimetro delle valutazioni contenutistiche e della decisione del Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità del beneficio penitenziario a favore dello straniero extracomunitario, ogni ulteriore apprezzamento circa l'esistenza, o non, delle condizioni che potrebbero, in ipotesi, legittimare l'adozione, nei confronti dello stesso, della diversa e alternativa sanzione dell'espulsione: apprezzamento, quest'ultimo, che è affidato in via esclusiva alle autonome determinazioni del Magistrato di sorveglianza, secondo il modulo procedimentale fissato dall'art. 16 comma 5 e segg., d.lgs. n. 286 del 1998».

Periodo che lascia del tutto impregiudicati i rapporti tra la misura dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa – ex art. 16 comma 5 del testo unico – e le misure alternative alla detenzione, lasciando spazio ad ogni possibile interpretazione, che ci lascia immaginare nuovi, inevitabili, contrasti giurisprudenziali⁽¹⁸⁾.

Da tali, incerte, premesse le Sezioni Unite concludono affermando il seguente principio di diritto: «in materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno».

5. Questa, in sintesi, la discutibile motivazione delle Sezioni Unite.

Discutibile perché la Suprema Corte non pare aver

⁽¹⁸⁾ In particolare, l'affermare che l'espulsione ex art. 16 comma 5 è rimessa alle determinazioni del magistrato di sorveglianza lascia immaginare che la Corte la concepisca come una misura facoltativa, laddove l'utilizzo del verbo "è disposta" farebbe immaginare il contrario.

adeguatamente considerato la sentenza 30130/2003, aderendo in maniera non sufficientemente critica all'interpretazione sostenuta dalla sentenza 22161/2005, della quale riprende in modo evidente i contenuti, ereditandone conseguentemente i limiti.

Appare infatti pacifico che dal principio di non discriminazione, sancito dall'art. 1 comma 2 della legge di ordinamento penitenziario, non discenda automaticamente il divieto per il legislatore di disciplinare alcune materie, tra le quali l'immigrazione, attraverso norme speciali e maggiormente restrittive, quali sono l'art. 16 del testo unico sull'immigrazione e l'art. 3 della legge 207/2003.

Né può sostenersi, come sembra affermare la pronuncia in commento, che tali norme non costituiscano un ostacolo alla concessione delle misure alternative agli stranieri irregolari solo perché esse non operino in ogni caso e nei confronti di tutti gli stranieri irregolari: il fatto che non operino "sempre" non è né può essere un valido argomento per sostenere che non operino mai.

Come accennato in premessa, le pronunce che hanno dato origine al contrasto giurisprudenziale si fondano, a nostro avviso, su alcuni errori sistematici. Da un lato, quello di considerare le misure alternative al carcere come un *unicum* rispetto al quale unica deve essere la condizione dello straniero irregolare nella fase esecutiva della pena; dall'altro quello di stimare eccessivamente il valore sistematico del novellato art. 16 del testo unico, ritenuto una sorta di implicito divieto alla concessione delle misure alternative.

Detti limiti – non superati dalla timidezza della pronuncia in commento – sembrano essere quelli di considerare la questione in termini ontologici ed assoluti, senza attribuire il giusto peso alla relatività e contraddittorietà del dato normativo; limiti che si riflettono inevitabilmente sulla logicità del percorso motivazionale, caratterizzato da asserzioni apodittiche e da passaggi logici assai discutibili.

Per quanto concerne il primo orientamento richiamato, non può infatti ragionevolmente sostenersi, che « ... è indubitabilmente *contra legem* la permanenza nello stato di uno straniero che, come nella specie [...] non ha avuto rinnovato il permesso di soggiorno»; argomento ingannevole poiché "prova troppo", portando a concludere che lo straniero irregolare sia – in quanto tale – incompatibile con ogni forma di permanenza sul territorio dello stato. Ma ciò non può essere, per una moltitudine di ragioni, a cominciare da quella, di assoluta evidenza, secondo la quale anche il carcere è territorio dello stato – nel quale peraltro il soggetto *deve* e non soltanto *può* stare –; dovendosi da tale, errata, premessa concludere che anche la detenzione dello straniero irregolare

sarebbe illecita poiché contrastante con norme imperative.

Per chiarire meglio le incongruenze derivanti dal rigore di questa interpretazione, ci sia consentita una breve digressione relativa all'espulsione come "misura alternativa alla detenzione".

Introdotta dall'art. 15 della legge 189/2002 al comma 5 dell'art. 16 della legge 286/1998, l'espulsione viene disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, «che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2» e che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.

Questa ipotesi di espulsione va ad aggiungersi a quella già prevista dall'art. 16 comma 1 della stessa legge: in questo caso è il giudice di cognizione ad avere la facoltà – e non già l'obbligo – di disporre l'espulsione per i condannati a pena non superiore a due anni, purché non debba «ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 codice penale».

Innanzitutto: nulla dice, l'art. 16 comma 5 del testo unico circa i condannati a pena detentiva superiore a due anni. Per questi è certo soltanto che l'espulsione sarà disposta quando la pena residua da esporsi in concreto sarà pari o inferiore a detto termine.

Da ciò la sentenza 30130/2003 deduce che l'espulsione sia l'unica alternativa alla detenzione prevista dall'ordinamento per lo straniero irregolare ma, come già osservato in dottrina (RENOLDI, 2004, 91), tale assunto non è supportato da alcun riferimento normativo. L'art. 16 comma 5 del testo unico sull'immigrazione si limita infatti a stabilire che «nei confronti dello straniero ... è disposta l'espulsione», ponendo questa misura come l'unica conclusione della vicenda giudiziaria, ma nulla affermando circa la possibilità o meno della precedente concessione di una misura alternativa (DI ROSA G., 2006, p. 54). Né al silenzio della legge pare potersi attribuire un particolare significato, dovendosi quindi applicare le regole generali.

Occorre inoltre considerare che lo stesso comma 5 richiede la presenza di numerosi presupposti per l'operatività dell'istituto, contemplando altresì ipotesi nelle quali l'espulsione «non può essere disposta».

Innanzitutto lo straniero deve essere identificato e detenuto, non potendosi quindi procedere a questa forma di espulsione se il condannato si trova – per varie ragioni – in stato di libertà.

Limitazioni all'operatività dell'istituto dipendono poi dal tipo di reato per il quale vi è stata condanna: se essa è stata pronunciata per uno dei «delitti previsti dal presente testo unico», cioè dall'art. 5 comma 8 *bis*, dall'art. 12 commi 1, 3, 3 *ter*, 5 e dall'art. 14 comma

5 *ter* e 5 *quater*, oppure per i reati previsti dall'art. 407 comma 2, lettera a) c.p.p. – tra i quali: associazione mafiosa, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, riduzione in schiavitù, violenza sessuale – l'espulsione non potrà essere disposta, dovendo la pena essere espiata interamente in Italia.

L'espulsione o il respingimento dello straniero irregolare, inoltre, non possono essere disposti nelle ipotesi indicate dall'art. 19 del testo unico, espressamente richiamato dall'art. 16 comma 9. Quindi, non potrà aversi l'espulsione «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»⁽¹⁹⁾.

A queste ipotesi, si aggiungono: gli irregolari minori degli anni diciotto, quelli in possesso della carta di soggiorno, quelli conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, i mariti conviventi delle donne che si trovano nelle condizioni precedentemente indicate⁽²⁰⁾.

Quindi, seguendo il ragionamento sviluppato dalla sentenza 30130/2003, se un cittadino (o uno straniero regolare) ed uno straniero concorrono in uno dei reati richiamati dall'art. 16 comma 5, seconda parte, soltanto il primo avrebbe diritto (sussistendone gli altri presupposti) alla semilibertà, al lavoro all'esterno, all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare; lo straniero irregolare dovrebbe espiare interamente la pena, per essere poi espulso non appena il residuo della stessa non superi i due anni. Unica eccezione sarebbe il beneficio della liberazione anticipata; quest'ultima, infatti, com'è noto, non costituisce una misura alternativa alla detenzione ma soltanto un beneficio penitenziario che avvicina, ma non realizza di per sé, l'uscita dal carcere⁽²¹⁾.

Sempre seguendo il percorso argomentativo sostenuto della

⁽¹⁹⁾ Come già osservato da un'attenta dottrina, deve segnalarsi anche l'art. 19 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il quale prevede che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Cfr. DEGL'INNOCENTI L., *L'espulsione dello straniero*, cit. pp. 143 ss.

⁽²⁰⁾ Quest'ultima ipotesi è stata aggiunta dall'intervento della Corte Costituzionale, sent. 27 luglio 2000, n. 376 in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 4/2000 pp. 2675

⁽²¹⁾ Deve osservarsi che tali "esclusioni" non hanno mai riguardato né la liberazione anticipata né i permessi premio, come osserva DI ROSA G., *Ricade sul magistrato di sorveglianza l'assenza di una coerenza sistematica* in *Guida al diritto*, 22/2006, p. 55; quanto

sentenza 30130/2003, una donna straniera detenuta e irregolare non potrebbe godere della detenzione domiciliare in caso di gravidanza, anche qualora non sia possibile disporre la sua espulsione.

Ad una conclusione grottesca si giungerebbe poi nel caso di uno straniero irregolare condannato all'ergastolo. Non potendo questi usufruire di alcuna misura alternativa alla detenzione, si troverebbe ad uscire dal carcere soltanto a pena estinta per morte del condannato.

Conclusioni irragionevoli e inaccettabili, per almeno due ragioni.

Innanzitutto perché, come osservato dalla pronuncia in commento, nonostante la riforma del 2002 faccia "tendere" tutta la fase esecutiva della pena verso l'espulsione dello straniero irregolare, la stessa riforma non ha mai sancito alcun esplicito divieto all'applicazione delle misure alternative ai condannati stranieri che siano entrati illegalmente in Italia. A tale conclusione non può quindi giungersi in via interpretativa.

Secondariamente, questa interpretazione annulla il carattere rieducativo della pena, senza che ciò dipenda in alcun modo dal comportamento del condannato nel corso del trattamento e senza che ciò concorra a decongestionare gli istituti penitenziari. Al contrario, le carceri verrebbero ad essere stipate di soggetti ritenuti *iuris et de iure* "irrecuperabili", in quanto irregolari. Ciò condurrebbe a ritenere «l'esistenza di un "tipo normativo d'autore" alla cui persona sarebbe indefettibilmente correlata ... la rinuncia alla rieducazione quale precipua finalità della pena» (RENOLDI C., 2006, pp. 211 ss.).

Invero, l'ordinamento conosce ipotesi di ritenuta incompatibilità di certi condannati con le misure alternative, a carico di soggetti che versino in determinate condizioni; ipotesi che sono state giustificate dalla Corte costituzionale facendo riferimento alla assai nota teoria della polifunzionalità della pena. Dette ipotesi sono state però espressamente previste dal legislatore per fronteggiare fenomeni criminali di particolare allarme sociale, garantendo comunque al condannato la possibilità di evitare tali effetti pregiudizievoli, ponendo in essere condotte di tipo collaborativo. Il che è precluso all'irregolare, il quale non avrebbe altra strada se non quella di attendere il fine pena (quindi "mai", in caso di condanna

al fatto che la liberazione anticipata non costituisca una misura alternativa alla detenzione la dottrina è ormai assolutamente concorde. Cfr., tra gli altri D'ONOFRIO M.-SARTORI M., *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, 2004, pp. 25 ss.

all'ergastolo).

Muovendo dalla inconsistenza degli argomenti posti a sostegno dell'orientamento restrittivo, la pronuncia 22161/2005 – ripresa dalle Sezioni Unite – ha ritenuto di dedurre la perfetta compatibilità tra la condizione dello straniero irregolare e la astratta concedibilità a questi di ogni misura alternativa alla detenzione.

Anche questa opzione interpretativa presenta il limite di affrontare la questione in termini assoluti, senza confrontarsi adeguatamente con la relatività del dato normativo, anzi assumendo nei confronti di questo un atteggiamento ambiguo.

Innanzitutto, si tratta di valutare – cosa che la Suprema Corte ha ommesso di fare – quale significato assuma la prassi amministrativa prima richiamata, a seguito della novella legislativa del 2002.

Per rispondere a tale quesito deve preliminarmente osservarsi che, per quanto concerne la disciplina del lavoro, la legge 189/2002 ha molto innovato dal punto di vista delle procedure di assunzione, ma non ha nella sostanza modificato la legittimità o meno dell'assunzione di lavoratori irregolari: l'art. 22 comma 10 del testo unico sull'immigrazione stabiliva che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni».

L'attuale normativa – art. 22 comma 12 del testo unico, come modificato dall'art. 18 comma 1, della legge 30 luglio 2002 n. 189 – prevede che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

L'assunzione di lavoratori irregolari, quindi, costituisce un'ipotesi di reato contravvenzionale ora come allora, senza soluzione di continuità dal 1998 ad oggi.

Delle due l'una: o deve ritenersi che le circolari sopra indicate abbiano autorizzato il compimento di un'attività costituente reato – e ciò è a nostro avviso insostenibile – o deve ammettersi che un "titolo" autorizzativo esistesse ed esista tuttora, tanto forte da "sanare" – se pur limitatamente al tempo dell'esecuzione penale – la posizione dell'irregolare.

Dall'analisi di questa prassi potrebbe quindi concludersi – concordemente con la pronuncia a Sezioni Unite – che il titolo

giudiziario autorizzi il condannato straniero irregolare a permanere sul territorio in condizioni di (temporanea) parità rispetto al cittadino e allo straniero regolare, salvo per il fatto – invero non trascurabile – che al termine dell'esecuzione egli dovrà comunque essere espulso ex art. 13 del testo unico sull'immigrazione. Soluzione certamente ragionevole ma che mal si concilia con la draconiana severità della nuova normativa concernente l'espulsione dello straniero irregolare.

Nell'ottica politico-criminale della legge Bossi-Fini, infatti, l'espulsione prevista dall'art. 16 comma 5 avrebbe dovuto rappresentare lo strumento ordinario di deflazione carceraria previsto per gli stranieri irregolari.

La stessa riforma, però non ha modificato alcuna delle misure alternative alla detenzione, né si è inciso sull'art. 656 c.p.p., cardine intorno al quale si gioca la vicenda dell'accesso ai benefici penitenziari dallo stato di libertà.

Come già osservato, laddove il legislatore ha inteso interdire una determinata categoria di soggetti dall'accesso alle misure alternative, lo ha detto espressamente, come è avvenuto ad opera dell'art. 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che ha introdotto l'art. 4 *bis* alla legge di ordinamento penitenziario o, più recentemente, con la modifica dell'art. 656 comma 9 lett. c) ad opera dell'art. 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251⁽²²⁾.

Così non ha fatto il legislatore della 189/2002, limitandosi a stabilire una particolare "misura" nei confronti degli stranieri irregolari, detenuti – non quindi soggetti "in sospensione" ex art. 656 comma 5 c.p.p. – che siano condannati a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni; sempre che non vi sia stata condanna per uno dei reati indicati dall'art. 16 e sempre che il soggetto non si trovi in una delle condizioni ostative all'espulsione.

Occorre preliminarmente rispondere alla seguente domanda: l'espulsione ex art. 16 comma 5 *può* o *deve* essere applicata dal magistrato di sorveglianza?

Il dubbio, non risolto dalla pronuncia in commento, nasce dal fatto che l'art. 16 del testo unico utilizza, al comma 1, l'espressione

⁽²²⁾ In particolare, con questo secondo intervento normativo, si è fatto divieto al pubblico ministero di sospendere l'ordine di esecuzione «nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale»; in perfetta coerenza, quindi, con l'impianto della legge 251/2005 (cd. legge ex Cirielli), finalizzata proprio a ridurre o impedire l'accesso alle misure alternative ai recidivi reiterati.

può, attribuendo quindi al giudice di cognizione una mera facoltà di espellere in sostituzione della condanna.

Al comma 5 dello stesso articolo, invece, la scelta del legislatore cade sul verbo essere che, se da un lato sembra assumere il carattere di un imperativo normativo – l'espulsione è disposta – dall'altro aggiunge incertezza alla – già non poca – incertezza, consentendo all'interprete la libera scelta tra il dovere ed il potere.

A nostro avviso, la soluzione più coerente con l'impianto normativo e maggiormente rispettosa della lettera della legge pare essere quella che imponga al magistrato di sorveglianza di disporre l'espulsione in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, non potendosi conseguentemente applicare allo straniero irregolare alcuna misura alternativa alla detenzione nel caso in cui debba essere disposta l'espulsione.

Qualora invece l'espulsione non possa essere disposta, lo straniero irregolare dovrà essere trattato al pari del cittadino o dello straniero regolare condannato, senza che lo status di irregolare finisca con l'incidere in negativo sulla sua condizione, salvo che per il fatto che al termine dell'esecuzione, l'irregolare dovrà essere espulso ex art. 13 del testo unico sull'immigrazione.

Quindi, lo straniero irregolare libero o affidato in prova ai servizi sociali o in liberazione condizionale o in detenzione domiciliare – essendo soggetto non detenuto – non potrebbe essere espulso ex art. 16 comma 5, dovendo espiare la pena interamente in Italia per essere poi espulso al termine dell'esecuzione.

Diversamente, se questi fosse in stato di detenzione o in semilibertà, nel momento in cui il fine-pena sia minore o uguale a due anni, egli dovrebbe – sussistendone i presupposti – essere espulso ex art. 16 comma 5, non potendo a questi applicarsi una misura alternativa alla detenzione.

Il meccanismo qui indicato è quantomeno astruso, ma è a nostro avviso l'unico rispettoso di una normativa sull'immigrazione poco coordinata con la legge di ordinamento penitenziario e poco rispettosa della finalità rieducativa della pena.

Immaginando infatti uno straniero irregolare condannato ad una pena di lunga durata, non può non apparire bizzarro l'impegno nell'attività trattamentale, la concessione delle misure alternative e la "tensione" verso la rieducazione nei confronti di un soggetto che, comunque, dovrà essere espulso al termine dell'esecuzione. Grave sarebbe altresì "sanare" la sua posizione, perché così facendo si avvantaggerebbe l'irregolare deviante rispetto all'irregolare non deviante, verso il quale dovrebbe essere disposta l'espulsione amministrativa ex art. 13 del testo unico sull'immigrazione.

Le Sezioni Unite, riprendendo le pronunce Shubeyr e Ortiz⁽²³⁾, hanno tentato di assicurare coerenza al sistema, facendo leva sulla «collaborazione degli Stati nel settore della giurisdizione penale». Invero, il riferimento a dette sentenze ci pare scarsamente persuasivo, e non soltanto perché dette pronunce – ormai vecchie di più di venti anni – ebbero origine in un contesto normativo assai diverso dall'attuale, ma perché esse si poggiano su un'idea "assoluta" di rieducazione, impermeabile alle culture e ai valori fondanti le varie società civili.

Delle ambiguità sopra evidenziate non si sono però fatte carico le Sezioni Unite, limitandosi ad affermare l'applicabilità delle misure alternative allo straniero irregolare.

Nella parte finale della motivazione, con un passaggio timido e oscuro, si afferma «radicalmente estraneo al perimetro delle valutazioni contenutistiche e della decisione del Tribunale di sorveglianza ... ogni ulteriore apprezzamento circa l'esistenza, o non, delle condizioni che potrebbero, in ipotesi, legittimare l'adozione, nei confronti dello stesso, della diversa e alternativa sanzione dell'espulsione». Tale apprezzamento, secondo il Supremo Collegio sarebbe affidato «in via esclusiva alle autonome determinazioni del Magistrato di sorveglianza, secondo il modulo procedimentale fissato dall'art. 16, comma 5 e segg., d.lgs. n. 286 del 1998».

Spiace constatare che proprio questo era il nodo per sciogliere il quale era stato invocato l'intervento delle Sezioni Unite. Come già osservato da un'attenta dottrina «il punto critico della decisione della Corte è la sua dichiarata estraneità a qualsivoglia apprezzamento sull'esistenza delle condizioni che legittimano l'adozione dell'espulsione piuttosto che la concedibilità della misura alternativa, non essendo tracciata alcuna soluzione in ordine al criterio interpretativo da seguire per comporre il sistema normativo a unità ... » (DI ROSA G., 2006, p. 55).

Le Sezioni Unite hanno preferito rispondere più modestamente al quesito, attraverso una «lettura costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria e di quella in materia di immigrazione», dall'interpretazione della quale «sembra dunque lecito desumere che, laddove il Tribunale di sorveglianza abbia accertato rigorosamente l'oggettiva sussistenza dei presupposti stabiliti per la concessione ... di una delle misure alternative alla detenzione in carcere ... è destinata a dispiegarsi nella sua pienezza ed effettività,

⁽²³⁾ Cfr. Cass., sez. I, 05.05.1982, Schubeyr, rv. 154508; Cass. sez. I, 31.01.1985, Ortiz, rv. 168034.

per il rilievo costituzionale che rivestono, la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona umana e di funzione rieducativa della pena».

Anche in questo passaggio le Sezioni Unite ripercorrono la via tracciata dalla pronuncia n. 22161/05, laddove in essa si afferma che « ... in materia di misure alternative deve essere senz'altro negata la possibilità di introdurre discriminazioni tra cittadini (e stranieri muniti di permesso di soggiorno) e stranieri in condizione di clandestinità, per la decisiva ragione che le relative disposizioni di legge sono dettate a tutela della dignità della persona umana, in sé considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceità o non della permanenza nel territorio italiano: sicché un'eventuale disparità di trattamento normativo risulterebbe indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione».

Premesso che, a nostro avviso, non può dirsi affatto pacifico che le misure alternative siano finalizzate alla tutela della dignità della persona – essendo immaginabile un ordinamento penitenziario privo di tali misure e ciò nonostante conforme ai dettami della Costituzione – occorre rilevare che tale affermazione pare costituire l'inevitabile premessa di una questione di legittimità costituzionale circa i meccanismi di espulsione dello straniero che intervengano nella fase esecutiva della pena.

Detta questione è già stata di recente sollevata di fronte al Giudice delle leggi, il quale ha risposto con una ordinanza di manifesta infondatezza, sulla base del rilievo secondo il quale l'espulsione prevista dall'art. 16 comma 5 non costituisce una misura alternativa alla detenzione ma «una misura di carattere amministrativo» che anticipa l'espulsione ex art. 13⁽²⁴⁾.

Ora, che l'espulsione di cui trattasi non costituisca una misura alternativa alla detenzione ma un provvedimento di carattere amministrativo è ormai pacifico in dottrina, nonostante l'ambigua nomenclatura adottata dal legislatore del 2002.

Finché non verrà dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16 comma 5 del testo unico sull'immigrazione, non resta che auspicare l'intervento del legislatore, al fine di mettere ordine in una così delicata materia⁽²⁵⁾; in attesa di tale intervento, la lettera e le volontà della legge non possono però in alcun modo eludersi,

⁽²⁴⁾ Cfr. Corte Costituzionale, ord. 8 luglio 2004 – 15 luglio 2004, n. 226 in *Giurisprudenza Costituzionale* n. 2/2005, pp. 2375 ss.

⁽²⁵⁾ Riteniamo infatti che una questione di legittimità costituzionale potrebbe comunque riproporsi, alla luce del mutato «diritto vivente», oggi rappresentato dalle Sezioni Unite in commento.

essendo ovviamente prevalenti rispetto all'interpretazione che di essa ne danno dottrina e giurisprudenza.

8. Concludendo, la pronuncia delle Sezioni Unite qui esaminata ha comunque l'indubbio pregio di aver superato, seppur con incerti argomenti, quella sorta di "presunzione assoluta di incompatibilità con le misure alternative al carcere" creata per via giurisprudenziale nei confronti dello straniero irregolare.

Tale posizione finiva infatti con l'istituzionalizzare una categoria penitenziaria "parallela" ai soggetti di cui all'art. 4 *bis* (ROIATI, 2004, 719), dando così vita a quello che è già stato definito una sorta di "doppio binario" penitenziario (SCOMPARIN, 2005, pp. 83 ss.). Operazione, quest'ultima, che non è auspicabile sia posta in essere dal legislatore, ma che sicuramente non compete alla giurisprudenza.

La stessa sentenza non ha però superato la "presunzione assoluta di non rieducabilità" nei confronti degli stessi irregolari, a meno di non voler ritenere fondato ed attuale il riferimento alle sentenze Schubeyr e Ortiz.

Francamente, anche ammettendo che la rieducazione non possa assumere connotati nazionalistici, ci pare irrealistico che un soggetto straniero, giunto in Italia sperando in una (possibile) integrazione, poi condannato e "rieducato" (anche grazie ad un lavoro, ai propri affetti, ad una famiglia) possa validamente "spendere" il frutto del trattamento rieducativo una volta rimpatriato nel Paese dal quale è fuggito.

Altra, delicata questione, è poi quella relativa alla concreta possibilità per uno straniero irregolare di poter godere delle varie misure alternative.

Come già ben evidenziato dai più attenti osservatori (SCOMPARIN 2006, pp. 94 ss.) per lo straniero irregolare sarà molto più gravoso l'accesso a tali misure, a causa della precarietà delle condizioni economiche, sociali e familiari che caratterizzano questi soggetti. Se già per un connazionale può essere difficile ottenere un lavoro, indicare un domicilio, provare l'assenza del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione del reato, tanto maggiori saranno le difficoltà che si troverà ad affrontare uno straniero irregolare e scarsamente inserito nella società dei liberi.

Inevitabile quindi, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite, sarà la particolare attenzione che dovrà essere prestata dagli organi della vigilanza nel verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per poter accedere alle misure *extramoenia*. Come già osservato, inoltre, quanto stabilito dalle Sezioni

Unite «chiama in causa altresì l'amministrazione penitenziaria, indirettamente invitata a rivedere la priorità degli interventi da adottare ... indirizzati a porre in essere iniziative finalizzate al reinserimento sociale anche per gli stranieri ... » (PAGANO L., 2006, p. 58).

Tali considerazioni spostano però il tema verso altre, più complesse questioni, mettendo in causa carenze "di sistema" per risolvere le quali non sarà sufficiente l'intervento delle Sezioni Unite, potendo (e dovendo) a tali fini intervenire soltanto il legislatore.

Se ci è infine consentito spostare lo sguardo al di là della questione qui trattata, riteniamo che un (necessario) intervento legislativo non possa riguardare (soltanto) la sfera del diritto penale o penitenziario. L'esperienza dimostra infatti che i fenomeni immigrativi di massa non possono essere governati attraverso lo strumento penale e non (soltanto) perché ciò sarebbe "ingiusto", quanto piuttosto perché sarebbe inefficace.

Sono i rapporti economici e diplomatici tra Stati che concorrono a determinare le sorti di milioni di persone, rapporti che creano le premesse per realtà che con il diritto devono fare i conti ma che non possono trovare nel diritto la loro "patria" legittima, cadendo esse stesse "al di là del bene e del male giuridico".

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *La nuova legge sull'immigrazione. Commento alla L. 189 del 30 luglio 2002 e al d.l. 195 del 9 settembre 2002* in *Quaderni di Diritto e Giustizia*, Milano, 2003

BARBAGLI M., *Immigrazione e reati in Italia*, Bologna, 2002

BARBAGLI M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, 1998

BERNASCONI A., *sub art. 13*, in GREVI-GIOSTRA-DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Padova, 2000

BERTI F., *Senso di insicurezza, criminalizzazione dei migranti e risposta detentiva: quali possibilità di reinserimento di fronte al rischio di espulsione degli stranieri in Carcere e detenuti stranieri*, a cura di BERTI F. e MALEVOLI F., Milano, 2004, pp. 13 ss.

CALLAIOLI A., *Le recenti scelte politiche sul governo dell'immigrazione: norme barocche che non sciolgono i nodi di fondo (d.p.r. 18.10.2004 n. 334)* in *Legislazione Penale*, n. 4/2005 pp. 395 ss.

CANEPA M. – MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2002

CAPUTO A., *Diritto e procedura penale dell'immigrazione*, Torino, 2006

CAPUTO A., *Prime note sulle modifiche alle norme penali del Testo Unico sull'immigrazione* in *Questione Giustizia*, n. 2/2005, pp. 244 ss.

CAPUTO A., *Immigrazione, diritto penale e sicurezza* in *Questione Giustizia*, n. 2-3/2004, pp. 359 ss.

CASELLI G.C., *Stranieri e carcere* in *Diritto Immigrazione Cittadinanza*, n. 3/

2000, pp. 11 ss.

CENTONZE S., *L'espulsione dello straniero*, Padova, 2006

CIAPPI S., *Vuoti a perdere, ovvero sulla condizione giuridica e sociale dello straniero in carcere* in corso di pubblicazione su *Quaderni di sociologia* n. 1/2006

D'ONOFRIO M., *Cittadini extracomunitari clandestini e misure alternative alla detenzione* in *Rivista penale*, 12/2005, pp. 1281 ss.

D'ONOFRIO M.—SARTORI M., *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, 2004

DEGL'INNOCENTI L., *L'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione* in *Rivista di polizia*, 2006, pp. 142 ss.

DEGL'INNOCENTI L. — FALDI F., *Misure alternative alla detenzione e procedimenti di sorveglianza*, Milano, 2005

DEGL'INNOCENTI L., *Misure alternative alla detenzione e cittadini stranieri presenti del territorio dello Stato in condizioni di irregolarità* in *Rivista di polizia*, 2004, pp. 77 ss.

DI ROSA G., *Ricade sul magistrato di sorveglianza l'assenza di una coerenza sistematica* in *Guida al diritto*, 22/2006, pp. 54 ss.

FIANDACA G., sub art. 27 c.3° Cost., in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1991

GREVI V., sub art. 1, in GREVI—GIOSTRA—DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Padova, 2000

MAROTTA G., *Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2/2003, pp. 39 ss.

MOSCONI G., *Le cifre del controllo* in SARZOTTI C.—MOSCONI G., *Antigone in carcere* (a cura di), Roma, 2004, pp. 13 ss.

PAGANO L., *Più della deflazione conta il reinserimento* in *Guida al diritto*, 22/2006, pp. 58 ss.

PALAZZO F., *Sicurezza urbana dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2/2003, pp. 251 ss.

PAVARINI M., *Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione corzonale* in *Dei Delitti e delle Pene*, n. 2/1986, pp. 39 ss.

RENOLDI C., *L'affidamento in prova al servizio sociale è incompatibile con la condizione di clandestinità dello straniero che si trova irregolarmente in Italia?* in *Diritto Immigrazione Cittadinanza*, n. 1/2004, pp. 87 ss.

RENOLDI C., *Stranieri irregolari e misure alternative alla detenzione* in *Questione Giustizia*, n. 1/2006, pp. 209 ss.

ROIATI A., *Sulla compatibilità tra la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e la condizione di clandestinità dello straniero che si trovi irregolarmente in Italia* in *Rivista penale*, n. 7-8/2004, pp. 718 ss.

SANTORO E., *L'esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro "destino" a fine pena* in *Diritto Immigrazione Cittadinanza*, n. 4/2004, pp. 23 ss.

SANTORO E., *Carcere e criminalizzazione dei migranti: una politica da tre soldi* in *Carcere e detenuti stranieri*, a cura di BERTI F. e MALEVOLI F., Milano, 2004, pp. 40 ss.

SBRACCIA A., *Detenuti stranieri*, in SARZOTTI C.—MOSCONI G., *Antigone in carcere* (a cura di), Roma, 2004, pp. 168 ss.

SARZOTTI C., *La pena detentiva in Europa: i numeri e le politiche penitenziarie*, in SARZOTTI C.—MOSCONI G. (a cura di), *Antigone in carcere*, Roma, 2004, pp. 33 ss.

Scomparin L., *Stranieri e carcere. Tra diritto e realtà* in *Legislazione Penale*, n. 1/2005, pp. 83 ss.

**UN'IMPORTANTE DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO IN TEMA DI SPECIALE REGIME
DETENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 BIS O.P.**

GIOVANNA PALMIERI *

CONSEIL DE L'EUROPE - COUNCIL OF EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TERZA SEZIONE

CAUSA ARGENTI c. ITALIA

(Ricorso n° 56317/00)

SENTENZA STRASBURGO

10 novembre 2005

Nella causa Argenti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una
camera composta da:

Sigg. B.M. ZUPANČIČ, *presidente*,
J. HEDIGAN,

Sig.ra M. TSATSA-NIKOLOVSKA

Sigg. V. ZAGREBELSKY

E. MYJER,

DAVID THÓR BJÖRGVINSSON,

Sig.ra I. ZIEMELE, *giudici*,

e dal sig.

M. VILLIGER, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo averne deliberato in camera di consiglio il 13 ottobre 2005,

Rende la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

* Magistrato

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 56317/00) proposto avverso la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, E. A. ("il ricorrente"), ha investito la Corte il 29 ottobre 1999 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato dall'avvocato G. Dominici del foro di Roma. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I. M. Braguglia, F. Crisafulli, coagente, e da N. Lettieri, coagente aggiunto.

3. Il 9 settembre 2003, la Corte (prima sezione) ha deciso di trasmettere il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, essa ha deciso di esaminare contemporaneamente la ricevibilità ed il merito della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

4. Il ricorrente è nato nel 1956 ed è detenuto nel carcere di Terni.

1. Le azioni giudiziarie in ambito penale

5. Detenuto dal 19 novembre 1991, il ricorrente fu condannato all'ergastolo il 23 giugno 1997 dalla corte d'assise di Caltanissetta per omicidio aggravato, furto con scasso, estorsione aggravata, violazione della legge sulle armi, associazione per delinquere di stampo mafioso. Questa decisione venne confermata dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta il 28 maggio 1999.

2. Il regime speciale di carcerazione previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario

6. Il 20 luglio 1992, tenuto conto del pericolo che il ricorrente rappresentava, il Ministro della Giustizia adottò un decreto con il quale gli imponeva, per il periodo di un anno, il regime della carcerazione speciale previsto dall'articolo 41 bis, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario - n° 354 del 26 luglio 1975 ("la legge n° 354/1975 "). Questa norma, modificata dalla legge n° 356 del 7 agosto 1992, permetteva la sospensione totale o parziale dell'applicazione del normale regime di carcerazione quando ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza lo richiedevano.

7. Questo decreto imponeva le seguenti restrizioni:

- divieto di utilizzare il telefono ;
- divieto di qualsiasi colloquio o corrispondenza con altri detenuti ;
- divieto di incontri con terze persone;
- limitazione degli incontri con i familiari (al massimo uno al mese per la durata di un'ora);
- divieto di ricevere o inviare somme di denaro superiori ad un determinato importo;

- divieto di ricevere dall'esterno pacchi contenenti cose diverse da biancheria;
- divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;
- divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere letto come tale;
- divieto di esercitare attività artigianali;
- divieto di acquistare alimenti che richiedano la cottura;
- divieto di trascorrere più di due ore all'aperto.

8. L'applicazione del regime speciale è stata prorogata 21 volte per periodi successivi di sei mesi o di un anno, l'ultima decisione depositata in cancelleria è datata 23 dicembre 2003. Nel luglio 2005, il difensore del ricorrente ha informato la Corte del fatto che il 3 marzo 2005 era stata messa fine all'applicazione del regime speciale nei confronti del suo cliente.

9. Con una ordinanza del 16 novembre 1994, che accoglieva parzialmente il primo ricorso introdotto dal ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Ancona dichiarò illegittima la norma secondo la quale la durata degli incontri con i familiari del ricorrente era limitata ad un'ora al mese. Il 30 novembre 1994, il procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona propose ricorso per cassazione avverso l'ordinanza prima citata. L'esito di questo ricorso non è stato comunicato. Tuttavia, il decreto successivo a questo ricorso datato 4 febbraio 1995, nonché tutti i decreti posteriori, limitano sempre la durata degli incontri con i familiari ad un'ora al mese.

10. In seguito, il ricorrente propose 13 ricorsi davanti al tribunale di sorveglianza di Perugia o a quello di Caltanissetta, rispettivamente contro i decreti del 5 agosto 1995, 2 febbraio e 31 luglio 1996, 31 luglio 1997, 4 febbraio e 30 luglio 1998, 27 gennaio, 22 luglio e 23 dicembre 1999, 22 giugno e 22 dicembre 2000, 18 giugno 2001 e 28 dicembre 2002. Egli contestava l'applicazione del regime speciale nei suoi confronti e denunciava la mancanza di motivazione che ne giustificasse la proroga; si lamentava, inoltre, del controllo della sua corrispondenza telefonica e della ricezione di pacchi, della limitazione dei colloqui con i membri della sua famiglia ad un'ora al mese, del divieto di trascorrere più di due ore al giorno all'aperto e domandò di potere incontrare i membri della sua famiglia senza la separazione di una parete di vetro.

11. I primi tre ricorsi furono rigettati perché l'applicazione del regime speciale era giustificato dalle informazioni raccolte dalla polizia e dalle autorità giudiziarie sul conto del ricorrente. L'esito del quarto ricorso non è conosciuto; ora, nei decreti emessi successivamente a questo quarto ricorso, è stata soppressa la limitazione delle passeggiate a due ore al giorno. Il quinto, sesto, nono e dodicesimo ricorso del ricorrente furono parzialmente accolti, dal momento che il tribunale di sorveglianza di Perugia accettò il ricorso per quanto riguarda la limitazione relativa alla possibilità per il ricorrente di ricevere pacchi di biancheria e li rigettò per il resto. Tuttavia, nei decreti che hanno seguito queste decisioni, questo punto figurava sempre fra le limitazioni imposte al ricorrente. Quanto al

settimo, ottavo, decimo e undicesimo ricorso, il tribunale li dichiarò inammissibili per mancanza di interesse, in quanto il decreto impugnato nel frattempo era scaduto. Infine, l'esito del tredicesimo ricorso non è stato comunicato.

3. Il controllo della corrispondenza del ricorrente con la Corte

12. Alcune lettere inviate dal ricorrente alla Corte sono state aperte e lette, come provato dal timbro apposto su alcune pagine. Si tratta in particolare del modulo di ricorso del 22 marzo 2000, di una lettera ricevuta il 15 gennaio 2001 e del suo allegato, di una copia di una sentenza ricevuta il 15 giugno 2001 e della procura datata 10 gennaio 2002.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

13. Nella sua sentenza *Ospina Vargas*, la Corte ha riassunto il diritto e la prassi interni pertinenti per quanto riguarda il regime di carcerazione speciale applicato nella fattispecie ed il controllo della corrispondenza (*Ospina Vargas c. Italia*, n° 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre 2004). Essa ha anche menzionato le modifiche introdotte dalla legge n° 279 del 23 dicembre 2002 (*ibidem*).

14. Tenuto conto di questa riforma e delle decisioni della Corte (in ultimo luogo della sentenza *Ganci c. Italia* del 30 ottobre 2003, §§ 19-31), la Corte di cassazione si è scostata dalla giurisprudenza precedente ed ha ritenuto che un detenuto abbia interesse ad ottenere una decisione, anche se il periodo di validità del decreto impugnato sia scaduto, e questo in ragione degli effetti diretti della decisione sui decreti successivi al decreto impugnato (Corte di cassazione, prima sezione, sentenza del 26 gennaio 2004, depositata il 5 febbraio 2004, n° 4599, *Zara*).

IN DIRITTO

I. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

15. Il ricorrente ritiene che l'applicazione prolungata del regime speciale previsto dall'articolo 41 bis della legge penitenziaria abbia comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, così formulato:

“Nessuno può essere sottoposto a (...) pene o trattamenti inumani o degradanti”

A. Sulla ricevibilità

16. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questo non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno a dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

17. Il Governo ritiene che le restrizioni previste dall'articolo 41 bis della legge penitenziaria non costituiscono un trattamento inumano che, a giusto titolo, non è ammesso dalla Costituzione, o non sono comunque di natura tale da determinare limitazioni ingiustificate alla libertà personale del detenuto.

18. Il ricorrente ricorda da parte sua che l'applicazione prolungata del regime speciale, da ben 12 anni, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

19. Secondo la giurisprudenza della Corte, per ricadere nell'ambito dell'articolo 3, un cattivo trattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa per natura; essa dipende da tutti gli elementi della causa, soprattutto dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali nonché, talvolta, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc. (*Irlanda c. Regno Unito*, sentenza del 18 gennaio 1978, serie A n° 25, p. 65, § 162).

20. In questa ottica, la Corte deve esaminare se l'applicazione prolungata del regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis - che, peraltro, dopo la riforma del 2002, è divenuto una norma permanente della legge sull'ordinamento penitenziario - per più di 12 anni nel caso del ricorrente costituisca una violazione dell'articolo 3. Per far questo, essa deve tuttavia fare astrazione dalla natura del reato attribuito al ricorrente, perché la "proibizione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluta, quali che siano i comportamenti della vittima" (*Labita c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).

21. La Corte ammette che, in generale, l'applicazione prolungata di certe restrizioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, essa non può ritenere una durata precisa come il momento a partire dal quale è raggiunta la soglia minima di gravità per ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Al contrario, essa deve controllare se, in un determinato caso, il rinnovo e la proroga delle restrizioni si giustificassero o se, al contrario, esse costituissero la reiterazione di limitazioni che non si giustificavano più.

22. Ora, risulta che il Ministro della Giustizia, per giustificare la proroga delle restrizioni, ha fatto riferimento ogni volta alla persistenza delle condizioni che giustificavano la prima applicazione e i tribunali di sorveglianza hanno controllato la realtà di queste constatazioni.

Da parte sua, la Corte nota che gli argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle limitazioni non erano sproporzionati rispetto ai fatti precedentemente attribuiti al ricorrente, che era stato condannato a pesanti pene per fatti molto gravi. Di conseguenza, la sofferenza o l'umiliazione che il ricorrente ha potuto provare non sono andate al di là di quelle che comporta inevitabilmente una determinata forma di trattamento - nella fattispecie prolungata - di una pena legittima (sentenza *Labita* prima

citata, § 120, *Bastone c. Italia* (dec.), n° 59638/00 del 18 gennaio 2005).

Inoltre, il ricorrente non ha fornito alla Corte elementi che le permettano di concludere che la proroga delle restrizioni fosse manifestamente ingiustificata nella fattispecie.

23. In conclusione, non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

II. SULLA SOSTENUTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

A. Limitazione alle visite familiari

24. Il ricorrente lamenta di aver avuto la possibilità di incontrare la sua famiglia soltanto per un'ora al mese e la modalità delle visite. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (...) familiare, (...) e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

1. Sulla ricevibilità

25. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun motivo di irricevibilità. È opportuno quindi dichiararlo ricevibile.

2. Nel merito

26. Il Governo osserva che il decreto ministeriale di applicazione del regime speciale di carcerazione previsto dall'articolo 41 bis della legge penitenziaria è adottato sulla base di elementi nuovi e differenti rispetto a quelli che hanno determinato la misura precedente, dopo aver richiesto di volta in volta le informazioni alle autorità giudiziarie interessate ed agli organi della polizia e della magistratura. Esso dà luogo ad una misura autonoma rispetto alla precedente.

27. Per quanto riguarda il ricorrente, il Governo sottolinea che l'applicazione prolungata del regime speciale di carcerazione comporta un grave sacrificio per la sua vita familiare, tanto più se viene attuato sulla presunzione dei rapporti con l'associazione alla quale il detenuto apparteneva dodici o tredici anni prima e non sulla base del buon comportamento dimostrato durante questi lunghi anni passati in carcere.

28. La Corte ha già dovuto pronunciarsi sulla compatibilità del regime in questione con l'articolo 8. Essa si è così espressa (vedere, fra l'altre, la

sentenza *Messina c. Italia* (n° 2), n° 25498/94, § 66, CEDH 2000-X) :

“Ora, la Corte rileva che il regime previsto dall’articolo 41 bis mira a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate ed il loro ambiente criminale di origine, al fine di rendere minimo il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali. In effetti, la Corte nota in particolare, come indicato dal Governo, che prima dell’introduzione del regime speciale, i membri della mafia incarcerati riuscivano a mantenere la loro posizione all’interno dell’organizzazione criminale, a scambiare informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno, e ad organizzare e fare eseguire crimini all’interno ed all’esterno degli istituti penitenziari interessati. In questo contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, dove le relazioni familiari giocano spesso un ruolo principale. Peraltro, in numerosi Stati parti della Convenzione, esistono regimi di sicurezza rafforzati nei confronti dei detenuti pericolosi. Questi regimi sono basati anche sull’allontanamento dalla comunità penitenziaria, accompagnata da un rafforzamento dei controlli.”

29. La Corte nota che in ogni decreto, il Ministro della Giustizia, per giustificare il mantenimento delle restrizioni, ha sempre fatto riferimento alla situazione personale del ricorrente per come era evoluta dopo l’adozione del decreto precedente.

30. La Corte è del parere che devono essere qui invocate le ragioni che l’hanno indotta a concludere che l’applicazione prolungata delle restrizioni non costituiva un disconoscimento dell’articolo 3 e la inducono a statuire nello stesso senso.

31. Essa conclude quindi che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

B. Controllo della corrispondenza

32. Benché il ricorrente non abbia formalmente lamentato il controllo della sua corrispondenza, alcuni documenti indirizzati dal ricorrente alla Corte sono stati aperti e letti, come provato dal timbro apposto su alcune pagine. Pertanto, la Corte ritiene necessario esaminare l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza così come previsto dall’articolo 8 della Convenzione.

1. Sulla ricevibilità

33. La Corte constata che questo motivo non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

2. Nel merito

34. Il Governo ritiene che la base legale del controllo della corrispondenza sia l’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario. Esso constata che l’ispezione della posta del ricorrente si proponeva di

salvaguardare l'ordine e la sicurezza dello Stato. Questa restrizione, permessa dal fatto che essa rientra nelle restrizioni dell'applicazione del regime diversificato previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, intendeva impedire che la corrispondenza potesse divenire un mezzo di trasmissione di comunicazioni vietate.

35. Il ricorrente è del parere che il controllo della sua corrispondenza, esercitato in maniera quasi meccanica dalle autorità giudiziarie, costituisca una intrusione nella sfera individuale e privata del detenuto.

36. È evidente che vi è stata "ingerenza di una pubblica autorità" nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza garantito dall'articolo 8 § 1. Tale ingerenza disconosce questa disposizione salvo se, "prevista dalla legge", essa persegua uno o più scopi legittimi rispetto al paragrafo 2 e, inoltre, sia "necessaria, in una società democratica" per raggiungerli (sentenze *Silver e altri c. Regno Unito*, del 25 marzo 1983, serie A n° 61, p. 32, § 84, *Campbell c. Regno Unito*, del 25 marzo 1992, serie A n° 233, p. 16, § 34, *Calogero Diana c. Italia*, del 15 novembre 1996 *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V, § 28, *Domenichini c. Italia*, del 15 novembre 1996, *Recueil* 1996-V, § 28, *Petra c. Roumania* del 28 settembre 1998, *Recueil* 1998-VII, p. 2853, § 36, e *Labita c. Italia* [GC], del 6 aprile 2000, § 179, *Recueil* 2000-IV).

37. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è sempre stato ordinato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario. Ora, la Corte ha già constatato più volte che il controllo della corrispondenza fondato su questa norma disconosce l'articolo 8 della Convenzione perché non è "previsto dalla legge" dal momento che non disciplina né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che possono giustificarle, e non indica con sufficiente chiarezza l'ampiezza e le modalità di esercizio del potere di valutazione delle autorità competenti nel campo considerato (vedere, tra altre, *Labita* prima citata, §§ 175-185). Essa, nella fattispecie, non vede ragioni per discostarsi da una giurisprudenza che mira a permettere ad ogni detenuto di godere del grado minimo di tutela voluto dalla preminenza del diritto in una società democratica (*Calogero Diana* prima citata, § 33).

38. Alla luce di quello che precede, la Corte constata che il controllo della corrispondenza del ricorrente non era mai "previsto dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Questa conclusione rende superfluo verificare nella fattispecie il rispetto delle altre esigenze del paragrafo 2 della stessa norma. La Corte prende atto, dopo tutto, dell'entrata in vigore della legge n° 95/2004 che modifica la legge sull'ordinamento penitenziario, ma sottolinea che la legge in questione non permette tuttavia di correggere le violazioni che si sono verificate precedentemente alla sua entrata in vigore.

39. Vi è stata quindi violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

III. SULLA ASSERTITA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE COMBINATO CON L'ARTICOLO 8

40. Il ricorrente lamenta il fatto che i suoi ricorsi avverso le decisioni del tribunale di sorveglianza non sono stati esaminati entro il termine dei dieci giorni previsti dalla legge interna e invoca una violazione dell'articolo 13 della Convenzione combinato con l'articolo 8. L'articolo 13 è così formulato:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

41. Secondo il Governo, il diritto di ricorrere contro l'atto che proroga il regime previsto dall'articolo 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario è garantito dall'articolo 14 ter di questa stessa legge, sotto forma di reclamo, senza effetti sospensivi, davanti al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Il Governo constata che il ricorrente si è avvalso di questa possibilità. Esso aggiunge che è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata dal tribunale di sorveglianza. Esso conclude che questo motivo di ricorso appare senza fondamento, poiché il ricorrente disponeva di vie di ricorso interne nel caso di specie.

42. Da parte sua, il ricorrente fa notare di aver proposto quattro ricorsi contro l'applicazione del regime speciale entro il termine di dieci giorni al tribunale di sorveglianza. Questi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse in quanto il termine per esaminare il ricorso era scaduto prima dell'esame da parte dell'autorità giudiziaria. Il ricorrente è del parere che questa situazione abbia comportato una violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

43. La Corte ricorda che essa ha già esaminato questo tipo di situazione in altri ricorsi diretti contro l'Italia ed ha ritenuto che i ricorrenti si lamentassero in sostanza del disconoscimento del diritto ad un tribunale garantito l'articolo 6 § 1 della Convenzione (sentenze *Ganci c. Italia*, n° 41576/98, §§ 23-31, CEDH 2003-XI e *Bifulco c. Italia*, n° 60915/00, §§ 21-24, 8 febbraio 2005). Nella sentenza *Ganci*, la Corte ha concluso nella applicabilità e nella violazione dell'articolo 6 § 1 nei seguenti termini:

“23. In compenso, la Corte ha il dovere di controllare se alla fattispecie si applichi l'aspetto civile in quanto si trattava di una «contestazione su diritti ed obbligazioni di natura civile».

La Corte osserva che i procedimenti di reclamo riguardavano la contestazione della regolarità delle restrizioni ad una serie di diritti comunemente riconosciuti ai detenuti. Pertanto, la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 si pone da due punti di vista: quello dell'esistenza di una «contestazione» su un «diritto» difendibile nel diritto interno; quello della «natura civile» o no di detto diritto.

24. Quanto alla prima condizione, la Corte ricorda che, secondo la sua costante giurisprudenza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione trova

applicazione solo se esiste una «contestazione» reale e seria (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, sentenza del 23 settembre 1982, serie A n° 52, p. 30, § 81) relativa a «diritti ed obbligazioni di natura civile». La contestazione può riguardare sia l'esistenza stessa di un diritto sia la sua portata o le sue modalità di esercizio (si veda in particolare *Zander c. Svezia*, 25 novembre 1993, serie A n° 279-B, p. 38, § 22), e l'esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione; infatti, l'articolo 6 § 1 non si accontenta, per entrare in gioco, di un legame tenue né di ripercussioni lontane (si vedano in particolare le sentenze *Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, 28 settembre 1995, serie A n° 327, § 44, e *Fayed c. Regno Unito*, 21 settembre 1994, serie A n° 294-B, pp. 45-46, § 56). Inoltre, «l'articolo 6 § 1 vale per le «contestazioni» relative a «diritti» [di natura civile] che si possano dire, almeno in modo difendibile, riconosciuti nel diritto interno, siano o no per giunta tutelati dalla Convenzione» (si vedano in particolare *Editions Périscope c. Francia*, 26 marzo 1992, serie A n° 234-B, § 35, e *Zander* prima citata).

Ora, la Corte costata che, in occasione dell'esame dei reclami presentati contro i decreti nn. 2 e 8 (...), gli organi giudiziari aditi hanno accolto in parte le domande del ricorrente. Peraltro, la Corte costituzionale, nella sua sentenza n° 26 del 1999 (...), si è pronunciata sulla necessità di garantire una tutela giudiziaria contro le restrizioni subite dai detenuti.

25. Quanto alla seconda condizione, la Corte osserva che almeno alcune delle serie limitazioni stabilite dai decreti del Ministro della Giustizia riguardo al ricorrente – come quelle riguardanti i suoi contatti con i familiari e quelle aventi conseguenze patrimoniali – rientrano sicuramente nella sfera dei diritti della persona e, di conseguenza, hanno natura civile.

26. Di conseguenza, la Corte costata che l'articolo 6 è applicabile alla fattispecie.

(...)

29. La Corte rileva che, per quanto riguarda il decreto del Ministro della Giustizia che impone il regime speciale, un detenuto dispone di dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione del decreto per presentare un reclamo senza effetto sospensivo innanzi al tribunale di sorveglianza. A sua volta, il tribunale deve pronunciarsi entro il termine di dieci giorni.

In questa circostanza, in base alle informazioni a disposizione della Corte, il ricorrente sarebbe stato oggetto di almeno nove decreti che gli imponevano un regime speciale, e ne ha impugnati otto. In quattro casi, non è intervenuta alcuna decisione durante il periodo di validità dei decreti (...) e, di conseguenza, i ricorsi sono stati successivamente dichiarati irricevibili, in quanto il ricorrente aveva perduto ogni interesse al loro esame.

30. Pertanto, la Corte deve verificare se, nell'esame dei quattro ricorsi presentati dal ricorrente, sia stato rispettato il diritto di questi a adire un tribunale.

(...) la Corte ha riconosciuto che il semplice superamento di un termine

di legge non costituisce una violazione del diritto garantito. Tuttavia, nella stessa sentenza, essa ha affermato anche che «il tempo necessario all'esame di un ricorso [poteva] metterne in discussione l'efficacia» (*ibidem*).

31. La Corte osserva innanzitutto che la presente causa presenta una caratteristica fondamentale che la differenzia dalla causa *Messina* (n° 2) (...). Nella fattispecie, infatti, gli organi giudiziari non si sono mai pronunciati nel merito dei quattro reclami del ricorrente mentre, nel caso del Sig. Messina, lo avevano fatto a termini scaduti.

Ora, la Corte non può che constatare che la mancanza di una qualsiasi decisione nel merito dei ricorsi ha annullato l'impatto del controllo esercitato dai tribunali sui decreti del Ministro della Giustizia.

Peraltro, se la legge applicabile prevede per la decisione il termine di soli dieci giorni è, secondo il parere della Corte, a causa, da un lato, della gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altro, della validità limitata nel tempo della decisione impugnata.

In queste circostanze, la Corte ritiene che la mancanza di una decisione da parte del tribunale di sorveglianza sui ricorsi depositati contro i decreti del Ministro della Giustizia abbia violato il diritto del ricorrente che la sua causa sia esaminata da un tribunale.

Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

44. Per quanto riguarda il presente ricorso, la Corte ritiene anche necessario controllare se il diritto del ricorrente ad un tribunale sia stato rispettato nell'esame del settimo, ottavo, decimo e undicesimo ricorso da lui esercitato avverso alcuni decreti del Ministro della Giustizia.

45. Risulta che le giurisdizioni non hanno mai statuito sul merito dei quattro reclami del ricorrente. La Corte, di conseguenza, non può che constatare che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi abbia annullato l'impatto del controllo esercitato dai tribunali sui decreti del Ministro della Giustizia.

Peraltro, se la legge applicabile prevede per la decisione un termine di soli dieci giorni è a causa, da un lato, della gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altro, della validità limitata nel tempo della decisione impugnata.

In queste circostanze, la Corte ritiene che la mancanza di una decisione da parte del tribunale di sorveglianza sui quattro ricorsi depositati contro i decreti del Ministro della Giustizia abbia violato il diritto del ricorrente che la sua causa venga esaminata da un tribunale.

Vi è quindi stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

45. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Altra Parte contraente non permette

che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danni

46. Il ricorrente reclama 1 000 000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno da lui subito "durante i dodici anni in cui è stato sottoposto al regime speciale di carcerazione".

47. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la constatazione di violazione costituisca di per sé è un'equa soddisfazione.

48. La Corte non coglie nessi di causalità tra le violazioni constatate e un qualsiasi danno materiale. Quanto al danno morale, essa ritiene che nelle circostanze della fattispecie, la constatazione di violazioni della Convenzione sia sufficiente a compensarlo.

B. Spese processuali

50. Il difensore del ricorrente afferma che non è possibile quantificare le spese affrontate davanti alle autorità giudiziarie interne in quanto il suo cliente ha domandato e non ha ancora ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

49. Il Governo sottolinea la mancanza di complessità della causa e si rimette alla Corte per quanto riguarda le spese della procedura davanti a lei.

50. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese processuali da lui sostenute soltanto nella misura in cui esse siano provate nella loro realtà, necessità e nel carattere ragionevole del loro ammontare. Nella fattispecie, la Corte ritiene non necessario pronunciarsi sulle spese della procedura nazionale. Quanto alle spese per la procedura a Strasburgo, la Corte nota che il ricorrente non ha fornito nei termini fissati a tale scopo, ossia l'8 ed il 25 febbraio 2005, i documenti debitamente completati riguardanti la sua domanda di assistenza giudiziaria. La Corte ritiene che questo aspetto dell'applicazione dell'articolo 41 non richieda un esame d'ufficio (vedere, fra molte altre, *Cardarelli c. Italia*, sentenza del 27 febbraio 1992, serie A n° 229-G, p. 75, § 19).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
3. *Dichiara* che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda il diritto del ricorrente al rispetto della vita familiare in ragione dell'applicazione continuata del regime speciale di carcerazione;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda il diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza con la Corte;
5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;

6. *Dichiara* che le constatazioni di violazione della Corte costituiscono di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale;

7. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione .

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 novembre 2005 ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Mark VILLIGER
Cancelliere aggiunto

Boštjan M. ZUPANČIČ
Presidente

P.T.C. Il traduttore: Rita CARNEVALI

La parte relativa alla sentenza Ganci è stata tradotta dalla dott.ssa Rita PUCCI

1. Premessa

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è più volte occupata del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis. o.p., sotto diversi profili tra cui le presunte violazioni all' art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti e all'art. 8, che tutela il diritto alla vita privata. Altro aspetto esaminato dalla Corte sovranazionale è stato, nel corso degli anni, la compatibilità di tale regime con l'art. 6 §1 della Cedu, (diritto di accesso ad un Tribunale) in relazione alla mancanza di tempestività nella decisione di merito sui reclami presentati avverso i decreti ministeriali avanti ai Tribunali di Sorveglianza. In particolare se già in passato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva escluso la violazione dell'art. 3 Cedu per il singolo decreto ministeriale dispositivo del suddetto regime speciale, con la sentenza Argenti c/Italia la Corte Edu ha esaminato la possibile ricorrenza della violazione rispetto alla prolungata applicazione della sospensione delle regole del trattamento ordinario, avvenuta attraverso l'emissione di 21 decreti ministeriali di proroga. La Corte ha quindi inserito nel suo giudizio comparativo anche il fattore "durata" del regime di cui all'art. 41 bis o.p. e non ha mutato il suo precedente orientamento.

Sotto il profilo della meno grave violazione all'art. 8 della Cedu in relazione alle limitazioni inflitte agli incontri con i familiari, la Corte Europea ha incentrato il suo ragionamento sull'analisi del contenuto specifico di ogni singolo decreto ministeriale ed in particolare sulle motivazioni poste a fondamento, dando così particolare valenza all'esplicitato esame delle situazioni personali del ricorrente.

Infine la sentenza non presenta aspetti di novità rispetto a precedenti pronunce in argomento per quanto riguarda, sia la violazione dell'art. 8 Cedu ed il "vecchio" art. 18 o.p. che la violazione dell'art. 6 § 1 ; sotto entrambi i profili il Comitato dei Ministri degli Esteri, che controlla le modalità attraverso cui lo Stato adotta misure per eliminare le violazioni constatate, ha già avuto modo di richiedere al Governo l'adozione di interventi correttivi generali volti a emendare il sistema interno ed a evitare l'afflusso costante di ricorsi per medesime violazioni alla Corte Edu.

2. Le circostanze della fattispecie

Il ricorrente, è stato condannato dalla Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 23 giugno 1997 per omicidio aggravato ed associazione a delinquere di stampo mafioso alla pena dell'ergastolo. A partire dal 20 luglio 1992 e fino al 3 marzo 2005 il ricorrente è stato sottoposto, con Decreti del Ministero della Giustizia via via prorogati, al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. In particolare i Decreti via via emessi imponevano restrizioni concernenti, tra gli altri, divieti di utilizzo del telefono, di incontri con terzi ed altri detenuti, divieti di ricezione di pacchi e di corrispondenza con altri detenuti, limitazioni degli incontri con i familiari e all'esercizio di attività all'aperto.

Con ricorso presentato alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 29 ottobre 1999, il ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 3, 6 §1, 8, e 13 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al regime detentivo particolarmente severo cui è stato sottoposto. In particolare, il ricorrente ha lamentato che l'applicazione prolungata del regime speciale previsto dall'art. 41 bis integri gli estremi di un trattamento inumano e degradante, vietato dall'art. 3 della Cedu, e con riguardo specifico alla limitazioni agli incontri con i familiari, previsti soltanto per un'ora al mese, ha prospettato la violazione dell'art. 8 della Cedu per il mancato rispetto del diritto alla vita familiare. Infine in relazione alla mancata tempestiva decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza di quattro reclami presentati avverso i decreti di proroga del regime di cui all'art. 41 bis, il ricorrente ha prospettato la violazione dell'art. 6 della Cedu sotto il profilo del mancato accesso ad un Tribunale e dell'art. 13 della Cedu in relazione alla non effettività del rimedio giurisdizionale interno.

3. La sentenza della Corte

3.1. *Asserita violazione dell'art. 3 della Cedu.*

La Corte sovranazionale ha innanzitutto ricordato la sua giurisprudenza, applicativa dell'art. 3, in relazione alla quale per ricadere nell'alveo di tale norma è necessario che il trattamento assurga ad una soglia minima di gravità ; la valutazione di tale soglia è rimessa alle circostanze del caso concreto, tra cui rilievo è dato alla durata del trattamento in sé e ad altri fattori soggettivi esterni(ad. es. stato di salute della vittima, età, sesso). Nel caso concreto la Corte ha posto la sua attenzione sulla durata delle limitazioni connesse al trattamento, causate dalle prolungate applicazioni del regime di cui all'art. 41 bis, divenuto oltretutto norma permanente nell'ordinamento interno, dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2002 n° 279.

All'esito di giudizio comparativo, espresso con riferimento sia alla gravità dei reati per cui il ricorrente era stato condannato che alle argomentazioni contenute nei decreti applicativi del regime speciale, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 3 della Cedu.

3.2. *Asserita violazione dell'art. 8 della Cedu*

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza sulla ratio del regime penitenziario previsto dall'art. 41 bis (Messina c/Italia) e la compatibilità con l'art. 8 della Cedu, dando rilievo alle esigenze di tutela della sicurezza che giustificano l'ingerenza nella vita privata. Al contempo a seguito dell'esame dei singoli Decreti emessi dal Ministero della Giustizia e delle motivazioni via via emesse, ha escluso la violazione dell'art. 8 della Cedu.

Al contrario pur in assenza di un formale motivo di ricorso, la Corte ha accertato la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza, sempre tutelato dall'art. 8 della Cedu, sulla semplice constatazione che alcuni documenti indirizzati dal ricorrente alla Corte Edu erano stati aperti ed apposto visto di controllo su alcune pagine. Anche in relazione a tale aspetto la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza sull'art. 18 dell'ordinamento penitenziario e sulle successive modifiche apportate dalla legge 95/2004 per concludere nel senso che la limitazione al diritto alla corrispondenza non è stata legittima. In particolare la Corte ha ribadito che il testo dell'art. 18 prima della novella, non soddisfaceva i requisiti della chiarezza e della precisione, demandando all'autorità giudiziaria la determinazione della durata e dei motivi del controllo della corrispondenza indirizzata al detenuto.

3.3. Asserita violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Cedu in relazione ai ritardi del Tribunale di Sorveglianza nella decisione sui reclami.

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza in materia (fra le altre *Ganci c/Italia*) in relazione alla quale il mancato esame nel merito da parte del Tribunale di sorveglianza dei reclami presentati avverso decreti impositivi del regime di cui all'art. 41 bis o.p. integra la violazione dell'art. 6 §1 sotto il profilo del mancato accesso ad un Tribunale, privando il detenuto di un ricorso giurisdizionale effettivo. Poiché nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza non aveva deciso nei termini di scadenza di alcuni Decreto ministeriali di proroga, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 6 §1, ritenendo assorbita la violazione dell'art. 13.

4. Considerazioni finali

La sentenza presenta tre aspetti peculiari che meritano di essere evidenziati.

In primo luogo, la Corte sovranazionale per la prima volta ha affrontato la sollevata questione di compatibilità dei Decreti ministeriali di proroga del trattamento ex art. 41 bis o.p. con il sistema di protezione convenzionale dei Diritti Umani. Pur ammettendo che l'applicazione prolungata ai detenuti di certe limitazioni possa integrare in astratto un trattamento inumano e degradante, vietato dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, la Corte ha considerato nel caso concreto prevalenti le esigenze di ordine e sicurezza poste a fondamento dei Decreti ministeriali, che evidenziavano, di volta in volta un persistente pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte Edu ha, in sostanza, escluso sia l'esistenza di un qualche automatismo nella reiterazione dei provvedimenti, sia l'irragionevolezza delle misure limitative disposte sul detenuto, pervenendo alla conclusione che le restrizioni non hanno imposto un grado di sofferenza superiore a quella connaturata al trattamento penitenziario.

La sentenza, è destinata ad avere riflessi oltre il caso concreto in considerazione dell'attenzione posta nel corso degli anni sia dal Comitato per la Prevenzione Tortura che dal Commissario per i Diritti Umani al regime penitenziario ex art. 41 bis o.p., ritenuto tra i più duri in Europa: il vaglio di conformità al sistema di protezione dei Diritti Umani espresso dalla Corte Edu costituisce un importante tassello, di carattere sovranazionale, che va ad aggiungersi a quelli finora intervenuti, di matrice interna (tra le altre sentenza della Corte Costituzionale del 14 ottobre 1996 n. 351). Il comune

denominatore delle pronunce emesse può, in sintesi, rinvenirsi nell'espresso giudizio di proporzionalità tra le limitazioni imposte al detenuto ed il fine avuto di mira, nonché nella garanzia del controllo giurisdizionale esercitato, di volta in volta, dai Tribunali di Sorveglianza sull'attualità del pericolo di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.

In secondo luogo la sentenza si pone sulla scia di precedenti pronunce (Messina c/Italia, Calogero Diana c/Italia e Ganci c/Italia), per ciò che concerne, rispettivamente, l'esclusa violazione dell'art. 8 della Cedu per le limitazioni ai colloqui familiari e le riscontrate violazioni, invece, al diritto alla segretezza della corrispondenza, tutelato dalla medesima norma, e al diritto ad un Tribunale, garantito dall'art. 6 § 1 della Cedu. In particolare la Corte sulle tre questioni si è limitata a richiamare il pregresso orientamento, senza esaminare nel dettaglio, soprattutto con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 6 Cedu le diverse situazioni sottostanti. In particolare nel caso Ganci era accaduto che tutti i reclami presentati dal detenuto erano stati dichiarati inammissibili dai Tribunali di Sorveglianza per sopravvenuta decorrenza dei termini, ditalché la tutela giurisdizionale era stata sistematicamente negata; nel caso in esame, al contrario, dei quattordici reclami proposti soltanto quattro si erano conclusi senza esame di merito.

In terzo luogo e sotto il profilo della ritenuta violazione all'art. 6 § 1 della Cedu, la Corte non ha accolto l'eccezione sollevata dal Governo, ai sensi dell'art. 35 §1 Cedu, sul mancato esaurimento del rimedio interno, rappresentato dal ricorso in Cassazione, avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza. Tenuto conto del richiamo, contenuto al § 14 della sentenza, alla pronuncia della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2004 n° 4599 (imp. Zara), la Corte sembra tuttavia implicitamente ritenere non effettivo il ricorso in Cassazione, per i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza, in epoca anteriore al febbraio 2004. Con la nota sentenza, invero, la Suprema Corte, innovando il precedente orientamento, ha ritenuto sussistente l'interesse del detenuto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale anche se decorsi, all'epoca della decisione del reclamo, i termini di efficacia del provvedimento ministeriale, in ragione sia del nuovo disposto di cui all'art. 2 sexies L.279/02, che della esposizione dello Stato a condanne da parte della Corte Edu.

La Corte dei diritti dell'Uomo in definitiva è sempre più orientata a attribuire un collegamento stretto tra l'art. 6 e l'art. 13 della Cedu, perché pur ritenendo assorbita la violazione di tale ultima norma

nella prima, interpreta tuttavia il diritto di accesso ad un Tribunale secondo il parametro di effettività di cui all'art. 13 Cedu e così dispensa il ricorrente dall'esperire ricorsi interni che sono destinati all'insuccesso, perché contrari ad orientamenti giurisprudenziali consolidati.

SALVATORE ALEO
CRIMINOLOGIA E SISTEMA PENALE
CEDAM, Padova, 2006

GIUSEPPE CAPOCCIA

Con questo volume, Salvatore Aleo, professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, e docente di criminologia nella Facoltà di giurisprudenza, propone le sue riflessioni sul rapporto fra il sistema penale – nel senso normativo, istituzionale, culturale, sociologico – e i contributi di filosofi, psicologi e sociologi sull'analisi dei comportamenti criminali e devianti.

L'Autore analizza dapprima l'evoluzione storica della funzione penale, partendo dalla pratica della vendetta privata, passando per l'antichità classica, per poi soffermarsi, attraversando l'esperienza dell'*ancien régime* e della scuola del diritto naturale, sui sistemi giuridici moderni e contemporanei. In particolare, evidenzia le caratteristiche fondamentali del periodo illuminista e della scuola classica del diritto penale, riportando il pensiero dei più autorevoli esponenti, da Cesare Beccaria a Francesco Carrara. Dedica, quindi, ampio spazio alla scuola positiva del diritto penale ed alle origini della criminologia come disciplina autonoma.

La parte centrale del lavoro è dedicata alla lettura critica dei contributi teorici che vengono ascritti all'ambito della sociologia della devianza, soprattutto di estrazione americana. La Scuola di Chicago, le teorie delle associazioni differenziali, dell'anomia e delle bande delinquenti, per un verso, l'interazionismo simbolico e la teoria dell'etichettamento, per l'altro, costituiscono temi di particolare approfondimento per l'importanza generale della sociologia criminale statunitense sull'analisi della condotta deviante.

Nel testo è svolta altresì l'analisi di tipo psicologico delle teorie dell'aggressività, della devianza e della criminalità, da Freud a Fromm.

Nell'ultima parte del testo è dedicato spazio alla funzione del carcere e delle istituzioni totali, nonché al problema, sempre più

avvertito, della definizione e della repressione della criminalità organizzata, e sono altresì sviluppati i temi dell'insufficienza dello schema causale classico nell'analisi della complessità e del ruolo fondamentale svolto in questo ambito dal funzionalismo. L'Autore conclude il volume con l'indicazione della preferenza per un modello di diritto flessibile, il più idoneo per affrontare oggi i problemi derivanti dalla complessità, dalla globalizzazione, dal modello democratico e dallo stato sociale.

Un'ampia postfazione di Santo Di Nuovo, professore ordinario di Psicologia generale dell'Università di Catania, è dedicata al concetto di responsabilità, ai relativi limiti ed ai problemi – anche di contestualizzazione – che vi risultano connessi.

L'opera, innovativa nel modo di trattare in veste manualistica la criminologia, è caratterizzata da un approccio multidisciplinare al problema della devianza, con evidente preferenza per i profili teorici dell'analisi. La ricca bibliografia citata consente al lettore di individuare i contributi fondamentali sui temi trattati nel testo.

Stampa



Il Profumo delle Parole

presso la Casa Circondariale di Bologna